



Senato della Repubblica  
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 1516**

Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio e introduzione delle tutele previdenziali

# Indice

1. DDL S. 1516 - XVIII Leg. ....	1
1.1. Dati generali . . . . .	2
1.2. Testi . . . . .	4
1.2.1. Testo DDL 1516 . . . . .	5
1.3. Trattazione in Commissione . . . . .	19
1.3.1. Sedute . . . . .	20
1.3.2. Resoconti sommari . . . . .	22
1.3.2.1. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) . . . . .	23
1.3.2.1.1. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 124 (pom.) del 05/11/2019 . . . . .	24
1.3.2.1.2. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 97 (pom.) del 13/11/2019 . . . . .	35
1.3.2.1.3. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 128 (pom.) del 19/11/2019 . . . . .	36
1.3.2.1.4. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 99 (pom.) del 26/11/2019 . . . . .	43
1.3.2.1.5. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 159 (pom.) del 28/04/2020 . . . . .	44
1.3.2.1.6. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 1 (ant.) del 07/05/2020 . . . . .	53
1.3.2.1.7. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 2 (ant.) del 28/05/2020 . . . . .	54
1.3.2.1.8. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 174 (ant.) dell'11/06/2020 . . . . .	55
1.3.2.1.9. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 3 (ant.) del 01/07/2020 . . . . .	65
1.3.2.1.10. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 4 (ant.) del 09/07/2020 . . . . .	66
1.3.2.1.11. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 5 (ant.) del 23/07/2020 . . . . .	67
1.3.2.1.12. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 189 (ant.) del 09/09/2020 . . . . .	68
1.3.2.1.13. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 193 (pom.) del 29/09/2020 . . . . .	77
1.3.2.1.14. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 195 (pom.) del 06/10/2020 . . . . .	87
1.3.2.1.15. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 197 (pom.) del 20/10/2020 . . . . .	107
1.3.2.1.16. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 198 (ant.) del 22/10/2020 . . . . .	112
1.3.2.1.17. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 206 (ant.) del 18/11/2020 . . . . .	116
1.3.2.1.18. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 213 (pom.) del 12/01/2021 . . . . .	122
1.4. Trattazione in consultiva . . . . .	179
1.4.1. Sedute . . . . .	180
1.4.2. Resoconti sommari . . . . .	181
1.4.2.1. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) . . . . .	182
1.4.2.1.1. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 101 (pom., Sottocomm. pareri) del 10/11/2020 . . . . .	183
1.4.2.1.2. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 197 (pom.) del 10/11/2020 . . . . .	185

1.4.2.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio) . . . . .	195
1.4.2.2.1. 5^Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 368 (pom.) del 13/01/2021 . . . . .	196

## **1. DDL S. 1516 - XVIII Leg.**

# 1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 1516

**XVIII Legislatura**

---

Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio e introduzione delle tutele previdenziali

**Titolo breve:** *Magistratura onoraria*

---

Iter

**12 gennaio 2021:** in corso di esame in commissione

**Successione delle letture parlamentari**

**S.1516**

**in corso di esame in commissione**

---

Iniziativa Parlamentare

[Tony Chike Iwobi](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) )

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **2 ottobre 2019**; annunciato nella seduta n. 152 del 8 ottobre 2019.

Classificazione TESEO

GIUDICI ONORARI , GIUDICI CONCILIATORI E DI PACE , UFFICI GIUDIZIARI

**Articoli**

LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.1, 2, 6, 22), RUOLI E PIANTE ORGANICHE (Art.2), AVVOCATI E PROCURATORI (Art.3), ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE (Art.3), ASTENSIONE E RICUSAZIONE DEL GIUDICE (Art.3), FAMIGLIA (Art.3), PUBBLICO MINISTERO (Art.10), CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA (Artt.12, 13), DISPENSA DAL SERVIZIO (Art.15), REVOCA (Art.15), SANZIONI DISCIPLINARI (Art.15), INDENNITA' DI CARICA (Artt.16, 17), LAVORATORI MADRI E PADRI (Art.18), CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI (Art.18), CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI (Art.18), ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE ( INPS ) (Art.18), ENTRATE TRIBUTARIE (Art.19), INCARICHI (Art.20), ETA' PENSIONABILE (Art.20)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Elvira Lucia Evangelista](#) ([M5S](#)) (dato conto della nomina il 5 novembre 2019) .

Relatore alla Commissione Sen. [Valeria Valente](#) ([PD](#)) (dato conto della nomina il 5 novembre 2019) .

Assegnazione

Assegnato alla [2ª Commissione permanente \(Giustizia\)](#) in sede referente il 28 ottobre 2019.

Annuncio nella seduta n. 159 del 29 ottobre 2019.

Pareri delle commissioni 1<sup>a</sup> (Aff. costituzionali), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 11<sup>a</sup> (Lavoro)

## 1.2. Testi

## 1.2.1. Testo DDL 1516

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1516

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **IWOBI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 OTTOBRE 2019

Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio e introduzione delle relative tutele previdenziali

Onorevoli Senatori. - A distanza di pochi anni dalla pubblicazione del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, attuativo della legge delega 28 aprile 2016, n. 57, di riforma della magistratura onoraria, gli operatori della giustizia chiedono unanimemente un ripensamento delle scelte fatte non solo perché pregiudizievoli per i magistrati onorari che da decenni reggono gli uffici giudiziari, ma anche e soprattutto per le gravi conseguenze che l'entrata in vigore di tale riforma ha avuto sull'esercizio della giurisdizione.

La previsione del limitato impiego dei magistrati onorari, pari ad un terzo di quello del magistrato professionale, accompagnato ad un rilevante aumento di competenze non produrrà altro effetto che quello di paralizzare il lavoro dei tribunali e della procure della Repubblica e di allungare in via esponenziale i tempi di definizione dei processi pendenti presso l'ufficio del giudice di pace.

È opinione ormai di molti che questa riforma dovrebbe essere integralmente rivista, per rendere la magistratura onoraria in grado di affrontare le future sfide di maggiori competenze e di migliore efficienza del sistema.

Va, tuttavia, considerato che i tempi necessari all'attività parlamentare non rendono possibile un intervento abrogativo della riforma e obbligano a intervenire solo in sede di modifica, seppure in senso sostanziale, delle norme attuative della legge delega.

Quale conseguenza di tale scelta obbligata i principi quadro della legge delega devono comunque essere osservati, seppure le modifiche previste al loro interno permettono un obiettivo e radicale miglioramento sia dell'inquadramento dei magistrati e della tutela dei loro diritti minimi, che il decreto legislativo n. 116 del 2017, come riconosciuto dalla gran parte degli operatori del diritto, ha compromesso sino a rilevare un intento finanche punitivo della categoria, sia del migliore e più efficiente utilizzo degli stessi.

A tal fine, si propone, un intervento, conforme alla proposta di modifica presentata dalle associazioni di categoria confederazione giudici di pace (C.G.d.P.) e Unione nazionale italiana magistrati onorari (U.N.I.M.O.) al tavolo tecnico istituito presso il Ministero della giustizia dal 2018 e che ha ottenuto la condivisione formale del comitato direttivo centrale dell'Associazione nazionale magistrati (A.N.M.) con parere del 25 novembre 2018.

Tale intervento incide sia sulla migliore efficienza dei magistrati di nuova nomina, prevedendo un numero maggiore di impegni, per evitare le criticità già denunciate dagli operatori di giustizia, conseguenti ad un utilizzo eccessivamente limitato dei magistrati con ruoli frazionati, sia sullo statuto dei magistrati onorari in servizio, per realizzare l'effettività del principio del doppio binario previsto dalla legge delega e consentire nell'immediato di evitare la paralisi del funzionamento della giustizia.

La proposta di modifica si muove lungo le seguenti direttrici:

*A. Permanenza nelle funzioni onorarie dei magistrati in servizio*



È certamente utile e necessario garantire la salvaguardia delle professionalità acquisite a seguito di ingenti investimenti dello Stato, e tutelare, nello steso tempo, le legittime aspettative dei magistrati in servizio.

La proposta è, quindi, quella di consentire la continuità nelle funzioni onorarie fino al raggiungimento dell'età pensionabile prevista per gli avvocati del libero foro.

Si tratta di un criterio finalizzato alla tutela della posizione dei magistrati onorari mediante l'utilizzo di un parametro temporale che evita commistioni con la magistratura di carriera.

Questa soluzione si pone in linea con la decisione del Consiglio di Stato resa all'adunanza del 23 marzo 2017, che ha giudicato non praticabile la soluzione dell'ingresso in magistratura ed, in genere, della costituzione di un rapporto di pubblico impiego, senza il superamento di un concorso, individuando, però, come soluzione conforme al dettato costituzionale, quella già perseguita con riferimento ai vice pretori onorari, in particolare con la legge 18 maggio 1974, n. 217, che espressamente ne dispose la conservazione « dell'incarico a tempo indeterminato ».

Tale normativa a suo tempo ha superato il vaglio di costituzionalità, in relazione all'articolo 106 della Costituzione, invero la Corte costituzionale ha affermato che i vice pretori onorari mantengono sempre lo status di magistrato onorario, senza assumere quello di magistrato ordinario continuando a svolgere solo le funzioni del giudice singolo. Il dubbio è stato, inoltre, positivamente risolto per gli incaricati di funzioni giudiziarie il 14 novembre 1973 dalla Sottocommissione per i pareri della prima Commissione Affari costituzionali del Senato che si esprime in senso favorevole.

A costituzione invariata, la formula del mantenimento in servizio « fuori ruolo » dei magistrati onorari attualmente in funzione come nella legge citata può, dunque, trovare piena applicazione nel caso di specie, costituendo, inoltre, una scelta pienamente in linea con la normativa dell'Unione europea.

La situazione della temporaneità della permanenza delle funzioni per i magistrati in servizio, che hanno per numerosi anni esercitato la funzione giudiziaria, oltre a essere gravemente lesiva dell'autonomia della magistratura, si pone in contrasto con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, con la Carta di Strasburgo e con la raccomandazione del 17 novembre 2010 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa CM/Rec(2010)12 che, al paragrafo 49 e 51, afferma che la certezza di permanenza nelle funzioni e l'immobilità sono elementi chiave dell'indipendenza dei giudici.

Tale norma non introduce un ingresso in magistratura ordinaria, ma è volta a regolamentare la permanenza delle funzioni con riferimento ad una particolare categoria di magistrati, ormai pienamente immessi nel sistema giustizia, sia quanto a produttività sia quanto ad esperienza e perdita di *chance* lavorative alternative, conferendo alla magistratura onoraria una sua stabilità pur sempre « onoraria » ma con funzioni giurisdizionali piene.

Questa conclusione non è affatto in conflitto con la figura unica del magistrato onorario giudicante, introdotta con la legge 28 aprile 2016, n. 57, con materie attribuite alla sua esclusiva cognizione *ex lege*, e pertanto costituisce una figura di magistrato diversa da quella del giudice togato.

Al fine di evitare ogni contrasto con la decisione del Consiglio di Stato si prevede che il termine ultimo per la permanenza nelle funzioni non sia corrispondente con quello del magistrato professionale ma venga ancorato al limite di età previsto per il conseguimento del trattamento pensionistico per gli avvocati del libero foro.

#### B. *Retribuzione dei magistrati onorari in servizio*

Il secondo pilastro del regime del doppio binario attiene alla retribuzione che non può ancorarsi ad un limitato impiego a due impegni, criterio che non può andare bene neppure per i futuri magistrati onorari, ma che, a maggior ragione, mal si addice a quelli in servizio i quali non potrebbero avere alcuna prospettiva di inserimento nel mondo del lavoro in considerazione dell'esercizio sinanche ventennale ed in molti casi in via esclusiva delle funzioni giudiziarie onorarie.

Conseguentemente si è introdotta la possibilità di esercitare l'opzione di dedicare a questa attività un impegno ridotto (tre impegni pari ad una udienza a settimana e due udienze straordinarie al mese), cinque impegni (pari a due udienze a settimana) ed il tempo pieno pari a sei impegni (pari a due udienze a settimana e due udienze straordinarie), con conseguente aumento *pro rata temporis* della retribuzione.

Tale scelta si pone in linea con quanto deciso nella seduta n. 615 di giovedì 28 aprile 2016 della Commissione Giustizia della Camera dei deputati, in cui è stata approvata, con parere favorevole del Governo, la raccomandazione n. 9/3672/17 a firma dei deputati Molteni, Guidesi e Invernizzi, che impegnavano il governo a riconoscere ai magistrati onorari « una retribuzione annua lorda non inferiore ad euro 36.000,00 », come importo minimo della componente fissa, al netto della previdenza. A conferma di questo, vi è la circostanza che, nella precedente legislatura, è stato dichiarato ammissibile dalla Commissione Bilancio della Camera l'emendamento alla legge di stabilità 2017, AC 4127-*bis*, a firma dei deputati Molteni e Fedriga che prevedeva la determinazione dell'indennità fissa per la magistratura onoraria nella misura di euro 43.310,90 lordi annui, al netto degli oneri previdenziali.

#### *C. Ufficio per il processo*

Per i magistrati onorari in servizio è stata introdotta una nuova forma di ufficio per il processo che si compone di due comparti ossia l'ufficio per il processo di ausilio al magistrato (l'ufficio del giudice) e l'ufficio per il processo con l'attribuzione di ruoli autonomi (l'ufficio del presidente).

Il numero di magistrati onorari da destinare all'uno piuttosto che all'altro è rimesso al presidente del tribunale sulla base delle necessità organizzative dell'ufficio e sulle domande presentate dai magistrati onorari.

La proposta è pertanto quella di istituire un ufficio per il processo che presenta queste caratteristiche per il magistrato onorario: 1) essere a base volontaria; 2) non prevedere alcuna riduzione di retribuzione né limitazione di impegni, con la conseguenza della piena equiparazione retributiva e di impegni per il magistrato assegnato all'ufficio per il processo con funzioni ausiliarie; all'ufficio per il processo con funzioni autonome ed, infine, all'ufficio del giudice di pace.

#### *D. Tutela previdenziale*

Il quarto pilastro attiene alla tutela previdenziale, che ricondotta alle gestioni della cassa forense e alla gestione separata dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS), in adempimento alla pronuncia del Comitato europeo dei diritti sociali del 5 luglio 2016, prevede la contribuzione a carico del professionista nella misura di un terzo e del committente/Ministero nella misura di due terzi.

La suddetta soluzione costituisce piena attuazione della pronuncia del Comitato europeo dei diritti sociali, adottata il 5 luglio 2016 e resa pubblica il 16 novembre 2016, che ha concluso nel senso che lo Stato italiano ha violato l'articolo E (Divieto di discriminazione in ambito lavorativo) in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1, (Diritto alla sicurezza sociale) poiché gli stessi non godono di un trattamento sociale e previdenziale. La previsione di un sistema previdenziale totalmente a carico dell'amministrato si pone in pieno contrasto con la normativa europea e si richiama sul punto la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-393/10 del 01 marzo 2012 secondo cui: « Non si può quindi sostenere che i giudici a tempo pieno e i *recorder* non si trovino in una situazione comparabile a causa delle divergenze tra le loro carriere, dato che i secondi hanno sempre la possibilità di esercitare la professione forense. Decisiva è piuttosto la questione se essi svolgano sostanzialmente la stessa attività. A tal proposito, le parti interessate, compreso il governo del Regno Unito, hanno chiarito in udienza che i *recorder* e i giudici a tempo pieno esercitavano le stesse funzioni. Si è precisato, infatti, che il loro lavoro è identico, che si svolge nelle medesime giurisdizioni e nel corso delle stesse udienza » e ancora « Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve rispondere alla seconda questione dichiarando che l'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale va interpretato nel senso che osta a che, ai fini dell'accesso al regime della pensione di vecchiaia, il diritto nazionale operi una distinzione tra i giudici a tempo pieno e i giudici a tempo parziale retribuiti in base a tariffe giornaliere, a meno che tale differenza di trattamento sia giustificata da ragioni obiettive, che spetta al giudice del rinvio valutare ».

Sul tema ci si richiama anche alla raccomandazione del 17 novembre 2010 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa CM/Rec/2010/12 che, al paragrafo 54, prevede espressamente che « La retribuzione dei giudici deve essere commisurata al loro ruolo professionale ed alle loro responsabilità, ed essere di livello sufficiente a renderli immuni da qualsiasi pressione volta ad influenzare le loro

decisioni. Deve essere garantito il mantenimento di una remunerazione per il collocamento a riposo il cui livello deve essere ragionevolmente rapportato alla retribuzione dei giudici in servizio. Devono essere adottate specifiche disposizioni di legge per garantire che non possa essere disposta una riduzione delle retribuzioni rivolta specificamente ai giudici ».

#### *E. Riduzione della dotazione organica*

È stata prevista una rilevante diminuzione dell'organico dei magistrati onorari di pace, da un lato per ovvi motivi di razionalizzazione delle spese e di riduzione degli uffici del giudice di pace e, dall'altro dalla diversa natura e funzione del magistrato onorario costituendo, invero, un magistrato tecnico. La riduzione della pianta organica dai previsti 8.000 a 5.000 porterebbe un risparmio di spesa, pari a circa 63 milioni di euro, derivante dalla mancata retribuzione e dal mancato investimento di fondi per i 3.000 magistrati onorari in meno e consentirebbe la copertura finanziaria per la protezione previdenziale e assistenziale di cui alla presente legge, nonché per l'aumento degli impegni anche per i magistrati di nuova nomina per soddisfare la finalità di migliore efficienza degli uffici.

#### *F. Trattamento economico della magistratura onoraria in servizio fino all'entrata in vigore della riforma*

Al fine di adeguare le indennità al costo della vita attuale e di garantire così dignità ai magistrati onorari in servizio è previsto un aumento delle indennità di udienza dei magistrati onorari in servizio (giudice di pace, giudice onorario di tribunale, vice procuratore onorario), prevedendo, in particolare, anche il pagamento per l'attività svolta nell'ufficio per il processo.

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, il comma 3 è sostituito dal seguente:  
« 3. L'incarico di magistrato onorario ha natura inderogabilmente temporanea, si svolge in modo da assicurare la compatibilità con lo svolgimento di attività lavorative o professionali e non determina in nessun caso un rapporto di pubblico impiego. Al fine di assicurare tale compatibilità, a ciascun magistrato onorario non può essere richiesto un impegno complessivamente superiore a tre giorni a settimana. Ai magistrati onorari sono assegnati affari, compiti e attività, da svolgere sia in udienza che fuori udienza, in misura tale da assicurare il rispetto di quanto previsto dal presente comma ».

#### Art. 2.

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, il comma 5 è sostituito dal seguente:  
« 5. La dotazione organica e le piante organiche sono stabilite in modo da assicurare il rispetto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3. In nessun caso, le variazioni delle piante organiche che comportino esuberi per determinati uffici possono determinare la decadenza dei magistrati onorari ».

2. Le dotazioni organiche, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro della giustizia 22 febbraio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2018, relative ai magistrati onorari e ai vice procuratori onorari, sono rideterminate, rispettivamente in « 4.000 » e « 1.000 » unità.

#### Art. 3.

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

« e) coloro che svolgono abitualmente attività professionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria, nel circondario in cui esercitano le funzioni giudiziarie, oppure hanno il coniuge, la parte dell'unione civile, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado che svolgono abitualmente tale attività nell'ufficio del circondario in cui esercita le funzioni giudiziarie »;

b) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Gli avvocati e i praticanti abilitati non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario in uffici giudiziari o, dove questi siano suddivisi in sezioni, nella medesima sezione del circondario del tribunale nel quale esercitano la professione

forense, ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, i membri dell'associazione professionale, i soci della società tra professionisti, il coniuge, la parte dell'unione civile o i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado »;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. I magistrati onorari che hanno tra loro vincoli di parentela fino al secondo grado, di affinità fino al primo grado, di coniugio o di convivenza, non possono essere assegnati allo stesso ufficio giudiziario o, dove questo sia diviso in sezioni, nella medesima sezione. La disposizione del presente comma si applica anche alle parti dell'unione civile ».

Art. 4.

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Il presidente del tribunale attribuisce a uno o più giudici professionali il compito di vigilare affinché i giudici onorari di pace siano chiamati a partecipare alle riunioni di cui all'articolo 22 e che questi vi prendano parte ».

Art. 5.

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. Il giudice onorario di pace di cui al comma 3 dell'articolo 1 non può essere inserito, a domanda, in altro ufficio per il processo del medesimo tribunale se non siano decorsi due anni dal giorno in cui ha effettivamente iniziato a svolgere l'attività presso l'ufficio per il processo al quale è assegnato, salvo non ricorrano gravi e motivate esigenze per l'organizzazione dell'ufficio; in tal caso il presidente del tribunale può, previo consenso dell'interessato, applicare il magistrato onorario in più uffici per il processo. Nel caso in cui il giudice onorario di pace sia stato assegnato d'ufficio, il termine di cui al periodo precedente è ridotto a un anno »;

b) il comma 10 è sostituito dal seguente:

« 10. Il giudice onorario di pace coadiuva il giudice professionale a supporto della cui sezione la struttura organizzativa è assegnata nelle attività di coordinamento degli stagisti e dei tirocinanti; compie, per i procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione collegiale, qualora non sia tra i suoi componenti, l'attività di supporto giuridico utile per l'esercizio della funzione giurisdizionale, provvedendo, in particolare, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale e alla predisposizione delle minute dei provvedimenti. In tal caso, il giudice onorario di pace assiste sempre alla camera di consiglio e il suo nominativo è indicato in calce alla sentenza che ha contribuito a redigere insieme al presidente del collegio e al giudice estensore »;

c) dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:

« 10-bis. Il presidente del tribunale procede alla scelta dei giudici onorari addetti al coordinamento dei tirocinanti e stagisti nell'ambito dell'ufficio per il processo, sulla base di criteri oggettivi di anzianità di servizio.

10-ter. L'aver svolto attività di tirocinio ovvero di *stage* nelle sezioni dei tribunali costituisce titolo valido per i concorsi pubblici presso tutte le amministrazioni pubbliche e per l'ammissione agli *stage* »;

d) il comma 11 è sostituito dal seguente:

« 11. Il giudice professionale, con riferimento a ciascun procedimento civile e al fine di assicurarne la ragionevole durata, può delegare al giudice onorario di pace, inserito nell'ufficio per il processo, compiti e attività, anche relativi a procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione collegiale, affidandogli con preferenza il compito dei tentativi di conciliazione e i procedimenti speciali previsti dagli articoli 186-bis e 423, primo comma, del codice di procedura civile »;

e) dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:

« 11-bis. Il giudice onorario di pace inserito nell'ufficio per il processo coordina in ausilio al giudice

professionale gli stagisti e i tirocinanti vigilando sulle attività assegnate agli stessi di redazione di bozze di sentenze e di tutti gli atti preparatori all'attività utili all'esercizio della funzione giurisdizionale professionale e onoraria compresi i provvedimenti di liquidazione degli ausiliari.

*11-ter.* I limiti di cui ai commi 11 e 12 non si applicano alle funzioni esercitate dai giudici onorari di pace già in servizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione »;

*f)* al comma 12, le parole: « giudice onorario di pace » sono sostituite dalle seguenti: « al giudice onorario di pace nominato successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione »;

*g)* il comma 13 è sostituito dal seguente:

« 13. Il giudice onorario di pace svolge le attività delegate nel settore civile ed esercita la giurisdizione onoraria attribuitagli in via autonoma anche alla luce dei criteri generali definiti all'esito delle riunioni di cui all'articolo 22. Il Consiglio superiore della magistratura vigila affinché il giudice onorario di pace sia informato e partecipi alle riunioni di cui al citato articolo 22 »;

*h)* i commi 14 e 15 sono abrogati.

Art. 6.

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, alinea, dopo le parole: « Ai giudici onorari di pace che sono inseriti nell'ufficio per il processo » sono inserite le seguenti: « e nominati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione »;

*b)* il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Qualora l'inserimento nell'ufficio per il processo con attribuzioni autonome concorra con le attività di cui al comma 10 dell'articolo 10, il numero dei procedimenti civili e penali assegnati a ciascun giudice onorario di pace, compresi quelli già in servizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione ed entrati su base volontaria nell'Ufficio per il processo, non può essere superiore ad un terzo del numero medio nazionale, rilevato distintamente per il settore civile e per quello penale, dei procedimenti pendenti per ciascun giudice professionale del tribunale »;

*c)* al comma 6, l'alinea è sostituito dal seguente:

« Non possono essere assegnati, a norma del comma 1, ai giudici onorari di pace nominati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione: »;

*d)* al comma 6, lettera *b)*, il numero 1) è abrogato.

Art. 7.

1. Dopo l'articolo 11 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è inserito il seguente:

« Art. 11-bis. - (*Ambito di applicazione*). Ai giudici onorari in servizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione non si applicano i limiti di cui all'articolo 12 ».

Art. 8.

1. All'articolo 12, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, dopo le parole: « Ai giudici onorari di pace » sono inserite le seguenti: « nominati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione ».

Art. 9.

1. All'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, le parole: « In ogni caso, un'ulteriore applicazione del medesimo giudice onorario di pace non può essere disposta se non siano decorsi due anni dalla fine del periodo precedente » sono sostituite dalle seguenti: « Un'ulteriore applicazione può essere rinnovata per uguali periodi di un anno ».

Art. 10.

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, lettera *b)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « comma 3, lettere *b)*, *c)* e *d)*, e in

caso di assenza anche temporanea di un vice procuratore onorario o nell'eventualità di dover assicurare la presenza della pubblica accusa in molteplici udienze, possono essere delegate le competenze di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *a*), prevalentemente nei procedimenti di competenza del giudice di pace »;

*b*) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

« *3-bis*. Completato il primo anno in servizio presso l'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica e sino alla fine del primo quadriennio, i vice procuratori onorari di nuova nomina possono esercitare, senza limiti, le competenze di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *a*), nei procedimenti di competenza del giudice di pace, nonché affiancare i sostituti e i vice procuratori onorari in servizio nelle udienze agli stessi assegnate.

*3-ter*. Nel secondo quadriennio, ai vice procuratori onorari di nuova nomina, in aggiunta alle incombenze individuate al comma *3-bis*, possono essere assegnate le competenze di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *b*), nonché le competenze di cui all'articolo 17, comma 3, lettera *a*), nei procedimenti di competenza del giudice monocratico, purché il carico di lavoro sia sostenibile ed esigibile ».

Art. 11.

1. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, dopo la lettera *c*) è aggiunta, in fine, la seguente:

« *c-bis*) nelle udienze civili nelle quali è obbligatoria la partecipazione del pubblico ministero ».

Art. 12.

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, il comma 9 è sostituito dal seguente:

« 9. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il giudizio di cui al comma 7, delibera sulla domanda di conferma e, in caso di parere negativo del capo dell'ufficio, previa audizione obbligatoria del magistrato onorario ».

Art. 13.

1. Dopo il capo V è inserito il seguente:

« Capo V-*bis* .

DEI TRASFERIMENTI AD ALTRO  
UFFICIO

Art. 18-*bis*. - (*Traferimenti*) - 1. I giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari possono chiedere il trasferimento presso altri uffici del giudice di pace, del tribunale o della procura della Repubblica che presentino vacanze in organico. Le domande di trasferimento hanno la priorità sulle domande di ammissione al tirocinio e sulle nuove nomine.

2. Il trasferimento del magistrato onorario ad altro ufficio giudiziario può essere disposto d'ufficio per esigenze organizzative oggettive dei tribunali, degli uffici del giudice di pace e delle procure della Repubblica, che non siano altrimenti sopperibili, secondo i criteri e le modalità previste dal Consiglio superiore della magistratura.

3. Il trasferimento è disposto con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura e con decreto ministeriale di conferma di assegnazione al nuovo ufficio ».

Art. 14.

1. All'articolo 21 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « avuto riguardo alle peculiarità dimensionali dei vari uffici, ai compiti che effettivamente vengono attribuiti al magistrato onorario, nonché alle eventuali limitazioni temporali di utilizzo dello stesso magistrato previste dalla legge »;

*b*) al comma 3, sono aggiunte, in fine le seguenti parole: « avuto riguardo alle peculiarità dimensionali dei vari uffici, ai compiti che effettivamente vengono attribuiti al magistrato onorario, nonché alle eventuali limitazioni temporali di utilizzo dello stesso magistrato previste dalla legge »;

- c) al comma 4, alinea, dopo le parole: « valutazione di inidoneità di cui al comma 3 » sono aggiunte le seguenti: « e dell'applicazione delle sanzioni disciplinari in di cui al presente capo »;
- d) al comma 4, lettera c), dopo le parole: « scarsa laboriosità » sono inserite le seguenti: « se abituale »;
- e) dopo il comma 4 è inserito il seguente:  
« 4-bis. Al magistrato onorario che violi le norme di cui alle lettere c) e d) del comma 4, si applica la sanzione disciplinare della censura come definita dall'articolo 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 »;
- f) al comma 5, dopo le parole: « La revoca » sono inserite le seguenti: « o la sospensione dal servizio in ragione della gravità della violazione »;
- g) al comma 9, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché le altre sanzioni disciplinari previste dal presente capo »;
- h) al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché delle altre sanzioni disciplinari previste dal presente capo ».

#### Art. 15.

1. Al capo VII del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, dopo l'articolo 21 è aggiunto il seguente:  
« Art. 21-bis. - (*Sanzioni disciplinari*) - 1. Le sanzioni disciplinari dei magistrati onorari possono consistere:

- a) nell'ammonimento;
- b) nella censura;
- c) nella sospensione dal servizio da tre a sei mesi;
- d) nella revoca dell'incarico.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capo I, sezione I, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109.

3. In caso di sospensione dal servizio, ovvero in altri casi nei quali debba ritenersi sussistere una situazione di incompatibilità ambientale, il Consiglio superiore della magistratura, sentito l'interessato, può disporre il trasferimento in altra sede.

4. Nei casi di cui al presente articolo il presidente della corte d'appello, per i giudici onorari di pace, o il procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello per i vice procuratori onorari, acquisite preventivamente le necessarie informazioni, laddove non ritenga doversi procedere all'archiviazione, propone alla sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, l'applicazione del provvedimento disciplinare. La sezione autonoma, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, trasmette gli atti al Consiglio superiore della magistratura affinché deliberi sulla proposta di provvedimento disciplinare.

5. Con circolare del Consiglio superiore della magistratura è disciplinato il procedimento disciplinare in modo da garantire al magistrato onorario, in ogni fase del procedimento, l'esercizio del diritto di difesa e di contraddittorio.

6. Nel caso di revoca dell'incarico, il Ministro della giustizia dispone con decreto, conformemente alla delibera del Consiglio superiore della magistratura ».

#### Art. 16.

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente:  
« 1. L'indennità spettante ai magistrati si compone esclusivamente di una parte fissa »;
- b) al comma 2, le parole: « con cadenza trimestrale » sono sostituite dalle seguenti: « inderogabilmente, con cadenza mensile a mezzo del sistema giudici.net »;

c) al comma 2, le parole: « pari a euro 16.140,00 comprensiva degli oneri previdenziali e assistenziali » sono sostituite dalle seguenti: « euro 33.000, soggetta a rivalutazione ISTAT, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali »;

d) il comma 9 è abrogato;

e) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

« 9-bis. I componenti onorari della sezione autonoma del Consiglio giudiziario entrano di diritto a far parte della Commissione flussi istituita presso ciascun Consiglio giudiziario. I componenti onorari della Sezione autonoma del Consiglio giudiziario partecipano alle riunioni del Consiglio giudiziario in materia di formazione delle tabelle organizzative unicamente con riferimento alle questioni inerenti la magistratura onoraria ».

Art. 17.

1. All'articolo 25 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. La malattia e l'infortunio dei magistrati onorari non comportano la dispensa dall'incarico, fermo il diritto al percepimento dell'indennità fissa prevista dall'articolo 23.

2. La gravidanza non comporta la dispensa dall'incarico, la cui esecuzione rimane sospesa, fermo il diritto al percepimento dell'indennità fissa prevista dall'articolo 23, durante i due mesi precedenti la data presunta del parto e nel corso dei tre mesi dopo il parto o, alternativamente, a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto »;

b) al comma 5, le parole: « l'importo mensile stabilito per la retribuzione di ragguglio, pari al minimale di legge per la liquidazione delle rendite di cui all'articolo 116, terzo comma, del predetto decreto. Tale importo mensile, rivalutato annualmente, non è frazionabile » sono sostituite dalle seguenti: « l'importo mensile di ragguglio è costituito dalla indennità di cui all'articolo 23 del presente decreto ».

Art. 18.

1. Dopo l'articolo 25 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono inseriti i seguenti:

« Art. 25-bis. - (*Tutela delle lavoratrici madri*) - 1. Alle donne magistrati onorari si applicano le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di tutela delle lavoratrici madri in quanto compatibili.

Art. 25-ter. - (*Trattamento previdenziale*) - 1. I magistrati onorari in servizio iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori, di seguito denominata "Cassa", sono assoggettati all'obbligo dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

2. I magistrati onorari non iscritti alla Cassa sono iscritti alla gestione separata presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, di seguito denominata "gestione separata INPS".

Art. 25-quater. - (*Contributi e versamenti*) - 1. I contributi alla Cassa e alla gestione separata INPS sono versati secondo le modalità, i termini e la periodicità previsti dalle norme vigenti in materia e nelle seguenti misure:

a) del 14 per cento dell'ammontare complessivo delle indennità percepite, per la generalità degli assicurati;

b) del 12,5 per cento dell'ammontare complessivo delle indennità, per coloro che sono titolari di pensione diretta;

c) del 10 per cento dell'ammontare complessivo delle indennità, per coloro per i quali sussiste una contribuzione per altri rapporti lavorativi.

2. L'onere della contribuzione di cui al comma 1 è a carico per un terzo dell'assicurato e per due terzi del Ministero della giustizia. In ogni caso il Ministero della giustizia è tenuto al versamento di un importo non inferiore al contributo minimo soggettivo.



3. Per gli iscritti alla Cassa i versamenti effettuati ai sensi dei commi 1 e 2 si cumulano con quelli effettuati per lo stesso periodo per attività professionali e, in caso di incapienza rispetto alla misura minima dei contributi soggettivi e integrativi, l'assicurato deve provvedere al versamento della differenza, nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione della medesima Cassa. Sui versamenti effettuati in ritardo sono dovuti gli interessi al tasso legale.

*Art. 25-quinquies. - (Diritto e misura dei trattamenti pensionistici) - 1.* L'iscrizione alla Cassa o alla gestione separata INPS dà diritto alla pensione di vecchiaia, alla pensione di inabilità, all'assegno di invalidità e alla pensione ai superstiti, nonché ai supplementi e alle pensioni supplementari, alle condizioni, nei tempi, nei modi e nelle misure stabiliti dai rispettivi ordinamenti, di cui alla legge 20 settembre 1980, n. 576, e alla legge 11 febbraio 1992, n. 141, per gli iscritti alla Cassa, nonché alla legge 8 agosto 1995, n. 335, per gli iscritti alla gestione separata INPS.

*Art. 25-sexies.- (Iscrizione retroattiva) - 1.* Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i magistrati onorari possono chiedere l'iscrizione retroattiva alla competente Cassa o gestione separata INPS con effetto dalla data di inizio del servizio.

2. La domanda presentata ai sensi del comma 1 deve essere corredata, a pena di decadenza, da certificazione attestante l'ammontare dei compensi riscossi e dichiarati ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per ciascuno degli anni per cui si chiede la retrodatazione dell'iscrizione.

3. Entro sei mesi dalla data della comunicazione di accoglimento da parte della Cassa o della gestione separata INPS della domanda presentata ai sensi dei commi 1 e 2, il richiedente deve effettuare il versamento dei contributi dovuti in unica soluzione e nei modi indicati o se prevista con una dilazione del pagamento entro la data della cessazione dal servizio.

*Art. 25-septies. - (Norme generali di ricongiunzione) - 1.* Per quanto non disciplinato dalla presente legge, si applicano, per gli iscritti alla Cassa, le norme di cui alla legge 20 settembre 1980, n. 576, e, per gli iscritti alla gestione separata INPS, le norme di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, relative alla ricongiunzione dei periodi assicurativi, senza alcun onere per l'assicurato ».

Art. 19.

1. All'articolo 26 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ridotto del 50 per cento a titolo di riduzione forfetaria delle spese »;

b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« *1-bis.* Alle indennità corrisposte ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari, si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15 per cento, salva opzione per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari.

*1-ter.* Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità per l'esercizio dell'opzione nonché dei versamenti ».

Art. 20.

1. All'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« *1.* I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla scadenza del primo quadriennio di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, o di cui all'articolo 32, comma 8, del presente decreto conservano l'incarico sino al limite di età di cui al comma 2 del presente articolo. Il Consiglio superiore della magistratura può revocare l'incarico nelle ipotesi e con le procedure di cui all'articolo 21 del presente decreto »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« *2.* I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente della presente

disposizione che, al termine del terzo quadriennio non abbiano raggiunto l'età pensionabile in quanto iscritti alla Cassa di previdenza forense o alla gestione separata INPS, sono prorogati nelle funzioni fino al raggiungimento del limite di età che consenta il percepimento di detta pensione, così come individuato nell'articolo 2 del regolamento per le prestazioni previdenziali della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense ».

Art. 21.

1. All'articolo 30 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, l'alea è sostituito dal seguente:

« I giudici onorari di pace assegnati alle sezioni penali dei tribunali rimangono applicati presso il tribunale anche dopo il 1° gennaio 2021 e per tutta la durata dell'incarico. Il presidente del tribunale per tutta la durata dell'incarico dei giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione: »;

*b)* al comma 1, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

« *a)* può assegnare all'Ufficio per il processo, unicamente a domanda dell'interessato, previo interpello e nel numero corrispondente nel massimo ad un quarto dei magistrati in servizio o nel numero massimo di due per sezione, con le modalità e in applicazione dei criteri di cui all'articolo 10 per i compiti di cui all'articolo 10, comma 10, i giudici onorari di pace già in servizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione, come giudici onorari di tribunale o come giudici di pace. In assenza di candidati si procede ai sensi dell'articolo 10, comma 5. In tale ipotesi il carico di lavoro non può essere inferiore al 35 per cento, né superiore al 70 per cento del numero medio nazionale di cui all'articolo 11, comma 5. In tale ipotesi deve essere garantito altresì un numero di udienze, così come definite dall'articolo 31, comma 1, proporzionale alla percentuale di carico di lavoro e che, comunque, non devono essere inferiori a due udienze a settimana »;

*c)* al comma 1, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

« *b)* può assegnare, su domanda e previo interpello, ai sensi dell'articolo 10, la trattazione dei nuovi procedimenti civili e penali di competenza del tribunale esclusivamente ai giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione, con esclusione delle attività di cui all'articolo 31, comma 1, lettera *a)*, e dell'articolo 10, commi 10 e 11. Non si applica, in tali ipotesi, il disposto di cui all'articolo 11 del presente decreto »;

*d)* il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Resta ferma l'assegnazione dei ruoli autonomi relativamente ai procedimenti civili e penali ai giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione come giudici onorari di tribunale effettuata, in conformità alle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura, prima della predetta data nonché la destinazione degli stessi giudici a comporre i collegi penali e civili »;

*e)* il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. I giudici onorari di pace assegnati all'ufficio per il processo a norma del comma 1, lettera *a)*, possono coadiuvare il magistrato professionale nello svolgimento dei compiti di coordinamento e vigilanza dei tirocinanti e degli stagisti e nelle attività di supporto dei collegi di cui all'articolo 10 »;

*f)* il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. L'individuazione dei criteri di assegnazione dei nuovi affari civili e penali ai giudici onorari di pace e agli *ex* giudici onorari togati applicati in tribunale nelle sezioni penali, in servizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione, spetta al presidente del tribunale. Il presidente del tribunale anche con l'ausilio del magistrato collaboratore assegna gli affari civili e penali ai magistrati onorari, in base ai criteri oggettivi e predeterminati contenuti nella proposta tabellare. A tal fine si avvale, se disponibili, di programmi informatici che assicurino automaticità e trasparenza nell'assegnazione »;

g) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. I giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione come giudici onorari di tribunale, di cui al comma 1, possono essere destinati a comporre i collegi civili e penali del tribunale anche quando non sussistono le condizioni di cui all'articolo 11 e per essi non valgono i limiti di cui all'articolo 12. La destinazione è mantenuta sino al persistere delle esigenze dell'ufficio e comunque rispettando il limite degli impegni settimanali prescelto dal singolo magistrato onorario »;

h) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. I giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione possono essere assegnati, su domanda e previo interpello, nonché previo parere vincolante della sezione autonoma del consiglio giudiziario competente, alle sezioni dei giudici per le indagini preliminari. Tale assegnazione è disposta in via esclusiva per un periodo di tre anni. Al giudice onorario possono essere assegnati in via autonoma affari di minore complessità e caratterizzati dalla serialità e può coadiuvare il giudice per le indagini preliminari con attività di approfondimento giuridico e dottrinario per le questioni più complesse. In tale ultimo caso in calce al provvedimento è inserita l'indicazione che il giudice onorario ha contribuito alla formazione dell'atto »;

i) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Per i procedimenti relativi ai reati indicati all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, i divieti di destinazione dei giudici onorari di pace applicati ai tribunali, di cui ai commi 1 e 5, non si applicano nei collegi »;

l) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Per i procedimenti di riesame di cui all'articolo 324 del codice di procedura penale il divieto di destinazione dei giudici onorari di pace, di cui ai commi 1 e 5, non si applica nei collegi »;

m) il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. Non si applicano, relativamente ai vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione, i divieti relativi alle attività delegabili di cui all'articolo 17, comma 3 »;

n) i commi 9, 10 e 11 sono abrogati.

Art. 22.

1. All'articolo 31 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai fini di cui all'articolo 4 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, recante norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, per "udienza" si intende ogni camera di consiglio, ogni seduta di attività di ufficio, anche inerente l'ufficio per il processo, o finalizzata allo studio preliminare delle udienze, o alla redazione delle sentenze, nelle quali le presenze siano calcolate mediante mezzi di controllo fisici o digitali dell'orario di entrata e di uscita, o di connessione con la consolle del magistrato. Le indennità sono rivalutate secondo gli indici ISTAT »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i magistrati onorari possono avvalersi delle seguenti opzioni nei quadrienni successivi alla scadenza dell'incarico di cui al comma 1:

a) tre impegni settimanali pari al 35 per cento del numero medio nazionale di cui all'articolo 11, comma 5, corrispondenti a non più di una udienza a settimana;

b) cinque impegni settimanali, pari al 70 per cento del numero medio nazionale di cui all'articolo 11, comma 5, corrispondenti a non più di due udienze a settimana;

c) sei impegni settimanali pari del numero medio nazionale di cui all'articolo 11, comma 5,

corrispondenti a non più di tre udienze a settimana »;

d) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. La rilevazione degli impegni non corrispondenti all'attività di udienza è regolamentata con modalità che garantiscano l'adempimento in forma remota dell'attività strumentale e consequenziale all'udienza.

2-ter. In conseguenza di quanto disposto dal comma 2-bis:

a) per i magistrati onorari che si avvalgono dell'opzione di cui alla lettera a) del comma 2, l'indennità fissa è dovuta nella misura prevista dall'articolo 23, comma 2;

b) per i magistrati onorari che si avvalgono dell'opzione di cui alla lettera b) del comma 2, l'indennità fissa è dovuta nella misura di euro 55.000;

c) per i magistrati onorari che si avvalgono dell'opzione di cui alla lettera c) del comma 2, l'indennità fissa è dovuta nella misura di euro 66.000.

2-quater. Ai magistrati onorari in servizio non si applica la riduzione dell'indennità di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 23 »;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Per i successivi quadrienni i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione optano per il regime previsto dal comma 2 con istanza trasmessa al capo dell'Ufficio entro il termine di sei mesi prima della scadenza di ogni quadriennio successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il termine di cui al presente comma è perentorio. Relativamente all'ufficio del giudice di pace l'istanza è presentata al presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'ufficio. Il capo dell'ufficio trasmette immediatamente al Ministero della giustizia le istanze ricevute »;

e) il comma 4 è abrogato;

f) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. In conseguenza di quanto disposto dal comma 1 e fermo quanto previsto ai commi 2 e 3, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, secondo e terzo periodo, si applicano ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione ».

Art. 23.

1. All'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, le parole: « A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto sono abrogati » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dalla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono abrogati, salvo quanto previsto dagli articoli 29, 30, 31 e 32 ».

Art. 24.

1. Dopo l'articolo 33 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è inserito il seguente:

« Art. 33-bis. - (Modifiche di altre disposizioni normative) - 1. All'articolo 4 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, recante norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1, 1-bis, 2 e 2-bis, le parole: "98 euro" sono sostituite dalle seguenti: "250 euro";

b) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché per ogni altra attività, diversa da quella d'udienza ma ad essa strumentale e connessa funzionalmente indipendentemente dal collegamento temporale e anche se svolte cumulativamente";

c) al comma 1-bis, dopo le parole: "Ai giudici onorari di tribunale spetta" è inserita la seguente "sempre";

d) al comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

"b-bis) ogni altra attività strumentale all'udienza";

e) al comma 2-*bis*, dopo la parola: "spetta" è inserita la seguente: "sempre";

f) il comma 2-*ter* è sostituito dal seguente:

"2-*ter*. Ai fini dell'applicazione dei commi 1, 1-*bis* e 2-*bis*, la durata delle udienze è rilevata dai rispettivi verbali e la durata della permanenza in ufficio per l'espletamento delle attività di cui ai commi 1 e 2, lettera b), è rilevata dal presidente del tribunale e dal procuratore della Repubblica";

g) al comma 3, la parola: "può" è sostituita dalla seguente: "deve" ».

2. All'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « euro 36,15 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 70 »;

b) al comma 3, le parole: « euro 258,23 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 500 ».

Art. 25.

1. All'articolo 34 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-*bis*. All'attività di monitoraggio contribuiscono le commissioni flussi dei consigli giudiziari istituite presso ogni sezione autonoma. Nelle suddette commissioni deve essere garantita la presenza di un numero di magistrati onorari nella misura non inferiore a due terzi dei componenti ».

Art. 26.

1. All'articolo 35 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Al giudice onorario di pace assegnato nell'ufficio per il processo ai sensi dell'articolo 10, ovvero applicato ad altro ufficio del giudice di pace a norma dell'articolo 14, ovvero applicato al tribunale ai sensi dell'articolo 30, è comunque dovuta l'indennità di missione o di trasferimento, dovendosi intendere per sede di servizio il circondario del tribunale ».

## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 1516  
**XVIII Legislatura**

---

Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio e introduzione delle tutele previdenziali

**Titolo breve:** *Magistratura onoraria*

---

Trattazione in Commissione

### **Sedute di Commissione primaria**

Seduta

2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

[N. 124 \(pom.\)](#)

5 novembre 2019

[N. 97 \(pom.\)](#)

13 novembre 2019

#### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**

2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

[N. 128 \(pom.\)](#)

19 novembre 2019

2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

[N. 99 \(pom.\)](#)

26 novembre 2019

#### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**

[N. 159 \(pom.\)](#)

28 aprile 2020

2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

[N. 159 \(pom.\)](#)

28 aprile 2020

2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

[N. 1 \(ant.\)](#)

7 maggio 2020

#### **Comitato Ristretto**

[N. 2 \(ant.\)](#)

28 maggio 2020

#### **Comitato Ristretto**

2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

[N. 174 \(ant.\)](#)

11 giugno 2020

2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

[N. 3 \(ant.\)](#)

1 luglio 2020

**Comitato Ristretto**

[N. 4 \(ant.\)](#)

9 luglio 2020

**Comitato Ristretto**

[N. 5 \(ant.\)](#)

23 luglio 2020

**Comitato Ristretto**

[N. 189 \(ant.\)](#)

9 settembre 2020

[N. 193 \(pom.\)](#)

29 settembre 2020

[N. 195 \(pom.\)](#)

6 ottobre 2020

2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

[N. 197 \(pom.\)](#)

20 ottobre 2020

2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

[N. 198 \(ant.\)](#)

22 ottobre 2020

[N. 206 \(ant.\)](#)

18 novembre 2020

[N. 213 \(pom.\)](#)

12 gennaio 2021



## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 2<sup>^</sup> Commissione permanente (Giustizia)**

## 1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 124 (pom.) del 05/11/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)  
MARTEDÌ 5 NOVEMBRE 2019  
124ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[OSTELLARI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giorgis.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

IN SEDE REFERENTE

**(1438) Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria**

**(1516) IWOBI. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio e introduzione delle tutele previdenziali**

**(1555) MIRABELLI ed altri. - Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57 e al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza degli uffici giudiziari del giudice di pace e del tribunale**

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 1438, congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 1516 e 1555 e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 ottobre.

La relatrice [VALENTE](#) (PD) illustra il disegno di legge n. 1555 che mira ad apportare modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace.

Il disegno di legge consta di 8 articoli.

L'articolo 1 aumenta di un giorno, dai due attualmente previsti dall'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo n. 116 del 2017, l'impegno settimanale dei magistrati onorari nell'ambito dello svolgimento delle attività previste dal citato decreto.

L'articolo 2, al comma 1, prevede la riscrittura dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 116 del 2017, in materia di organizzazione dell'ufficio del giudice di pace. Attualmente il coordinamento dell'ufficio spetta al presidente del tribunale mentre il disegno di legge in esame, ripristinando la disciplina previgente alla riforma del 2017, attribuisce i compiti di coordinamento al giudice di pace più anziano. Il comma 2 dell'articolo 2, in conseguenza della modifica apportata dal comma 1, oltre a sopprimere la previsione di delega, contenuta nella legge n. 57 del 2016 - che prevedeva il potere di coordinamento del presidente di tribunale nei confronti dei giudici onorari - dispone l'abrogazione dell'articolo 5 della suindicata legge delega che prevedeva norme in materia di coordinamento dell'ufficio del giudice di

pace.

L'articolo 3 interviene sul decreto legislativo n. 116 del 2017 modificandone l'articolo 18, che disciplina la durata dell'incarico di magistrato onorario. In particolare il disegno di legge modifica il comma 3 dell'articolo 18, che prevede la cessazione dell'incarico in ogni caso a sessantacinque anni di età: esso eleva a sessantotto anni questo limite. E' opportuno ricordare che prima della riforma il limite di età per la magistratura onoraria era di settantacinque anni.

L'articolo 4 interviene sull'articolo 21 del decreto legislativo n. 116 del 2017, aumentando il numero dei provvedimenti disciplinari che possono essere comminati nei confronti dei magistrati onorari. A quelli previsti a legislazione vigente - decadenza, dispensa e revoca - sono aggiunti: l'ammonizione, la censura e la sospensione. La disposizione reca poi, conseguentemente alla introduzione delle nuove sanzioni disciplinari, modifiche anche al procedimento da seguire per l'adozione dei provvedimenti disciplinari.

L'articolo 5 modifica in più punti l'articolo 23 del decreto legislativo n. 116, relativo alla determinazione delle indennità dei magistrati onorari. Il disegno di legge eleva sia l'indennità fissa da corrispondere ai magistrati onorari che esercitano funzioni giudiziarie -a cui vanno aggiunti gli oneri previdenziali e assistenziali- sia l'indennità di risultato connessa al raggiungimento degli obiettivi, individuata in una misura percentuale del 30 per cento, del 40 per cento ovvero del 50 per cento dell'indennità fissa a seconda che siano stati conseguiti gli obiettivi, di modesto superamento degli stessi, ovvero di notevole superamento.

L'articolo 6, al comma 1, modifica l'articolo 25 del decreto legislativo n. 116, relativo alle tutele sociali dei magistrati onorari. Nello specifico si interviene sul comma 2, relativo alla gravidanza, prevedendo un diritto all'indennità, nella misura dell'ottanta per cento, durante i due mesi precedenti la data del parto e nei tre mesi successivi, ovvero a partire dal mese precedente alla data del parto e ai quattro mesi successivi. Il comma 3 prevede un obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari. Viene disposto che il Ministero della giustizia sia tenuto al versamento di una contribuzione rapportata alla base imponibile, per un'aliquota di finanziamento pari a 32 punti percentuali, di cui 8.20 a carico del contribuente. In relazione alla modifica prevista al comma 4 viene estesa anche agli iscritti agli albi forensi, che svolgono le funzioni di giudice onorario di pace o di vice procuratore onorario, l'applicazione delle disposizioni previdenziali testé illustrate. Il comma 2 dell'articolo 6 dispone l'abrogazione dell'articolo 26, il quale apporta modifiche al Testo unico delle imposte sui redditi al fine di qualificare le indennità corrisposte ai magistrati onorari come reddito assimilato a quello da lavoro autonomo.

L'articolo 7 reca disposizioni relative ai magistrati onorari in servizio. La disposizione interviene sull'articolo 29 del decreto legislativo n. 116 del 2017, elevando il limite massimo di età per l'esercizio delle funzioni di magistrato onorario a 72 anni. Inoltre, si prevede l'abrogazione dei commi da 9 a 11, i quali disciplinano norme relative ai magistrati onorari al quarto mandato. In ultimo, viene modificato l'articolo 31, inerente le indennità spettanti ai magistrati onorari in servizio, aumentandone in maniera considerevole l'importo.

Infine, l'articolo 8 interviene sul comma 3 dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 116 del 2017 prevedendo, su richiesta degli enti locali, la riapertura di quegli uffici del giudice di pace soppressi dal decreto legislativo n. 156 del 2012 (c.d. riforma della geografia giudiziaria). Viene specificato che saranno totalmente a carico degli enti locali le spese di funzionamento e di erogazione del servizio, unitamente ai costi del personale amministrativo.

La relatrice [VALENTE](#) (PD) illustra poi il disegno di legge n. 1516 che reca una riforma più ampia della disciplina relativa alla magistratura onoraria. Esso, nel merito, si compone di 26 articoli.

L'articolo 1 riproduce il contenuto dell'articolo 1 dell'Atto Senato 1555, già illustrato.

L'articolo 2 interviene, da un lato, sul decreto del Ministro della giustizia del 22 febbraio 2018 (Determinazione della dotazione organica dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari) riducendo la dotazione organica dei magistrati onorari (che passa da 6.000 a 4.000 unità) e dei viceprocuratori onorari (che passa da 2000 alla metà) e, dall'altro, sull'articolo 3 del decreto legislativo

n. 116 del 2017 in materia di dotazione organica dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari e di pianta organica dell'ufficio del giudice di pace. Il disegno di legge integra la suddetta disposizione prevedendo che in nessun caso le variazioni delle piante organiche che comportino esuberi per determinati uffici possano determinare la decadenza dei magistrati onorari.

L'articolo 3 restringe l'ambito di applicazione di alcune delle cause incompatibilità dei magistrati onorari, previste dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 116 del 2017.

L'articolo 4 modifica il comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 116. Questa disposizione nella sua formulazione vigente riconosce al presidente del tribunale la facoltà di attribuire ad uno o più giudici professionali il compito di vigilare sull'attività dei giudici onorari di pace in materia di espropriazione mobiliare presso il debitore e di espropriazione di cose del debitore che sono in possesso di terzi, nonché di indicare le direttive e le prassi applicative in materia, concordate nel corso delle riunioni trimestrali per l'esame delle questioni giuridiche rilevanti. Il disegno di legge interviene sulla disposizione, circoscrivendo i compiti dei giudici professionali, i quali devono unicamente vigilare affinché i giudici onorari di pace siano chiamati a partecipare alle riunioni trimestrali su ricordate.

L'articolo 5 interviene poi sulla disciplina relativa alla destinazione dei giudici onorari di pace nell'ufficio per il processo, rafforzando sostanzialmente il ruolo dei magistrati onorari che operano in esso. E' importante segnalare l'attribuzione al giudice onorario di pace inserito nell'ufficio per il processo del compito di coordinamento in ausilio al giudice professionale degli stagisti e dei tirocinanti.

L'articolo 6 apporta modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo n. 116, in materia di assegnazione ai giudici onorari di pace dei procedimenti civili e penali.

Oltre a prevedere che la disciplina in questione trovi applicazione solo con riguardo ai magistrati "nominati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione", è disposta l'abrogazione del numero 1) della lettera b) del comma 6 dell'articolo 11, il quale prevede che non possono essere assegnati ai giudici onorari di pace per il settore penale i procedimenti diversi da quelli previsti dall'[articolo 550 del codice di procedura penale](#) (casi di citazione diretta a giudizio).

Gli articoli 7 e 8 escludono l'applicazione della disciplina di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 116, in materia di destinazione dei giudici onorari di pace nei collegi civili e penali, ai giudici onorari in servizio.

L'articolo 9 interviene sull'articolo 14 del decreto legislativo n. 116, il quale prevede che, nelle ipotesi di vacanza dell'ufficio del giudice di pace o di assenza o di impedimento temporanei di uno o più giudici onorari di pace, il presidente del tribunale possa destinare in supplenza uno o più giudici onorari di pace di altro ufficio del circondario. Tale disposizione precisa - nella sua formulazione vigente - che l'applicazione non può superare la durata di un anno e, nei casi di necessità dell'ufficio al quale il giudice onorario di pace è applicato, può essere rinnovata per un periodo non superiore ad un anno e che ogni ulteriore applicazione del medesimo giudice onorario di pace non possa essere disposta se non siano decorsi due anni dalla fine del periodo precedente. Il disegno di legge facendo salva la durata massima di un anno, rinnovabile di un altro anno, prevede che una ulteriore applicazione del medesimo giudice onorario di pace possa essere rinnovata per uguali periodi di un anno.

L'articolo 10 modifica l'articolo 16 del decreto legislativo del 2017 sulle funzioni e compiti dei vice procuratori onorari, prevedendo anche in questo caso una disciplina transitoria.

L'articolo 11, modificando l'articolo 17 del decreto legislativo n. 116, prevede che, nei procedimenti davanti al giudice di pace, le funzioni del pubblico ministero possono essere svolte, per delega del procuratore della Repubblica, dal vice procuratore onorario anche nelle udienze civili nelle quali è obbligatoria la partecipazione del pubblico ministero.

La disposizione successiva (articolo 12) interviene sul comma 9 dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 116. Questa norma, a legislazione vigente, stabilisce che il Consiglio superiore della magistratura deliberi sulla domanda di conferma, acquisito il giudizio di idoneità della sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario. Il disegno di legge precisa che, nel caso di parere negativo

del capo dell'ufficio, il Consiglio superiore della magistratura deve audire il magistrato onorario. L'articolo 13 introduce nel decreto legislativo del 2017 un nuovo Capo, il Capo V-bis, rubricato dei trasferimenti ad altro ufficio e composto dal solo articolo 18-bis. Nel merito la nuova disposizione prevede che i giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari possono chiedere il trasferimento presso altri uffici del giudice di pace, del tribunale o della procura della Repubblica che presentino vacanze in organico. Le domande di trasferimento hanno la priorità sulle domande di ammissione al tirocinio e sulle nuove nomine. Il trasferimento del magistrato onorario ad altro ufficio giudiziario può essere disposto d'ufficio per esigenze organizzative oggettive dei tribunali, degli uffici del giudice di pace e delle procure della Repubblica, che non siano altrimenti sopperibili, secondo i criteri e le modalità previste dal Consiglio superiore della magistratura. Il trasferimento è disposto con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura e con decreto ministeriale di conferma di assegnazione al nuovo ufficio.

Gli articoli 14 e 15 ridelineano la disciplina relativa alle sanzioni disciplinari, con previsioni sostanzialmente analoghe a quelle contemplate dal disegno di legge n. 1555. Il disegno di legge detta anche puntuali norme relative al procedimento disciplinare.

L'articolo 16 interviene sull'articolo 23 del decreto legislativo n. 116 del 2017 in materia di indennità spettante ai magistrati onorari. Il disegno di legge oltre a sopprimere la parte variabile di risultato della indennità spettante ai magistrati, ne raddoppia l'ammontare (dagli attuali circa 16 mila euro comprensivi di oneri previdenziali e assistenziali a 33 mila rivalutabili e al netto degli oneri suddetti). L'articolo successivo (articolo 17) interviene sulla normativa a tutela della gravidanza, malattia e infortunio riconoscendo, fra le altre, ai magistrati onorari (sia in caso di malattia/infortunio sia in caso di gravidanza) il diritto al percepimento della indennità di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 116, come modificato dall'articolo 16 del disegno di legge.

Ulteriori puntuali disposizioni in materia di tutela della maternità e di trattamento previdenziale e pensionistico dei magistrati onorari sono poi dettate dall'articolo 18 del disegno di legge, il quale introduce sei nuovi articoli nel decreto legislativo n. 116. Le nuove disposizioni - oltre ad estendere alle donne magistrati onorari la disciplina generale contemplata dal Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità - recano norme in materia di trattamento previdenziale, disciplinando non solo i profili relativi alla contribuzione e ai versamenti e alla quantificazione dei trattamenti pensionistici, ma anche le ipotesi di iscrizione tardiva e di ricongiunzione dei periodi assicurativi.

L'articolo 19 interviene sull'articolo 26 del decreto legislativo n. 116 recante modifiche al Testo unico delle imposte sui redditi. Fra le varie modifiche si segnala l'introduzione di un nuovo comma, che prevede che alle indennità, corrisposte ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari, si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15 per cento, salva opzione per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari.

L'articolo 20 modifica l'articolo 29 del decreto legislativo n. 116 relativo alla durata in carico dei magistrati onorari in servizio. Esso, oltre a prevedere espressamente la facoltà di revoca dell'incarico dei magistrati onorari in servizio alla scadenza del primo quadriennio da parte del Consiglio superiore della magistratura, riscrive il comma 2 dell'articolo 29. In base al nuovo comma 2 i magistrati onorari in servizio che, al termine del terzo quadriennio, non abbiano raggiunto l'età pensionabile in quanto iscritti alla Cassa di previdenza forense o alla gestione separata INPS, sono prorogati nelle funzioni fino al raggiungimento del limite di età che consenta il percepimento di detta pensione.

L'articolo 21 modifica la disciplina dettata dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 116, in materia di funzioni e compiti dei magistrati onorari in servizio. Come si evidenzia anche nella relazione, secondo cui occorre "garantire la salvaguardia delle professionalità acquisite a seguito di ingenti investimenti dello Stato, e tutelare, nello stesso tempo, le legittime aspettative dei magistrati in servizio", l'articolo in commento prevede in primo luogo che i giudici onorari di pace assegnati alle sezioni penali dei tribunali rimangono applicati presso il tribunale anche dopo il 1° gennaio 2021 e per tutta la durata dell'incarico. In secondo luogo, si prevede, con riguardo all'ufficio del processo, che i magistrati onorari in servizio vi possano essere assegnati dal presidente del tribunale unicamente a domanda

dell'interessato e che tale assegnazione non comporti alcuna riduzione nella retribuzione, né negli impegni.

L'articolo 22 interviene sull'articolo 31 del decreto legislativo del 2017, in materia di indennità spettante ai magistrati onorari in servizio. Di rilievo è la riscrittura del comma 2 della disposizione, con il quale si prevede che i magistrati onorari in servizio possono avvalersi nei quadrienni successivi alla scadenza dell'incarico di una serie di opzioni. La disposizione, in particolare prevede la possibilità per i magistrati onorari in servizio di esercitare l'opzione di dedicare a questa attività un impegno ridotto (tre impegni pari ad una udienza a settimana e due udienze straordinarie al mese), cinque impegni (pari a due udienze a settimana) ed il tempo pieno pari a sei impegni (pari a due udienze a settimana e due udienze straordinarie), con conseguente aumento *pro rata temporis* della retribuzione. L'articolo 23 modificando l'articolo 33 del decreto legislativo del 2017 prevede che la disciplina da esso dettata relativa alle abrogazioni trovi applicazione a decorrere dal "quarto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione".

L'articolo 24 inserisce nel decreto legislativo n. 116 il nuovo articolo 33-*bis*, recante una serie di modifiche ad altre disposizioni normative. Gli ultimi due articoli del disegno di legge (articoli 25 e 26) intervengono, infine, rispettivamente sull'articolo 34, relativo al monitoraggio sull'attuazione della riforma, e 35, recante disposizioni finali, del decreto legislativo n. 116.

Tra i disegni di legge proposti ricorrono alcune questioni comuni, ma anche altre assai divergenti, meritevoli di riflessione; di sicuro la tematica dei magistrati in servizio ha ricevuto attenzione centrale nel parere espresso dal Consiglio superiore della magistratura, di cui sarebbe opportuno tener conto. L'assenza di un reale avvio dell'ufficio del processo richiederebbe poi un intervento, anche legislativo, tale da corredare di funzioni l'apparato organizzativo oggetto dei disegni di legge in esame.

Seguono brevi interventi dei senatori [CUCCA](#) (*IV-PSI*), Maria Grazia [D'ANGELO](#) (*M5S*), [MIRABELLI](#) (*PD*) e [CALIENDO](#) (*FI-BP*) (in ordine all'opportunità di svolgere audizioni, all'imminente assegnazione dell'ulteriore disegno di legge n. 1582 ed alla necessità di conoscere l'impatto della normativa del 2017), cui replicano la relatrice [VALENTE](#) (*PD*) ed il presidente [OSTELLARI](#), il quale invita i Gruppi a segnalare alla Presidenza le associazioni di categoria meritevoli di audizione entro le ore 10 di giovedì prossimo.

Il [PRESIDENTE](#), ricordando che la sessione di bilancio non consentirà l'esame di provvedimenti comportanti oneri, si riserva di dedicare il periodo allo svolgimento delle predette audizioni, che potranno anche contemplare la partecipazione di magistrati appartenenti a sedi giudiziarie selezionate in base ad una campionatura dimensionale, secondo quanto affacciato nella proposta del senatore Caliendo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

***(1474) DE BERTOLDI ed altri. - Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio***  
(Esame e rinvio)

La relatrice [D'ANGELO](#) (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, che reca disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio.

Come si precisa nella relazione, esso "è finalizzato ad evitare che un grave incidente o una grave e improvvisa malattia oppure la morte del libero professionista, in grado di impedire il rispetto di adempimenti aventi scadenze con termini perentori a carico di propri clienti, possano produrre sanzioni o danni per i clienti stessi".

Nel merito la proposta si compone di 11 articoli. L'articolo 1 prevede che in caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso di

cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale, nessuna responsabilità è imputata al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine; ciò quando esso è stabilito in favore della pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione a carico del cliente, da eseguire da parte del libero professionista nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento. Il termine stabilito in favore della pubblica amministrazione previsto al comma 1 ha carattere di perentorietà e dal suo mancato adempimento scaturisce una sanzione pecuniaria o penale nei confronti del libero professionista o del suo cliente.

I termini relativi agli adempimenti di cui al comma 1 sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio delle cure domiciliari fino a quarantacinque giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari. La disposizione si applica per periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari non inferiori a tre giorni. Gli adempimenti sospesi devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione. L'articolo 2 reca con sé invece la definizione di libero professionista, di infortunio, di malattia, di grave malattia, di cura domiciliare, di intervento chirurgico.

L'articolo 3 prevede che la sospensione dei termini, disposta ai sensi dell'articolo 1 per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista, si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o all'inizio delle cure domiciliari. Copia dei mandati professionali, insieme a un certificato medico rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, devono essere depositati dal libero professionista, o da un soggetto dallo stesso delegato, al proprio ordine o collegio professionale, il quale, entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione, deve darne comunicazione ai competenti uffici della pubblica amministrazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge.

L'articolo 4 prevede invece che alle ipotesi previste dall'articolo 2, commi 2, 3, 4, 5 e 6, è equiparato il parto prematuro della libera professionista: in tale caso i termini relativi sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero per il parto fino al trentesimo giorno successivo. La libera professionista deve depositare presso il proprio ordine o collegio professionale, entro il quindicesimo giorno successivo al parto, un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta di sua conclusione, la data di ricovero e la data del parto, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.

In caso di interruzione della gravidanza, avvenuta oltre il terzo mese dall'inizio della stessa, i termini sono sospesi fino al trentesimo giorno successivo all'interruzione della gravidanza. La libera professionista, entro il quindicesimo giorno dall'interruzione della gravidanza, deve depositare presso il proprio ordine o collegio professionale un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta d'inizio della gravidanza e la data della sua interruzione, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.

L'articolo 5 prevede che la sospensione dei termini relativi agli adempimenti di cui all'articolo 1 e la condizione di cui all'articolo 3, comma 1, si applicano anche nel caso di decesso del libero professionista. I termini relativi agli adempimenti di cui al citato articolo 1, comma 1, sono sospesi per sei mesi a decorrere dalla data del decesso.

Il cliente deve depositare presso il competente ufficio della pubblica amministrazione, entro trenta giorni dal decesso del libero professionista, il relativo mandato professionale.

L'articolo 6, comma 1, prevede che le norme di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche in caso di esercizio della libera professione in forma associata o societaria, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, qualora il numero complessivo dei professionisti associati o dei soci non sia superiore a tre.

L'articolo 7 prevede la sospensione dei termini relativi agli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 1, per le cause e per il periodo di tempo indicati dalla presente legge, si applica anche in favore: della persona fisica che svolge attività di lavoro autonomo; della persona fisica che svolge attività d'impresa; della società in accomandita semplice qualora il socio deceduto o ricoverato in ospedale o infortunato o costretto a cure domiciliari sia l'unico socio accomandatario; della società in nome collettivo qualora



il socio deceduto o ricoverato in ospedale o infortunato o costretto a cure domiciliari sia l'unico socio amministratore; della società di capitali qualora il socio deceduto o ricoverato in ospedale o infortunato o costretto a cure domiciliari sia l'amministratore unico.

Il comma 2 prevede che i soggetti di cui al comma 1 depositano la documentazione prescritta agli articoli 3, 4 e 5 presso le associazioni di categoria riconosciute, le quali ne danno comunicazione agli uffici competenti.

Per i soggetti di cui al comma 1 i termini sono sospesi per trenta giorni e comunque non oltre il giorno successivo alla nomina del soggetto abilitato ad amministrare l'impresa o la società.

L'articolo 8 prevede che sulle somme dovute a titolo di imposte, di tributi o di contributi il cui pagamento è stato sospeso si applicano gli interessi al tasso legale. Gli interessi, da versare contestualmente all'imposta, al tributo o al contributo sospeso, sono dovuti per il periodo di tempo decorrente dalla scadenza originaria a quella di effettivo pagamento.

L'articolo 9 prevede che la pubblica amministrazione può richiedere alle aziende sanitarie locali l'effettuazione di visite di controllo nei confronti di coloro che richiedono l'applicazione della sospensione degli adempimenti.

L'articolo 10 prevede che chiunque abbia beneficiato della sospensione della decorrenza di termini sulla base di una falsa dichiarazione o attestazione è punito con una sanzione pecuniaria da 2.500 euro a 7.750 euro e con l'arresto da sei mesi a due anni. Ogni altra violazione della presente legge è punita con una sanzione pecuniaria da 250 euro a 2.500 euro. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, altresì, a chiunque favorisce il compimento degli illeciti di cui ai medesimi commi.

L'articolo 11 delega il Governo ad adottare il regolamento di attuazione della presente legge, entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore, sentiti gli ordini e i collegi professionali interessati, nonché le rappresentanze delle categorie imprenditoriali e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Dopo un intervento del senatore [DE BERTOLDI](#) (Fdl), primo firmatario del provvedimento, svolgono alcune considerazioni i senatori [CALIENDO](#) (FI-BP) e [GRASSO](#) (Misto-LeU), rispettivamente in ordine alla ricaduta della proposta sui termini processuali ed alla necessità di prevenire abusi della certificazione medica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(835) DI NICOLA ed altri. - Disposizioni in materia di lite temeraria**  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 ottobre.

Il relatore [LOMUTI](#) (M5S) illustra l'emendamento 1.10, testé presentato ed il cui testo è pubblicato in allegato al presente resoconto.

Intervengono i senatori [CALIENDO](#) (FI-BP) (che ne evidenzia l'assenza di equilibrio tra gli interessi giuridici in gioco), [MIRABELLI](#) (PD) (che sottolinea l'esigenza di evitare richieste risarcitorie di tipo intimidatorio nei confronti dei giornalisti), [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) (secondo cui nel testo proposto mancano i requisiti per applicare l'istituto dei danni punitivi), [BALBONI](#) (Fdl) (secondo cui il vigente primo comma dell'articolo 96 del codice di procedura civile è sufficiente a disciplinare la materia), [CUCCA](#) (IV-PSI) (che ricorda il ritiro dei propri emendamenti 1.1 e 1.4), [GRASSO](#) (Misto-LeU) (secondo cui l'articolo 96 citato reca già norme speciali, alle quali l'emendamento proposto si aggiunge con un'ulteriore specificazione, volta ad affrontare il problema della malafede di coloro che intendono ledere il diritto tutelato dall'articolo 21 della Costituzione mediante richieste intimidatorie) e Alessandra [RICCARDI](#) (M5S) (che difende la scelta di aggiungere una disciplina speciale alle altre, già esistenti nell'articolo 96, volte a sanzionare l'abuso del diritto di azione).

Il [PRESIDENTE](#), non facendosi osservazioni, annuncia che il termine per subemendare l'emendamento 1.10 è fissato a lunedì 11 novembre alle ore 15.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(812) CALIENDO.** - *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato*  
(Rinvio del seguito dell'esame)

Il [PRESIDENTE](#) annuncia che, stante la parziale sovrapposizione dell'emendamento 1.10 (testé proposto al precedente punto dell'ordine del giorno) con l'articolo 6 del disegno di legge in titolo, il seguito dell'esame, già sospeso nella seduta del 29 ottobre scorso, è rinviato ad altra seduta.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(1402) BALBONI ed altri.** - *Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche*  
(Discussione e rinvio)

Il relatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) illustra il disegno di legge in titolo. Nella passata legislatura la legge n. 41 del 2016, con la quale sono stati introdotti i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali, già vide affacciata la questione: il testo originariamente licenziato dalla Commissione giustizia del Senato prevedeva l'introduzione di un unico reato di omicidio stradale e nautico. La parte relativa alla nautica fu stralciata nel corso dell'esame in Assemblea, in quanto, in quell'occasione si ritenne più opportuno inserirla nell'ambito del riordino del codice della nautica da diporto, in relazione al quale era in corso di esame parlamentare un apposito disegno di legge.

Nel merito l'Atto Senato n. 1402 si compone di due articoli. L'articolo 1, comma 1, modifica l'articolo 589-*bis* del codice penale, estendendo la disciplina ivi contemplata, con riguardo al reato di omicidio stradale, anche all'omicidio nautico. Il nuovo reato sanziona con la pena della reclusione da due a sette anni chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale e della navigazione marittima e interna. Un significativo aumento di pena (da otto a dodici anni) è previsto per le ipotesi in cui il fatto sia commesso da soggetto che si sia posto alla guida di un veicolo o di una imbarcazione a motore in stato di ebbrezza alcolica, con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. E' punito invece con la pena della reclusione da cinque a dieci anni l'omicidio colposo commesso dai conducenti di veicoli a motore o di imbarcazioni in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 0,8 ma inferiore a 1,5 grammi per litro. Un ulteriore aggravamento di pena è, infine, previsto per le "irregolarità" del veicolo o della imbarcazione ovvero del conducente degli stessi, che sia sprovvisto di valida patente di guida o nautica.

Il comma 2 dell'articolo 1 si propone di estendere all'omicidio nautico anche la disciplina prevista dall'articolo 589-*ter* del codice penale. Questo articolo, attualmente rubricato "Fuga del conducente in caso di omicidio stradale" (il disegno di legge propone di inserire il riferimento all'omicidio nautico proprio nella rubrica) prevede un aumento di pena da un terzo a due terzi ed una pena minima comunque non inferiore a cinque anni, per il conducente responsabile che si sia dato alla fuga.

Il comma 3 dell'articolo 1 estende anche alle lesioni personali provocate dai conducenti di imbarcazioni la disciplina prevista dall'articolo 590-*bis* del codice penale. Il nuovo delitto di lesioni personali stradali e nautiche sanziona con la pena della reclusione da tre mesi a un anno e da uno a tre

anni, rispettivamente, le lesioni gravi e gravissime cagionate per colpa da qualunque conducente di veicolo o di imbarcazione con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale e della navigazione marittima e interna. Anche per il reato di lesioni stradali o nautiche gravi o gravissime sono previste le medesime circostanze aggravanti introdotte per l'omicidio stradale e nautico: si prevede in particolare la pena della reclusione da tre a cinque anni e da quattro a sette anni, rispettivamente, per le lesioni personali gravi e gravissime provocate da un qualunque conducente di un veicolo a motore o di un'imbarcazione in stato di ebbrezza alcolica, con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope; sono punite invece con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a tre anni e da due a quattro anni, rispettivamente, le lesioni personali gravi e gravissime provocate da un qualunque conducente di un veicolo a motore o di un'imbarcazione in stato di ebbrezza alcolica, con un tasso alcolemico superiore a 0,8 ma inferiore a 1,5 grammi per litro (g/l). Il comma 4 estende anche alle lesioni personali nautiche l'ambito di applicazione della circostanza aggravante di cui all'articolo 590-ter c.p., prevista nel caso in cui il conducente del veicolo o della imbarcazione si dia alla fuga. L'articolo 2 reca modifiche al codice di procedura penale. In primo luogo la lettera a) del comma 1 interviene sulla lettera m-*quater* del comma 2 dell'articolo 380 del codice di rito, prevedendo l'arresto obbligatorio in flagranza non solo nel caso di delitto di omicidio stradale, ma anche nel caso di omicidio nautico. La lettera b) del comma 1 interviene sulla lettera m-*quinqies* dell'articolo 381 c.p.p. prevedendo, anche per il delitto di lesioni colpose nautiche gravi o gravissime, l'arresto facoltativo in flagranza. Infine la lettera c) del comma 1 inserisce il riferimento alle lesioni nautiche anche nell'articolo 550 c.p.p. (Casi di citazione diretta a giudizio).

Dopo interventi dei senatori [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) e [CALIENDO](#) (FI-BP), che esprimono dubbi che discendono dalla cattiva tecnica redazionale della norma sull'omicidio stradale, da cui il presente disegno di legge attinge, il [PRESIDENTE](#) rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

#### IN SEDE CONSULTIVA

**(1570) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [URRARO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo che reca disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica: esso è stato modificato dalla Camera dei deputati, con l'integrazione: "e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica", a seguito della introduzione di un novello articolo 4-*bis*.

Per quanto riguarda i profili di competenza, evidenzia che, nell'articolo 1, i commi da 9 a 11-*bis* recano un articolato sistema sanzionatorio per i casi di violazione degli obblighi previsti dal decreto-legge.

Più nel dettaglio il comma 11, modificato dalla Camera dei deputati, punisce con la pena della reclusione da uno a tre anni coloro che operano allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento, procedimento di compilazione e aggiornamento degli elenchi delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici, ovvero dei procedimenti relativi all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi, o delle attività ispettive e di vigilanza da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dello sviluppo economico. La condotta sanzionata colpisce coloro che forniscono informazioni, dati o fatti non rispondenti al vero rilevanti per l'aggiornamento degli elenchi su ricordati o ai fini delle comunicazioni previste nei casi di affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati ad essere impiegati sulle reti, o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza; sanzionati sono anche coloro che omettono di comunicare i predetti dati, informazioni o elementi di fatto.

All'ente, responsabile ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che reca la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate sono scaglionate in relazione alla gravità della condotta, secondo quanto previsto dal comma 9.

Ai sensi del comma 10 - come modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati - l'impiego di prodotti e di servizi sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici in assenza della comunicazione o del superamento dei test di *hardware* e *software* o in violazione delle condizioni previste, comporta anche l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della incapacità ad assumere incarichi di direzione, amministrazione e controllo nelle persone giuridiche e nelle imprese, per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di accertamento della violazione. Il comma 12 individua le autorità competenti all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni amministrative.

La autorità competenti vengono individuate: nella Presidenza del Consiglio dei ministri, per le amministrazioni pubbliche, gli enti e gli operatori nazionali pubblici inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale; nel Ministero dello sviluppo economico, per gli operatori nazionali privati inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale. La Presidenza del Consiglio e il MISE sono dunque le autorità chiamate a vigilare sul rispetto degli obblighi previsti e ad irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie. Per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni si applica il procedimento disciplinato dalla legge n. 689 del 1981.

Allo stato attuale non è possibile circoscrivere il campo delle amministrazioni pubbliche che potranno essere sanzionate dalla Presidenza del Consiglio e chiamate al pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie: a ciò provvederà il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che delinea il perimetro dei soggetti tenuti al rispetto della disciplina sulla sicurezza nazionale cibernetica; tra tali soggetti potrebbero ad esempio essere ricompresi i ministeri o le regioni e province autonome. Le amministrazioni pubbliche sanzionate potranno opporsi quindi all'ordinanza-ingiunzione di pagamento davanti al giudice ordinario.

Il comma 14 specifica che per la violazione delle disposizioni dell'articolo 1, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori nazionali pubblici inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale possono incorrere in responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile. Si tratta di violazioni che determinano infatti a carico del datore di lavoro una responsabilità amministrativa per il pagamento di una sanzione pecuniaria.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva a maggioranza la proposta di parere favorevole.

*La seduta termina alle ore 16,00.*

#### EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [835](#)

Art. 1

### 1.10

Il Relatore

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Articolo 1

1. All'articolo 96 del codice di procedura civile, è aggiunto in fine il seguente comma:

"Nei casi di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, delle testate giornalistiche *online* o della radiotelevisione, in cui risulta la malafede o la colpa grave di chi agisce in sede di giudizio civile per il risarcimento del danno, il giudice con la sentenza che rigetta la domanda, condanna l'attore, oltre che alle spese di cui al presente articolo e di cui all'articolo 91, al pagamento a

favore del convenuto di una somma, determinata in via equitativa, non inferiore ad un quarto di quella oggetto della domanda risarcitoria."»

## **1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 97 (pom.) del 13/11/2019**

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**GIUSTIZIA (2ª)**

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 97**

**MERCOLEDÌ 13 NOVEMBRE 2019**

*Presidenza del Presidente*

[OSTELLARI](#)

*Orario: dalle ore 14,45 alle ore 17*

*AUDIZIONI INFORMALI DI ASSOCIAZIONI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI  
LEGGE NN. 1438, 1516 E 1555 (MAGISTRATURA ONORARIA)*

## 1.3.2.1.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 128 (pom.) del 19/11/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)  
MARTEDÌ 19 NOVEMBRE 2019  
128ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[OSTELLARI](#)

*La seduta inizia alle ore 15,45.*

*AFFARI ASSEGNATI*

**(Doc. VII, n. 38) - Sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 23 gennaio 2019, depositata l'8 marzo 2019, con la quale la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 73, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), nella parte in cui prevede la pena minima edittale della reclusione nella misura di otto anni anziché di sei anni**  
(Esame e rinvio)

Il presidente [OSTELLARI](#) riferisce sulla sentenza n. 40 del 2019, concernente la disciplina in materia di sostanza stupefacenti. In particolare con questa decisione la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 73, comma 1, del testo unico sugli stupefacenti, che incrimina i fatti di non lieve entità aventi a oggetto le cosiddette droghe pesanti, nella parte in cui prevedeva la pena minima edittale della reclusione nella misura di otto anni, anziché di sei anni. Secondo i giudici di palazzo della Consulta, la differenza di ben quattro anni tra il minimo edittale di pena previsto per la fattispecie ordinaria che punisce le condotte aventi a oggetto le cosiddette droghe pesanti (otto anni di reclusione) e il massimo di pena stabilito per quella di lieve entità (quattro anni) costituisce un iato sanzionatorio in contrasto sia con i principi di eguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza (articolo 3 della Costituzione), sia con il principio della funzione di rieducazione della pena (articolo 27 della Costituzione). La Corte, dopo aver affermato la possibilità del proprio sindacato sul *quantum* di pena stabilito dal legislatore, è entrata nel merito della questione, rilevando - testualmente - come "l'ampiezza del divario sanzionatorio - su ricordato - condiziona inevitabilmente la valutazione complessiva che il giudice di merito deve compiere al fine di accertare la lieve entità del fatto, con il rischio di dar luogo a sperequazioni punitive, in eccesso o in difetto, oltre che a irragionevoli difformità applicative in un numero rilevante di condotte". Dichiarata l'illegittimità del minimo edittale previsto, la Corte fa un ulteriore passo, individuando un diverso minimo edittale di pena, applicabile ai fatti incriminati dal primo comma dell'articolo 73 idoneo a rappresentare una misura sanzionatoria adeguata per i fatti "di confine".

Tale limite viene individuato, alla luce del quadro normativo complessivo, in sei anni. La decisione

della Corte lascia comunque aperta al legislatore la possibilità di riconsiderare il complessivo quadro normativo in materia di stupefacenti, "purché nel rispetto del principio di proporzionalità".  
Rileva infine che la conclusione del *Considerato in diritto* della sentenza n. 40 del 2019 ("*è appena il caso di osservare che la misura sanzionatoria indicata, non costituendo una opzione costituzionalmente obbligata, resta soggetta a un diverso apprezzamento da parte del legislatore sempre nel rispetto del principio di proporzionalità*") sollecita una valutazione del Legislatore, che può meglio essere assunta dopo un'apposita procedura informativa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

#### **Proposta di indagine conoscitiva sui procedimenti per reati in materia di sostanze stupefacenti e loro definizione, inerente all'affare assegnato con *Doc. VII, n. 38***

Il presidente [OSTELLARI](#) propone di richiedere alla Presidenza del Senato di svolgere un'indagine conoscitiva sui procedimenti per reati in materia di sostanze stupefacenti e loro definizione, allo scopo di operare un approfondimento, con gli strumenti offerti dall'articolo 48 del Regolamento, sul settore del contrasto al traffico di droga. L'esigenza di approfondimento è stata ribadita dall'esame dell'affare assegnato con il deferimento del [Doc. VII, n. 38 \(Sentenza Corte costituzionale n. 40 del 23 gennaio 2019\)](#), in cui si lamenta che sussiste una "stratificazione di interventi legislativi e giurisprudenziali", dalla quale è dipesa "la lamentata profonda frattura che separa il trattamento sanzionatorio del fatto di non lieve entità da quello del fatto lieve, senza che il legislatore abbia provveduto a colmarla nonostante i gravi inconvenienti applicativi che essa può determinare, come questa Corte ha rilevato nelle sue precedenti pronunce in materia". Per mantenere entro questo alveo le attività conoscitive della richiesta indagine, essa dovrebbe aver luogo mediante l'audizione di soggetti appartenenti all'Amministrazione della Giustizia ma anche esterni ad essa, quali gli ordini forensi ovvero le associazioni di docenti di diritto e procedura penale; per mezzo di un numero limitato di sopralluoghi, sarebbe possibile poi confrontarsi con le magistrature dei tribunali e delle Procure dei territori più esposti sul fenomeno.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-BP*) evidenzia come la sentenza n. 40 del 2019 abbia posto rimedio ad un effetto non voluto di una precedente declaratoria di incostituzionalità del 2014, che aveva ingenerato una discrasia tra le previsioni sanzionatorie dei commi 1 e 5 dell'articolo 73 del testo unico n. 309 del 1990. Non sarebbe estraneo alla problematica di stretta competenza della Commissione anche valutare l'incidenza della tossicodipendenza sulla condizione detentiva, per la quale il carcere di San Vittore offre una soluzione di estremo interesse con la variante trattamentale offerta dal reparto detto "la nave". Non è comunque il sopralluogo lo strumento conoscitivo più immediato da attivare, nell'ambito dell'indagine: ai fini dell'imminente inaugurazione dell'anno giudiziario, la Procura generale della Corte di cassazione già sta raccogliendo presso tutti gli uffici giudiziari statistiche e cifre assolute sui reati di violazione del testo unico, per cui si potrebbe utilmente partire acquisendo questi elementi, differenziati tra violazioni del comma 1 e del comma 5 del citato articolo 73.

Dopo che la senatrice [MODENA](#) (*FI-BP*) ha chiesto ed ottenuto lumi dalla Presidenza sull'esito delle procedure informative ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, sulla proposta di indagine conoscitiva conviene unanime la Commissione.

#### *AFFARI ASSEGNATI*

**[\(Doc. VII, n. 13\)](#) - Sentenza della Corte costituzionale n. 149 del 21 giugno 2018, depositata il successivo 11 luglio 2018 in Cancelleria, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale**



*dell'articolo 58-quater, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui si applica ai condannati all'ergastolo per il delitto di cui all'articolo 630 del codice penale che abbiano cagionato la morte del sequestrato; dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'articolo 58-quater, comma 4, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui si applica ai condannati all'ergastolo per il delitto di cui all'articolo 289-bis del codice penale che abbiano cagionato la morte del sequestrato*

**(Doc. VII, n. 18)** - *Sentenza della Corte Costituzionale n. 174 del 4 luglio 2018, depositata il successivo 23 luglio 2018 in Cancelleria, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 21-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui, attraverso il rinvio al precedente articolo 21, con riferimento alle detenute condannate alla pena della reclusione per uno dei delitti di cui all'articolo 4-bis, commi 1, 1-ter e 1-quater, della legge n. 354 del 1975, non consente l'accesso all'assistenza all'esterno dei figli di età non superiore agli anni dieci oppure lo subordina alla previa espiazione di una frazione di pena, salvo che sia stata accertata la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 58-ter della medesima legge*

**(Doc. VII, n. 21)** - *Sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 26 settembre 2018, depositata il successivo 12 ottobre 2018 in Cancelleria, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 41-bis, comma 2-quater, lettera f), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come modificato dall'articolo 2, comma 25, lettera f), numero 3), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), limitatamente alle parole «e cuocere cibi»*

**(Doc. VII, n. 24)** - *Sentenza della Corte costituzionale n. 211 del 25 ottobre 2018, depositata il 22 novembre 2018, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 47-ter, comma 1, lettera b), e 8, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non limita la punibilità ai sensi dell'articolo 385 del codice penale al solo allontanamento che si protragga per più di dodici ore, come stabilito dall'articolo 47-sexies, commi 2 e 4, della suddetta legge n. 354 del 1975, sul presupposto, di cui all'articolo 47-quinquies, comma 1, della medesima legge, che non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti.*

**(Doc. VII, n. 49)** - *Sentenza della Corte costituzionale n. 99 del 20 febbraio 2019, depositata il 19 aprile 2019, con la quale la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 47-ter, comma 1-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non prevede che, nell'ipotesi di grave infermità psichica sopravvenuta, il tribunale di sorveglianza possa disporre l'applicazione al condannato della detenzione domiciliare anche in deroga ai limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo 47-ter*

**(Doc. VII, n. 55)** - *Sentenza della Corte costituzionale n. 187 del 22 maggio 2019, depositata il 18 luglio 2019, con la quale la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 58-quater, commi 1, 2, e 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui detti commi, nel loro combinato disposto, prevedono che non possa essere concessa, per la durata di tre anni, la detenzione domiciliare speciale, prevista dall'articolo 47-quinquies della stessa legge n. 354 del 1975, al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una delle misure indicate nel comma 2 dello stesso articolo 58-quater, e in via consequenziale, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'articolo 58-quater, commi 1, 2 e 3, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui detti commi, nel loro combinato disposto, prevedono che non possa essere concessa, per la durata di tre anni, la detenzione domiciliare, prevista dall'articolo 47-ter, comma 1, lettere a) e b), della stessa legge n. 354 del 1975, al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una*

*delle misure indicate al comma 2 dello stesso articolo 58-quater, sempre che non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti*

**(Doc. VII, n. 59)** - *Sentenza della Corte Costituzionale n. 229 del 9 ottobre 2019, depositata l'8 novembre 2019, con la quale la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 58-quater, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui si applica ai condannati a pena detentiva temporanea per il delitto di cui all'articolo 630 del codice penale che abbiano cagionato la morte del sequestrato; in via consequenziale, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), dell'articolo 58-quater, comma 4, ordinamento penitenziario, nella parte in cui si applica ai condannati a pena detentiva temporanea per il delitto di cui all'articolo 289-bis del codice penale che abbiano cagionato la morte del sequestrato*

(Esame del *Doc. VII* n. 13, congiunzione con l'esame dei *Doc. VII* nn. 18, 21, 24, 49, 55 e 59, e rinvio)

Non facendosi osservazioni, l'esame dei documenti in titolo è svolto congiuntamente.

Il **PRESIDENTE** riferisce sulle decisioni assegnate dall'inizio della legislatura alla Commissione e recanti la declaratoria di incostituzionalità di disposizioni della legge sull'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975, Ordinamento penitenziario). Le sentenze n. 149 del 2018 e n. 229 del 2019 riguardano la materia dell'accesso ai benefici penitenziari per i condannati all'ergastolo o a pena detentiva temporanea per il delitto di sequestro di persona, aggravato dalla morte dell'ostaggio. Con la prima delle due decisioni, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale per contrasto con gli articoli 3 e 27 della Costituzione dell'articolo 58-quater, comma 4, dell'Ordinamento penitenziario, nella parte in cui impediva - prima dell'espiazione di ventisei anni effettivi di pena - l'ammissione ai benefici penitenziari di cui all'articolo 4-bis dell'Ordinamento penitenziario del detenuto condannato all'ergastolo per il delitto di sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione (articolo 630 del codice penale) o di terrorismo o eversione (articolo 289-bis del codice penale), aggravato dalla morte dell'ostaggio. In proposito i giudici costituzionali hanno ritenuto che la norma impugnata si ponesse in contrasto con la logica di progressività con cui, secondo il vigente ordinamento penitenziario, il condannato all'ergastolo deve essere aiutato a reinserirsi nella società, attraverso benefici che gradualmente attenuino il regime carcerario, favorendone contatti via via più intensi con l'esterno del carcere. Di regola, infatti, già dopo avere scontato 10 anni di pena, il condannato all'ergastolo, se mostra una fattiva partecipazione al programma rieducativo, può beneficiare dei primi permessi premio e può essere autorizzato a uscire dal carcere per il tempo strettamente necessario a svolgere attività lavorativa all'esterno delle mura penitenziarie. In caso di esito positivo di queste prime esperienze, dopo 20 anni l'ergastolano "comune" può essere ammesso al regime di semilibertà, che consente di trascorrere la giornata all'esterno del carcere per rientrarvi nelle ore notturne; e dopo 26 anni, qualora abbia dato prova di sicuro ravvedimento, può finalmente accedere alla liberazione condizionale. L'articolo 58-quater, comma 4 dell'Ordinamento penitenziario - con riferimento ai soli condannati all'ergastolo per i reati di sequestro aggravati dalla morte dell'ostaggio - appiattiva invece all'unica e indifferenziata soglia temporale dei 26 anni la possibilità di accedere a tutti questi benefici, impedendo così al giudice di valutare il graduale progresso del condannato nel proprio cammino di reinserimento sociale. Ancora la disposizione impugnata - secondo la Corte - rinviava irragionevolmente al ventiseiesimo anno di carcere gli sconti di 45 giorni, previsti per ogni semestre di pena espia, in caso di positiva partecipazione del condannato all'opera di rieducazione. Nei casi di ergastolo "comune", questi sconti possono invece essere utilizzati per anticipare il momento di accesso ai diversi benefici penitenziari. L'articolo 58-quater dell'Ordinamento penitenziario finiva quindi per eliminare ogni pratico incentivo, solo per queste speciali categorie di condannati all'ergastolo, a impegnarsi sin dall'inizio della pena nel cammino di risocializzazione.

Con la sentenza n. 229 del 2019 la Corte - riprendendo *in toto* le argomentazioni alla base della

decisione n. 149 - ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 58-*quater*, comma 4, dell'Ordinamento penitenziario nella parte in cui prevedeva che i condannati a pena detentiva temporanea per il delitto di sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione che avessero cagionato la morte del sequestrato non erano ammessi ad alcuno dei benefici indicati nel comma 1 dell'articolo 4-*bis* dell'Ordinamento penitenziario, se non avessero effettivamente espiato almeno due terzi della pena irrogata. Con questa decisione la Corte risolve l'evidente disparità di trattamento venutasi a creare, proprio in seguito alla sentenza n. 149 del 2018, tra i condannati all'ergastolo e i condannati a pena detentiva temporanea per gli stessi reati di sequestro di persona aggravati dalla morte dell'ostaggio. Le sentenze n. 174 del 2018, n. 211 del 2018 e n. 187 del 2019 invece afferiscono alla delicata questione del regime di detenzione dei condannati-genitori di figli minori. In particolare con la sentenza n. 174 del 2018, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 21-*bis* dell'Ordinamento penitenziario, nella parte in cui, attraverso il rinvio al precedente articolo 21 (lavoro all'esterno), con riferimento alle detenute condannate alla pena della reclusione per uno dei delitti ostativi di cui all'articolo 4-*bis* dell'Ordinamento penitenziario, non consente l'accesso all'assistenza all'esterno dei figli di età non superiore ai dieci anni oppure lo subordina alla previa espiazione di una frazione di pena, salvo che la condannata abbia collaborato con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-*ter* dell'Ordinamento penitenziario.

Secondo la Corte tale disposizione si pone in contrasto con l'articolo 31, comma 2 della Costituzione che prevede che la Repubblica protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo. Il Giudice delle leggi ha così ritenuto illegittima la scelta legislativa di equiparare, almeno quanto ai requisiti di accesso, la disciplina del lavoro all'esterno (articolo 21 dell'Ordinamento penitenziario) e quella dell'assistenza all'esterno dei figli minori (articolo 21-*bis* dell'Ordinamento penitenziario). Una equiparazione che risulta - secondo la Corte - "forzata", nella parte in cui "il lavoro all'esterno... è esclusivamente preordinato al reinserimento sociale del condannato, senza immediate ricadute su soggetti diversi da quest'ultimo". In altre parole per la Corte costituzionale i requisiti legislativi previsti per l'accesso a un beneficio - prevalentemente finalizzato a favorire, al di fuori della restrizione carceraria, il rapporto tra madre e figli in tenera età - non possono coincidere con quelli per l'accesso al diverso beneficio del lavoro all'esterno, il quale è esclusivamente preordinato al reinserimento sociale del condannato.

Con la sentenza n. 211 del 2018 la Corte costituzionale ha, invece, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 47-*ter*, comma 1, lettera b), e comma 8, dell'Ordinamento penitenziario, in relazione all'articolo 3 della Costituzione, nella parte in cui non si prevede la non punibilità per il delitto di evasione per il soggetto sottoposto al regime della detenzione domiciliare "ordinaria", il quale sia anche padre e affidatario di prole di minore età, alla pari della previsione di cui all'articolo 47-*sexies* dell'Ordinamento penitenziario che consente, invece, un allontanamento non superiore alle dodici ore alla madre che non possa affidare la cura dei bambini al padre o ad altri. Secondo la Corte costituzionale, violerebbe il fondamentale principio di uguaglianza-ragionevolezza la mancata parificazione della condizione del padre di prole di età inferiore ai dieci anni ammesso alla detenzione domiciliare "ordinaria", alla condizione del padre in regime di detenzione domiciliare speciale, trattandosi di fatto di due istituti che - sebbene applicabili sulla base di diversi presupposti - sono indirizzati a consentire la cura dei figli minori fuori dal carcere.

Con la sentenza n. 187 del 2019, la Corte Costituzionale, infine, ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 58-*quater*, commi 1, 2 e 3, dell'Ordinamento penitenziario, nella parte in cui, nel loro combinato disposto, prevedono che non possa essere concessa, per la durata di tre anni, la detenzione domiciliare speciale (prevista dall'articolo 47-*quinquies* dell'Ordinamento penitenziario), al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una delle misure indicate nel comma 2 dello stesso articolo 58-*quater*. La declaratoria opera, in via consequenziale, per parte in cui le dette norme prevedono che neppure possa essere concessa, per la durata di tre anni, la detenzione domiciliare, prevista dall'articolo 47-*ter*, comma 1, lettere a) e b), dell'Ordinamento penitenziario, al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una delle misure indicate al comma 2 dello stesso articolo 58-*quater*, sempre che non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti. Secondo la

Corte, la preclusione - risultante dal combinato disposto dei censurati primi tre commi dell'articolo 58-*quater* dell'Ordinamento penitenziario - si pone in contrasto con l'articolo 31, secondo comma, della Costituzione in virtù della speciale rilevanza costituzionale e internazionale "dell'interesse del figlio minore a mantenere un rapporto continuativo con ciascuno dei genitori dai quali ha diritto di ricevere cura, educazione e istruzione". L'assoluta impossibilità per il condannato, madre o padre, di accedere al beneficio della detenzione domiciliare speciale, prima che sia decorso un triennio dalla revoca di una precedente misura alternativa, finirebbe per sacrificare a priori - e per l'arco temporale di un intero triennio, un periodo di tempo lunghissimo nella vita di un bambino - l'interesse di quest'ultimo a vivere un rapporto quotidiano con almeno uno dei genitori, precludendo al giudice ogni bilanciamento tra tale basilare interesse e le esigenze di tutela della società rispetto alla concreta pericolosità del condannato. La dichiarazione di illegittimità costituzionale è estesa, inoltre, in via consequenziale, anche al divieto - pure stabilito dal combinato disposto delle disposizioni censurate - di concessione della detenzione domiciliare "ordinaria", nei casi previsti dall'articolo 47-*ter*, comma 1, lettere a) e b), dell'Ordinamento penitenziario, nel triennio successivo alla revoca di una delle misure alternative elencate nel comma 2. A ben vedere, tale detenzione domiciliare, prevista per madri e padri con figli di meno di dieci anni condannati a pene detentive non superiori a quattro anni, anche se costituenti residuo di maggior pena, non potrebbe essere assoggettata a una disciplina deteriore rispetto a quella applicabile per condannati a pene superiori ai quattro anni, cui si rivolge la disciplina della detenzione domiciliare speciale. La sentenza 26 settembre 2018, n. 186 riguarda invece il cosiddetto regime del carcere duro, di cui all'articolo 41-*bis* dell'Ordinamento penitenziario: con questa sentenza la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale per contrasto con gli articoli 3 e 27 della Costituzione di tale disposizione, laddove prevede il divieto, per i detenuti sottoposti al regime differenziato, di cuocere cibi. La dichiarazione di illegittimità del divieto di cottura dei cibi si basa fondamentalmente sulla rilevata incongruità della restrizione rispetto alle finalità di prevenzione del regime del carcere duro: si tratterebbe di deroga ingiustificata all'ordinario regime carcerario (e per questo in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione), dotata di valenza meramente afflittiva - e, pertanto, contraria all'articolo 27 della Costituzione.

Di particolare rilievo è da ultimo la sentenza 20 febbraio 2019, n. 99 in materia di salute mentale e detenzione. Con questa decisione la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 47-*ter*, comma 1-*ter*, dell'Ordinamento penitenziario, nella parte in cui non prevede l'applicazione della detenzione domiciliare (in deroga ai limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo 47-*ter* dell'Ordinamento penitenziario) anche nell'ipotesi di grave infermità psichica sopravvenuta durante l'esecuzione della pena. Più nel dettaglio i giudici di palazzo della Consulta, confermando i dubbi del giudice rimettente, hanno dichiarato illegittima la suddetta disposizione nella parte in cui non prevede che, nell'ipotesi di grave infermità psichica sopravvenuta, il Tribunale di sorveglianza possa disporre l'applicazione al condannato della detenzione domiciliare "umanitaria", dunque per pene anche residue superiori ai quattro anni. Secondo la Corte costituzionale, la mancanza di qualsiasi alternativa al carcere - per chi, durante la detenzione, è colpito da una grave malattia mentale, anziché fisica - crea anzitutto un vuoto di tutela effettiva del diritto fondamentale alla salute e si sostanzia in un trattamento inumano e degradante quando provoca una sofferenza così grave che, cumulata con l'ordinaria afflittività della privazione della libertà, determina un soprappiù di pena contrario al senso di umanità e tale da pregiudicare ulteriormente la salute del detenuto. L'ordito dell'Ordinamento penitenziario, pur senza risultarne stravolto, riceve da tutte queste decisioni sollecitazioni importanti: esse meritano da parte del Legislatore una valutazione, che può meglio essere assunta dopo un'apposita procedura informativa.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

**Proposta di indagine conoscitiva sul trattamento dei soggetti al regime carcerario italiano,**

**inerente agli affari assegnati con Doc. VII, nn. 13, 18, 21, 24, 49, 55 e 59**

Il [PRESIDENTE](#) propone di richiedere alla Presidenza del Senato di svolgere un'indagine conoscitiva sul trattamento dei soggetti al regime carcerario italiano: ai gravi inconvenienti riscontrati, nella disciplina del trattamento dell'esecuzione penale e dell'ordinamento penitenziario, la Corte costituzionale ha posto rimedio solo parzialmente, con le declaratorie di incostituzionalità deferite, ma è di tutta evidenza che si tratta di situazioni meritevoli di un'analisi sul campo, per conoscere donde le criticità hanno avuto origine. La raccolta di elementi conoscitivi potrà avvenire mediante l'audizione di soggetti appartenenti all'Amministrazione penitenziaria, ma anche esterni ad essa; sin d'ora si ritiene necessario svolgere uno o più sopralluoghi, per il primo dei quali, si è scelto di focalizzare l'attenzione sul fenomeno della criminalità interna ai penitenziari, del quale una recente audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ha attestato una situazione emergenziale a Poggioreale.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-BP) richiede che gli atti di violenza, che subiscono gli agenti della polizia penitenziaria, non fuoriescano dall'ambito di interesse della procedura informativa, che dovrebbe non solo acquisire i dati relativi al sovraffollamento carcerario, ma anche valutare le modalità con cui meglio collegare la concessione dei benefici ad una funzione deterrente rispetto ai predetti atti.

Dopo un intervento della senatrice [PIARULLI](#) (M5S), che invita a considerare per il prosieguo anche un sopralluogo al carcere di Bari, sulla proposta di indagine conoscitiva conviene unanime la Commissione.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) da conto dell'esposizione, avvenuta nell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi testé svoltosi, di talune discrasie in ordine ad un atto prodromico al disegno di legge n. 1438. Richiede alla relatrice presente ed alla Commissione se convengano con la determinazione, proposta nel predetto Ufficio, di attivare lo strumento dell'articolo 47 comma 1 del Regolamento del Senato, per acquisire elementi utili al seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in materia di magistratura onoraria.

La senatrice [EVANGELISTA](#) (M5S), correlatrice sui disegni di legge nn. 1438, 1516 e 1555, concorda.

Dopo interventi dei senatori [CUCCA](#) (IV-PSI), [GRASSO](#) (Misto-LeU) e [CALIENDO](#) (FI-BP), la Commissione unanime conviene.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, nel corso delle audizioni svoltesi il 13 novembre nell'ambito dell'esame dei disegni di legge in materia di magistratura onoraria, è stata depositata documentazione, che sarà resa disponibile, così come quella che perverrà in seguito, per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

## 1.3.2.1.4. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 99 (pom.) del 26/11/2019

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**GIUSTIZIA (2ª)**

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 99**

**MARTEDÌ 26 NOVEMBRE 2019**

*Presidenza del Presidente*

[OSTELLARI](#)

*indi del Vice Presidente*

[CRUCIOLI](#)

*Orario: dalle ore 15,55 alle ore 17,30*

*AUDIZIONI INFORMALI DI ASSOCIAZIONI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI  
LEGGE NN. 1438, 1516, 1555 E 1582 (MAGISTRATURA ONORARIA)*

## 1.3.2.1.5. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 159 (pom.) del 28/04/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)  
MARTEDÌ 28 APRILE 2020  
159ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[OSTELLARI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.*

*La seduta inizia alle ore 16,15.*

IN SEDE REFERENTE

**[\(1438\)](#) *Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria***

**[\(1516\)](#) *IWOBI. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio e introduzione delle tutele previdenziali***

**[\(1555\)](#) *MIRABELLI ed altri. - Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57 e al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza degli uffici giudiziari del giudice di pace e del tribunale***

**[\(1582\)](#) *BALBONI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di riforma della magistratura onoraria e attuazione del principio di ragionevole durata del processo***

**[\(1714\)](#) *ROMEO ed altri. - Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria***

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1438, 1516 e 1555, congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 1582 e 1714 e rinvio. Costituzione di un comitato ristretto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 5 novembre 2019.

Il PRESIDENTE avverte che, nella seduta del 19 novembre 2019, la Commissione deliberò di attivare lo strumento dell'articolo 47 comma 1 del Regolamento del Senato, per acquisire elementi informativi da funzionari ministeriali in ordine a talune discrasie tra il documento firmato dalle associazioni di magistrati onorari e la relazione al disegno di legge n. 1438. Il Ministro della giustizia con lettera del 23 dicembre 2019 ha autorizzato tale attività conoscitiva nei confronti dei funzionari della propria amministrazione; tuttavia, per il momento ci si riserva di valutare l'opportunità di valersi di tale autorizzazione, in considerazione della prioritaria esigenza di completare l'*iter*.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito

La relatrice [VALENTE](#) (PD), anche a nome della correlatrice Evangelista, illustra il disegno di legge n. 1582, di iniziativa dei senatori Balboni e altri, recante modifiche alla disciplina relativa alla magistratura onoraria. Nel merito esso consta di due articoli.

L'articolo 1 reca una serie di modifiche al decreto legislativo n. 116 del 2017. Le previsioni di cui alle lettere da *a*) a *d*) del comma 1 ricalcano sostanzialmente quelle previste dalle lettere *a*- *e*) del comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1714. Le lettere *e*) ed *f*) del comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1582 intervengono rispettivamente sull'articolo 25 relativo alle tutele sociali dei magistrati onorari e sull'articolo 26, il quale apporta modifiche al Testo unico delle imposte sui redditi al fine di qualificare le indennità corrisposte ai magistrati onorari. Con riguardo al profilo previdenziale, il disegno di legge demanda a un successivo decreto del Presidente della Repubblica la determinazione di più dettagliate norme regolatrici della materia, che consentano peraltro all'interessato di optare per il ricongiungimento dei contributi presso gestioni previdenziali ove risulti già iscritto (anche tramite adesione ai relativi sistemi di previdenza complementare) ovvero, alternativamente, presso sistemi di previdenza privata.

La lettera *g*) modifica l'articolo 29 del decreto legislativo relativo alla durata dell'incarico dei magistrati onorari in servizio, introducendo, fra le altre, similmente al disegno di legge n. 1714, la possibilità per questi di rimanere in servizio sino al compimento del settantesimo anno di età, anno di cessazione dall'incarico. La lettera *h*) interviene sull'articolo 30 del decreto legislativo n. 116: vi si disciplinano le funzioni e i compiti dei magistrati onorari in servizio, prevedendo fra le altre che l'adesione dei giudici onorari di pace all'ufficio del processo avvenga su base volontaria. La lettera *i*) apportando modifiche alla disciplina relativa all' indennità spettante ai magistrati onorari in servizio dettata dall'articolo 31 del decreto legislativo n. 116: l'impegno lavorativo massimo dei magistrati onorari è aumentato fino a cinque giorni; una parte della retribuzione resta collegata al conseguimento degli obiettivi prefissati.

La lettera *l*) introduce nel Capo XI del decreto legislativo due nuovi articoli (gli articoli 31- *bis* e 31- *ter*). Il nuovo articolo 31- *bis* reca disposizioni in materia di trattamento giuridico dei magistrati onorari in servizio; si prevede, in particolare, che i magistrati onorari - che abbiano esercitato le funzioni giudiziarie anche onorarie per almeno dodici anni - maturano il diritto di iscriversi all'albo degli avvocati. Sono previste poi precise disposizioni con riguardo ai magistrati onorari dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, ai quali si riconosce la possibilità di collocamento in *part time* anche in deroga ai termini e alle condizioni previste dalla contrattazione collettiva o dagli ordinamenti di settore.

Il nuovo articolo 31-*ter* prevede il regime disciplinare dei magistrati onorari in servizio, tipizzando le fattispecie che costituiscono illeciti disciplinari sia nell'esercizio che al di fuori dell'esercizio delle funzioni. Sono altresì elencati gli illeciti disciplinari conseguenti al reato. La disposizione disciplina anche in modo puntuale le sanzioni disciplinari (ammonizione, censura, sospensione temporanea dalle funzioni, revoca) conseguenti alla commissione degli illeciti. Si esclude espressamente che l'attività di interpretazione di norme di diritto, e quella di valutazione del fatto e delle prove, possano dare luogo a responsabilità disciplinare. La lettera *m*) interviene - similmente alla lettera *l*) del comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1714 - infine, sull'articolo 32 del decreto legislativo n. 116 per stabilire il regime applicabile ai magistrati onorari in servizio, riconoscendo ai magistrati che, per effetto di disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 116 del 2017, siano divenuti incompatibili con la sede di appartenenza, la precedenza nei trasferimenti presso sedi ove non sussistano cause di incompatibilità. Questi nel caso in cui non vi siano sedi disponibili nei circondari confinanti con quello di appartenenza possono permanere nella sede di appartenenza.

L'articolo 2 del disegno di legge reca disposizioni finanziarie.

Anche il disegno di legge n. 1714, di iniziativa dei senatori Romeo e altri, interviene sulla disciplina relativa alla magistratura onoraria. Nel merito il provvedimento consta di cinque articoli.

L'articolo 1 apporta una serie di modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116. In particolare



il comma 1, lettera *a*), modifica l'articolo 5, intervenendo sul regime delle incompatibilità restringendone la portata nei casi di rapporti « parentali » (affinità, coniugio e unione civile) tra il magistrato onorario e un familiare esercente la professione forense, procede poi estendendo la disciplina relativa alla incompatibilità tra magistrati onorari, derivante da rapporti di parentela, ai rapporti tra magistrati onorari e magistrati ordinari. Attraverso l'introduzione nell'articolo 5 del decreto legislativo n. 116 di un nuovo comma *5-bis*, ai fini della valutazione in concreto della sussistenza delle incompatibilità dei magistrati onorari, vengono richiamati gli stessi principi operanti per le ipotesi di incompatibilità previste con riguardo ai magistrati ordinari. La lettera *b*) del comma 1 modifica l'articolo 17, comma 4, ampliando le attività delegabili ai vice procuratori onorari. La lettera *c*) del comma 1 aggiunge all'articolo 18 un ulteriore comma, in virtù, del quale il magistrato onorario che presta assistenza a un familiare con disabilità potrà chiedere l'assegnazione ad altra sede. La lettera *d*) modifica conseguentemente la rubrica del capo V aggiungendovi il riferimento proprio all'assegnazione ad altra sede del magistrato onorario che assiste un familiare con disabilità. La lettera *e*) modifica l'articolo 23, comma 2, nella parte relativa alla cadenza con cui viene corrisposta l'indennità ai magistrati onorari, che da trimestrale diviene bimestrale. La lettera *f*), interviene sull'articolo 29, relativo alla durata dell'incarico dei magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo: si prevede che gli stessi, ferma la conferma quadriennale, possano proseguire nell'incarico sino alla scadenza dello stesso per il raggiungimento dei limiti di età e non più, quindi, limitatamente ai quattro quadrienni successivi alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 116 del 2017. La lettera *g*) introduce poi la possibilità per gli stessi di rimanere in servizio sino al compimento del settantesimo anno di età, anno di cessazione dall'incarico. La lettera *h*) modifica l'articolo 30 del decreto legislativo n. 116, relativo alle funzioni e ai compiti dei magistrati onorari già in servizio, prevedendo che tale disciplina si applichi loro, non sino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, bensì sino alla cessazione dell'incarico al settantesimo anno di età. Si prevede inoltre che l'assegnazione della trattazione di nuovi procedimenti civili e penali avvenga previa considerazione delle delibere del Consiglio superiore della magistratura. La lettera *i*) modifica l'articolo 31, relativo alle indennità spettanti ai magistrati onorari già in servizio, stabilendo che la disciplina - attualmente prevista sino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo - continui ad applicarsi sino alla cessazione dell'incarico al settantesimo anno di età. Nel caso in cui gli stessi magistrati onorari optino, invece, per l'indennità in misura fissa, il relativo importo viene rideterminato in aumento, rispetto alla disciplina attuale prevista per i neonominati magistrati onorari. La lettera *l*) interviene sull'articolo 32 del decreto legislativo n. 116 per stabilire il regime applicabile ai magistrati onorari in servizio. Inoltre si riconosce ai magistrati onorari in servizio che, per effetto di disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 116 del 2017, siano divenuti incompatibili con la sede di appartenenza, di chiedere, in via straordinaria, l'assegnazione ad altre sedi che presentino vacanze in organico e in relazione alle quali non sussistano cause di incompatibilità. L'articolo 2 reca modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, il quale fra le altre fissa in 98 euro l'ammontare dell'indennità spettante ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari per l'attività di udienza. Il disegno di legge conserva la misura dell'indennità per i magistrati onorari in servizio (giudici o vice procuratori) prevedendone nel contempo il raddoppio nei seguenti casi: se il complessivo impegno lavorativo, sia esso correlato all'attività di udienza, alle funzioni esercitate a servizio dell'ufficio del processo o dell'ufficio di collaborazione del procuratore, superi le cinque ore nel corso della giornata. Si stabilisce inoltre che la durata delle udienze e la durata della permanenza in ufficio - per l'espletamento delle attività inerenti l'ufficio per il processo e l'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica - sia rilevata dal capo dell'ufficio o da un suo delegato. A tal fine si tiene conto anche dei verbali di udienza e dell'attestazione scritta redatta dal magistrato onorario all'esito dell'attività. L'articolo 3 modifica l'articolo 54, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, prevedendo una rimodulazione dell'imposta sul 40 per cento dell'ammontare complessivo dell'indennità annuale percepita dai magistrati onorari.

Gli articoli 4 e 5 recano infine rispettivamente le disposizioni finanziarie e l'entrata in vigore delle modifiche recate dal disegno di legge.

Stante la stretta connessione di materia, il [PRESIDENTE](#) propone che l'esame dei disegni di legge, testé illustrati, proceda congiuntamente con il seguito dell'esame dei disegni di legge n. 1438 e connessi.

Il [PRESIDENTE](#) chiede alle relatrici di pronunciarsi sull'opportunità, che è emersa da informali contatti tra i Gruppi, di non procedere ad un voto divisivo sull'assunzione di uno dei 5 disegni di legge a testo-base, cui riferire gli emendamenti.

La relatrice [VALENTE](#) (PD) conferma l'utilità di una sede ristretta nella quale valutare la possibilità di proporre un testo unificato.

La senatrice [D'ANGELO](#) (M5S) giudica preminente, in ogni caso, la redazione di un testo a fronte tra tutti i disegni di legge presentati, per individuare punti comuni e divergenze.

Non facendosi ulteriori osservazioni, la Commissione unanime conviene sulla costituzione di un Comitato ristretto, presieduto dalle due relatrici e composto da un senatore per Gruppo: vengono a tale scopo indicati alla Presidenza i senatori D'Angelo, Urraro, Mirabelli, Grasso, Modena, Balboni, Cucca e Unterberger. Su invito del Presidente, si concorda che i lavori terminino entro il 31 maggio prossimo: entro tale data, le relatrici - laddove non richiedano maggior tempo - riferiranno alla Commissione sulla praticabilità della presentazione di un testo unificato dei disegni di legge proposti (nella doppia variante del testo del Comitato ristretto, se incontra l'unanimità dei Gruppi, ovvero del testo delle relatrici); ad esso andranno poi proposti gli emendamenti da parte dei senatori. Resta inteso che, se il Comitato ristretto non raggiunge l'unanimità, esse potranno tornare in Commissione plenaria proponendo, dopo la discussione generale, che sia assunto a testo base uno dei 5 disegni di legge originari.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**Schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute, concernente l'erogazione di misure di sostegno agli orfani di crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie affidatarie [\(n. 163\)](#)**

(Osservazioni alla 1a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievo)

La relatrice [PIARULLI](#) (M5S) illustra il provvedimento in titolo, che reca uno schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute, concernente l'erogazione di misure di sostegno agli orfani di crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie affidatarie.

L'articolo 1 definisce l'oggetto della disciplina applicativa approntata dallo schema, la cui collocazione è posta alla confluenza di un triplice ordine di previsioni legislative. Si tratta della previsione di misure: in favore degli orfani per crimini domestici, per borse di studio e per l'orientamento, formazione e sostegno ai fini dell'inserimento nel lavoro; di sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie degli orfani minorenni per crimini domestici; infine per borse di studio o per l'orientamento e formazione e sostegno ai fini dell'inserimento nel lavoro - nonché per spese mediche e

assistenziali - a favore degli orfani per crimini domestici nonché degli orfani di madre per omicidio conseguente a *stalking* o violenza sessuale individuale o di gruppo.

L'articolo 2 reca un novero di definizioni, circa i beneficiari ed altri soggetti che intervengono nel procedimento di erogazione delle provvidenze. I destinatari dei benefici sono gli orfani per crimini domestici e di genere nonché le famiglie affidatarie. Rientrano tra gli orfani beneficiari tutti quelli minorenni nonché quelli maggiorenni se di età infra-trentennale e non economicamente autosufficienti. Il Capo II comprende gli articoli da 3 a 7 relativi alle misure di sostegno al diritto allo studio. Esso provvede a ripartire le risorse, in base a determinati criteri, destinandole a specifiche misure, nonché ad individuare i requisiti dei beneficiari.

L'articolo 3 ripartisce le risorse del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici. L'articolo 4 individua i benefici che possono essere finanziati dalle risorse di cui all'articolo 3, quali: borse di studio, cui sono destinati i due terzi delle predette risorse; gratuità e semigratuità della frequenza presso convitti, educandati o istituzioni educative in generale.

In base all'articolo 5, le risorse non impegnate per una delle due tipologie di benefici descritti sono destinate al soddisfacimento delle domande nell'ambito dell'altra tipologia, fermo restando che le economie di spesa risultanti dopo la ripartizione vengono riassegnate per esigenze legate agli altri Capi del regolamento.

L'articolo 6 disciplina i requisiti dei beneficiari e i criteri di ripartizione delle risorse. I benefici decorrono dalla data dell'eventodelittuoso, fermo restando che il possesso dei requisiti per l'ammissione ai benefici è verificato sulla base: degli atti del procedimento penale che non siano coperti da segreto, del decreto che dispone il giudizio, di sentenza anche non passata in giudicato, di decreto penale di condanna anche non divenuto irrevocabile, di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Le risorse per ciascuna annualità sono attribuite nei limiti degli stanziamenti del Fondo. Qualora siano insufficienti, nell'anno di riferimento, è previsto l'accesso al Fondo in misura proporzionale. Ai minori di età è riservato almeno il settanta per cento delle risorse disponibili. La quota restante è destinata, o ve ne ricorrono i presupposti, agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni di età non superiore a 30 anni economicamente non autosufficienti. L'articolo 7 disciplina le modalità concrete di accesso ai benefici.

Gli articoli da 8 a 14 compongono il Capo III dello schema. In particolare, gli articoli da 8 a 10 destinano una quota delle risorse finanziarie del Fondo oggetto ad iniziative di orientamento e formazione al lavoro e definiscono le procedure di riparto (tra le regioni e le province autonome) e di rendicontazione delle medesime risorse.

Gli articoli da 11 a 13 prevedono - nel rispetto di determinati limiti di spesa (a valere sul suddetto Fondo) - un incentivo all'assunzione - con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato - di soggetti orfani rientranti in una delle nozioni summenzionate. L'articolo 13 in particolare prevede che il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo del lavoratore, nei 24 mesi successivi all'assunzione per la quale sia stato riconosciuto l'incentivo in esame, comporti la revoca del medesimo ed il recupero delle somme corrispondenti al beneficio già fruito.

L'articolo 14 consente il reimpiego delle risorse finanziarie non utilizzate, ai fini del soddisfacimento delle altre domande presentate per le iniziative di orientamento e formazione o per gli incentivi in esame. Le eventuali economie di spesa (successive alla suddetta procedura di reimpiego) sono riassegnate per l'attuazione delle misure previste dagli altri Capi del regolamento.

Gli articoli 15, 16, 17 compongono il Capo IV dello schema.

In particolare, gli articoli da 15 a 17 destinano una quota delle risorse finanziarie del Fondo al rimborso di spese relative a prestazioni mediche e di assistenza materiale e psicologica, sostenute dagli orfani. Le disposizioni del Capo V (articoli 18-24) dello schema hanno per oggetto le famiglie affidatarie degli orfani di crimini domestici e di genere che siano minorenni. Al raggiungimento della maggiore età da parte dell'orfano affidato, il beneficio cessa. Il beneficio per la famiglia affidataria consiste in 300 euro mensili per ciascun minore affidato.

L'articolo 18 definisce le misure per le famiglie affidatarie. Le misure di sostegno ed aiuto economico

si intendono come volte a garantire il mantenimento, la crescita e lo sviluppo dei minori affidati. L'articolo 19 definisce i soggetti beneficiari, i quali sono appunto le famiglie affidatarie, incluse le famiglie parentali. Con riguardo ai requisiti di accesso, si prevede che il sostegno e l'aiuto economico siano "corrisposti ai beneficiari minorenni" ad una duplice condizione: che la famiglia sia riconosciuta affidataria, ai sensi della normativa vigente in materia di affidamento; che l'orfano sia ancor minorenne alla data del 1° gennaio 2020. Il beneficio decorre dalla data del provvedimento giudiziario di affidamento del minore (articolo 20).

L'articolo 21 reca norme relative alle modalità di accesso ai benefici. L'articolo 22 definisce l'ammontare del beneficio, mentre l'articolo 23 dispone la cessazione dei benefici al raggiungimento della maggiore età dell'orfano affidato.

Il Capo VI reca le disposizioni finali.

In tale Capo si dispone circa: il limite di età - che non può essere superiore a trent'anni - degli orfani beneficiari delle misure a valere sul Fondo di solidarietà (articolo 24); la durata dei benefici - che è annuale - per cui l'istanza di accesso deve essere presentata ogni anno (articolo 25); la cumulabilità tra loro dei benefici (articolo 26); la gestione ed il monitoraggio della spesa, i quali sono effettuati dall'Ufficio del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà, anche per il tramite del Concessionario indicato nel provvedimento di attribuzione del beneficio (articolo 27); la cessazione dei benefici; l'esclusione dell'obbligo di restituzione dell'aiuto economico percepito allorché una sentenza penale definitiva accerti la non ricorrenza di un crimine domestico o di violenza di genere (articolo 28); il trattamento dei dati personali (articolo 29); la clausola di invarianza finanziaria, in ordine all'attuazione della disciplina recata dallo schema (articolo 30); l'entrata in vigore, decorsi quindici giorni dalla data della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (articolo 31).

Si apre la discussione.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) esprime alcune perplessità in merito al fatto che per un grave errore nella formulazione della legge del 2017, citata dalla relatrice, la disciplina legislativa di riferimento consideri solo l'ipotesi dell'uccisione della donna ai fini della concessione delle provvidenze economiche. Pertanto, nel caso in cui ad essere vittima di omicidio nelle circostanze indicate dalla legge sia un uomo, gli orfani resterebbero privi della tutela giuridica prevista. Chiede pertanto se, piuttosto che continuare ad avallare questo errore in cui è incorso il legislatore, non sia il caso in questa sede di rimediare: ciò potrebbe avvenire mediante una condizione che suggerisca al Governo una formulazione del regolamento di attuazione, tale da comprendere il più ampio concetto di genitore e non limitare l'ambito applicativo all'ipotesi di uccisione del genitore di sesso femminile.

Interviene la senatrice [VALENTE](#) (*PD*) che invece ritiene si debba mantenere l'originaria formulazione prevista dall'Atto del Governo in esame; seguendo l'opinione espressa dal senatore Pillon, si rischierebbe di mandare un messaggio pericoloso: va invece positivamente ribadito che le vittime della violenza di genere sono quasi esclusivamente donne.

Dopo interventi di consenso della senatrice [EVANGELISTA](#) (*M5S*) e di dissenso del senatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*), l'intervento della senatrice Valente provoca una replica del senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*), che mantiene le sue posizioni: a suo dire è in gioco non solo la tutela degli orfani, veri beneficiari di tale provvedimento, ma anche il principio di uguaglianza e non discriminazione imposto dall'articolo 3 della Costituzione.

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) condivide la proposta del senatore Pillon e denuncia anch'egli una disparità di trattamento: le norme, anche se secondarie ed aventi funzione meramente regolamentare, debbono comunque essere generali ed astratte; preannuncia pertanto il proprio voto sfavorevole, qualora non vengano accolte le osservazioni del senatore Pillon.

Il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU*) ribadisce come il provvedimento in esame miri a tutelare gli orfani: pertanto, se una formulazione può portare ad una maggiore protezione nei loro confronti, non può essere certo ostacolata. Si esprime favorevolmente ad un utilizzo in tal senso delle osservazioni che la Commissione deve esprimere.

La senatrice [EVANGELISTA](#) (*M5S*) interviene ribadendo che condivide l'opinione espressa dalla senatrice Valente, considerato che il provvedimento in titolo è dedicato alla tutela dalla violenza di genere: ciò garantisce che esso ricomprende anche le vittime di sesso maschile, senza la necessità di ulteriori precisazioni.

La relatrice [PIARULLI](#) (*M5S*) chiede una breve sospensione.

*La seduta, sospesa alle ore 17,30, riprende alle ore 17,40.*

La relatrice [PIARULLI](#) (*M5S*) in sede di replica, propone che le osservazioni rilevino l'opportunità di un'interpretazione costituzionalmente orientata, secondo il testo pubblicato in allegato al resoconto.

Accertata la presenza del numero legale, la Commissione conviene a maggioranza sulla proposta della relatrice.

### **(Doc. LVII, n. 3) Documento di economia e finanza 2020 e relativo annesso**

(Parere alla 5a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [CRUCIOLI](#) (*M5S*) illustra il documento di economia e finanza 2020, in cui si rileva come l'epidemia causata dal COVID-19 ha cambiato in modo repentino e drammatico la vita degli italiani e le prospettive economiche del Paese.

In relazione a tale drammatica situazione il Documento reca un nuovo quadro economico e di finanza pubblica, in considerazione degli effetti determinati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dalle esigenze ad essa conseguenti.

Il nuovo quadro (comprensivo degli effetti delle "nuove politiche" contemplate dal Documento) prevede: una riduzione del PIL (in termini reali e non nominali) per il 2020, pari all'8,0 per cento, ed un incremento del valore nel 2021, pari al 4,7 per cento (la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza per il 2019 ed il Documento programmatico di bilancio per il 2020 prevedevano un incremento pari allo 0,6 per cento per il 2020 ed all'1,0 per cento per il 2021); un tasso di disoccupazione pari all'11,6 per cento per il 2020 ed all'11,0 per cento per il 2021 (i precedenti documenti summenzionati prevedevano un valore pari al 10,0 per cento per il 2020 ed al 9,5 per cento per il 2021); un tasso di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni (in rapporto al PIL) pari al 10,4 per cento per il 2020 ed al 5,7 per cento per il 2021. Tali valori comprendono per il 2021 anche gli effetti della soppressione delle cosiddette clausole di salvaguardia, per complessivi 23,1 miliardi, allo scopo di ridurre il carico fiscale per le famiglie e le imprese, consistenti in aumenti dell'IVA e di accise: si tratta di clausole previste a legislazione vigente a decorrere dal 2021 e di cui il Documento in esame prevede la soppressione (a decorrere dal medesimo anno).

I valori previsionali suddetti concernono solo l'anno in corso ed il 2021, in quanto il Governo ha ritenuto di avvalersi delle possibilità di semplificazione nella redazione dei Programmi di stabilità ammessa dalla Commissione europea (Linee Guida del 6 aprile 2020) in considerazione dell'incertezza economica e finanziaria determinata dall'emergenza epidemiologica e delle relative azioni che gli Stati stanno svolgendo. La premessa del Documento osserva inoltre che "coerentemente con l'orientamento espresso anche da altri Paesi europei e alla luce delle linee guida riviste della Commissione Europea, si è deciso di posporre la presentazione del Programma Nazionale di Riforma e dei principali allegati al DEF".

Nella sezione I denominata "Programma di stabilità" tra le misure urgenti di rilancio economico, si segnalano le ulteriori misure che il Governo sta approntando rispondono all'esigenza di aumentare ulteriormente le risorse per il sistema sanitario, la protezione civile e la sicurezza pubblica. Inoltre va segnalato il rifinanziamento e l'estensione dei sostegni ai redditi dei lavoratori e degli imprenditori più colpiti dalla crisi, all'occupazione, alla liquidità delle imprese e all'erogazione di credito all'economia. Nello specifico per quanto concerne le materie di competenza della Commissione Giustizia, il Decreto con le misure urgenti di rilancio economico sarà organizzato a garantire gli interventi per l'efficiente ripresa dell'attività giudiziaria e impulso all'innovazione tecnologica del sistema giustizia; per quanto concerne l'impatto finanziario delle riforme adottate da aprile 2019 si illustrano gli effetti sull'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche a legislazione vigente derivante dai provvedimenti normativi adottati da aprile 2019 alla data di presentazione del Documento, alla luce delle raccomandazioni rivolte all'Italia nell'ambito del Semestre Europeo.

Si raccomanda poi di ridurre la durata dei processi civili in tutti i gradi di giudizio razionalizzando e facendo rispettare le norme di disciplina procedurale: ciò avviene ponendo in particolare l'accento sui regimi di insolvenza e sul miglioramento dell'efficacia della lotta contro la corruzione e la riduzione della durata dei processi penali. Nell'ambito delle azioni intraprese e delle linee di tendenza, giova ricordare che tra le misure finalizzate al contrasto dell'evasione fiscale, la recente manovra di bilancio prevede, da un lato, l'introduzione di alcune importanti misure finalizzate al recupero di gettito nel corso del prossimo triennio; dall'altro, una strategia più ampia di contrasto all'evasione fiscale con effetti positivi e strutturali in termini di miglioramento della *tax compliance* in un periodo più lungo. Le nuove misure di contrasto dell'evasione fiscale previste dalla manovra di bilancio 2020 sono ora indirizzate a contrastare la terza componente dell'evasione, ossia l'omessa fatturazione o evasione con consenso, attraverso due principali innovazioni: 1) l'ampliamento del patrimonio informativo attraverso nuove acquisizioni di microdati, nonché attraverso l'utilizzo integrato delle banche dati a disposizione dell'Amministrazione fiscale; 2) l'incentivo all'uso di strumenti di pagamento elettronici in settori in cui il contante è ancora troppo diffuso (cosiddetto piano "Italia Cashless"). Queste misure si collocano nel quadro di un'importante riforma strutturale, che non è limitata solo al contrasto all'evasione ma che persegue obiettivi strategici di riduzione del *gap* nell'utilizzo dei pagamenti digitali rispetto al contante e di modernizzazione del sistema Paese.

Nella sezione II (Analisi e tendenze della finanza pubblica) la Giustizia compare nelle tabelle di dettaglio sull'analisi economica dei pagamenti effettuati nel triennio 2017-2019.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione.

La senatrice [MODENA](#) (*FIBP-UDC*) lamenta l'ampliamento dell'ingerenza statale mercé l'acquisizione di un più vasto patrimonio informativo sui cosiddetti microdati: dietro lo schermo della lotta all'evasione fiscale, si opera una inaccettabile generalizzazione del sistema della fattura elettronica. A fronte delle pressioni esercitate dalla direzione dell'Agenzia delle entrate, il Governo enfatizza l'obiettivo della tracciabilità totale per gli accertamenti fiscali, sottoponendo le transazioni dei cittadini ad un regime vessatorio che non riconosce alcun diritto a tutela delle loro posizioni reddituali: pertanto il suo Gruppo voterà contro.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) concorda sulla pericolosità del ricorso al bancomat ed alla moneta virtuale, come incentivato dal documento in titolo: si tratta di un espediente non a somma zero per il cittadino, che è costretto a pagare commissioni che arricchiscono il sistema bancario.

Il relatore [CRUCIOLI](#) (*M5S*), in sede di replica, propone l'espressione di un parere favorevole.

Accertata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce a maggioranza mandato al relatore a redigere un parere favorevole.

### *SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che dei tre cicli di audizioni programmate dall'Ufficio di Presidenza integrato, nell'ambito dei disegni di legge in materia di magistratura onoraria nn. 1438, 1516, 1555, si sono potuti svolgere solo due; i soggetti di cui era stata programmata la prosecuzione delle audizioni o una nuova audizione - richiesti in marzo, alla luce delle difficoltà che incontravano all'epoca gli spostamenti sul territorio nazionale - hanno preferito trasmettere contributi scritti, che sono stati tutti messi a disposizione dei senatori attraverso l'area virtuale condivisa del Senato. Non facendosi osservazioni, la Commissione conviene che anche tali documenti - come già avvenuto per quelli precedentemente depositati - saranno resi disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

*La seduta termina alle ore 17,45.*

### **OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 163**

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, esprime, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli rilevando altresì che il termine "madre", all'articolo 2, comma 1, lettera a) nn. 2 e 3 richiede un'interpretazione costituzionalmente orientata in senso estensivo tale da includere tutti i genitori vittime di omicidio.

## 1.3.2.1.6. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 1 (ant.) del 07/05/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**GIUSTIZIA (2ª)**

**Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 1438 e connessi**

**Riunione n. 1**

**GIOVEDÌ 7 MAGGIO 2020**

*Relatrici:* [EVANGELISTA \(M5S\)](#) e [VALENTE \(PD\)](#)

*Orario: dalle ore 11 alle ore 12*

- (1438)** *Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria*
- (1516)** *IWOBI. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio e introduzione delle tutele previdenziali*
- (1555)** *MIRABELLI ed altri. - Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57 e al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza degli uffici giudiziari del giudice di pace e del tribunale*
- (1582)** *BALBONI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di riforma della magistratura onoraria e attuazione del principio di ragionevole durata del processo*
- (1714)** *ROMEO ed altri. - Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria*
- (Esame congiunto e rinvio)



## 1.3.2.1.7. 2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 2 (ant.) del 28/05/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

**Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 1438 e connessi**

**Riunione n. 2**

**GIOVEDÌ 28 MAGGIO 2020**

*Relatrici:* [EVANGELISTA \(M5S\)](#) e [VALENTE \(PD\)](#)

*Orario: dalle ore 12,20 alle ore 13,45*

**[\(1438\)](#) *Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria***

**[\(1516\)](#) *IWOBI. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio e introduzione delle tutele previdenziali***

**[\(1555\)](#) *MIRABELLI ed altri. - Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57 e al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza degli uffici giudiziari del giudice di pace e del tribunale***

**[\(1582\)](#) *BALBONI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di riforma della magistratura onoraria e attuazione del principio di ragionevole durata del processo***

**[\(1714\)](#) *ROMEO ed altri. - Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

## 1.3.2.1.8. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 174 (ant.) dell'11/06/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**GIUSTIZIA (2ª)**  
**GIOVEDÌ 11 GIUGNO 2020**  
**174ª Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**OSTELLARI**

*Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Ferraresi e Giorgis e per la Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.*

*La seduta inizia alle ore 10,45.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

**Comunicazioni del Presidente in ordine alle richieste di inserimento nel calendario dei lavori dei disegni di legge su cui l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi non ha raggiunto l'unanimità**

Stante l'assenza di unanimità riscontrata nell'Ufficio di Presidenza integrato svoltosi nella seduta del 3 giugno 2020, il **PRESIDENTE** propone alla Commissione che i lavori delle prossime due settimane di giugno siano svolti, esaminando - oltre ai disegni di legge nn. 812 (diffamazione) e 1786 (decreto-legge scarcerazioni e sospensioni di termini processuali), ove non terminati in settimana - i seguenti disegni di legge: nn. 1438, 1516, 1555, 1582 e 1714, in materia di riforma della magistratura onoraria; n. 1662, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie; nn. 1293 e 167, in materia di assegno divorzile; nn. 1686 e 1699 recanti norme sull'istituzione della «Giornata nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari»; n. 1560, recante norme sull'introduzione dell'articolo 11-ter del codice di procedura penale in materia di competenza per i procedimenti riguardanti gli appartenenti alla polizia giudiziaria; n. 1402, relativo all'introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche; n. 1709, recante modifiche agli articoli 134, 139 e 141-bis del codice di procedura penale in materia di riproduzione fonografica e audiovisiva degli atti del processo penale e delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari; nn. 76, 81, 298, 360, 845, 1030, 1078, 1344, 1356, recanti norme per la tutela degli animali; nonché l'Atto del Governo n. 175 (Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza").

Dopo che il senatore **GIARRUSSO** (*Misto*) ha chiesto di poter inserire nel calendario dei lavori il suo disegno di legge relativo all'introduzione dell'articolo 416-*quater* del codice penale, il **PRESIDENTE** integra la sua proposta con il disegno di legge n. **534**, in materia di divieto di propaganda politica per gli appartenenti alle associazioni mafiose ed i sorvegliati speciali.

La proposta di calendario del Presidente, così integrata, è messa ai voti e approvata.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1786) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta COVID-19**

**- e petizione n. 590 ad esso attinente**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta notturna di ieri.

I RELATORI richiedono una riformulazione alla prima firmataria dell'ordine del giorno G/1786/1/2.

La senatrice [D'ANGELO](#) (M5S) accetta la riformulazione (il cui testo è pubblicato in allegato al presente resoconto) ed il sottosegretario GIORGIS preannuncia che, se ripresentato in Assemblea dalla Commissione, esso sarà accolto dal Governo.

Non facendosi osservazioni, così viene stabilito.

Anche l'ordine del giorno G/1786/2/2 riceve il parere favorevole dei Relatori ed il sottosegretario GIORGIS preannuncia che, se ripresentato in Assemblea dalla Commissione, esso sarà accolto come raccomandazione dal Governo.

Non facendosi osservazioni, così viene stabilito.

La Commissione respinge poi a maggioranza l'emendamento 2.3, accogliendo invece l'emendamento 2.4.

I proponenti accolgono l'invito del Relatore, espresso in sede di parere, e riformulano i rispettivi emendamenti 2.5 e 2.6 in formulazioni (pubblicate in allegato) che riproducono il contenuto dell'emendamento 2.14.

La Commissione, con unica votazione, conviene sugli emendamenti 2.5 testo 2, 2.6 testo 2 e 2.14, di contenuto identico.

Il senatore [CRUCIOLI](#) (M5S) interviene in dichiarazione di voto sull'emendamento a firma del senatore Balboni (2.8) ed annuncia il proprio voto favorevole; contestualmente preannuncia il proprio voto contrario sull'emendamento 2.9 che, a suo dire, sarebbe incostituzionale.

Il senatore [BALBONI](#) (FdI) ritira l'emendamento 2.7 e conferma la sua intenzione di mantenere l'emendamento 2.8, argomentandone le ragioni.

I senatori [GIARRUSSO](#) (Misto) e [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) aggiungono la firma all'emendamento del senatore Balboni (nel secondo caso a nome di tutti i senatori del gruppo del senatore Pillon, che annuncia voto favorevole).

Il senatore [CALIENDO](#) (FIBP-UDC) avanza critiche sulla previsione relativa all'innalzamento dell'età

limite per la detenzione domiciliare, fondata sul dato puramente statistico dell'allungamento della vita media, ricordando come la prospettiva di vita varia da individuo a individuo in base a condizioni economiche, lavorative, sociali; pertanto non è possibile operare una valutazione generale ed astratta, che porterebbe all'effetto paradossale secondo cui chi ha maggiori prospettive di vita non potrebbe beneficiare della detenzione domiciliare.

Il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU*) esprime perplessità sull'emendamento a firma del senatore Balboni, soprattutto in merito all'opportunità di mettere in discussione in un momento emergenziale, quale è quello attuale, una revisione della legge sull'ordinamento penitenziario del 1975: preannuncia pertanto il proprio voto contrario.

Il senatore [DAL MAS](#) (*FIBP-UDC*) condivide l'opinione dei senatori Caliendo e Grasso e ritiene inopportuno intervenire in questo momento emergenziale in una materia tanto delicata quale l'ordinamento penitenziario; pertanto invita il collega al ritiro dell'emendamento.

Il senatore [GIARRUSSO](#) (*Misto*) preannuncia voto favorevole all'emendamento 2.8, stante la necessità di rivedere la disciplina sull'ordinamento penitenziario; non condivide il riferimento del senatore Grasso all'inopportunità del momento, ritenendo invece che bisogna cogliere l'occasione, offerta proprio dall'attuale emergenza sanitaria, per una generale revisione della legge sull'ordinamento penitenziario.

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) annuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento anche perché ritiene che non vi siano i rischi paventati di pregiudicare diritti garantiti dalla Costituzione: il proposto allungamento a 75 anni del limite di età, per la concessione della detenzione domiciliare, escluderebbe comunque le ipotesi in cui il detenuto presenti qualche forma di morbilità.

La Commissione respinge a maggioranza l'emendamento 2.8.

Il senatore [GIARRUSSO](#) (*Misto*) aggiunge la propria firma all'emendamento 2.9.

Il senatore [CRUCIOLI](#) (*M5S*) critica la proposta contenuta nell'emendamento 2.9 e ricorda come la Corte costituzionale si sia recentemente schierata più volte contro ogni forma di automatismo sanzionatorio, anche in ambito penitenziario.

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) replica ricordando che già attualmente la legge sull'ordinamento penitenziario, vigente dal 1975, prevede reclusioni che escludono automaticamente la possibilità di beneficiare della detenzione domiciliare, per esempio nei confronti del delinquente abituale.

La Commissione respinge a maggioranza l'emendamento 2.9.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) dichiara voto favorevole all'emendamento 2.10, che consentirà di rimediare al problema della scarcerazione dei boss mafiosi verificatesi nel corso dell'emergenza sanitaria; tuttavia ritiene che, se si continua a prevedere che i pareri delle autorità competenti non vengano resi vincolanti, si vanificherà qualsiasi sforzo di rimediare ai danni provocati dall'avvenuta scarcerazione di pericolosi boss mafiosi: il testo propone quindi, coerentemente, di rendere vincolanti i pareri o, in subordine, che si allunghi il tempo a disposizione affinché i pareri medesimi vengano resi.

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) condivide l'emendamento 2.10 ed aggiunge la propria firma.

Il senatore [GIARRUSSO](#) (*Misto*) si sofferma sulla valenza che avrebbero tali pareri. Essi non sarebbero da considerare vincolanti dal momento che, ove non vengano resi nel termine stringenti di

ventiquattr'ore, se ne potrà prescindere; ritiene che proprio questa natura non vincolante sia alla base del corto-circuito giudiziario che ha consentito la scarcerazione di pericolosi boss mafiosi. Condivide pertanto l'emendamento e lo sottoscrive, dichiarando voto favorevole.

La Commissione respinge a maggioranza l'emendamento 2.10.

Con il voto favorevole dichiarato dai senatori [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) e [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) e con l'astensione del senatore [BALBONI](#) (*FdI*), la Commissione respinge poi a maggioranza l'emendamento 2.12. Analogo esito registra l'emendamento 2.13.

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) interviene annunciando il proprio voto contrario sull'emendamento 2.15: ricorda di aver così inteso richiedere di abrogare la norma introdotta dal decreto cosiddetto "Cura Italia" in materia di residuo di pena da espriare ed espone rapidamente le ragioni a sostegno del proprio emendamento abrogativo. Giudica assolutamente legittima la sospensione del trattamento carcerario in presenza di una malattia; tuttavia è meno condivisibile l'ipotesi della sospensione del trattamento carcerario collegata al semplice pericolo di malattia.

La Commissione respinge a maggioranza l'emendamento 2.15.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) in merito all'emendamento 2.0.1/1 chiede al Governo se sia possibile rivedere il parere negativo già espresso, ricordando l'importanza del diritto di difesa quale garanzia costituzionale; in mancanza di una revisione del parere negativo, preannuncia la propria astensione sugli articoli aggiuntivi proposti dal Governo.

Il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU*) controbatte evidenziando come non vi sia affatto, nel testo, una lesione del diritto di difesa, che viene comunque garantito dall'accesso ai documenti da parte dei legali delle parti. Precisa quindi i termini della questione, in merito alla natura giuridica dei pareri.

La Commissione respinge a maggioranza l'emendamento 2.0.1/1.

Il relatore [MIRABELLI](#) (*PD*), poiché i tre subemendamenti 2.0.1/2, 2.0.1/4 e 2.0.1/5 sono di contenuto analogo, ne propone una riformulazione che sintetizzi gli aspetti essenziali.

Intervengono poi i senatori [GIARRUSSO](#) (*Misto*), [GRASSO](#) (*Misto-LeU*), [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) e nuovamente il relatore [MIRABELLI](#) (*PD*), al fine di chiarire i termini della proposta: su di essa il presidente [OSTELLARI](#) dissente, preferendo il riferimento ad una sede giudiziaria riconducibile al magistrato che ha svolto il processo e che, in virtù di questo, radica la competenza anche in sede di esecuzione.

Il senatore [GIARRUSSO](#) (*Misto*) aggiunge la propria firma all'emendamento 2.0.1/2 della senatrice D'Angelo. Su tale emendamento, nella sua versione iniziale che non recepisce i suggerimenti del Relatore, convergono le versioni degli emendamenti 2.0.1/4 e 2.0.1/5, all'uopo riformulati in un testo 2 (e pubblicati in allegato).

Gli emendamenti 2.0.1/2, 2.0.1/4 testo 2 e 2.0.1/5 testo 2, con unica votazione, sono accolti dalla Commissione.

Si passa alla votazione dell'emendamento a firma il senatore Caliendo (2.0.1/7), su cui dichiara voto favorevole il senatore [DAL MAS](#) (*FIBP-UDC*): egli ribadisce l'importanza del diritto di difesa per consentire la conoscenza di documenti al difensore del condannato, evitando il rischio che, altrimenti, il magistrato di sorveglianza decida senza contraddittorio.

La Commissione respinge a maggioranza, con separate votazioni, gli emendamenti 2.0.1/7 e 2.0.1/8.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) interviene per chiarire il significato del proprio sostegno all'emendamento 2.0.1/10/1 e per preannunciare il proprio voto favorevole.

Il senatore [GIARRUSSO](#) (*Misto*) manifesta vive perplessità in merito al fondamento dell'emendamento 2.0.1/10; il relatore [MIRABELLI](#) (*PD*) ne difende il contenuto, ricordando che le magistrature di sorveglianza spoletina e sassarese hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale sulla norma, esprimendo dubbi che solo con questo emendamento vengono affrontati e risolti.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) interviene e, nel dichiarare voto favorevole al proprio subemendamento 2.0.1/10/1, chiarisce quella che a suo modo di vedere è la natura del termine entro il quale deve essere reso l'intervento.

Interviene la senatrice [ROSSOMANDO](#) (*PD*), a difesa della ragionevolezza della proposta contenuta nell'emendamento 2.0.1/10, su cui dichiara voto favorevole del suo gruppo.

Dopo che il senatore [CRUCIOLI](#) (*M5S*) ha avanzato richieste di chiarimento, il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) ipotizza una modifica rispetto all'emendamento dei relatori, che sarebbe accettabile solo se la sanzione, per la mancata pronuncia, fosse la conferma del provvedimento già emesso, e non la sua decadenza.

Il sottosegretario GIORGIS, nel tentativo di apportare al dibattito le ulteriori chiarificazioni richieste, giustifica la scelta dei Relatori (che merita il parere pienamente favorevole del Governo) alla luce del possibile contenzioso e della necessità di prevenirlo aderendo alle istanze - evidenziate anche dalla senatrice Rossomando - a tutela del diritto di difesa.

*La seduta sospesa alle 13. 15 riprende alle 13.45*

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) interviene, nel tentativo di fare chiarezza sulla questione, piuttosto controversa, dell'interpretazione dell'emendamento in esame: ribadisce che le ragioni espresse dal Governo non sono tali da far recedere il suo Gruppo dal voto favorevole al subemendamento 2.0.1/10/1.

Il senatore [GIARRUSSO](#) (*Misto*) interviene nel dibattito criticando aspramente le ragioni espresse dal Governo a giustificazione dell'emendamento dei Relatori e mettendone in risalto le contraddizioni logiche: esse, a suo avviso, disarmerebbero una parte rispetto all'altra.

Posto ai voti, il subemendamento 2.0.1/10/1 è respinto a maggioranza dalla Commissione, che poi approva, con separata votazione, il subemendamento 2.0.1/10.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) preannuncia che non parteciperà al voto sui prossimi emendamenti relativi all'articolo 2, per protestare per le violazioni del diritto di difesa inferte dal testo approvato: il Governo non ha inteso dialogare con l'opposizione e questo grave *vulnus* va stigmatizzato con forza.

La Commissione respinge a maggioranza, con separate votazioni, gli emendamenti 2.0.1/11 e 2.0.1/12.

Stante la trasformazione del subemendamento 2.0.1/13 nell'ordine del giorno n. 3, il relatore

[MIRABELLI](#) (PD) esprime parere favorevole ed il sottosegretario Giorgis preannuncia il suo accoglimento da parte del Governo, laddove ripresentato in Assemblea a firma della Commissione.

Non facendosi osservazioni così resta stabilito.

La Commissione approva quindi a maggioranza l'emendamento 2.0.1, nel testo emendato.

La Commissione conviene poi sull'emendamento 2.0.12, mentre respinge, con separate votazioni, i subemendamenti 2.0.11/1 e 2.0.11/2.

Il senatore [GIARRUSSO](#) (Misto), in merito all'emendamento 2.0.11 (testo 2) relativo alla corrispondenza telefonica per i soggetti sottoposti al regime carcerario ad alta sicurezza, esprime perplessità ed invita i proponenti al ritiro; manifesta anzi sorpresa per il fatto che alcuni esponenti, del gruppo al quale egli stesso fino a poco fa apparteneva, convergano ora su posizioni di fatto tese a smantellare il regime carcerario duro.

Il relatore [MIRABELLI](#) (PD) interviene invece a difesa dell'emendamento, ricordando come miri a consentire i colloqui telefonici solo in casi eccezionali: per esempio, con i figli minori o prossimi congiunti ricoverati in ospedale o gravemente malati.

La relatrice [PIARULLI](#) (M5S) ribadisce come la revisione della disciplina sui colloqui telefonici mira solo a rendere più umano il trattamento sanzionatorio, senza smantellare le esigenze di difesa sociale che sono sottese alla normativa.

Il senatore [BALBONI](#) (Fdl) ritiene che si tratti di una modifica ordinamentale introdotta in occasione di un'emergenza sanitaria e, pertanto, preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento.

Il senatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) preannuncia il voto favorevole anche se ritiene che, così come formulato, l'emendamento possa ingenerare pericolosi equivoci interpretativi; invita pertanto il relatore a riformularlo in termini più chiari e che non si prestino dubbi interpretativi.

Il relatore [MIRABELLI](#) (PD) riformula l'emendamento in un nuovo testo (pubblicato in allegato): tale emendamento 2.0.11 testo 3, posto ai voti, è accolto.

Non facendosi osservazioni, si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 3.

Con il parere contrario di RELATORI e GOVERNO, è respinto l'emendamento 3.1.

Con il parere contrario di RELATORI e GOVERNO, è respinto l'emendamento 3.2.

Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice [MODENA](#) (FIBP-UDC) (che ricorda che nel corso delle audizioni la componente dell'Avvocatura associata ha insistito molto sulla questione che l'emendamento mirerebbe a risolvere), l'emendamento 3.8 - sul quale si erano espressi in senso contrario Relatori e Governo - è accantonato, dopo un intervento del senatore [CUCCA](#) (IV-PSI).

La Commissione respinge poi l'emendamento 3.4, mentre accoglie all'unanimità 3.3.

Il presidente [OSTELLARI](#) riformula l'emendamento 3.5 in un testo 2 (pubblicato in allegato) che, conseguentemente alla proposta contenuta nel testo iniziale, adegua la restante parte dell'articolo mediante la soppressione della lettera i) del comma 1.

Il relatore [MIRABELLI](#) (PD) propone una riformulazione ulteriore di tale emendamento e dell'emendamento 3.36, parzialmente analogo, del senatore Balboni.

Si conviene di accantonare i due emendamenti.

Il relatore [MIRABELLI](#) (PD) propone ai firmatari degli emendamenti 3.9 e 3.12 di convergere su una riformulazione dell'emendamento 3.10 da lui stesso proposta. Anche l'emendamento 3.29 si presterebbe ad una riformulazione.

Con il consenso dei firmatari (la senatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) ritira anche l'emendamento 3.9) e con il parere favorevole del sottosegretario GIORGIS, tali emendamenti 3.10 testo 2 e 3.12 testo 2, di contenuto identico (il cui testo è pubblicato in allegato), sono accolti dalla Commissione in unica votazione.

Con il parere contrario di RELATORI e GOVERNO, la Commissione respinge l'emendamento 3.6. Indi il senatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) trasforma in ordine del giorno il proprio emendamento 3.13, sul quale il RELATORE si dichiara favorevole. Dissente il senatore [CRUCIOLI](#) (M5S).

Il sottosegretario GIORGIS preannuncia l'accoglimento del Governo sull'ordine del giorno G/71786/4/2 (il cui testo è pubblicato in allegato), laddove riproposto in Assemblea a firma della Commissione.

Non facendosi ulteriori osservazioni, così resta stabilito.

Si passa all'emendamento 3.7, sul quale la senatrice [MODENA](#) (FIBP-UDC) preannuncia il proprio voto favorevole.

Con il parere contrario di RELATORI e GOVERNO, la Commissione respinge a maggioranza l'emendamento 3.7.

Con il parere contrario di RELATORI e GOVERNO, il senatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra le ragioni a fondamento dell'emendamento 3.15, nonostante la richiesta del senatore [CRUCIOLI](#) (M5S) di ridurne il contenuto al solo capoverso 7-bis. Tuttavia, stante la proposta di riformularlo in modo tale che possa trovare un più ampio consenso anche nella maggioranza, il proponente non si oppone ad un accantonamento.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Con il parere contrario di RELATORI e GOVERNO, l'emendamento 3.16 è respinto dalla Commissione, la quale approva poi, con separata votazione, l'emendamento 3.18, sul quale avevano espresso parere favorevole RELATORI e GOVERNO. Analogo parere era stato espresso sugli emendamenti, conseguentemente assorbiti, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22 e 3.23.

*La seduta sospesa, alle ore 13,15, riprende alle ore 13,45.*

Con il parere contrario di RELATORI e GOVERNO, si passa poi alla votazione degli emendamenti 3.24, 3.25 e 3.26.

Il senatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) difende brevemente l'emendamento a sua firma ed invita la maggioranza ad una più ampia riflessione sulla questione che l'emendamento mirerebbe a risolvere. Il relatore [MIRABELLI](#) (PD) replica ritenendo infondate le preoccupazioni del senatore Pillon, dal



momento che la norma prevede la possibilità di ricorrere al processo telematico da remoto solo ove sussista l'accordo di entrambe le parti.

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) preannuncia il proprio voto favorevole paventando comunque il rischio che, lasciando il testo del Governo intatto, gli avvocati siano indotti ad accettare - magari malvolentieri - lo svolgimento del processo da remoto su pressione del collegio giudicante.

Il senatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) reputa infondati i timori del senatore Balboni: ritiene infatti che l'avvocato, che non ne sia convinto, non darebbe mai il suo consenso allo svolgimento del processo da remoto.

La Commissione respinge a maggioranza, con unica votazione, gli emendamenti 3.24, 3.25 e 3.26, di contenuto identico.

Il seguito dell'esame è rinviato.

#### *CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la Commissione è ulteriormente convocata oggi, giovedì 11 giugno, alle ore 16.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 14,50.*

#### ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE) N. [1786](#)

##### **G/1786/1/2 (testo 2)**

[D'Angelo](#), [Lomuti](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1786 recante "Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19", premesso che:

il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede nell'informativa alla Camera dei Deputati del 12 maggio scorso ha annunciato che entro il mese di giugno saranno operativi i nuovi plessi presso le Case Circondariali di Lecce, Taranto e Trani;

considerato che:

andrebbe garantita la sicurezza delle strutture penitenziarie, nonché il corretto espletamento del servizio delle traduzioni dei detenuti e degli internati;

impegna il Governo:

a garantire, nei limiti delle dotazioni organiche, l'implementazione di agenti di Polizia penitenziaria da destinare a tali strutture.

##### **G/1786/4/2**

[Pillon](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1786 recante "Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19",

invita il Governo a valutare che la previsione del comma 7, lettera f), in ordine allo svolgimento delle udienze civili operi con il consenso di tutte le parti e che sia fatta salva la facoltà di discutere la causa alla presenza del Giudice qualora uno dei difensori ne faccia richiesta con istanza scritta da inviarsi almeno 3 giorni prima con deposito nel fascicolo telematico.

Art. 2

## **2.5 (testo 2)**

[Caliendo](#), [Modena](#), [Dal Mas](#)

*D'Angelo, Lomuti, Evangelista*

### **APPROVATO**

*Al comma 1, lettera b) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Salvo che ricorrano esigenze di motivata eccezionale urgenza il tribunale o il magistrato di sorveglianza non possono provvedere prima del decorso dei predetti termini.»*

## **2.6 (testo 2)**

[D'Angelo](#), [Lomuti](#), [Evangelista](#)

*D'Angelo, Lomuti, Evangelista*

### **APPROVATO**

*Al comma 1, lettera b) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Salvo che ricorrano esigenze di motivata eccezionale urgenza il tribunale o il magistrato di sorveglianza non possono provvedere prima del decorso dei predetti termini.»*

## **2.0.1/4 (testo 2)**

[Ostellari](#), [Pillon](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

*All'emendamento 2.0.1, al comma 2, capoverso "Art. 2-bis", primo periodo, sostituire le parole: «Procuratore distrettuale antimafia del luogo in cui è stato commesso il reato» con le seguenti: «procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza di condanna»*

*Conseguentemente:*

All'articolo 2, comma 1, lettera a), ai numeri 1) e 2), e alla lettera b), dopo le parole: «emesso la sentenza» inserire le seguenti: «di condanna».

## **2.0.1/5 (testo 2)**

[Grasso](#)

*All'emendamento 2.0.1, al comma 2, capoverso "Art. 2-bis", primo periodo, sostituire le parole: «Procuratore distrettuale antimafia del luogo in cui è stato commesso il reato» con le seguenti: «procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza di condanna»*

*Conseguentemente:*

All'articolo 2, comma 1, lettera a), ai numeri 1) e 2), e alla lettera b), dopo le parole: «emesso la sentenza» inserire le seguenti: «di condanna».

## **2.0.11 (testo 3)**

I RELATORI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

"Art. 2-bis

*(Norme in materia di corrispondenza telefonica delle persone detenute)*

1. L'autorizzazione prevista dall'articolo 39 del regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, può essere concessa, oltre i limiti stabiliti dal comma 2 del suddetto regolamento, in considerazione di motivi di urgenza o di particolare rilevanza, nonché in caso di trasferimento del detenuto. L'autorizzazione può essere concessa una volta al giorno se la stessa si svolga con figli minori o figli maggiorenni portatori di una disabilità grave; è inoltre concessa nei casi in cui si svolga con il coniuge, l'altra parte dell'unione civile, persona stabilmente convivente o legata all'internato da relazione stabilmente affettiva, con il padre, la madre, il fratello o la sorella del condannato qualora gli stessi siano ricoverati presso strutture ospedaliere. Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei delitti previsti dal primo periodo del primo comma dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 l'autorizzazione non può essere concessa più di una volta a settimana. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.

2. All'articolo 39 del regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, il comma 3 cessa di avere efficacia."

Art. 3

**3.5 (testo 2)**

[Ostellari](#), [Pillon](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

*Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

b-bis) al comma 6, primo periodo, le parole «il 31 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2020».

*Consequentemente sopprimere la lettera i).*

**3.10 (testo 2)**

[Valente](#), [Cirinnà](#), [Rossomando](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:?*

«c) al comma 7, lettera f), secondo periodo, dopo le parole "l'effettiva partecipazione delle parti" sono aggiunte le seguenti "; il luogo posto nell'ufficio giudiziario da cui il magistrato si collega con gli avvocati, le parti ed il personale addetto è considerato aula d'udienza a tutti gli effetti di legge».

**3.12 (testo 2)**

[Caliendo](#), [Modena](#), [Dal Mas](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:?*

«c) al comma 7, lettera f), secondo periodo, dopo le parole "l'effettiva partecipazione delle parti" sono aggiunte le seguenti "; il luogo posto nell'ufficio giudiziario da cui il magistrato si collega con gli avvocati, le parti ed il personale addetto è considerato aula d'udienza a tutti gli effetti di legge».

## 1.3.2.1.9. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 3 (ant.) del 01/07/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**GIUSTIZIA (2ª)**

**Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 1438 e connessi**

**Riunione n. 3**

**MERCOLEDÌ 1° LUGLIO 2020**

*Relatrici:* [EVANGELISTA \(M5S\)](#) e [VALENTE \(PD\)](#)

*Orario: dalle ore 10,10 alle ore 10,45*

**[\(1438\)](#) *Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria***

**[\(1516\)](#) *IWOBI. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio e introduzione delle tutele previdenziali***

**[\(1555\)](#) *MIRABELLI ed altri. - Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57 e al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza degli uffici giudiziari del giudice di pace e del tribunale***

**[\(1582\)](#) *BALBONI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di riforma della magistratura onoraria e attuazione del principio di ragionevole durata del processo***

**[\(1714\)](#) *ROMEO ed altri. - Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

## 1.3.2.1.10. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 4 (ant.) del 09/07/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**GIUSTIZIA (2ª)**

**Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 1438 e connessi**

**Riunione n. 4**

**GIOVEDÌ 9 LUGLIO 2020**

*Relatrici:* [EVANGELISTA \(M5S\)](#) e [VALENTE \(PD\)](#)

*Orario: dalle ore 12,10 alle ore 13,15*

**[\(1438\)](#) *Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria***

**[\(1516\)](#) *IWOBI. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio e introduzione delle tutele previdenziali***

**[\(1555\)](#) *MIRABELLI ed altri. - Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57 e al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza degli uffici giudiziari del giudice di pace e del tribunale***

**[\(1582\)](#) *BALBONI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di riforma della magistratura onoraria e attuazione del principio di ragionevole durata del processo***

**[\(1714\)](#) *ROMEO ed altri. - Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

## 1.3.2.1.11. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 5 (ant.) del 23/07/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**GIUSTIZIA (2ª)**

**Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 1438 e connessi**

**Riunione n. 5**

**GIOVEDÌ 23 LUGLIO 2020**

*Relatrici:* [EVANGELISTA \(M5S\)](#) e [VALENTE \(PD\)](#)

*Orario: dalle ore 12,05 alle ore 12,15*

**[\(1438\)](#) *Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria***

**[\(1516\)](#) *IWOBI. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio e introduzione delle tutele previdenziali***

**[\(1555\)](#) *MIRABELLI ed altri. - Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57 e al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza degli uffici giudiziari del giudice di pace e del tribunale***

**[\(1582\)](#) *BALBONI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di riforma della magistratura onoraria e attuazione del principio di ragionevole durata del processo***

**[\(1714\)](#) *ROMEO ed altri. - Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria***

(Rimessione alla Commissione plenaria)

## 1.3.2.1.12. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 189 (ant.) del 09/09/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)  
MERCOLEDÌ 9 SETTEMBRE 2020  
189ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente  
[OSTELLARI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.*

*La seduta inizia alle ore 9,10.*

IN SEDE CONSULTIVA

**[\(1925\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia**

(Parere alla 5a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice [D'ANGELO](#) (M5S) illustra il provvedimento in titolo che reca misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia, volte a consolidare la risposta dello Stato alle conseguenze economiche e sociali della epidemia da Covid-19.

Con riguardo ai profili di competenza della Commissione si segnala in primo luogo l'articolo 37, il quale autorizza lo stanziamento di risorse - pari complessivamente a 41.245.140 euro per l'anno 2020 - per la prosecuzione delle misure volte ad assicurare la funzionalità del personale delle Forze di polizia (euro 24.696.021) e per la sanificazione delle strutture e l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (euro 7.800.000), per il personale delle Prefetture-UtG e l'acquisto di materiale di protezione (euro 2.007.919) e per il personale del Corpo di polizia penitenziaria (euro 5.541.200) e la sanificazione e disinfezione dei relativi ambienti (euro 1.200.000). Più nel dettaglio, ai sensi del comma 4, al fine di dare piena attuazione alle misure urgenti volte a garantire, nel contesto di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il regolare e pieno svolgimento delle attività istituzionali di trattamento e di sicurezza negli istituti penitenziari, è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa complessiva di euro 5.541.200. Tale spesa è volta al pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario del personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria svolte nel periodo dal 15 giugno al 15 ottobre 2020. È autorizzata inoltre la spesa di euro 1.200.000 per la sanificazione e disinfezione degli ambienti nella disponibilità del medesimo personale nonché a tutela della popolazione detenuta.

Di interesse per la Commissione è, in secondo luogo, l'articolo 63 il quale prevede che le deliberazioni condominiali aventi per oggetto l'approvazione degli interventi di efficienza energetica e delle misure antisismiche sugli edifici sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la

maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio. Più nel dettaglio la disposizione inserisce un ulteriore comma (comma 9-bis) nell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (convertito dalla legge n. 77 del 2020) con il quale si prevede che l'approvazione degli interventi ivi contemplati da parte dell'assemblea condominiale richiede la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio. L'articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 (cosiddetto decreto rilancio) aveva introdotto una detrazione pari al 110 per cento delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica (anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione) e di misure antisismiche sugli edifici (anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici) sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021. La detrazione è prevista inoltre per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica nonché di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Tali misure si applicano esclusivamente agli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, dagli enti del Terzo settore, nonché dalle associazioni e dalle società sportive dilettantistiche per determinate tipologie di intervento. Per le persone fisiche le agevolazioni per la riqualificazione energetica degli edifici si applicano per gli interventi realizzati su un numero massimo di due unità immobiliari. Le norme non si applicano alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 (abitazioni di tipo signorile, ville e castelli ovvero palazzi di eminenti pregi artistici o storici); la detrazione è concessa a condizione che la regolarità degli interventi sia asseverata da professionisti abilitati, che devono anche attestare la congruità delle spese sostenute con gli interventi agevolati.

Ancora, afferisce a profili di competenza l'articolo 76, il quale dispone la sospensione fino al 31 agosto 2020 dei termini di scadenza, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito, nonché ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva. Più nel dettaglio la disposizione modifica, in primo luogo (lettera a)), il comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 23 del 2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2020). Tale disposizione, nella formulazione vigente prima della entrata in vigore del decreto-legge in conversione, disponeva, fermo restando quanto previsto ai commi 2 e 3, la sospensione dei termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 31 agosto 2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data, per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente. L'articolo 76, in secondo luogo (lettera b)), riscrive il primo periodo del comma 2 dell'articolo 11 prevedendo che: gli assegni portati all'incasso non sono protestabili fino al 31 agosto; le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie di cui agli articoli 2 e 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, e la penale, pari al dieci per cento della somma dovuta e non pagata di cui all'articolo 3 della citata legge 386 del 1990, si applicano in misura dimezzata se il traente, entro il 30 ottobre (entro sessanta giorni dalla data di scadenza del periodo di sospensione cioè il 31 agosto), effettua il pagamento dell'assegno, degli interessi, e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente.

Infine di interesse è l'articolo 100 il quale stabilisce, al comma 1, che le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 682 e 683, della legge di bilancio 2019 relative alla durata quindicennale delle concessioni demaniali si applicano anche alle concessioni lacustri e fluviali, ivi comprese quelle gestite dalle società sportive iscritte al registro del CONI di cui al decreto legislativo n. 242 del 1999, nonché alle concessioni per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio, nonché ai rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico ricreative in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all'inizio dell'utilizzazione. Il comma 2 sostituisce, a decorrere dal 2021, il criterio di quantificazione dei canoni relativi alle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative per le pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi, applicando il criterio tabellare già applicato per le opere di difficile rimozione. Il comma 3 stabilisce che alle concessioni relative alla realizzazione e gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto si applicano, con effetto dal 1°



gennaio 2007, le misure dei canoni determinati secondo i valori tabellari di cui al comma 2, previsti per le concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative. Viene precisato al comma 4 che dal 1° gennaio 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con qualunque finalità non può, in ogni caso, essere inferiore a 2.500 euro. Il comma 5 stabilisce che nelle more della revisione e dell'aggiornamento dei canoni demaniali marittimi sono sospesi fino al 15 dicembre 2020 i procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del decreto e sono inefficaci i relativi provvedimenti già adottati oggetto di contenzioso, inerenti al pagamento dei canoni, compresi i procedimenti e i provvedimenti di riscossione coattiva, nonché di sospensione, revoca o decadenza della concessione per mancato versamento del canone; si tratta dei provvedimenti concernenti le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, laddove i procedimenti o i provvedimenti siano connessi all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni per le concessioni indicate, e le concessioni demaniali marittime per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto.

In base al comma 6, le disposizioni su sospensione e inefficacia non si applicano quando siano in corso procedimenti penali inerenti alla concessione nonché quando il concessionario o chi detiene il bene siano sottoposti a procedimenti di prevenzione, a misure interdittive antimafia o alle procedure del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione. Il comma 7 stabilisce norme per la definizione del contenzioso relativo alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, prevedendo che i procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del decreto possono essere definiti, previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia del demanio da parte del concessionario, mediante versamento in un'unica soluzione di un importo pari al 30 per cento delle somme richieste (dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo), ovvero rateizzato fino a un massimo di sei annualità, di un importo pari al 60 per cento delle somme richieste. Il comma 8 introduce le norme relative procedurali. La liquidazione e il pagamento nei termini assegnati degli importi costituisce a ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate (comma 9) e la presentazione della domanda nel termine indicato sospende i relativi procedimenti giudiziari o amministrativi, compresi quelli di riscossione coattiva nonché i procedimenti di decadenza della concessione demaniale marittima per mancato pagamento del canone. La definizione dei procedimenti amministrativi o giudiziari si realizza con il pagamento dell'intero importo dovuto, se in un'unica soluzione, o dell'ultima rata, se rateizzato, mentre il mancato pagamento di una rata entro sessanta giorni dalla relativa scadenza comporta la decadenza dal beneficio (comma 10).

Propone pertanto l'espressione di un parere favorevole, proposta alla quale si associa il relatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU*).

Si apre la discussione.

Interviene la senatrice [MODENA](#) (*FIBP-UDC*) esprimendo perplessità in merito alla disposizione legislativa che modifica le quote delle maggioranze condominiali, necessarie per l'approvazione delle delibere relative allo svolgimento di lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria.

Interviene il senatore [DAL MAS](#) (*FIBP-UDC*) condividendo l'opinione della senatrice Modena: manifesta perplessità in merito alla disposizione relativa alle maggioranze condominiali perché a suo dire il testo legislativo potrebbe prestarsi a problemi interpretativi ed applicativi. La modifica delle maggioranze potrebbe consentire di fare rientrare, nella previsione normativa, anche delibere relative a lavori di ristrutturazione non coperti dalla agevolazione fiscale nota come *bonus* del 110 per cento; coglie l'occasione per chiedere al Governo se siano all'orizzonte, anche per via emendativa del testo in esame, provvedimenti strutturali in materia di giustizia tributaria.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) esprime perplessità sulla disposizione che prevede la sospensione

dei termini relativi alle esecuzioni sui protesti cambiari; chiede chiarimenti in merito al Governo paventando i rischi che una ulteriore sospensione dell'esecuzione possa comportare, rispetto ai piccoli imprenditori ancora in attesa della realizzazione dei relativi crediti a rischio di insolvenza; esprime perplessità analoghe a quelle già manifestate dei colleghi in merito alla disposizione relativa alle maggioranze condominiali.

Interviene il senatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (*L-SP-PSd'Az*), sempre in relazione alla norma che modifica le maggioranze assembleari per alcune delibere condominiali: segnala il rischio che una tale norma possa legittimare l'approvazione di delibere condominiali, aventi ad oggetto non solo le ristrutturazioni immobiliari oggetto del bonus, ma anche altre tipologie di interventi. Propone pertanto ai relatori la predisposizione di un'apposita osservazione, volta a chiarire il significato della norma al fine di evitare inutili futuri contenziosi.

La senatrice [PIARULLI](#) (*M5S*) ritiene invece che la norma risponda ad una logica indubbia, vale a dire la semplificazione delle delibere condominiali e l'eliminazione dell'ostruzionismo da parte delle minoranze assembleari. Chiede inoltre chiarimenti in merito alla predisposizione di misure volte a soddisfare le esigenze del personale di polizia penitenziaria.

Il senatore [MIRABELLI](#) (*PD*) conferma il proprio appoggio al provvedimento, nella forma dell'adesione al parere favorevole proposto dei relatori. Ritenendo infondate le preoccupazioni avanzate in merito al problema delle maggioranze condominiali, da parte di alcuni esponenti delle opposizioni, auspica che la norma possa essere migliorata con emendamenti sulla falsariga di quelli già affacciati per il "decreto semplificazione". In merito alle obiezioni del senatore Pillon relative ai termini della sospensione dell'esecuzione cambiaria, ritiene che la norma sia chiara e non possa prestarsi ai rischi paventati.

Replica agli intervenuti il relatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU*) che, anche a nome della correlatrice, respinge la proposta del senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) di integrare la proposta di parere con un'osservazione (volta ad evitare che la norma sui nuovi quorum condominiali si applichi alle delibere eterogenee, tali da contemplare altri lavori straordinari).

Al presidente [OSTELLARI](#), che precisa che i nuovi fondi per il personale della polizia penitenziaria non attengono alle nuove assunzioni auspiccate dalla senatrice Piarulli ma al pagamento degli straordinari, la relatrice [D'ANGELO](#) (*M5S*) ribadisce che il tenore della proposta di parere favorevole non varia.

Con il voto contrario dichiarato dal senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) e previa verifica del numero legale, la Commissione conviene a maggioranza sulla proposta di parere favorevole formulata dai relatori.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1438) Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria**

**(1516) IWOBI. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio e introduzione delle tutele previdenziali**

**(1555) MIRABELLI ed altri. - Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57 e al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza degli uffici giudiziari del giudice di pace e del tribunale**

**(1582) BALBONI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di**

***riforma della magistratura onoraria e attuazione del principio di ragionevole durata del processo (1714) ROMEO ed altri. - Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 28 aprile 2020.

Ad un intervento del senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*), che reitera le richieste avanzate nell'ultimo Ufficio di Presidenza integrato, replica la relatrice [EVANGELISTA](#) (*M5S*), per ragguagliare la Commissione in merito all'esito del Comitato ristretto sulla magistratura onoraria.

Mentre la pubblicazione delle motivazioni di un'importante sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea aveva reso necessario una necessaria rimodulazione di alcune previsioni, e nell'attesa di ricevere rassicurazioni ministeriali in ordine alle coperture finanziarie, il corso dei lavori è stato interrotto dai colleghi Modena e Urraro: i relativi Gruppi hanno revocato il consenso alla prosecuzione unanime del Comitato ristretto, richiedendo che la questione potesse tornare all'attenzione della Commissione in sede plenaria.

Il senatore [URRARO](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiarisce le ragioni che lo hanno portato ritirare il proprio appoggio, in sede di Comitato ristretto, al tentativo di formulare un testo unitario. Impregiudicato il suo pieno apprezzamento per lo sforzo congiuntamente esercitato dalle correlatrici, ravvisa nella condotta della maggioranza una sostanziale confluenza sui testi dei soli disegni di legge nn. 1438 e 1555. Anche alla luce della sentenza 16 luglio 2020 della Corte di Giustizia UE C-658/18, da parte del suo Gruppo si è invece scelto di proclamare la piena dignità delle rivendicazioni della magistratura onoraria, proclamazione avvenuta con la missiva indirizzata alle due correlatrici che viene, di seguito, illustrata alla Commissione.

Ai sensi dell'articolo 106 comma secondo della Costituzione, ai magistrati onorari compete un ruolo giurisdizionale pieno e non certo quello di tirocinanti o "stagisti". Pertanto, si propongono misure volte a: prevedere un precipuo regime giuridico per tutti i magistrati onorari, quali i giudici onorari di tribunale, i giudici di pace ed i vice procuratori onorari, in servizio ad oggi, aventi un'anzianità di rapporto pari a 3 anni, per i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari, ed a 4 anni per i giudici di pace; prevedere, a seguito della determinazione del nuovo regime giuridico ed economico, per tutti i magistrati onorari, quali i giudici onorari di tribunale, i giudici di pace ed i vice procuratori onorari, in servizio, ad oggi, aventi un'anzianità di rapporto pari a tre anni, per i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari, ed a quattro anni per i giudici di pace, l'eliminazione della parola "onorario" dalla individuazione della precipua figura giurisdizionale (che, quindi, verrà ad essere denominata come giudice di pace, solo per la categoria degli attuali giudici onorari di tribunale e degli ex-giudici di pace; i vice procuratori onorari manterranno la loro denominazione); disciplinare le modalità di impiego della costituenda categoria dei giudici di pace e dei vice procuratori onorari, all'interno, rispettivamente, del costituendo nuovo Ufficio del Giudice di Pace, in essere presso ogni Tribunale, nel quale andranno a confluire, ad oggi, tutti i giudici onorari di tribunale e gli ex giudici di pace in servizio, aventi, rispettivamente, un'anzianità di rapporto pari a tre anni, per i giudici onorari di tribunale ed a quattro anni per gli ex giudici di pace, come del costituendo nuovo ufficio del Vice Procuratore Onorario, in essere presso ogni Procura della Repubblica, nel quale andranno a confluire, ad oggi, tutti i vice procuratori onorari, in servizio, aventi un'anzianità di rapporto pari a tre anni; disciplinare il procedimento di conferma della costituenda categoria dei giudici di pace e dei vice procuratori onorari, come la natura e la durata dell'incarico.

A tal fine il suo Gruppo propone di prevedere che tutti gli attuali e definiti giudici onorari di pace, in servizio ad oggi, aventi un'anzianità di rapporto pari a tre anni, per i definiti giudici onorari di tribunale ed i definiti vice procuratori onorari, ed a quattro anni, per i definiti ex giudici di pace, conservino la funzione giurisdizionale, a tempo indeterminato e, comunque, sino al raggiungimento del settantesimo anno di età. Occorre poi disciplinare le modalità ed il procedimento di conferma nelle funzioni

giurisdizionali di tutti gli attuali e definiti giudici onorari di pace, in servizio, ad oggi, aventi un'anzianità di rapporto pari a tre anni, per i definiti giudici onorari di tribunale ed i definiti vice procuratori onorari, ed a quattro anni per i definiti ex giudici di pace. Si richiede anche di prevedere che tutti gli attuali ed i definiti giudici onorari di pace, in servizio, ad oggi, aventi un'anzianità di rapporto pari a tre anni, per i definiti giudici onorari di tribunale ed i definiti vice procuratori onorari, ed a quattro anni, per i definiti ex giudici di pace, vengano denominati e qualificati Giudici di Pace, per quanto ai giudici onorari di tribunale ed agli ex giudici di pace, mentre i Vice Procuratori Onorari manterranno la loro attuale denominazione. Occorre poi: prevedere che il costituendo giudice di pace sia inserito in un'articolazione denominata «ufficio del giudice di pace», costituita presso ogni Tribunale; prevedere che il costituendo magistrato requirente di pace, denominato vice procuratore onorario, sia inserito in un'articolazione denominata «ufficio del vice procuratore onorario», costituito presso ogni ufficio della Procura della Repubblica, posto presso ogni Tribunale Ordinario.

Si propone che il Ministro della Giustizia ogni 4 anni stabilisca la dotazione organica dei costituendi uffici del giudice di pace e del vice procuratore onorario, al fine di ripartire i suddetti giudici tra i Tribunali e le Procure della Repubblica, come esistenti nel distretto di Corte di Appello di loro residenza, o, solo su domanda, presso uffici di altra Corte di Appello, tenendo conto anche della pianta organica dei magistrati professionali. Occorre prevedere che ogni Presidente di Tribunale assegni, in via esclusiva e secondo specifiche tabelle di programmazione quadriennale, ai costituendi giudici di pace, la trattazione di un numero di procedimenti civili, pari quantomeno a n. 450, da individuarsi sia sulla base del valore della domanda giudiziale, che viene a porsi sino ad euro 100.000,00, sia, indipendentemente dal valore, per materia, ad eccezione della materia bancaria e quando la legge non attribuisca la competenza ad altro giudice, per le seguenti cause: relative ad apposizione di termini, per le cause in materia di condominio negli edifici, come definite ai sensi dell'articolo 71-*quater* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile; cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità; cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali; cause nelle materie di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, Sezione VI del codice civile, fatta eccezione per quelle delle distanze nelle costruzioni; cause relative alle materie di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, Sezione VII del codice civile, fatta eccezione per quella delle distanze di cui agli articoli 905, 906 e 907 del medesimo codice; cause in materia di stillicidio e di acque di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, sezioni VIII e IX del codice civile; cause in materia di occupazione e di invenzione di cui al libro terzo, titolo II, Capo III, sezione I del codice civile; cause in materia di specificazione, unione e commistione di cui al libro terzo, titolo II, Capo III, sezione II del codice civile; cause in materia di enfiteusi di cui al libro terzo, titolo IV del codice civile; cause in materia di esercizio delle servitù prediali; cause di impugnazione del regolamento e delle deliberazioni di cui agli articoli 1107 e 1109 del codice civile; cause in materia di diritti ed obblighi del possessore nella restituzione della cosa, di cui al libro terzo, titolo VIII, Capo II, Sezione I del codice civile; cause in materia di usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari; cause in materia di riordinamento della proprietà rurale di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, sezione II del codice civile; cause in materia di accessione; cause in materia di superficie; cause in materia di espropriazione forzata di cose mobili; procedure di volontaria giurisdizione, inerenti l'applicazione delle misure di protezione, di cui al Libro I, Titolo XII c.c.

Si richiede anche che ogni Procuratore della Repubblica, ad oggi, assegni, in via esclusiva e secondo specifiche tabelle di programmazione quadriennale, ai costituendi vice procuratori onorari, la trattazione di procedimenti, come nell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, come anche nell'udienza di convalida dell'arresto nel giudizio direttissimo, dei procedimenti in camera di consiglio di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale, salvo quanto previsto dalla lettera b), dei procedimenti di esecuzione ai fini dell'intervento, di cui all'articolo 655, comma 2, del medesimo codice, dei procedimenti di opposizione al decreto del pubblico ministero di liquidazione del compenso ai periti, consulenti tecnici e traduttori ai sensi dell'articolo 11 della legge 8 luglio 1980, n. 319, nonché per materia, dei procedimenti, per cui si procede con citazione diretta a giudizio, secondo

quanto previsto dall'articolo 550 del codice di procedura penale, come anche dei procedimenti civili, di cui all'applicazione delle misure di protezione, di cui al Libro I, Titolo XII c.c. Occorre prevedere che sia i costituenti giudici di pace che i costituenti vice procuratori onorari siano assoggettati ad una valutazione di idoneità, per lo svolgimento della funzione giurisdizionale, da effettuarsi, da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, ogni quattro anni, a far data dall'entrata in vigore della presente normativa, da esplicitarsi in relazione alla quantità e qualità del lavoro svolto, applicando, per quanto compatibile, la procedura in essere per la progressione in carriera dei magistrati togati. Per quanto concerne misure volte a operare la ricognizione della disciplina relativa alle incompatibilità all'esercizio delle funzioni giurisdizionali della costituenda categoria dei giudici di pace e dei vice procuratori onorari, il suo Gruppo propone di prevedere che, ad oggi, non possano continuare ad esercitare le funzioni giurisdizionali, i costituenti giudici di pace ed i vice procuratori onorari, i quali: ricoprono o hanno ricoperto, nei tre anni precedenti alla domanda di attuale conferma nelle funzioni, incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici; ricoprono la carica di difensore civico; svolgono abitualmente attività professionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria, oppure hanno il coniuge, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado che svolgono abitualmente tale attività nel circondario in cui il giudice onorario di pace ed il vice procuratore onorario esercita le funzioni giudiziarie. Occorre prevedere che non possano continuare ad esercitare le funzioni di patrocinio legale gli avvocati, esercenti le costituenti funzioni giurisdizionali di giudice di pace o di vice procuratore onorario, con onere, a loro carico, di cancellazione dalla cassa forense, a pena di revoca dall'incarico giurisdizionale. È anche necessario: prevedere che i costituenti giudici di pace o vice procuratori onorari, che hanno tra loro vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinità fino al primo grado, di coniugio o di convivenza non possono essere nominati presso lo stesso ufficio giudiziario, da intendersi quale settore di appartenenza, anche se facente parte del medesimo ufficio; prevedere che i costituenti giudici di pace o vice procuratori onorari non possano ricevere o assumere l'incarico di commissario giudiziale, curatore, consulente, perito e professionista delegato alle operazioni di vendita.

Per quanto concerne misure volte a regolamentare la procedura di trasferimento della costituenda categoria dei giudici di pace e dei vice procuratori onorari ad altro ufficio, il Gruppo della Lega propone di: regolamentare la procedura di trasferimento, solo su espressa domanda dell'interessato; disciplinare, precipuamente, i casi di trasferimento d'ufficio del costituendo giudice di pace o vice procuratore onorario ad altro ufficio giudiziario della medesima tipologia per mere esigenze organizzative ed oggettive dei costituenti Uffici del giudice di pace e del Vice procuratore onorario. Per quanto concerne misure volte a individuare i doveri e i casi di astensione dall'esercizio della funzione giurisdizionale della costituenda categoria dei giudici di pace e dei vice procuratori onorari, il gruppo della Lega propone di: prevedere che il costituendo giudice di pace o vice procuratore onorario è tenuto all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari; prevedere che a tutti i costituenti giudici di pace e vice procuratori onorari si applica il regime di astensione previsto dall'articolo 70 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Per quanto concerne misure volte a regolamentare i casi di decadenza dall'incarico, revoca e dispensa dal servizio della costituenda categoria dei giudici di pace e dei vice procuratori onorari, a nome del suo Gruppo propone di: prevedere che a tutti i costituenti giudici di pace e vice procuratori onorari si applica la disciplina della decadenza e della dispensa dal servizio, prevista dall'articolo 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374; prevedere i casi specifici ed il precipuo procedimento per la revoca dell'incarico ai costituenti giudici di pace e vice procuratori onorari.

Per quanto concerne misure volte a regolamentare la responsabilità disciplinare della costituenda categoria dei giudici di pace e dei vice procuratori onorari, individuando le fattispecie di illecito disciplinare, le relative sanzioni e la procedura per la loro applicazione, a nome del suo Gruppo propone di: individuare le fattispecie tipiche di illecito disciplinare per tutti i costituenti giudici di pace e vice procuratori onorari, anche tenendo conto delle disposizioni relative agli illeciti disciplinari commessi dai magistrati professionali; prevedere le sanzioni disciplinari dell'ammonimento, della

censura, della sospensione dal servizio per un periodo minimo di tre mesi e della revoca dell'incarico; prevedere, altresì, i casi nei quali, quando è inflitta la sanzione della sospensione dal servizio, può essere disposto, d'ufficio, il trasferimento del costituendo giudice di pace e/o vice procuratore onorario ad altra sede; prevedere, infine, gli effetti delle sanzioni disciplinari ai fini della conferma nell'incarico; disciplinare il procedimento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari, anche tenendo conto dei principi previsti dall'articolo 9, comma 4, della legge 21 novembre 1991, n. 374.

Per quanto concerne misure volte a prevedere e regolamentare, per la costituenda categoria dei giudici di pace e dei vice procuratori onorari, l'attività di solo coordinamento, rispettivamente, del Presidente di Tribunale e del Procuratore della Repubblica, nel rispetto della autonomia ed indipendenza della funzione giurisdizionale esercitata, il suo Gruppo richiede di: prevedere che il Presidente del Tribunale eserciti sulla categoria dei costituenti giudici di pace attività di coordinamento degli stessi, provvedendo, nel contempo, all'espletamento di tutti i compiti di gestione del personale amministrativo, come assegnato al costituendo ufficio del giudice di pace; prevedere che il Procuratore della Repubblica eserciti sulla categoria dei costituenti vice procuratori onorari attività di coordinamento degli stessi, in accordo con il Presidente del Tribunale, provvedendo, nel contempo, all'espletamento di tutti i compiti di gestione del personale amministrativo, come assegnato al costituendo ufficio del vice procuratore onorario; prevedere che il Presidente del Tribunale provveda, ogni quattro anni, a formulare al competente Presidente della Corte di Appello la proposta della precipua tabella di organizzazione del Tribunale, nella quale andranno inseriti i costituenti giudici di pace, come appartenenti al costituendo ufficio del giudice di pace; prevedere che il Procuratore della Repubblica, ogni quattro anni, in accordo con il Presidente del Tribunale, provveda a formulare al competente Presidente della Corte di Appello la proposta della precipua tabella di organizzazione dell'ufficio dei vice procuratori onorari, nel quale andranno inseriti i costituenti vice procuratori onorari; prevedere che sia gli affari civili che quelli penali siano assegnati, rispettivamente, ai costituenti giudici di pace e vice procuratori onorari, sulla base di criteri prestabiliti ed oggettivi, che favoriscano il buon andamento, rispettivamente, del Tribunale di riferimento e della Procura della Repubblica di riferimento, mediante ricorso a procedure di assegnazione automatiche, come quelle in essere per i magistrati togati.

Per quanto concerne misure volte a prevedere la modalità di liquidazione di un equo compenso, in favore della costituenda categoria dei giudici di pace e dei vice procuratori onorari, per lo svolgimento della precipua funzione giurisdizionale, si propone di: prevedere che, ai costituenti giudici di pace e vice procuratori onorari, venga corrisposto un compenso annuo pari al trattamento economico stipendiale annuo spettante ad un magistrato togato, dopo la prima valutazione; prevedere che ai costituenti giudici di pace e vice procuratori onorari, non iscritti alla cassa forense o ad altro sistema previdenziale pubblico, siano estese le disposizioni di cui alla legge n. 1077 del 6 dicembre 1966, di cui alla legge n. 336 del 24 maggio 1970, di cui all'art.90 dell'ordinamento giudiziario, e tutte le disposizioni legislative a favore del personale non di ruolo dello Stato e ciò a decorrere dal 1° gennaio 2010; prevedere che ai costituenti giudici di pace e vice procuratori onorari, i quali abbiano scelto di esercitare in via esclusiva la funzione giurisdizionale, con rinuncia all'espletamento dell'attività forense, venga riconosciuto ed effettuato il passaggio dei contributi previdenziali, dagli stessi già versati, alla cassa forense, alla nuova forma previdenziale, con precipuo conteggio e computo degli effettuati versamenti previdenziali, in relazione al predisponendo inquadramento stipendiale e contributivo e ciò anche a mero titolo di contribuzione figurativa.

Per quanto concerne misure volte a operare la ricognizione e il riordino della disciplina in materia di formazione professionale, a nome del suo Gruppo propone di: prevedere che i costituenti giudici di pace partecipino, unitamente ai magistrati togati, alle riunioni trimestrali organizzate dal Presidente del Tribunale o da un giudice professionale da lui delegato, per l'esame delle questioni giuridiche più rilevanti, di cui si sia curata la trattazione, per la discussione delle soluzioni adottate e per favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi innovative; prevedere che i costituenti vice procuratori onorari partecipino, unitamente ai magistrati togati alle riunioni trimestrali organizzate dal Procuratore della Repubblica o da un magistrato professionale da lui delegato, per l'esame delle

questioni giuridiche più rilevanti di cui si sia curata la trattazione, per la discussione delle soluzioni adottate e per favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi innovative; prevedere che i costituenti giudici di pace e vice procuratori onorari partecipino ai corsi di formazione decentrata, organizzati con cadenza almeno semestrale, secondo programmi indicati dalla Scuola Superiore della Magistratura; prevedere che la partecipazione alle riunioni trimestrali e alle iniziative di formazione sia obbligatoria e che la ripetuta mancata partecipazione, senza giustificato motivo, sia valutata negativamente ai fini della conferma nell'incarico giurisdizionale.

Dopo che il [PRESIDENTE](#) ha assicurato ai Gruppi che il fatto nuovo procedurale avvenuto in Comitato ristretto comporterà per tutti la possibilità di nuovi interventi prima della delibera di assunzione del testo base, il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

#### *CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA*

Stante la comunicazione resa dalla senatrice [VALENTE](#) (PD), in ordine alla possibile accelerazione della tempistica di esame in sede referente del disegno di legge n. 1928, la Commissione conviene di riunirsi nuovamente alle ore 13, e comunque alla sospensione dei lavori dell'Assemblea, se successiva, per la trattazione in sede consultiva del predetto disegno di legge e per i punti non trattati nella presente seduta.

*La seduta termina alle ore 10.*

## 1.3.2.1.13. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 193 (pom.) del 29/09/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)  
MARTEDÌ 29 SETTEMBRE 2020  
193ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[OSTELLARI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

IN SEDE REFERENTE

**(1438)** *Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria*

**(1516)** *IWOBI. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio e introduzione delle tutele previdenziali*

**(1555)** *MIRABELLI ed altri. - Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57 e al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza degli uffici giudiziari del giudice di pace e del tribunale*

**(1582)** *BALBONI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di riforma della magistratura onoraria e attuazione del principio di ragionevole durata del processo*

**(1714)** *ROMEO ed altri. - Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana del 9 settembre.

Il senatore [CALIENDO](#) (FIBP-UDC) chiede ai relatori come intendano risolvere il problema delle risorse per pagare i magistrati onorari, dopo la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea: occorre un investimento economico consistente, del quale il Ministero deve farsi carico.

Il senatore [URRARO](#) (L-SP-PSd'Az) chiede alle relatrici se intendano tener conto delle proposte da lui formulate nell'ultima seduta.

La relatrice [VALENTE](#) (PD) dichiara che le proposte della Lega sono lontane dall'impostazione seguita dalle relatrici, le quali però hanno preso parte alla discussione parlamentare: da essa attingeranno per avanzare la loro proposta di testo unificato che sarà depositata al più presto.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, laddove depositata entro domani mattina, tale proposta potrebbe essere



posta ai voti come testo base, al quale riferire gli emendamenti già nella seduta pomeridiana di domani. In questo caso, i Gruppi potranno pronunciarsi prima del voto. Coglie l'occasione per informare che, da corrispondenza ricevuta, risulterebbe che ad oggi in Calabria non sia stato ricevuto ancora il terzo contributo dovuto ai magistrati onorari per causa Covid. Nella stessa situazione di Crotone si trovano ancora moltissimi giudici onorari di tribunale (Got), con disparità anche tra le Corti di Appello (di una stessa regione); invece, per i vice pretori onorari ha già provveduto la Procura Generale, sempre molto celere. In particolare, mentre la Corte di Appello di Reggio Calabria ha già liquidato il terzo contributo ai Got due mesi fa, a prescindere se abbiano o non abbiano tenuto udienza, la Corte di Appello di Catanzaro ancora non ha provveduto. Si fa ancora presente che i Got non percepiranno indennità ad ottobre, perché ad agosto essi non tennero udienza (che è l'unica attività remunerata ai Got, a differenza delle altre categorie di colleghi). Pertanto, pur avendo lavorato o non avendo potuto lavorare per sospensione attività causa Covid, non avranno diritto a quello che spetta loro; la situazione dei Got in particolare è veramente paradossale: scrivono sentenze e provvedimenti vari, senza percepire alcuna indennità, perché pagati solo ad udienze, ormai ridotte in media a quattro mensili, e con declassamento delle funzioni giurisdizionali, violando l'articolo 106, comma secondo, della Costituzione.

La senatrice [D'ANGELO](#) (M5S) dichiara che, per quanto a lei consta, a settembre si è pagato il terzo contributo ai Got, dovuto per il mese di agosto.

Il sottosegretario FERRARESI conferma che i problemi di ordine tecnologico che hanno ritardato, in alcuni casi, l'erogazione del contributo di agosto dovrebbero essere stati risolti da diversi giorni. In ogni caso, si riserva di fornire informazioni più dettagliate nelle seduta pomeridiana di domani.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

#### **Proposta di "Linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza" ( [572](#) )** (Parere alle Commissioni 5a e 14a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore [MIRABELLI](#) (PD) illustra il provvedimento in titolo: per rispondere alla crisi pandemica provocata dal COVID-19, i Capi di Stato e di Governo dei Paesi membri dell'Unione europea (UE) hanno chiesto alla Commissione di presentare, a fine maggio, un ampio pacchetto di proposte che associ il futuro Quadro finanziario pluriennale (QFP) con uno specifico impegno per la ripresa nell'ambito dello strumento denominato *Next Generation EU* (NGEU). Nell'ambito del *Next Generation EU*, il più importante strumento previsto è senza dubbio il dispositivo per la ripresa e la resilienza.

La proposta di linee guida del Governo per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), inserendo la riforma della giustizia tra le politiche di supporto per il conseguimento di "un ordinamento giuridico più moderno e efficiente", indica a tal fine tre direttrici principali da seguire: la riduzione della durata dei processi civile e penale, la revisione del codice civile, la riforma del diritto societario, stante che un sistema giudiziario che funziona dispiega i suoi effetti sui cittadini non soltanto nel momento del loro contatto con la giustizia, ma indirettamente anche sotto il profilo generale della complessiva situazione economico-finanziaria del Paese in cui viviamo. Quindi le priorità di intervento normativo sono: la riforma del codice di procedura civile, al fine di realizzare una maggiore semplicità del procedimento, sostituendo i procedimenti ordinari di cognizione con un rito unitario da introdursi con ricorso, sia per i giudizi davanti al Tribunale in composizione monocratica, sia per i giudizi avanti al giudice di pace e, quantomeno per le fasi introduttiva e decisoria, anche per le cause di competenza del Tribunale in composizione collegiale nonché per il giudizio d'appello, nonché

rendendo più efficace la fase esecutiva ovvero di realizzazione dei crediti, e potenziando, in chiave deflattiva del contenzioso, la negoziazione assistita; la riforma del rito penale con l'obiettivo prioritario della riduzione dei tempi dei procedimenti nel giusto contemperamento tra le esigenze della ragionevole durata del processo e quelle connesse al rispetto delle garanzie e delle regole del giusto processo; la riforma dell'ordinamento giudiziario e del CSM, al fine di rivedere le modalità di accesso alla magistratura, il sistema degli illeciti disciplinari e delle incompatibilità dei magistrati, il sistema delle valutazioni di professionalità e il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, nonché al fine di fornire al CSM strumenti più idonei a garantire l'autonomia delle scelte che tale organo, nell'esercizio delle prerogative che la Carta costituzionale gli assegna, è chiamato a fare, allentando il legame tra contesto associativo ed eletti nell'organo di autogoverno; peraltro la predetta riforma dovrà contenere una puntuale e seria regolamentazione dell'accesso di magistrati all'esercizio di funzioni politiche o di amministrazione; la riforma della crisi di impresa, introdotta con il codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (d.lgs. n. 14 del 2019), la cui entrata in vigore è stata tuttavia posticipata al 1° settembre 2021 a causa dell'emergenza Covid.

In particolare, per il Relatore vanno invitate le Commissioni riunite, investite della sede referente, ad inserire, nello schema di relazione, una parte specifica dedicata al settore della giustizia, individuando come prioritari gli interventi di spesa e normativi seguenti.

Va anzitutto condivisa l'esigenza, a partire dalle linee guida per la definizione del piano di ripresa e resilienza, di realizzare un programma di riforme e investimenti finalizzati a velocizzare il funzionamento della giustizia al fine di garantire alle imprese che operano in Italia condizioni ambientali più idonee che consentano per essere realmente competitive a livello europeo e internazionale e a svolgere una ancora più efficace azione di contrasto alla corruzione e alle mafie che continuano ad essere fattore limitante dello sviluppo anche economico del Paese.

Va poi rilevato che: le raccomandazioni specifiche dell'Unione Europea all'Italia nel settore giustizia recano un sollecito al nostro Paese a ridurre la durata dei processi civili in tutti i gradi di giudizio e ad aumentare l'efficacia della prevenzione e repressione della corruzione riducendo la durata dei processi penali e attuando il nuovo quadro anticorruzione, nonché ad adottare provvedimenti, nel 2020 e nel 2021, volti a "migliorare l'efficienza del sistema giudiziario"; nel Programma Nazionale di Riforma del 2020 il Governo ha risposto alle sollecitazioni europee prevedendo interventi di riforma caratterizzati anche da una politica di potenziamento del personale della giustizia, attraverso l'ampliamento delle piante organiche, e di digitalizzazione del processo; una delle nove direttrici di intervento contenute nel piano di rilancio del Governo è finalizzata, come emerge dal Programma nazionale di riforma per il 2020, al raggiungimento di un ordinamento giuridico più moderno ed efficiente; nella proposta di linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), trasmessa dal Governo alle Camere nella giornata del 15 settembre scorso, la riforma della giustizia figura tra le iniziative volte a realizzare le sfide considerate nel PNRR tra le quali figurano il miglioramento della resilienza e della capacità di ripresa dell'Italia, nonché l'innalzamento del potenziale di crescita dell'economia e la creazione di occupazione.

Va evidenziato inoltre che: gli studi condotti dalla Banca d'Italia e dalla Confesercenti dimostrano che un efficiente sistema giudiziario consentirebbe di recuperare dall'1,3 per cento al 2,5 per cento (da 22 miliardi a 40 miliardi) del PIL stimolando gli imprenditori, anche esteri, ad investire nel nostro Paese in quanto la tempestività delle decisioni giudiziarie è elemento essenziale per le imprese, per gli investitori e per i consumatori; nelle loro decisioni di investimento le imprese hanno bisogno di informazioni certe sull'ambiente regolativo dovendo poter calcolare il rischio che può derivare da un eventuale coinvolgimento in contenziosi commerciali, di lavoro, tributari o in procedure d'insolvenza nonché prevedere tempi e contenuti delle decisioni; è anche chiaro che un sistema giudiziario efficiente in grado di perseguire efficacemente e tempestivamente le condotte illecite, ed in special modo quelle corruttive, è il presupposto per un mercato che rispetti le regole della trasparenza e della concorrenza premiando soltanto le energie migliori.

Si ritiene che le spese di investimento nel settore della giustizia debbano riguardare prioritariamente in primo luogo l'edilizia giudiziaria: previa approfondita analisi della domanda di giustizia nelle diverse

realtà territoriali, deve essere promossa la realizzazione di nuovi poli giudiziari (c.d. cittadelle) che concentrino gli uffici giudiziari in un'area unica, facilmente accessibile e dotata di servizi, nonché la messa in sicurezza e ristrutturazione degli uffici giudiziari già esistenti che si presentino in condizioni fatiscenti adeguandole dal punto di vista dell'efficienza energetica e della legislazione antisismica. Inoltre serve intervenire per realizzare aule capienti dato che la mancanza di strutture idonee e di aule in grado di contenere il necessario afflusso di persone (specialmente in epoca pandemica) limita, infatti, la produttività degli organi giurisdizionali ed incide sul servizio giustizia per i cittadini; un'attenta opera di riqualificazione del patrimonio dell'amministrazione giudiziaria e di nuova realizzazione di edifici giudiziari consentirà anche di garantire il pieno utilizzo delle risorse tecnologiche disponibili.

Si ritiene che le spese di investimento nel settore della giustizia debbano riguardare prioritariamente inoltre il perfezionamento del processo di digitalizzazione in tutti i settori della giustizia, anche attraverso l'implementazione di una rete unica esclusivamente dedicata al sistema giustizia con elevati *standard* di sicurezza. In tale prospettiva vanno sostenute sia la formazione delle risorse umane del comparto giustizia al fine di accrescerne le competenze digitali sia l'implementazione delle dotazioni informatiche in modo da potenziare il lavoro agile con ricadute positive in termini di maggiore vivibilità e di decongestione degli uffici giudiziari, di risparmio di costi per il mantenimento dei locali, di migliore razionalizzazione degli spazi, di maggiore incremento dell'occupazione femminile grazie alla possibilità di conciliare meglio i tempi casa-lavoro.

Si ritiene che le spese di investimento nel settore della giustizia debbano riguardare prioritariamente inoltre la necessità di tener fermo l'ampliamento delle piante organiche dei magistrati, di cui al decreto ministeriale del 15 settembre 2020, nonché l'istituzione delle piante organiche flessibili distrettuali che consentono di applicare magistrati, per un arco temporale limitato, presso gli uffici giudiziari caratterizzati da un numero considerevole di procedimenti arretrati, dall'entità delle sopravvenienze, nonché dalla presenza e capacità di infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto economico-sociale.

Si ritiene che le spese di investimento nel settore della giustizia debbano riguardare prioritariamente inoltre l'adozione di tecniche di raccolta, gestione ed analisi delle informazioni sui flussi all'interno degli uffici giudiziari, indispensabili per il monitoraggio dell'attuazione delle riforme introdotte o da introdurre, per la precoce identificazione dei casi più complessi, per l'elaborazione di *best practices* e per l'orientamento delle future scelte legislative e organizzative.

Si ritiene che le spese di investimento nel settore della giustizia debbano riguardare prioritariamente inoltre l'edilizia penitenziaria, anche minorile, attraverso la creazione di nuove strutture, la ristrutturazione di strutture già esistenti che si presentino in condizioni di ammaloramento, includendo interventi di efficientamento energetico e antisismici e l'implementazione di impianti di compostaggio di comunità; da promuovere, inoltre, l'adozione di ulteriori sistemi di sicurezza che impediscano l'introduzione e l'utilizzo dei micro-cellulari; sarà importante, con l'occasione, verificare e garantire che i detenuti per reati associativi in regime di alta sicurezza e di articolo 41-*bis* O.P. vengano custoditi in ambienti effettivamente ed efficacemente separati rispetto ai detenuti per crimini comuni, in modo da evitare ogni possibile contatto; inoltre, dovranno essere realizzati poli detentivi di alto profilo tecnologico e sanitario, destinati alla custodia, al trattamento ed eventualmente alla diagnosi e cura dei soggetti detenuti in alta sicurezza o in regime di articolo 41-*bis* O.P., anche con gravi patologie, al fine di poter contemperare il diritto alla salute del detenuto e le esigenze di sicurezza pubblica che precluderebbero qualsivoglia attenuazione del regime inframurario.

Si ritiene che le spese di investimento nel settore della giustizia debbano riguardare prioritariamente inoltre la rieducazione dei detenuti attraverso il potenziamento delle misure alternative alla detenzione e l'implementazione dei progetti di formazione, e di lavoro intramurario ed extramurario con finalità di reinserimento sociale e contrasto alla recidiva nonché attraverso il perfezionamento dell'offerta trattamentale con introduzione in ogni istituto penitenziario, ed in particolare negli istituti minorili, di attività culturali (ad es. laboratori teatrali), artistiche ed espressive che favoriscano il percorso di maturazione e crescita personale dei ristretti con sicure positive ricadute in termini di inclusione

sociale.

Si ritiene che le spese di investimento nel settore della giustizia debbano riguardare prioritariamente inoltre la necessità dello stabile inserimento all'interno degli istituti penitenziari e delle REMS di figure professionali quali il medico psichiatra, psicologi e psicoterapeuti con la precipua finalità di gestire le situazioni di criticità, di incrementare il tempo di ascolto da dedicare alla popolazione ristretta, di attivare programmi di supporto psicologico per il personale di Polizia Penitenziaria per contenere ed attenuare gli effetti logoranti connessi alla delicata funzione svolta e all'ambiente in cui l'attività lavorativa viene esplicata; in questo senso è importante l'avviamento di corsi di formazione sul disagio psicologico e i disturbi psichiatrici per il personale di Polizia Penitenziaria, chiamato a cogliere, quale più prossimo osservatore del detenuto, i segnali di conflittualità, turbamento e malessere psico-fisico, che spesso sfociano in drammatici episodi di autolesionismo sino al suicidio; serve infine aumentare i posti nelle REMS e realizzare una rete socio-sanitaria che faciliti la comunicazione e la collaborazione tra gli istituti penitenziari e le REMS, da una parte, e le ASL e i Dipartimenti di Salute Mentale e i Centri di Salute Mentale dall'altra parte, in modo da garantire in maniera tempestiva ed agevole le prestazioni socio-sanitarie spettanti alla popolazione detenuta.

Si ritiene che le spese di investimento nel settore della giustizia debbano riguardare prioritariamente inoltre l'incremento delle risorse del fondo per le vittime di usura o di estorsione e del fondo di rotazione per le vittime dei reati di tipo mafioso, prevedendo programmi di accompagnamento verso nuove attività imprenditoriali o lavorative.

Si ritiene che le spese di investimento nel settore della giustizia debbano riguardare prioritariamente inoltre l'investimento di risorse per favorire il riutilizzo dei beni confiscati alle mafie e, in particolare per sostenere aziende confiscate in grado di mantenere occupazione e quote di mercato. Non si tratta solo di dimostrare che lo Stato restituisce alla società ciò che le mafie hanno sottratto ma anche di evitare di disperder un ingente patrimonio economico.

Le priorità sopraindicate, nelle spese di investimento nel settore della giustizia, non possono prescindere dal contesto normativo in cui esse si inseriscono, che condiziona fortemente il dinamismo economico e l'effetto moltiplicativo che dovrebbero essere propri della spesa. Il PNRR dovrà quindi legare strettamente gli interventi di spesa del settore giustizia alle riforme strutturali del medesimo settore al fine di massimizzare l'effetto di trasmissione dello stimolo economico al sistema produttivo con conseguente aumento della competitività e della resilienza economica e sociale del sistema Paese.

Si apre la discussione.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) ravvisa, nell'esposizione del relatore, una proposta troppo impegnativa, laddove pregiudica decisioni che la Commissione deve ancora assumere su tematiche assai vaste, come per esempio la riforma del codice civile o quella dell'accesso di magistratura. Alcuni di questi temi non sono stati mai oggetto di serio confronto politico e paiono rientrare, piuttosto, nel programma di un partito politico. È anche da evitare l'enfaticizzazione del passaggio al rito sommario nel processo civile, visti i tempi di decisione che registrano, sul punto, un incremento; troppo generiche sono anche le materie, che, nel disegno di legge governativo, sono attribuite alla composizione collegiale.

Preannuncia un contributo propositivo della senatrice Modena sulle scelte di politica penitenziaria che consentirebbe di offrire una copertura totale al problema, garantendo una vivibilità generalizzata nel sistema carcerario italiano. Senza risorse, invece, si continuano a privilegiare solo alcune carceri, ignorando la lezione che, dieci anni fa, consentì una capienza aggiuntiva di 4.400 unità, da parte del Governo dell'epoca.

Per il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU*) le risorse del *recovery fund* rappresentano un'occasione unica per rendere più efficiente il sistema della giustizia italiana. D'altro canto, lo stesso piano europeo inserisce proprio il tema della giustizia tra i pilastri dell'azione che ciascun Paese dovrà mettere in campo per poter usufruire pienamente delle risorse europee. Le linee Guida del Governo per la

definizione del PNRR inseriscono la riforma della giustizia tra le politiche di supporto per il conseguimento di un ordinamento giuridico più moderno e efficiente ritenendo, come dall'oratore si è sempre sostenuto, che la giustizia sia indispensabile per la creazione di un ambiente favorevole agli investimenti e alle attività economiche in grado di generare effetti positivi anche sul PIL. Per arrivare a questi obiettivi le linee guida indicano tre direttrici principali da seguire: ridurre la durata dei processi civili e penali; revisionare il codice civile e riformare il diritto societario, anche per uniformare la *governance* societaria agli standard UE.

Insieme a queste riforme, il Governo propone una serie di interventi di natura organizzativa diretti ad rafforzare il sistema giustizia: la digitalizzazione, il miglioramento delle infrastrutture materiali, la previsione di unità di missione per aggredire le disfunzioni sistemiche; l'accrescimento delle competenze dell'amministrazione. Sono già oggetto di discussione due progetti di delega, uno di riforma del processo civile al vaglio del Senato e uno, ancora da approvare, di riforma del processo penale. L'oratore ha dichiarato più volte che essi rappresentano una buona base di partenza ma c'è ancora tanto da fare se si vuole realmente velocizzare il sistema. Bisogna intervenire per eliminare i colli di bottiglia attualmente presenti nell'iter processuale, soprattutto in fase di impugnazione. Sarà fondamentale in questo senso tentare di ridurre gli appelli meramente dilatori consentendo una valutazione *in peius* delle Corti d'Appello a prescindere dalla presentazione dell'impugnazione da parte del P.M. Inoltre per quanto riguarda il ricorso per cassazione bisognerebbe ridurre i ricorsi generici per "difetto di motivazione" trovando una formulazione che restringa la possibilità arbitraria di ricorrere su questo punto.

Il Governo sta inoltre lavorando alla riforma della giustizia tributaria, del CSM e del codice delle crisi di impresa e dell'insolvenza. Tra l'elenco dei progetti (PNRR) annunciati in tema giustizia si è accolto con particolare favore lo stanziamento di risorse per: la riqualificazione del patrimonio immobiliare penitenziario mediante interventi di miglioramento della performance funzionale e strutturale, in termini di aumento della capacità ricettiva, di lotta al sovraffollamento e di realizzazione di nuove strutture edilizie, sempre più vicine alle ordinarie strutture urbane, finalizzate all'obiettivo della rieducazione e del reinserimento sociale; consentire l'impiego del maggior numero possibile di manodopera detenuta anche nei settori ecosostenibili di mano d'opera nelle attività lavorative eco sostenibili; la realizzazione del *data-center* unico nazionale della Giustizia; individuare misure complementari all'attuazione delle riforme processuali, proponendo interventi mirati attraverso l'attivazione di Tavoli tematici composti da esperti interni ed esterni (questo consentirà di effettuare un esame più rapido e approfondito sui "colli di bottiglia" a cui si accennava sopra); l'acquisizione di professionalità tecniche funzionali alla implementazione di nuovi modelli organizzativi, valorizzando gli indicatori *green* (mediante la gestione delle procedure di gara nazionali ed europee, nonché di monitoraggio e gestione dei flussi economici finanziari, del controllo digestione, di sviluppo d'innovazioni tecnologiche relative alla re-ingegnerizzazione di processi di lavoro che consentono una diffusa dematerializzazione documentale).

Sull'attuazione dei progetti e delle riforme connesse è fondamentale una premessa di metodo: solo un costante lavoro di scambio di idee e proposte tra Governo e Parlamento, a partire dalla seduta di oggi, sarà davvero funzionale ad ottenere dei risultati. Si chiede perciò al Governo di rinsaldare i rapporti con questa Commissione permanente. Nel merito, ci si limita ad evidenziare alcuni aspetti che si ritengono fondamentali.

La condizione primaria affinché i progetti nazionali presentati siano ammissibili è che essi facciano parte di un pacchetto di investimenti e riforme coerente: dunque si dovranno effettuare d'ora in avanti riforme "strutturali", che abbiano una visione di insieme e abbandonare il metodo dell'intervento "spot" che manca di visione sistemica. La bussola non deve essere la riforma di questo o quell'istituto, ma un nuovo e coerente apparato, capace di essere equilibrato ed efficiente e di competere con gli altri sistemi europei ed internazionali.

Bisognerà destinare alla Giustizia un capitolo di spesa molto più importante dei precedenti. Senza risorse nessuna buona riforma è possibile. Nel migliorare l'efficienza del sistema occorrerà al contempo sempre preservare le garanzie difensive. Nel ripensare il processo alla luce delle evoluzioni

tecnologiche, bisognerà considerare i connessi aspetti di *cybersecurity* indispensabili a garantire la protezione dei dati e delle informazioni. Per questo sarà utile dare seguito ai propositi del governo in tema di formazione del personale sulle questioni digitali. Nel pensare ai processi telematici (si pensi all'escussione delle parti sperimentata durante la clausura per il COVID) bisognerà essere attenti a non scaricare solo sugli operatori di polizia gli oneri di controllo delle escussioni a distanza e, possibilmente, prevedere del personale a ciò dedicato.

Se obiettivo primario è quello di aiutare la crescita economica e il benessere collettivo, non si può non considerare anche il contrasto alla criminalità organizzata, che mina nel profondo il sistema produttivo e altera la concorrenza delle imprese sul mercato e un più efficace contrasto alla corruzione. Occorre in questo senso potenziare il funzionamento delle banche dati e favorire lo scambio di informazioni tra le Procure (a partire dal nuovo modello *Eurojust*) e, contemporaneamente, impedire che alcuni reati contro la P.A. si prescrivano. Già in passato si è proposto che per questi reati il termine della prescrizione decorra dall'acquisizione della notizia di reato. Ai fini di contrastare e prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata nelle amministrazioni locali e nella politica si reputa opportuna una riforma della legge sullo scioglimento dei consigli comunali e sui requisiti di moralità ai fini della candidabilità.

In considerazione delle ingenti risorse che il Paese è chiamato a destinare al mondo della sanità, occorrerà porre un'attenzione particolare ai meccanismi di finanziamento di tale spesa. È infatti notorio e particolarmente prevedibile che questo settore è già, e lo diverrà ancora di più, appetibile per le organizzazioni criminali interessate a infiltrarsi negli appalti pubblici per le forniture e nella stessa funzione di un essenziale servizio pubblico, tradizionale bacino di consenso.

È infine indispensabile ridurre drasticamente l'arretrato civile e penale che impedisce una ragionevole durata dei processi: farlo significa garantire giustizia per davvero, risparmiare i soldi delle infrazioni europee e derivanti dall'applicazione della "legge Pinto", rendere più attrattivo il mercato italiano per chi voglia fare impresa. In questo senso oltre alle riforme procedurali sarà indispensabile mettere gli uffici nella reale condizione di rispettare i termini della "legge Pinto". Tra i progetti sulle risorse umane si potrebbe pensare a ricoprire integralmente e potenziare l'organico della magistratura ordinaria, del personale amministrativo e della magistratura onoraria, regolarizzando, mediante concorso, il loro contributo allo smaltimento dell'arretrato (una figura dunque simile al giudice di pace), tenuto conto dei 2.675.633 processi penali pendenti e dei 3.312.263 procedimenti civili pendenti, al 30 giugno 2019.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) condivide, nell'esposizione del relatore, i passaggi argomentativi in ordine all'edilizia penitenziaria anche minorile, nonché sull'introduzione di figure professionali di tipo psicologico al servizio del sistema carcerario. Quanto alle REMS, ne andrebbe non solo aumentata la capienza ma anche il numero. Anche l'incremento di 600 magistrati, sulla pianta organica conseguente al bilancio 2019, va non solo confermato ma addirittura aumentato se si vuole veramente smaltire l'arretrato.

Un parere troppo dettagliato rischia di "ingessare" la discussione sulle future riforme, vincolandone gli esiti: meglio metodologicamente indicare i problemi sfumando la coerenza delle proposte. Nel merito, invita ad aggiungere le seguenti tematiche: tribunale della famiglia, sulla scorta del disegno di legge governativo della scorsa legislatura; riforma della giustizia minorile, controllo delle case famiglia e dei minori fuori famiglia; istituto della mediazione.

La senatrice [CIRINNA](#)' (*PD*) suggerisce di indirizzare il rilancio della giustizia anche nella direzione di un rafforzamento delle misure di lotta alle discriminazioni: ciò sia in riferimento alla "legge Mancino" che alle condotte tra privati. Quanto alle piante organiche da rafforzare, non occorre limitarsi alla magistratura ma anche alla polizia penitenziaria. L'edilizia penitenziaria deve garantire anche condizioni dignitose di detenzione, che non si rinvengono ad esempio nel braccio G12 della sezione maschile del carcere di Rebibbia. Concorda infine con il senatore Pillon sulle REMS, perché troppo pochi sono i posti disponibili e troppi sono i detenuti mentalmente provati da condizioni di

detenzione intollerabili.

Il senatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) saluta con favore l'elevato livello del dibattito e l'accurata esposizione del relatore. L'incremento della pianta organica dei magistrati è un'occasione da non perdere, anche per far tornare la magistratura onoraria in un rapporto di eccezione rispetto alla regola del concorso pubblico. L'interessante spunto sull'edilizia penitenziaria, contenuto nel piano, deve consentire che le carceri siano portate ad un livello adeguato di civiltà: esso si misura anche in rapporto alla carcerazione femminile, specialmente quando si tratta di madri di bambini piccoli. Il recupero di strutture fatiscenti, come il carcere di Lanusei, potrebbe essere occasione per convertirle in edifici destinati ad altri obiettivi, come il recupero di detenuti a fine pena ovvero la semidetenzione.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) suggerisce al relatore di considerare anche l'obiettivo della parità di genere, da raggiungere anche in ambito giustizia. Ciò può avvenire mediante la realizzazione di centri di ascolto antidiscriminazione per i reati di cui agli articoli 604-*bis* e 604-*ter* del codice penale. In proposito, il filone preventivo valorizzato dalla convenzione di Istanbul - nel quale l'Italia è carente - suggerisce di prevedere anche percorsi di rieducazione per gli uomini maltrattanti.

Il senatore [DAL MAS](#) (*FIBP-UDC*) ricorda l'interrogazione nella quale recentemente ha lamentato la carenza di personale amministrativo, anche di tipo dirigenziale, nelle Procure della Repubblica sparse lungo la penisola; oltre che una separazione delle carriere, occorrerebbe una separazione degli spazi fisici di lavoro tra magistratura requirente e giudicante. La delega sul processo civile, poi, sembra ignorare che il rito cautelare è più spedito del rito sommario; né si può ignorare che i Tribunali sono macchine operative, e fin qui mancano di un *manager* che possa incaricarsi stabilmente di una migliore organizzazione del lavoro e dei suoi tempi. Sulle carceri la sentenza Torreggiani della Corte europea dei diritti dell'uomo dimostra che il problema del sovraffollamento non si risolve né inasprando le pene, né costruendo nuovi penitenziari: l'illusione che la pena abbia solo fine rieducativo è stata abbandonata, ma un equilibrio con la finalità retributiva va trovato senza che le esigenze securitarie dilagino senza controllo.

La senatrice [MODENA](#) (*FIBP-UDC*) deposita un testo in cui si propone che la Commissione, esaminate le Linee guida per la definizione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Atto n. 572, agisca secondo la seguente premessa: nel piano il Governo segnala le debolezze dell'economia italiana in un contesto di bassa crescita e alta disoccupazione; il Governo delinea inoltre dei piani di intervento sostanzialmente in linea con le raccomandazioni della Commissione europea 2020 con particolare riferimento alla durata dei processi e alla efficienza, nei settori civile e penale, nonché alla lotta alla corruzione.

Andrebbe anche rilevato che sono all'esame del Parlamento le leggi delega per la riforma dei processi civile e penale e che dalle audizioni emerge, costantemente, la esigenza di rendere effettivo l'aumento del numero dei magistrati, la riforma della magistratura onoraria, la definizione delle assunzioni e dei concorsi per il personale ausiliario, nonché la esigenza di implementare la digitalizzazione e la strumentazione informatica. Si prenda anche atto che è stata fornita una "griglia" di circa 600 progetti, che compongono il mosaico del *Recovery* e vanno visti con cura sia dal punto di vista degli obiettivi che delle risorse impiegate; in particolare, per quelli relativi al Ministero della Giustizia e del DAP, essi sono stati annunciati a grandi linee richiamando l'emergenza carceri o la *task force* per eliminare l'arretrato.

La Commissione potrebbe quindi esprimere, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con le seguenti osservazioni.

Per le Linee guida, la efficienza dei processi è direttamente connessa alle risorse umane e alle strumentazioni: non possono esserci riforme a "costo zero". La legge cosiddetta "spazzacorrotti" non ha prodotto alcun progresso, stante la impostazione punitiva e deve essere sostituita con una eliminazione dei passaggi cd. "burocratici". È necessaria la separazione delle carriere tra magistratura

inquirente e giudicante.

Per i progetti singoli, in tema di efficienza del processo si inizi dai progetti denominati "Riforma del processo civile, Riforma del processo penale e riforma dell'ordinamento giudiziario" (nella "griglia" i numeri 280, 281 e 282). Si prevedono due anni di tempo, risorse 0 euro e si indicano come obiettivi la efficienza dei sistemi penali, civili, aggredire l'arretrato, etc. Sorge spontanea una domanda: come è vista la cifra zero? Soprattutto, quale è il rapporto con il progetto n. 283 (*task force*) che mette a disposizione 1 milione e 6 su 5 anni per tavoli tematici composti da esperti per misure complementari all'attuazione delle riforme processuali? La illogicità appare chiara anche perché il n. 279 della "griglia" mette a disposizione 35 milioni in 18 mesi per l'ufficio del processo e risorse umane. Ciò significa 400 euro di borse di studio per i tirocini formativi che collaborano per la giurisdizione. Valuti il Governo di utilizzare i 36 milioni e 6 per riorganizzare la magistratura onoraria e per organizzare un gruppo "mobile" di magistrati che operano per smaltire gli arretrati: sarebbe preferibile a borse di studio indefinibili o improbabili *task force*.

In tema di edilizia giudiziaria e uffici, i progetti nn. 272 e 273 per 655 milioni sono destinati agli interventi manutentivi di ogni genere, dagli impianti elettrici alla prevenzione sismica. Poi, 375.555 euro in 5 anni vanno alle postazioni di lavoro aggiornate (*hardware* e sistemi operativi). Per gli uffici c'è il progetto "Capitale Umano": 5 anni e 320 milioni per acquisire professionalità per implementare modelli organizzativi (nella "griglia" n. 279). I nn. 274 e 275 - rispettivamente per 35.600.000 e 75.000.000 euro - sono destinati al *data center* unico e alla creazione di una rete geografica unica. Valuti il Governo, viste le somme importanti, un serio coordinamento dei progetti e di esplicitare la rete geografica unica nelle sue funzioni, in quanto, pur esistendo un Dipartimento specifico, sono poco chiare le competenze.

Per l'edilizia penitenziaria ci sono interventi definiti (nn. 239, 240, 242 e 284) nel senso che vengono individuati gli istituti penali, mentre non si rinviene sistematicità per tutti gli altri. Quindi: 3,2 milioni per il centro per i minorenni Casal del Marmo di Roma; 25 per il complesso Ferranti di Torino; 13 per istituto penale per i minorenni di Airola (Benevento); 14 milioni circa per il nuovo istituto penale per i minorenni del Triveneto. Per il patrimonio immobiliare penitenziario ci sono 60 milioni (n. 236) in 6 anni destinati alla sorveglianza a distanza. Poi 115.885,79 euro sono destinati all'acquisizione dello stato di fatto dei beni immobili. Le cifre dovrebbero essere riviste e armonizzate se confrontate con il progetto n. 234 di 300 milioni in 6 anni per la riqualificazione antisismica degli istituti penitenziari e altri 300 per la riqualificazione per la lotta al sovraffollamento, al fine della rieducazione (n. 229, sempre su sei anni). Valuti il Governo di integrare la riqualificazione e la sorveglianza a distanza tra loro, unitamente al monitoraggio dello stato di fatto e alla architettura per la rieducazione, di individuare gli interventi su singole realtà territoriali successivamente, sulla base di priorità emergenziali e se sia una vera priorità il progetto tipo quello di 100.000 euro per dotare il parco macchine della amministrazione penitenziaria di veicoli Green in 5 anni (n. 233, pomposamente definito "Mobilità eco sostenibile).

In tema di esecuzione pena, ben 737.300 milioni in tre anni (n. 258) sono destinati a percorsi di intervizione e supervisione professionale, controllo tecnico degli uffici di esecuzione della pena esterna. Valuti il Governo, vista la entità della cifra, tra le più alte, una riflessione sullo stato e i mezzi degli operatori sia della polizia penitenziaria che dei funzionari psicologici, in quanto questo progetto deve interagire con quelli relativi al lavoro dei detenuti.

In tema di giustizia minorile, valuti il Governo una maggiore omogeneità degli interventi. Da un lato si prevedono 3 milioni per l'inserimento socio-lavorativo (n. 255); dall'altro vi sarebbero 2 milioni e mezzo per il diritto allo studio e 1 milione e ottocentomila per le figure professionali al fine di dotarle di una scrivania tecnologica portatile.

In tema di intelligenza artificiale, interessanti e degni sicuramente di un approfondimento sono i progetti 742 e 743, relativi alla Avvocatura dello Stato. Sarebbero 22 milioni in tre anni. Gli scopi sono quelli di realizzare una piattaforma per la difesa in giudizio e la consulenza della P.A e di implementare modelli di intelligenza artificiale per predisporre atti e pareri e per prevedere gli esiti della causa sulla base delle precedenti difese. Valuti il Governo, considerato come una simile visione



può cambiare il mondo degli operatori del diritto, di rendere noti i particolari del progetto.

Il relatore [MIRABELLI](#) (PD) replica dichiarandosi disponibile a recepire gli inviti formulategli, nel corso della discussione, ma nella prospettiva della convergenza di tutti i Gruppi su un testo condiviso.

Il [PRESIDENTE](#), per agevolare la realizzazione dell'auspicio testé formulato, propone che il seguito dell'esame sia rinviato ad altra seduta.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

#### *CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che al termine della seduta di Commissione è immediatamente convocato un Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per programmazione lavori.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

## 1.3.2.1.14. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 195 (pom.) del 06/10/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)  
MARTEDÌ 6 OTTOBRE 2020  
195ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[OSTELLARI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giorgis.*

*La seduta inizia alle ore 16,30.*

IN SEDE REFERENTE

**(1438)** *Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria*

**(1516)** *IWOBI. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio e introduzione delle tutele previdenziali*

**(1555)** *MIRABELLI ed altri. - Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57 e al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza degli uffici giudiziari del giudice di pace e del tribunale*

**(1582)** *BALBONI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di riforma della magistratura onoraria e attuazione del principio di ragionevole durata del processo*

**(1714)** *ROMEO ed altri. - Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Adozione di un testo unificato)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 29 settembre.

La relatrice [EVANGELISTA](#) (M5S) dà per illustrata la proposta di testo unificato depositata dalle relatrici ed allegata al presente resoconto.

Il senatore [CALIENDO](#) (FIBP-UDC) lamenta che non si ponga la necessaria attenzione ad alcuni aspetti tecnici fondamentali per affrontare la tematica della magistratura onoraria: in particolare solleva il problema della tempistica dello svolgimento della relativa attività, ritenendo che il limite dei tre giorni lavorativi sia giustificato dall'esigenza di consentire al magistrato onorario di svolgere anche un'altra attività lavorativa remunerata (così non gravando sul bilancio dello Stato), ma evidenzia come, così facendo, non si riesca a fornire un adeguato servizio all'amministrazione della giustizia.

Interviene il senatore [URRARO](#) (L-SP-PSd'Az) mettendo in evidenza alcune criticità in merito a

quanto emerso dalla proposta delle relatrici: in particolare, condivide l'opinione del senatore Caliendo sul problema dell'impegno limitato a tre giorni settimanali. Quanto al rischio che si finisca con l'eludere la sentenza della Corte di giustizia europea, sul tema della tutela previdenziale da predisporre in favore dei magistrati onorari, propone, stante l'impossibilità di porla a carico dello Stato, almeno la previsione di un'ipotesi di detassazione.

La senatrice [MODENA](#) (*FIBP-UDC*), condividendo l'opinione del senatore Caliendo, ricorda che all'esito delle audizioni sono emerse alcune criticità, qui non risolte; neppure vi si spiega perché non si possano utilizzare le risorse europee del *recovery fund* anche per investire sulla magistratura onoraria.

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*), preannunciando il proprio voto contrario, ritiene le proposte avanzate non condivisibili innanzitutto per quanto riguarda il limite dei tre giorni lavorativi a settimana; esprime anche critiche sulla misura della indennità compensativa.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) ricorda come - dal dibattito tenutosi nella scorsa settimana alla presenza del Ministro della giustizia - si sia fatto riferimento all'aumento della pianta organica dei magistrati ordinari nella misura di 600 unità; fa notare come dalla proposta relativa alla magistratura onoraria emerga invece uno scarso incremento nel numero degli organici, se non addirittura un calo.

Il senatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) ritiene che il testo sia migliorabile ed esprime in particolare le proprie perplessità sulla questione dei tre giorni lavorativi settimanali; sul regime delle incompatibilità, rimarca che risultano più severe di quelle previste per la magistratura ordinaria. Soffermatosi sull'innalzamento dell'età pensionabile (preferirebbe un limite di età di 68 anni e non di 70) e sulla misura dell'indennità, ringrazia tuttavia le relatrici per il lavoro proficuo di stesura del testo.

Dopo brevi repliche delle relatrici [VALENTE](#) (*PD*) ed [EVANGELISTA](#) (*M5S*), la Commissione, previa verifica della presenza del numero legale, approva a maggioranza l'assunzione della proposta avanzata dalle relatrici a testo base cui riferire gli emendamenti. Per la loro proposizione, si conviene poi il termine delle ore 15 del 22 ottobre 2020.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *IN SEDE REDIGENTE*

**[\(251\)](#) Julia UNTERBERGER. - *Modifiche all'articolo 192 del codice civile, in materia di comunione legale tra i coniugi***

**[\(1490\)](#) Julia UNTERBERGER. - *Modifiche al codice civile in materia di tutela del coniuge economicamente svantaggiato***

(Discussione del disegno di legge n. 251 e congiunzione con il disegno di legge n. 1490 e rinvio)

Non facendosi osservazioni, la Commissione conviene di congiungere la discussione dei due disegni di legge.

La relatrice [PIARULLI](#) (*M5S*) dà per illustrati i provvedimenti in titolo, ambedue di iniziativa della senatrice Unterberger, che recano modifiche al codice civile. Più nel dettaglio il primo dei due provvedimenti (Atto Senato n. 251) è finalizzato a risolvere la controversa questione della tutela del coniuge in regime di comunione legale dei beni nel caso della costruzione realizzata durante il matrimonio sul suolo di proprietà esclusiva di uno dei due.

In proposito la relazione di accompagnamento del disegno di legge rileva come la giurisprudenza si sia più volte interrogata sull'automatica caduta in comunione legale dell'immobile costruito sul suolo di

proprietà esclusiva di uno dei due coniugi. Con un arresto a Sezioni Unite del 1996, la Suprema corte ha ritenuto di escludere l'automatico acquisto di metà della proprietà dell'immobile da parte dell'altro coniuge, riconoscendo tuttavia a quest'ultimo una tutela sul piano obbligatorio, consistente in un diritto di credito relativo alla metà del valore dei materiali e della manodopera impiegati nella costruzione. La successiva giurisprudenza, cercando soluzioni a casi concreti, "ha introdotto variabili sempre diverse, variegando il panorama delle pronunce di diritto a tal punto da rendere assai meno nitida e da indebolire la certezza della soluzione approntata dalla sentenza delle sezioni unite del 1996". Proprio al fine di ovviare a questa situazione di "incertezza" e di assicurare una chiara tutela del coniuge economicamente più debole, all'interno del regime della comunione legale scelto dai coniugi all'atto del matrimonio, la proposta interviene sull'articolo 192 del codice civile prevedendo che ciascuno dei coniugi è tenuto a rimborsare alla comunione le somme spese durante il matrimonio per la realizzazione o ristrutturazione di una costruzione realizzata su suolo di sua proprietà esclusiva (articolo 1). Il disegno di legge prevede poi l'immediata applicazione ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge della nuova disciplina (articolo 2).

Il disegno di legge n. 1490 presenta un ambito di applicazione più ampio, modificando una serie di articoli del codice civile che disciplinano il diritto di famiglia, al fine di tutelare, attraverso puntali interventi, il coniuge che per la famiglia rinuncia al proprio reddito.

Nello specifico l'articolo 1 modifica l'articolo 143 del codice civile, riconoscendo al coniuge, che, nell'interesse della famiglia, rinunci all'attività lavorativa retribuita, il diritto alla somministrazione periodica di un assegno da parte dell'altro coniuge, il cui ammontare è determinato in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.

L'articolo 2 interviene sull'articolo 145 del codice civile, sull'intervento del giudice. In particolare: alla lettera *a*), sono apportate due modifiche al secondo comma dell'articolo 145, relativamente alla richiesta di intervento anche da parte di uno solo dei due coniugi e alla soppressione della previsione di una soluzione adottata con provvedimento non impugnabile; alla lettera *b*) si inserisce un comma aggiuntivo all'articolo 145 del codice civile al fine di prevedere che, ove il disaccordo dei coniugi concerna la somministrazione periodica dell'assegno ai sensi dell'articolo 143 del codice civile, il giudice, sentito l'inadempiente ed assunte informazioni, possa ordinare con decreto che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro coniuge.

L'articolo 3 apporta modifiche all'articolo 159 del codice civile, in materia di regime patrimoniale, prevedendo che, indipendentemente dal regime patrimoniale legale della famiglia, un coniuge non può disporre del suo patrimonio per una quota superiore al settanta per cento senza il consenso dell'altro coniuge.

Da ultimo, l'articolo 4 inserisce, all'interno dell'articolo 160 del codice civile, nell'ambito dei diritti inderogabili, il principio secondo cui i coniugi sono tenuti a condividere tra loro le informazioni relative al reddito e al patrimonio di entrambi. In caso di inadempimento, ciascuno dei coniugi può chiedere l'intervento del giudice, il quale ordina l'esibizione della documentazione attestante reddito e patrimonio.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviata.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**Proposta di "Linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza" ( [572](#) )**  
(Parere alle Commissioni 5a e 14a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore [MIRABELLI](#) (PD) illustra lo schema di parere favorevole con osservazioni pubblicato in allegato.

Il senatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (*L-SP-PSd'Az*), condividendo l'opinione espressa dal senatore Pillon in sede di discussione generale, segnala la discordanza che emerge - in tema di processo civile - tra il tenore troppo tassativo del parere e quanto previsto, in guisa assai meno cogente, dall'atto n. 572; chiede pertanto di espungere la parte del parere relativa al mono-rito, ritenendo che si tratti di questione che debba essere discussa al momento in cui si esaminerà il disegno di legge sulla riforma del codice di procedura civile senza pregiudicarne l'esito in questa sede.

Al senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*), che non vede nello schema del relatore elementi degni anche solo dell'espressione di un voto, la senatrice [MODENA](#) (*FIBP-UDC*) chiede un ripensamento che non sottragga alla Commissione quanto meno il suo contributo di riflessione. Occorre riflettere sulle linee guida di cui andrebbe corredata la "griglia" dei 600 progetti, informalmente esaminata dall'omologa Commissione della Camera; ricorda l'importanza di tanti altri progetti che dovrebbero essere esaminati in tema di processo civile, di edilizia carceraria e giudiziaria, di digitalizzazione della giustizia e di incremento della pianta organica per porre rimedio alla mancanza di personale.

Il senatore [DAL MAS](#) (*FIBP-UDC*) si associa a quanto espresso dalla senatrice Modena ed invita il proprio capogruppo ad intervenire; condivide l'opinione espressa dal collega Pellegrini e ritiene che il problema sia strutturale: ricorda per esempio la questione relativa al concorso per 3000 funzionari amministrativi, le cui prove scritte si sono svolte molti mesi fa e che tuttavia risulta non ancora completato (con conseguenti inaccettabili rallentamenti nelle assunzioni di nuovo personale all'interno dell'apparato giudiziario).

La senatrice [ROSSOMANDO](#) (*PD*) riconosce che c'è un problema relativo ai tempi della giustizia: tuttavia difende l'operato del Governo che finalmente - a partire dalle riforme del ministro Orlando, dopo vent'anni di stasi totale - ha operato nel senso del *turn-over* del personale amministrativo; i problemi della giustizia si risolvono entrando nel merito delle proposte sul processo civile, che non sono minimamente pregiudicate da un riferimento, opportunamente fatto in questa sede, nel testo del relatore.

Il senatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ribadisce la propria non contrarietà in linea di principio ad una riforma sistematica del codice procedura civile; il suo disappunto è in relazione alla formulazione della proposta di parere.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) ribadisce l'opinione espressa dal collega Pellegrini e sollecita una modifica della formulazione proposta del parere dal senatore Mirabelli.

Il RELATORE accoglie il suggerimento e modifica il parere con l'inserimento della parola "anche" in riferimento al processo civile.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) dichiara l'astensione del suo Gruppo sullo schema di parere, come modificato.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) ribadisce che non parteciperà al voto; ricorda che in sede europea si ragiona in termini di principi di celerità ed effettività del processo civile, non in termini di dettagli procedurali; sottolinea poi la gravità della carenza di organico in magistratura e la necessità di distinguere tra rieducazione e misure alternative alla detenzione (perché la prima si affronta più propriamente con il lavoro).

La senatrice [PIARULLI](#) (*M5S*) condivide il contenuto del parere, soprattutto in relazione all'attenzione dedicata al problema delle carceri; raccomanda l'accrescimento del personale appartenente al corpo della polizia penitenziaria.

La Commissione, previo accertamento della presenza del numero legale, approva quindi a maggioranza lo schema di parere favorevole con osservazioni proposto dal relatore e modificato in sede di replica, il cui testo è allegato al resoconto.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

#### **Questioni di competenza sul disegno di legge n. 1764**

Il [PRESIDENTE](#) sottopone alla Commissione l'opportunità di sollevare conflitto di attribuzione nei confronti della 3a Commissione sul disegno di legge n. [1764](#), all'ordine del giorno della presente seduta, per ottenerne un deferimento omogeneo con il disegno di legge n. 1524 (già assegnato alle Commissioni 2a e 3a riunite e di analogo contenuto).

Conviene unanime la Commissione.

#### *IN SEDE REFERENTE*

- [\(45\)](#) **DE POLI ed altri.** - *Disposizioni in materia di tutela dei minori nell'ambito della famiglia e nei procedimenti di separazione personale dei coniugi*
- [\(118\)](#) **DE POLI.** - *Norme in materia di mediazione familiare nonché modifica all'articolo 337-octies del codice civile, concernente l'ascolto dei minori nei casi di separazione dei coniugi*
- [\(735\)](#) **PILLON ed altri.** - *Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità*
- [\(768\)](#) **Maria Alessandra GALLONE ed altri.** - *Modifiche al codice civile e al codice di procedura civile in materia di affidamento condiviso dei figli e di mediazione familiare*
- [\(837\)](#) **BALBONI ed altri.** - *Norme a tutela della famiglia in caso di separazione e divorzio*
- [\(1224\)](#) **Licia RONZULLI e Maria Alessandra GALLONE.** - *Modifiche al codice civile in materia di affido condiviso*
- [\(1863\)](#) **Julia UNTERBERGER.** - *Modifica all'articolo 709-ter del codice di procedura civile in materia di tutela dei minori nel loro diritto alla bigenitorialità*
- (Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 45, 118, 735, 768, 837 e 1224, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1863 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 23 luglio 2019.

Il relatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge n. 1863, di iniziativa della senatrice Unterberger, che modifica l'articolo 709-ter del codice di procedura civile in materia di tutela dei minori nel loro diritto alla bigenitorialità.

Più nel dettaglio l'articolo 1 del presente disegno di legge riscrive il numero 3) del comma secondo dell'articolo 709-ter del codice di procedura civile. E' opportuno ricordare che l'articolo 709-ter del codice di rito, introdotto dalla legge n. 54 del 2006 in materia di affidamento condiviso, prevede una sanzione a carico del genitore responsabile di gravi inadempienze o di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento. In particolare, ai sensi dell'articolo 709-ter del codice di procedura civile, il giudice può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente, ammonire il genitore inadempiente, ordinare il risarcimento dei danni nei confronti del minore o nei confronti del genitore estromesso o condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di 75 euro a un massimo

di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.

Come rileva la relazione di accompagnamento del disegno di legge il vigente articolo 709-ter del codice di procedura civile, in sede di applicazione giudiziaria, non si è dimostrato un valido deterrente nei confronti dei comportamenti lesivi del diritto alla bigenitorialità. Tali comportamenti - aggiunge sempre la relazione - affondano le loro radici nell'elevata conflittualità personale tra i genitori e si nutrono delle reciproche rivendicazioni e recriminazioni conseguenti al fallimento della relazione personale: "di qui, la ritrosia dei giudici ad ordinare il risarcimento dei danni per sanzionare un comportamento pregresso, che è certamente illegittimo e pertanto meritevole di essere sanzionato, ma di cui l'autore potrebbe non aver percepito compiutamente l'antigiuridicità, a causa del tumulto dei sentimenti provocati dalla separazione dal *partner*."

Per queste ragioni motivi, il disegno di legge si propone di intervenire sul citato articolo del codice di rito, prevedendo "una sanzione - che non sia eccessivamente gravosa all'inizio, ma che è suscettibile di diventarlo qualora l'autore del comportamento illegittimo perseveri nello stesso - la quale consenta di interrompere immediatamente la violazione, contenendo la portata del comportamento lesivo". Nello specifico l'articolo 1 del disegno di legge prevede una quota fissa giornaliera, di ammontare pari a euro 100, per ogni giorno di violazione delle misure contenute nel provvedimento assunto dal giudice. L'articolo 2 disciplina l'entrata in vigore della legge prevedendo che ciò avvenga il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La Commissione conviene sulla congiunzione di tale disegno di legge agli altri disegni di legge in titolo.

Il [PRESIDENTE](#), udita la disponibilità del RELATORE a rimettere il mandato per propiziare una più ampia condivisione che faccia ripartire l'*iter* di tutti i disegni di legge in titolo, invita la maggioranza a fargli pervenire valutazioni e proposte in merito.

Il senatore [MIRABELLI](#) (PD) si riserva, a nome del suo Gruppo, di fornire le valutazioni richieste, nell'ambito di una scala di priorità che probabilmente non contempla questi disegni di legge al primo posto.

La senatrice [D'ANGELO](#) (M5S) dichiara a nome del suo Gruppo che la disponibilità offerta dal Relatore è gradita e che propizierà, da parte della maggioranza, la valutazione richiesta dalla Presidenza.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**[\(76\)](#) Loredana DE PETRIS ed altri. - Modifiche al codice civile e ulteriori disposizioni per la tutela degli animali**

**[\(81\)](#) Loredana DE PETRIS. - Nuove disposizioni in materia di delitti contro specie protette di fauna e flora**

**[\(298\)](#) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Introduzione del titolo XIV-bis del libro primo del codice civile e altre disposizioni per la tutela degli animali**

**[\(360\)](#) Monica CIRINNA' e Gabriella GIAMMANCO. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di reati contro gli animali**

**[\(845\)](#) URSO ed altri. - Modifica al codice penale recante l'introduzione del divieto di consumo alimentare di carne di cane e di gatto**

**[\(1030\)](#) Rosellina SBRANA. - Modifiche al codice penale e alle altre norme a tutela degli animali**

**[\(1078\)](#) PERILLI ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice civile, nonché altre disposizioni in materia di tutela degli animali**

**[\(1344\)](#) Julia UNTERBERGER ed altri. - Disposizioni in materia di tutela degli animali**

**(1356) BRUZZONE ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, nonché ad altre disposizioni in materia di tutela degli animali domestici e di affezione - e delle petizioni nn. 406 e 622 ad essi attinenti**  
(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Prima che prosegua l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 30 giugno, il [PRESIDENTE](#) richiede valutazioni della maggioranza in ordine alla presenza di un relatore che risulti anche primo firmatario di uno dei disegni di legge.

Il senatore [MIRABELLI](#) (PD) preannuncia il ritiro del disegno di legge n. 360 e la sua ripresentazione, in identico testo, con altro primo firmatario. Insiste perciò che la senatrice Cirinnà mantenga la sua funzione di relatrice.

Prende atto il [PRESIDENTE](#).

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stato fissato il termine, entro il quale i Gruppi potranno far pervenire i nominativi dei soggetti da ascoltare in audizioni per il disegno di legge n. [1709](#), a giovedì 15 ottobre alle ore 15.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 17,50.*

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO N. 572

La Commissione, esaminato, per quanto di propria competenza, il provvedimento in titolo, condivide l'esigenza a partire dalle linee guida per la definizione del piano di ripresa e resilienza, di realizzare un programma di riforme e investimenti finalizzati a velocizzare il funzionamento della giustizia al fine di garantire alle imprese che operano in Italia condizioni ambientali più idonee che consentano per essere realmente competitive a livello europeo e internazionale e a svolgere una ancora più efficace azione di contrasto alla corruzione e alle mafie che continuano ad essere fattore limitante dello sviluppo anche economico del Paese

rilevato che:

- le raccomandazioni specifiche dell'Unione Europea all'Italia nel settore giustizia recano un sollecito al nostro Paese a ridurre la durata dei processi civili in tutti i gradi di giudizio e ad aumentare l'efficacia della prevenzione e repressione della corruzione riducendo la durata dei processi penali e attuando il nuovo quadro anticorruzione, nonché ad adottare provvedimenti, nel 2020 e nel 2021, volti a "migliorare l'efficienza del sistema giudiziario";
- nel Programma Nazionale di Riforma del 2020 il Governo ha risposto alle sollecitazioni europee prevedendo interventi di riforma caratterizzati anche da una politica di potenziamento del personale della giustizia, attraverso l'ampliamento delle piante organiche, e di digitalizzazione del processo;
- una delle nove direttrici di intervento contenute nel piano di rilancio del Governo è finalizzata, come emerge dal Programma nazionale di riforma per il 2020, al raggiungimento di un ordinamento



giuridico più moderno ed efficiente;

· nella proposta di linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), trasmessa dal Governo alle Camere nella giornata del 15 settembre scorso, la riforma della giustizia figura tra le iniziative volte a realizzare le sfide considerate nel PNRR tra le quali figurano il miglioramento della resilienza e della capacità di ripresa dell'Italia, nonché l'innalzamento del potenziale di crescita dell'economia e la creazione di occupazione.

Si evidenzia inoltre che gli studi condotti dalla Banca d'Italia e dalla Confesercenti dimostrano che un efficiente sistema giudiziario consentirebbe di recuperare dall'1,3 % al 2,5% (da 22 miliardi a 40 miliardi) del PIL stimolando gli imprenditori, anche esteri, ad investire nel nostro Paese in quanto la tempestività delle decisioni giudiziarie è elemento essenziale per le imprese, per gli investitori e per i consumatori.

È inoltre evidente che nelle loro decisioni di investimento le imprese hanno bisogno di informazioni certe sull'ambiente regolativo dovendo poter calcolare il rischio che può derivare da un eventuale coinvolgimento in contenziosi commerciali, di lavoro, tributari o in procedure d'insolvenza nonché prevedere tempi e contenuti delle decisioni;

È anche chiaro che un sistema giudiziario efficiente in grado di perseguire efficacemente e tempestivamente le condotte illecite, ed in special modo quelle corruttive, è il presupposto per un mercato che rispetti le regole della trasparenza e della concorrenza premiando soltanto le energie migliori;

Quindi si ritiene che le spese di investimento nel settore della giustizia debbano riguardare prioritariamente:

· l'edilizia giudiziaria: previa approfondita analisi della domanda di giustizia nelle diverse realtà territoriali, è necessario promuovere la realizzazione di nuovi poli giudiziari (c.d. cittadelle) che concentrino gli uffici giudiziari in un'area unica, facilmente accessibile e dotata di servizi, nonché la messa in sicurezza e ristrutturazione degli uffici giudiziari già esistenti che si presentino in condizioni fatiscenti adeguandole dal punto di vista dell'efficienza energetica e della legislazione antisismica. Inoltre serve intervenire per realizzare aule capienti poiché la mancanza di strutture idonee e di aule in grado di contenere il necessario afflusso di persone (specialmente in epoca pandemica) limita la produttività degli organi giurisdizionali ed incide sul servizio giustizia per i cittadini. Un'attenta opera di riqualificazione del patrimonio dell'amministrazione giudiziaria e di nuova realizzazione di edifici giudiziari consentirà anche di garantire il pieno utilizzo delle risorse tecnologiche disponibili;

· il perfezionamento del processo di digitalizzazione in tutti i settori della giustizia, anche attraverso l'implementazione di una rete unica esclusivamente dedicata al sistema giustizia con elevati *standard* di sicurezza. In tale prospettiva vanno sostenute sia la formazione delle risorse umane del comparto giustizia al fine di accrescerne le competenze digitali sia l'implementazione delle dotazioni informatiche in modo da potenziare il lavoro agile con ricadute positive in termini di maggiore vivibilità e di decongestione degli uffici giudiziari, di risparmio di costi per il mantenimento dei locali, di migliore razionalizzazione degli spazi, di maggiore incremento dell'occupazione femminile grazie alla possibilità di conciliare meglio i tempi casa-lavoro;

· fermo restando l'ampliamento delle piante organiche dei magistrati di cui al decreto ministeriale del 15 settembre 2020, la destinazione di una parte delle ingenti risorse destinate al PNRR, ad un ulteriore aumento delle piante organiche dei magistrati anche con l'istituzione delle piante organiche flessibili distrettuali che consentano di destinare magistrati, per un arco temporale limitato, presso gli uffici giudiziari caratterizzati da un numero considerevole di procedimenti arretrati, dall'entità delle sopravvenienze, nonché dalla presenza e capacità di infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto economico-sociale. Infine occorrono risorse per completare la riforma della magistratura onoraria;

· l'adozione di tecniche di raccolta, gestione ed analisi delle informazioni sui flussi all'interno degli uffici giudiziari, indispensabili per il monitoraggio dell'attuazione delle riforme introdotte o da

introdurre, per la precoce identificazione dei casi più complessi, per l'elaborazione di *best practices* e per l'orientamento delle future scelte legislative e organizzative;

· l'edilizia penitenziaria, anche minorile, attraverso: la realizzazione di nuove strutture e/o la ristrutturazione di quelle esistenti, progettate e realizzate con criteri innovativi e in modo da rendere più efficace la funzione rieducativa della pena, evitando una eccessiva concentrazione di detenuti nei diversi complessi ed includendo interventi di efficientamento energetico e antisismici, la predisposizione in ogni struttura di moderni sistemi di videosorveglianza e l'implementazione di impianti per il compostaggio di comunità; il recupero di strutture penitenziarie non più utilizzate o non più idonee al trattamento per destinarle ad altre funzioni sociali o di giustizia. Inoltre, accanto alla predisposizione in ogni struttura di impianti di videosorveglianza, occorre l'adozione di ulteriori sistemi di sicurezza che impediscano l'introduzione e l'utilizzo dei micro-cellulari; sarà importante, con l'occasione, verificare e garantire che i detenuti per reati associativi in regime di alta sicurezza e di cui all'articolo 41-*bis* o.p. vengano custoditi in ambienti effettivamente ed efficacemente separati rispetto ai detenuti per crimini comuni, in modo da evitare ogni possibile contatto; inoltre, dovranno essere realizzati poli detentivi di alto profilo tecnologico e sanitario, destinati alla custodia, al trattamento ed eventualmente alla diagnosi e cura dei soggetti detenuti in alta sicurezza o in regime di cui all'articolo 41-*bis* o.p., anche con gravi patologie, al fine di poter garantire l'incomprimibile diritto alla salute del detenuto e al tempo stesso soddisfare le esigenze di sicurezza pubblica che precluderebbero qualsivoglia attenuazione del regime inframurario; infine, occorre che nell'ambito di un nuovo programma di edilizia penitenziaria si provveda alla necessità di realizzare strutture adeguate alla reclusione di donne e madri;

· la rieducazione dei detenuti attraverso il potenziamento delle misure alternative alla detenzione e l'implementazione dei progetti di formazione e di lavoro - intramurario ed extramurario con finalità di reinserimento sociale e contrasto alla recidiva - nonché attraverso il perfezionamento dell'offerta trattamentale con introduzione in ogni istituto penitenziario, ed in particolare negli istituti minorili (ma non solo), di attività culturali (ad es. laboratori teatrali), artistiche ed espressive che favoriscano il percorso di maturazione e crescita personale dei ristretti, con sicure positive ricadute in termini di inclusione sociale;

· l'inserimento in forma stabile all'interno degli istituti penitenziari e delle Residenze per l'Educazione delle Misure di Sicurezza (REMS) di figure professionali quali il medico psichiatra, psicologi e psicoterapeuti, con la precipua finalità di gestire le situazioni di criticità, di incrementare il tempo di ascolto da dedicare alla popolazione ristretta, di attivare programmi di supporto psicologico per il personale di Polizia Penitenziaria per contenere ed attenuare gli effetti logoranti connessi alla delicata funzione svolta e all'ambiente in cui l'attività lavorativa viene esplicata; in tal senso è importante l'avviamento di corsi di formazione sul disagio psicologico e i disturbi psichiatrici per il personale di Polizia Penitenziaria, chiamato a cogliere, quale più prossimo osservatore del detenuto, i segnali di conflittualità, turbamento e malessere psico-fisico, che spesso sfociano in drammatici episodi di autolesionismo sino al suicidio; serve infine aumentare i posti nelle REMS e realizzare una rete socio-sanitaria che faciliti la comunicazione e la collaborazione tra gli istituti penitenziari e le REMS, da una parte, e le ASL e i Dipartimenti di Salute Mentale e i Centri di Salute Mentale dall'altra, in modo da garantire in maniera tempestiva ed agevole le prestazioni socio-sanitarie spettanti alla popolazione detenuta;

· l'incremento delle risorse del fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, nonché degli orfani per i crimini domestici. Ciò prevedendo, per le vittime di usura ed estorsione, programmi di accompagnamento verso nuove attività imprenditoriali o lavorative;

· l'investimento di risorse adeguate al fine di potenziare le banche dati delle procure e dei corpi di polizia e i sistemi di comunicazione tra le stesse, e di rendere obbligatorie le comunicazioni tra le procure;

· l'investimento di risorse per favorire il riutilizzo dei beni confiscati alle mafie e, in particolare per sostenere aziende confiscate in grado di mantenere occupazione e quote di mercato. Non si tratta

solo di dimostrare che lo Stato restituisce alla società ciò che le mafie hanno sottratto, ma anche di evitare di disperdere un ingente patrimonio economico;

- la realizzazione su tutto il territorio nazionale di centri antiviolenza e per le vittime di atti di discriminazione violenta, capaci di garantire adeguata assistenza legale, sanitaria e psicologica e, ove necessario, accoglienza;

Le prioritarie sopraindicate spese di investimento nel settore della giustizia non possono prescindere dal contesto normativo in cui esse si inseriscono, che condiziona fortemente il dinamismo economico e l'effetto moltiplicativo che dovrebbero essere propri della spesa. Il PNRR dovrà quindi legare strettamente gli interventi di spesa del settore giustizia alle riforme strutturali del medesimo settore, al fine di massimizzare l'effetto di trasmissione dello stimolo economico al sistema produttivo con conseguente aumento della competitività e della resilienza economica e sociale del sistema Paese. La proposta di linee guida del Governo per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), inserendo la riforma della giustizia tra le politiche di supporto per il conseguimento di "un ordinamento giuridico più moderno e efficiente", indica a tal fine tre direttrici principali da seguire: la riduzione della durata dei processi civile e penale, la revisione del codice civile, la riforma del diritto societario, poiché un sistema giudiziario che funziona dispiega i suoi effetti sui cittadini non soltanto nel momento del loro contatto con la giustizia, ma indirettamente anche sotto il profilo generale della complessiva situazione economico-finanziaria del Paese in cui viviamo.

Quindi le priorità di intervento normativo sono:

- la riforma del processo civile, al fine di realizzare una maggiore semplicità del procedimento, sostituendo i procedimenti ordinari di cognizione con un rito unitario da introdursi con ricorso, sia per i giudizi davanti al Tribunale in composizione monocratica, sia per i giudizi avanti al giudice di pace e, quantomeno per le fasi introduttiva e decisoria, anche per le cause di competenza del Tribunale in composizione collegiale nonché per il giudizio d'appello, nonché rendendo più efficace la fase esecutiva ovvero di realizzazione dei crediti, e potenziando, in chiave deflattiva del contenzioso, la negoziazione assistita;

- la riforma del rito penale con l'obiettivo prioritario della riduzione dei tempi dei procedimenti, nel giusto temperamento tra le esigenze della ragionevole durata del processo e quelle connesse al rispetto delle garanzie e delle regole del giusto processo;

- la riforma dell'ordinamento giudiziario e del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), al fine di rivedere il sistema degli illeciti disciplinari e delle incompatibilità dei magistrati, il sistema delle valutazioni di professionalità e il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, nonché al fine di fornire al CSM strumenti più idonei a garantire l'autonomia delle scelte che tale organo, nell'esercizio delle prerogative che la Carta costituzionale gli assegna, è chiamato a fare, allentando il legame tra contesto associativo ed eletti nell'organo di autogoverno. La riforma dovrà contenere una puntuale e seria regolamentazione dell'accesso di magistrati all'esercizio di funzioni politiche o di amministrazione;

- la riforma della crisi di impresa, introdotta con il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d.lgs. n. 14/2019), la cui entrata in vigore è stata tuttavia anticipata al 1° settembre 2021 a causa dell'emergenza Covid-19;

- la definizione e un migliore utilizzo degli strumenti di mediazione al fine di ridurre il contenzioso penale e civile;

- la piena attuazione dei principi indicati dalla Convenzione del Consiglio di Europa di Istanbul, ratificata con la legge il 27 giugno 2013, n. 77, sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, allo scopo di proseguire, anche dopo l'approvazione della legge sul cd. "codice rosso", il rafforzamento di un quadro normativo rivolto alla protezione delle vittime e alla prevenzione dei reati sessuali anche attraverso il rifinanziamento del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale;

- una costante e accurata verifica del funzionamento della giustizia minorile;

esprime parere favorevole invitando le Commissioni in sede referente a valutare l'opportunità di inserire, nello schema di relazione, una parte specifica dedicata al settore della giustizia, individuando come prioritari gli interventi di spesa e normativi citati.

## PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO N. 572

La Commissione, esaminato, per quanto di propria competenza, il provvedimento in titolo, condivide l'esigenza a partire dalle linee guida per la definizione del piano di ripresa e resilienza, di realizzare un programma di riforme e investimenti finalizzati a velocizzare il funzionamento della giustizia al fine di garantire alle imprese che operano in Italia condizioni ambientali più idonee che consentano per essere realmente competitive a livello europeo e internazionale e a svolgere una ancora più efficace azione di contrasto alla corruzione e alle mafie che continuano ad essere fattore limitante dello sviluppo anche economico del Paese

rilevato che:

- le raccomandazioni specifiche dell'Unione Europea all'Italia nel settore giustizia recano un sollecito al nostro Paese a ridurre la durata dei processi civili in tutti i gradi di giudizio e ad aumentare l'efficacia della prevenzione e repressione della corruzione riducendo la durata dei processi penali e attuando il nuovo quadro anticorruzione, nonché ad adottare provvedimenti, nel 2020 e nel 2021, volti a "migliorare l'efficienza del sistema giudiziario";
- nel Programma Nazionale di Riforma del 2020 il Governo ha risposto alle sollecitazioni europee prevedendo interventi di riforma caratterizzati anche da una politica di potenziamento del personale della giustizia, attraverso l'ampliamento delle piante organiche, e di digitalizzazione del processo;
- una delle nove direttrici di intervento contenute nel piano di rilancio del Governo è finalizzata, come emerge dal Programma nazionale di riforma per il 2020, al raggiungimento di un ordinamento giuridico più moderno ed efficiente;
- nella proposta di linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), trasmessa dal Governo alle Camere nella giornata del 15 settembre scorso, la riforma della giustizia figura tra le iniziative volte a realizzare le sfide considerate nel PNRR tra le quali figurano il miglioramento della resilienza e della capacità di ripresa dell'Italia, nonché l'innalzamento del potenziale di crescita dell'economia e la creazione di occupazione.

Si evidenzia inoltre che gli studi condotti dalla Banca d'Italia e dalla Confesercenti dimostrano che un efficiente sistema giudiziario consentirebbe di recuperare dall'1,3 % al 2,5% (da 22 miliardi a 40 miliardi) del PIL stimolando gli imprenditori, anche esteri, ad investire nel nostro Paese in quanto la tempestività delle decisioni giudiziarie è elemento essenziale per le imprese, per gli investitori e per i consumatori.

È inoltre evidente che nelle loro decisioni di investimento le imprese hanno bisogno di informazioni certe sull'ambiente regolativo dovendo poter calcolare il rischio che può derivare da un eventuale coinvolgimento in contenziosi commerciali, di lavoro, tributari o in procedure d'insolvenza nonché prevedere tempi e contenuti delle decisioni;

È anche chiaro che un sistema giudiziario efficiente in grado di perseguire efficacemente e tempestivamente le condotte illecite, ed in special modo quelle corruttive, è il presupposto per un

mercato che rispetti le regole della trasparenza e della concorrenza premiando soltanto le energie migliori;

Quindi si ritiene che le spese di investimento nel settore della giustizia debbano riguardare prioritariamente:

- l'edilizia giudiziaria: previa approfondita analisi della domanda di giustizia nelle diverse realtà territoriali, è necessario promuovere la realizzazione di nuovi poli giudiziari (c.d. cittadelle) che concentrino gli uffici giudiziari in un'area unica, facilmente accessibile e dotata di servizi, nonché la messa in sicurezza e ristrutturazione degli uffici giudiziari già esistenti che si presentino in condizioni fatiscenti adeguandole dal punto di vista dell'efficienza energetica e della legislazione antisismica. Inoltre serve intervenire per realizzare aule capienti poiché la mancanza di strutture idonee e di aule in grado di contenere il necessario afflusso di persone (specialmente in epoca pandemica) limita la produttività degli organi giurisdizionali ed incide sul servizio giustizia per i cittadini. Un'attenta opera di riqualificazione del patrimonio dell'amministrazione giudiziaria e di nuova realizzazione di edifici giudiziari consentirà anche di garantire il pieno utilizzo delle risorse tecnologiche disponibili;
- il perfezionamento del processo di digitalizzazione in tutti i settori della giustizia, anche attraverso l'implementazione di una rete unica esclusivamente dedicata al sistema giustizia con elevati *standard* di sicurezza. In tale prospettiva vanno sostenute sia la formazione delle risorse umane del comparto giustizia al fine di accrescerne le competenze digitali sia l'implementazione delle dotazioni informatiche in modo da potenziare il lavoro agile con ricadute positive in termini di maggiore vivibilità e di decongestione degli uffici giudiziari, di risparmio di costi per il mantenimento dei locali, di migliore razionalizzazione degli spazi, di maggiore incremento dell'occupazione femminile grazie alla possibilità di conciliare meglio i tempi casa-lavoro;
- fermo restando l'ampliamento delle piante organiche dei magistrati di cui al decreto ministeriale del 15 settembre 2020, la destinazione di una parte delle ingenti risorse destinate al PNRR, ad un ulteriore aumento delle piante organiche dei magistrati anche con l'istituzione delle piante organiche flessibili distrettuali che consentano di destinare magistrati, per un arco temporale limitato, presso gli uffici giudiziari caratterizzati da un numero considerevole di procedimenti arretrati, dall'entità delle sopravvenienze, nonché dalla presenza e capacità di infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto economico-sociale. Infine occorrono risorse per completare la riforma della magistratura onoraria;
- l'adozione di tecniche di raccolta, gestione ed analisi delle informazioni sui flussi all'interno degli uffici giudiziari, indispensabili per il monitoraggio dell'attuazione delle riforme introdotte o da introdurre, per la precoce identificazione dei casi più complessi, per l'elaborazione di *best practices* e per l'orientamento delle future scelte legislative e organizzative;
- l'edilizia penitenziaria, anche minorile, attraverso: la realizzazione di nuove strutture e/o la ristrutturazione di quelle esistenti, progettate e realizzate con criteri innovativi e in modo da rendere più efficace la funzione rieducativa della pena, evitando una eccessiva concentrazione di detenuti nei diversi complessi ed includendo interventi di efficientamento energetico e antisismici, la predisposizione in ogni struttura di moderni sistemi di videosorveglianza e l'implementazione di impianti per il compostaggio di comunità; il recupero di strutture penitenziarie non più utilizzate o non più idonee al trattamento per destinarle ad altre funzioni sociali o di giustizia. Inoltre, accanto alla predisposizione in ogni struttura di impianti di videosorveglianza, occorre l'adozione di ulteriori sistemi di sicurezza che impediscano l'introduzione e l'utilizzo dei micro-cellulari; sarà importante, con l'occasione, verificare e garantire che i detenuti per reati associativi in regime di alta sicurezza e di cui all'articolo 41-*bis* o.p. vengano custoditi in ambienti effettivamente ed efficacemente separati rispetto ai detenuti per crimini comuni, in modo da evitare ogni possibile contatto; inoltre, dovranno essere realizzati poli detentivi di alto profilo tecnologico e sanitario, destinati alla custodia, al trattamento ed eventualmente alla diagnosi e cura dei soggetti detenuti in alta sicurezza o in regime di cui all'articolo 41-*bis* o.p., anche con gravi patologie, al fine di poter garantire l'incomprimibile diritto alla salute del detenuto e al tempo stesso soddisfare le esigenze di sicurezza pubblica che precluderebbero qualsivoglia attenuazione del regime inframurario; infine, occorre che nell'ambito di un nuovo

programma di edilizia penitenziaria si provveda alla necessità di realizzare strutture adeguate alla reclusione di donne e madri;

- la rieducazione dei detenuti attraverso il potenziamento delle misure alternative alla detenzione e l'implementazione dei progetti di formazione e di lavoro - intramurario ed extramurario con finalità di reinserimento sociale e contrasto alla recidiva - nonché attraverso il perfezionamento dell'offerta trattamentale con introduzione in ogni istituto penitenziario, ed in particolare negli istituti minorili (ma non solo), di attività culturali (ad es. laboratori teatrali), artistiche ed espressive che favoriscano il percorso di maturazione e crescita personale dei ristretti, con sicure positive ricadute in termini di inclusione sociale;

- l'inserimento in forma stabile all'interno degli istituti penitenziari e delle Residenze per l'Educazione delle Misure di Sicurezza (REMS) di figure professionali quali il medico psichiatra, psicologi e psicoterapeuti, con la precipua finalità di gestire le situazioni di criticità, di incrementare il tempo di ascolto da dedicare alla popolazione ristretta, di attivare programmi di supporto psicologico per il personale di Polizia Penitenziaria per contenere ed attenuare gli effetti logoranti connessi alla delicata funzione svolta e all'ambiente in cui l'attività lavorativa viene esplicata; in tal senso è importante l'avviamento di corsi di formazione sul disagio psicologico e i disturbi psichiatrici per il personale di Polizia Penitenziaria, chiamato a cogliere, quale più prossimo osservatore del detenuto, i segnali di conflittualità, turbamento e malessere psico-fisico, che spesso sfociano in drammatici episodi di autolesionismo sino al suicidio; serve infine aumentare i posti nelle REMS e realizzare una rete socio-sanitaria che faciliti la comunicazione e la collaborazione tra gli istituti penitenziari e le REMS, da una parte, e le ASL e i Dipartimenti di Salute Mentale e i Centri di Salute Mentale dall'altra, in modo da garantire in maniera tempestiva ed agevole le prestazioni socio-sanitarie spettanti alla popolazione detenuta;

- l'incremento delle risorse del fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, nonché degli orfani per i crimini domestici. Ciò prevedendo, per le vittime di usura ed estorsione, programmi di accompagnamento verso nuove attività imprenditoriali o lavorative;

- l'investimento di risorse adeguate al fine di potenziare le banche dati delle procure e dei corpi di polizia e i sistemi di comunicazione tra le stesse, e di rendere obbligatorie le comunicazioni tra le procure;

- l'investimento di risorse per favorire il riutilizzo dei beni confiscati alle mafie e, in particolare per sostenere aziende confiscate in grado di mantenere occupazione e quote di mercato. Non si tratta solo di dimostrare che lo Stato restituisce alla società ciò che le mafie hanno sottratto, ma anche di evitare di disperdere un ingente patrimonio economico;

- la realizzazione su tutto il territorio nazionale di centri antiviolenza e per le vittime di atti di discriminazione violenta, capaci di garantire adeguata assistenza legale, sanitaria e psicologica e, ove necessario, accoglienza;

Le prioritarie sopraindicate spese di investimento nel settore della giustizia non possono prescindere dal contesto normativo in cui esse si inseriscono, che condiziona fortemente il dinamismo economico e l'effetto moltiplicativo che dovrebbero essere propri della spesa. Il PNRR dovrà quindi legare strettamente gli interventi di spesa del settore giustizia alle riforme strutturali del medesimo settore, al fine di massimizzare l'effetto di trasmissione dello stimolo economico al sistema produttivo con conseguente aumento della competitività e della resilienza economica e sociale del sistema Paese. La proposta di linee guida del Governo per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), inserendo la riforma della giustizia tra le politiche di supporto per il conseguimento di "un ordinamento giuridico più moderno e efficiente", indica a tal fine tre direttrici principali da seguire: la riduzione della durata dei processi civile e penale, la revisione del codice civile, la riforma del diritto societario, poiché un sistema giudiziario che funziona dispiega i suoi effetti sui cittadini non soltanto nel momento del loro contatto con la giustizia, ma indirettamente anche sotto il profilo generale della complessiva situazione economico-finanziaria del Paese in cui viviamo.

Quindi le priorità di intervento normativo sono:

- la riforma del processo civile, al fine di realizzare una maggiore semplicità del procedimento, anche sostituendo i procedimenti ordinari di cognizione con un rito unitario da introdursi con ricorso, sia per i giudizi davanti al Tribunale in composizione monocratica, sia per i giudizi avanti al giudice di pace e, quantomeno per le fasi introduttiva e decisoria, anche per le cause di competenza del Tribunale in composizione collegiale nonché per il giudizio d'appello, nonché rendendo più efficace la fase esecutiva ovvero di realizzazione dei crediti, e potenziando, in chiave deflattiva del contenzioso, la negoziazione assistita;
- la riforma del rito penale con l'obiettivo prioritario della riduzione dei tempi dei procedimenti, nel giusto temperamento tra le esigenze della ragionevole durata del processo e quelle connesse al rispetto delle garanzie e delle regole del giusto processo;
- la riforma dell'ordinamento giudiziario e del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), al fine di rivedere il sistema degli illeciti disciplinari e delle incompatibilità dei magistrati, il sistema delle valutazioni di professionalità e il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, nonché al fine di fornire al CSM strumenti più idonei a garantire l'autonomia delle scelte che tale organo, nell'esercizio delle prerogative che la Carta costituzionale gli assegna, è chiamato a fare, allentando il legame tra contesto associativo ed eletti nell'organo di autogoverno. La riforma dovrà contenere una puntuale e seria regolamentazione dell'accesso di magistrati all'esercizio di funzioni politiche o di amministrazione;
- la riforma della crisi di impresa, introdotta con il codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (d.lgs. n. 14/2019), la cui entrata in vigore è stata anticipata al 1° settembre 2021 a causa dell'emergenza Covid-19;
- la definizione e un migliore utilizzo degli strumenti di mediazione al fine di ridurre il contenzioso penale e civile;
- la piena attuazione dei principi indicati dalla Convenzione del Consiglio di Europa di Istanbul, ratificata con la legge il 27 giugno 2013, n. 77, sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, allo scopo di proseguire, anche dopo l'approvazione della legge sul cd. "codice rosso", il rafforzamento di un quadro normativo rivolto alla protezione delle vittime e alla prevenzione dei reati sessuali anche attraverso il rifinanziamento del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale;
- una costante e accurata verifica del funzionamento della giustizia minorile;

esprime parere favorevole invitando le Commissioni in sede referente a valutare l'opportunità di inserire, nello schema di relazione, una parte specifica dedicata al settore della giustizia, individuando come prioritari gli interventi di spesa e normativi citati.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE  
N. [1438](#), [1516](#), [1555](#), [1582](#), [1714](#)

**NT**

Le Relatrici

#### **Art. 1.**

*(Impegno settimanale dei magistrati onorari)*

1. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di assicurare tale compatibilità, ai magistrati onorari non può essere richiesto un impegno complessivamente superiore a tre giorni a settimana».

#### **Art. 2.**

*(Disposizioni in materia di incompatibilità)*

1. All'articolo 5, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a. al comma 2, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Gli avvocati e i praticanti abilitati non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario in uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense, ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, i membri dell'associazione professionale, i soci della società tra professionisti. I magistrati onorari non possono essere assegnati a uffici giudiziari nelle sedi nelle quali i loro parenti fino al secondo grado, gli affini in primo grado, il coniuge, il convivente o la parte dell'unione civile esercitano la professione di avvocato.»;
- b. al comma 3, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Il divieto si applica anche agli associati di studio, ai membri dell'associazione professionale e ai soci della società tra professionisti. Il coniuge, la parte dell'unione civile, i conviventi, i parenti entro il secondo grado e gli affini entro il primo grado del magistrato onorario non possono esercitare la professione forense presso la sede cui è assegnato il magistrato onorario, e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti davanti al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio.»;
- c. al comma 4, le parole: «vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinità fino al primo grado» sono sostituite dalle seguenti: «o con magistrati ordinari vincoli di parentela o di affinità sino al secondo grado»;

2. All' articolo 5, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. La ricorrenza in concreto delle incompatibilità del magistrato onorario derivanti da rapporti di parentela, affinità o da matrimonio, unione civile o convivenza di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo è verificata sulla base dei criteri previsti dagli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 35, comma 2, del presente decreto ai fini dell'indennità di missione o di trasferimento.».

### Art. 3.

#### *(Coordinamento dell'ufficio del giudice di pace)*

1. L'articolo 8 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è sostituito dal seguente:

«Art. 8 - (Coordinamento ed organizzazione dell'ufficio del giudice di pace) - 1. Il presidente del tribunale coordina l'ufficio del giudice di pace che ha sede nel circondario, distribuendo il lavoro tra i giudici, anche attraverso il ricorso a procedure automatiche, vigilando sulla loro attività e sorvegliando l'andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari. Al presidente del tribunale è attribuita ogni altra funzione di direzione che la legge attribuisce al dirigente dell'ufficio giudiziario.

2. La proposta di organizzazione è disposta con il procedimento di cui all'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Il Presidente della Corte di appello formula la proposta sulla base della segnalazione del presidente del tribunale, sentita la sezione autonoma per i magistrati onorari di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25.

3. Nello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 1, il presidente del tribunale si avvale dell'ausilio di un vice coordinatore individuato tra i giudici onorari di pace che esercitano le funzioni nel medesimo ufficio del giudice di pace. L'individuazione avviene sulla base del criterio dei maggiori titoli, ovvero della maggiore anzianità nelle funzioni giudiziarie esercitate o, in mancanza, della maggiore anzianità, avuto riguardo alla data di assunzione dell'incarico oppure, in caso di eguale anzianità, della maggiore anzianità di età.

4. L'incarico di cui al comma 1 non dà diritto al riconoscimento di alcuna indennità o emolumento.



Art. 4.

*(Modifiche alle funzioni e compiti dei giudici onorari di pace)*

1. All'articolo 9, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, il comma 3 è soppresso.

Art. 5.

*(Agevolazioni per l'assistenza a familiari disabili)*

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:

« 14-bis. Al magistrato onorario che presta assistenza secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano le disposizioni del comma 5 del medesimo articolo. Il Consiglio superiore della magistratura, con propria deliberazione, regola la procedura di assegnazione ad altra sede di cui al presente comma.».

2. La rubrica del capo V è sostituita dalla seguente: «Della conferma nell'incarico e dell'assegnazione ad altra sede del magistrato onorario che assiste un familiare con disabilità».

Art. 6.

*(Modifiche in materia disciplinare)*

1. All'articolo 21 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nei confronti del magistrato onorario possono essere disposti i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a. il richiamo nei casi di: reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi e informatici adottate dagli organi competenti; indebito affidamento ad altri di attività rientranti nei propri compiti; grave o abituale violazione del dovere di riservatezza; divulgazione, anche dipendente da negligenza, di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione, nonché violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione, o sugli affari definiti, quando è idonea a ledere indebitamente diritti altrui;
- b. la sospensione dal servizio da tre a sei mesi nei casi di: consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge; adozione di comportamenti che, a causa dei rapporti comunque esistenti con i soggetti coinvolti nel procedimento ovvero a causa di avvenute interferenze, costituiscano violazione del dovere di imparzialità; uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti; comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell'ambito dell'ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori; ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di altro magistrato; omessa comunicazione al capo dell'ufficio, da parte del magistrato destinatario, delle avvenute interferenze; indebito affidamento ad altri di attività rientranti nei propri compiti;
- c. la revoca dall'incarico in ogni caso in cui risulta l'inidoneità ad esercitare le funzioni giudiziarie o i compiti dell'ufficio del processo; in particolare il magistrato onorario è revocato quando, senza giustificato motivo, ha conseguito risultati che si discostano gravemente dagli obiettivi prestabiliti dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica a norma dell'articolo 23 ovvero, nel caso di assegnazione di procedimenti civili o penali a norma dell'articolo 11, non ha definito, nel termine di tre anni dall'assegnazione, un numero significativo di procedimenti, secondo le determinazioni del Consiglio superiore della magistratura»;

b) il comma 5 è integralmente sostituito dal seguente:

"5. La sospensione dal servizio è altresì disposta quando il magistrato onorario nei cui confronti è

già stato disposto il provvedimento del richiamo a norma del comma 3, lettera a), viene nuovamente riconosciuto responsabile dell'adozione di una delle condotte per cui è previsto il richiamo. La revoca è altresì disposta quando il magistrato onorario nei cui confronti è già stata disposta la sospensione dal servizio a norma del comma 3, lettera b), viene nuovamente riconosciuto responsabile dell'adozione di una delle condotte per cui è prevista la sospensione dal servizio".

c) al comma 9, dopo le parole "la dispensa" sono inserite le seguenti ", il richiamo, la sospensione dal servizio", e dopo le parole "di decadenza, dispensa" sono aggiunte le seguenti: ", di richiamo, di sospensione dal servizio";

d) al comma 10, dopo le parole: "la dispensa" sono inserite le seguenti: ", il richiamo, la sospensione dal servizio";

e) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Decadenza, dispensa e provvedimenti disciplinari".

#### Art. 7

*(Modalità di corresponsione dell'indennità spettante ai magistrati onorari)*

1. All'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, le parole: « con cadenza trimestrale» sono sostituite dalle seguenti: « con cadenza bimestrale ».

#### Art. 8.

*(Modifiche in materia di competenza dell'ufficio del giudice di pace)*

1. Il Capo X, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è integralmente soppresso.

#### Art. 9.

*(Durata dell'incarico dei magistrati onorari in servizio)*

1. All'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a. al comma 1, dopo le parole: «comma 8,» sono aggiunte le seguenti: «e nei successivi quadrienni,» e le parole: «per ciascuno dei tre successivi quadrienni» sono sostituite dalle seguenti: «sino al raggiungimento del limite di età di cui al comma 2.»;
- b. al comma 2, le parole: «del sessantottesimo anno di età» sono sostituite dalle seguenti: «del settantesimo anno di età».

#### Art. 10.

*(Funzioni e compiti dei magistrati onorari in servizio)*

1. All'articolo 30 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a. al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
  1. all'alinea le parole «Fino al 15 agosto 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Sino al raggiungimento del limite di età ai sensi dell'articolo 29»;
  2. alla lettera b), dopo le parole «Consiglio superiore della magistratura» sono aggiunte le seguenti: «da adottare tenuto conto delle predette condizioni»;
- b) i commi 9, 10 e 11 sono abrogati.

#### Art. 11.

*(Indennità spettante ai magistrati onorari in servizio)*

1. All'articolo 31 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a. al comma 1, le parole: « ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari » sono sostituite dalle seguenti « ai magistrati onorari » e le parole: « sino alla scadenza del quarto anno successivo alla medesima data » sono sostituite dalle seguenti: « sino al raggiungimento del limite di età di cui all'articolo 29 »;

- b. al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Ai magistrati onorari di cui al comma 1, che ne facciano richiesta con le modalità di cui ai commi 3 e 3-bis, l'importo dell'indennità lorda annuale è determinato in misura onnicomprensiva fissa, pari a euro 31.473, al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali, per i magistrati onorari che esercitano funzioni giudiziarie, e pari a euro 25.178, al lordo degli oneri previdenziali ed assistenziali, per i giudici onorari inseriti rispettivamente nell'ufficio per il processo e nell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica. Ai magistrati onorari che facciano richiesta, con le modalità di cui ai commi 3 e 3-bis, di svolgere le funzioni giudiziarie e di essere inseriti nell'ufficio per il processo cumulativamente nel medesimo giorno, l'importo dell'indennità lorda annuale è determinato in misura onnicomprensiva fissa, pari a euro 38.000, al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali. Negli altri casi le indennità non sono cumulabili.»;
- c. al comma 3, le parole da: « entro il termine » a « perentorio » sono soppresse;
- d. dopo il comma 3 è inserito il seguente:  
«3-bis. L'opzione di cui al comma 3 deve essere esercitata entro e non oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro della giustizia, da adottare successivamente ai decreti di cui all'articolo 32, comma 2, che ne definisce le modalità e i limiti.  
»;
- e. i commi 4 e 5 sono abrogati.

#### Art. 12.

##### *(Modifiche alle disposizioni transitorie e abrogazioni)*

1. All'articolo 32 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a. al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le disposizioni dei capi da I a IX si applicano ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto per quanto non previsto dalle disposizioni del capo XI.» e il terzo periodo è soppresso;
- b. dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:  
«12-bis. I magistrati onorari divenuti incompatibili con la sede di appartenenza per effetto di disposizioni introdotte dal presente decreto in materia di incompatibilità possono chiedere, in via straordinaria, l'assegnazione ad altre sedi che presentano vacanze in organico e in relazione alle quali non sussistono cause di incompatibilità. Le domande di assegnazione ad altre sedi hanno la priorità sulle domande di ammissione al tirocinio e sulle nuove nomine. La procedura di assegnazione di cui al presente comma è regolata con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.»;

#### Art. 13.

##### *(Abrogazione)*

1. All'articolo 33 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, il comma 2 è abrogato

#### Art. 14.

##### *(Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273)*

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a. al comma 1, le parole: «Ai giudici onorari di tribunale» sono sostituite dalle seguenti: «Ai giudici onorari di pace in servizio come giudici onorari di tribunale alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, »;
- b. il comma 1-bis è integralmente sostituito dal seguente: «1-bis. Ai giudici onorari di cui al comma 1 spetta un'ulteriore indennità di euro 98 quando dopo aver svolto le attività di cui al

comma 1, svolgono cumulativamente nel medesimo giorno in orario pomeridiano anche le attività di cui al comma 1-ter per almeno tre ore»;

c. dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:

« 1-ter. Ai giudici onorari di cui al comma 1 assegnati all'ufficio per il processo spetta un'indennità di euro 98 per le attività svolte nello stesso giorno.

1-quater. Ai giudici onorari di cui al comma 1 assegnati all'ufficio per il processo spetta un'ulteriore indennità di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo per le attività di cui al comma 1-ter superi le otto ore. »;

d. il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, spetta un'indennità giornaliera di euro 98 per l'espletamento delle attività di partecipazione ad una o più udienze in relazione alle quali è conferita la delega. »;

e. il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

« 2-bis. Ai vice procuratori onorari di cui al comma 2 spetta un'ulteriore indennità di euro 98 quando dopo aver svolto le attività di cui al comma 2, svolgono cumulativamente nel medesimo giorno in orario pomeridiano anche le attività di cui al comma 2-bis.1 per almeno tre ore»;

f. dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

« 2-bis.1 Ai vice procuratori onorari di cui al comma 2 assegnati all'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica spetta un'indennità di euro 98 per le attività svolte nello stesso giorno, nonché un'ulteriore indennità di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo per le attività di cui al presente comma superi le otto ore » ;

g. il comma 2-ter è sostituito dal seguente:

« 2-ter. Ai fini dell'applicazione dei commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 2-bis e 2-bis.1, la durata delle udienze e della permanenza in ufficio per l'espletamento delle attività inerenti l'ufficio per il processo e l'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica è rilevata dal capo dell'ufficio, o da un suo delegato, anche tenuto conto dei verbali di udienza e dell'attestazione scritta redatta dal magistrato onorario al termine delle attività. »;

h. al comma 3, le parole: « commi 1 e 2 » sono sostituite dalle seguenti: « commi precedenti».

#### Art. 15.

##### *(Riduzione della dotazione organica)*

1. Le dotazioni organiche dei magistrati onorari di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro della giustizia 22 febbraio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2018, sono rideterminate, rispettivamente in 3.500 e 1.800 unità.

2. La dotazione organica complessiva può essere rideterminata, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, con decreto ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.

#### Art. 16.

##### *(Disposizioni finanziarie)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede attraverso l'utilizzo dei risparmi di spesa conseguenti alla riduzione delle dotazioni organiche di cui all'articolo 13, nonché, quanto a

euro 3.995.677 a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Art. 17.  
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## 1.3.2.1.15. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 197 (pom.) del 20/10/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)  
MARTEDÌ 20 OTTOBRE 2020  
197ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[OSTELLARI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giorgis.*

*La seduta inizia alle ore 16,20.*

IN SEDE CONSULTIVA

**(1762) Valeria VALENTE ed altri. - Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere**

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole sul testo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 ottobre.

Non facendosi richiesta di interventi, si passa alla votazione della proposta della relatrice [MAIORINO](#) (M5S) di esprimere parere favorevole sul testo e di non avere alcunché da osservare, per quanto di competenza, sugli emendamenti trasmessi.

Previo accertamento della presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta della Relatrice.

**(1900) Deputati FIANO ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiano ed altri; Maria Elena Boschi ed altri; Mollicone e Paola Frassinetti; Lattanzio ed altri

**(1549) FARAONE ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione seriale e massiva di contenuti illeciti e di informazioni false attraverso la rete internet, le reti sociali telematiche e le altre piattaforme digitali**

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 15 ottobre.

Il senatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) esprime la preoccupazione che i disegni di legge in titolo, invece di

indagare sulle modalità con cui i *social media* distorcono l'informazione, si indirizzi verso una nuova forma di censura.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) ricorda come negli Stati Uniti d'America le Commissioni d'inchiesta presuppongano un accertamento giudiziario precedente, per poi indirizzarsi alla ricerca delle cause di fenomeni sociali complessi, proponendone soluzioni politiche. Qui, invece, è difficile procedere prescindendo dall'accertamento della verità, che non può essere effettuato da una sede politica inidonea a dichiarare se si siano verificati o meno determinati fatti.

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) dichiara il voto contrario del suo Gruppo ad un testo che, per combattere l'intolleranza, rischia di produrre esso stesso fenomeni di intolleranza mediante l'esercizio della censura.

Il senatore [DAL MAS](#) (*FIBP-UDC*) ricorda il disegno di legge n. 812 e il suo tentativo di regolamentare fenomeni patologici nei *social media*, mediante un emendamento: la strada dell'inchiesta parlamentare, invece, appare oltremodo inidonea a conseguire il risultato, in quanto la verità di una notizia non necessariamente corrisponde all'accertamento di un fatto.

Il senatore [MIRABELLI](#) (*PD*) nega che i testi in esame contengano un profilo liberticida: l'inchiesta parlamentare non si istituisce per accusare di falso qualcuno, ma per verificare se ci sono finanziamenti in atto per la diffusione massiva di informazioni non vere.

Il presidente [OSTELLARI](#) ricorda che i profili di competenza della Commissione giustizia ruotano, per lo più, intorno al complesso di norme che discendono dalla scelta dello strumento di cui all'articolo 82 della Costituzione, cioè della Commissione avente i poteri dell'autorità giudiziaria: già la Corte costituzionale, con la sentenza n. 26 del 2008, spiegò che "i poteri di indagine spettanti, rispettivamente, alle Commissioni parlamentari di inchiesta e agli organi della magistratura requirente hanno ambiti e funzioni differenti, con la conseguenza che l'esercizio degli uni non può avvenire a danno degli altri, e viceversa".

Non è un caso che l'articolo 5 cerchi di prevedere una serie di cautele: non può essere ricompresa nei poteri della Commissione la facoltà di adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza delle comunicazioni relative alle indagini stesse nonché alla libertà personale, salvo il caso, di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale, di accompagnamento coattivo. L'individuazione di soggetti cui "l'attività di disinformazione sia riconducibile" è, sicuramente, un'attribuzione di responsabilità: l'esercizio del potere coercitivo nei confronti di un preteso testimone, sia pur minimo, può rivelarsi pregiudizievole per il corso di parallele indagini dell'autorità giudiziaria. È principio consolidato che "il normale corso della giustizia non può essere paralizzato a mera discrezione degli organi parlamentari, ma deve arrestarsi unicamente nel momento in cui l'esercizio dei poteri di indagine dell'autorità giudiziaria possa incidere illegittimamente su fatti ad essa soggettivamente e oggettivamente sottratti e rientranti nella competenza degli organi parlamentari" (così la Corte costituzionale, con la sentenza n. 26 del 2008).

Orbene, il compito delle suddette Commissioni non è di "giudicare", ma solo di raccogliere notizie e dati necessari per l'esercizio delle funzioni delle Camere, affinché queste possano, con piena cognizione delle situazioni di fatto, deliberare la propria linea di condotta (così già la sentenza n. 231 del 1975): pertanto, l'esercizio dei poteri coercitivi - sia pur minimi - va fuori centro rispetto ad un'attività che dovrebbe soprattutto tendere ad una ricognizione del fenomeno sociale sotteso, per prefigurare soluzioni legislative.

Non è un caso che - per una porzione del medesimo oggetto d'indagine, quella dell'attività con finalità di odio, ossia di istigazione alla discriminazione o alla violenza - il disegno di legge si sovrapponga ad una ben diversa iniziativa parlamentare, già approvata dal Senato ed in attesa di essere resa operativa: la Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e

istigazione all'odio e alla violenza, di cui alla mozione n. 1-00136 (prima firma Segre), pubblicata il 5 giugno 2019 ed approvata nella seduta dell'Assemblea del Senato n. 160 del 30 ottobre 2019. Anche quando le funzioni di questa Commissione sono state da taluno giudicate eccessive, il fatto che non si trattasse di una Commissione d'inchiesta garantisce la natura meramente suasoria di poteri come quello di "segnalare agli organi di stampa ed ai gestori dei siti internet casi di fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza nei confronti di persone o gruppi sociali sulla base di alcune caratteristiche, quali l'etnia, la religione, la provenienza, l'orientamento sessuale, l'identità di genere o di altre particolari condizioni fisiche o psichiche, richiedendo la rimozione dal web dei relativi contenuti ovvero la loro deindicizzazione dai motori di ricerca".

Al contrario, con il disegno di legge n. 1900 una gestione malaccorta dei poteri dell'autorità giudiziaria potrebbe portare ad una deriva maccartista da evitare: se ne rende conto lo stesso testo, quanto raccomanda che, nello svolgimento della propria attività, la Commissione non deve interferire con lo svolgimento delle campagne elettorali o referendarie. Nel caso in cui rilevi la diffusione di informazioni false che vedano coinvolto un giornalista, la Commissione deve informare tempestivamente il presidente nazionale dell'ordine dei giornalisti per la trasmissione degli atti al competente consiglio di disciplina territoriale. Al di là di questi casi tipizzati, per tutta la restante platea dei possibili destinatari della convocazione a testimoni nessuna vera garanzia è assicurata, in ordine al pericolo di dare luogo a dichiarazioni auto-incriminanti, senza che sia un magistrato a valutare quando è superato il vincolo di cui all'articolo 63, comma 2 del codice di procedura penale.

La relatrice [EVANGELISTA](#) (M5S) replica agli intervenuti riservandosi, in una nuova seduta, di recepire talune delle osservazioni proposte nello schema di parere, in modo da porre rimedio alle genericità denunciate ed alla presunta sovrabbondanza dei poteri d'inchiesta attribuiti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(1892) Deputati DELRIO ed altri. - Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale**, approvato dalla Camera dei deputati

**(472) NANNICINI ed altri. - Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e la dote unica per i servizi**, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Partito Democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento (Parere alla 11a Commissione. Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il relatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (L-SP-PSd'Az) richiede che, prima di proseguire e concludere l'esame congiunto sospeso nella seduta del 15 ottobre, gli sia consentita un'interlocuzione con la maggioranza per addivenire ad una proposta condivisa di parere favorevole con osservazioni.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di tecnologie da parte dei fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero per il trattamento di dati personali e di altro tipo ai fini della lotta contro gli abusi sessuali sui minori online ( [COM\(2020\) 568 definitivo](#) )**

(Parere alla 8a Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

Il relatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) richiede che, prima di proseguire e concludere l'esame sospeso



nella seduta del 15 ottobre, gli sia consentita un'interlocuzione con la maggioranza per addivenire ad una proposta condivisa di parere favorevole con osservazioni.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

**(1693) VALLARDI ed altri. - Disposizioni concernenti la produzione artigianale e senza fini di lucro di grappe e di acquaviti di frutta**  
(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente **OSTELLARI** dichiara che il disegno di legge n. 1693 (Vallardi ed altri) è relativo alla disciplina della produzione artigianale delle grappe e delle acquaviti di frutta, non destinate alla commercializzazione e alla vendita al pubblico. La finalità di questo disegno di legge è quella di prendere atto di una pratica tradizionale un tempo estremamente diffusa nei contesti agricoli. In sostanza, tutte le famiglie che producevano vino producevano anche limitate quantità di grappa, così come gran parte dei frutticoltori distillava parte della produzione di mele o di pere. In Italia, le disposizioni attualmente in vigore in ambito fiscale e igienico-sanitario vietano tali tipi di attività, assoggettando la produzione delle grappe e acquaviti alle regole e alle limitazioni del regime dei monopoli di Stato. Il disegno di legge intende legittimare tale prassi, purché nell'ambito delle norme europee e nazionali: da esse si ricavano i vincoli che garantiranno comunque la qualità e la genuinità del prodotto ed escluderanno possibili pregiudizi a danno delle imprese produttrici. L'ambito di applicazione è circoscritto ai titolari di aziende agricole vitivinicole e frutticole produttrici di grappe ottenute da uve prodotte e vinificate all'interno dell'azienda, nonché di acquaviti di frutta ottenute impiegando esclusivamente materie prime prodotte nell'azienda medesima.

L'ambito di competenza della Commissione giustizia attiene all'apparato sanzionatorio che assiste le prescrizioni dell'articolo 3. Il comma 1 prevede che le aziende agricole vitivinicole e frutticole possono produrre grappe e acquaviti di frutta, nel limite complessivo annuo di 8 litri di alcol anidro, corrispondenti a 20 litri di grappa con gradazione alcolica 40 per cento vol. per ciascuna azienda, solo a fini di autoconsumo o di degustazione gratuita. Ebbene, l'articolo 5 comma 2 prescrive che il mancato rispetto di tali quantità è punito con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro, oltre la confisca e distruzione delle quantità prodotte in eccesso. La restante parte del comma 1 dell'articolo 3 (per cui la produzione finalizzata alla degustazione gratuita è destinata alla mescita e alla valorizzazione di altri prodotti tipici in locali agrituristici gestiti dal titolare dell'azienda medesima) non è assistita da sanzione.

Al fine di salvaguardare la sicurezza del prodotto, poi, il comma 2 dell'articolo 3 prevede che i titolari delle aziende siano tenuti ad utilizzare apparecchi di distillazione rispondenti a requisiti igienico-sanitari e ad osservare le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 852 del 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo all'igiene dei prodotti alimentari. Salvo la condotta non costituisca reato, il mancato rispetto delle condizioni igienico-sanitarie in questione è punito con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro, oltre la confisca e distruzione dei prodotti.

Non sono assistiti da sanzione i restanti commi dell'articolo 3 (per i quali: le aziende sono altresì tenute ad accertare alcune caratteristiche dei prodotti offerti per la degustazione gratuita; la produzione diretta di grappe destinate all'autoconsumo o alla degustazione gratuita può essere effettuata in deroga alle disposizioni del testo unico concernente le imposte sulla produzione e sui consumi) e l'articolo 4 (inerente agli adempimenti amministrativi, con l'avvio immediato da parte dell'azienda dell'esercizio dell'attività di distillazione delle grappe e delle acquaviti destinate per l'autoconsumo o per la degustazione gratuita); in quest'ultimo caso, residua però la disciplina generale che assiste la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), con i conseguenziali controlli da parte delle amministrazioni competenti entro sessanta giorni in applicazione degli articoli 19 e 19-bis della legge n. 241 del 1990; si prevede anche l'obbligo di consentire l'accesso nei locali dell'impresa ai soggetti

pubblici competenti in ordine ai controlli.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

**(1970) Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020**  
(Parere alla 1a Commissione. Rinvio dell'esame)

Il **PRESIDENTE** avverte che il relatore sarà il senatore Cucca e che l'esame avrà inizio la prossima settimana, quando presumibilmente potrà estendersi anche agli emendamenti proposti laddove rientranti nell'ambito di competenza della Commissione.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore **CALIENDO** (*FIBP-UDC*) lamenta la carenza di spiegazioni delle relatrici, in ordine a diversi articoli del testo base - da esse proposto - per il disegno di legge n. 1438 e connessi, sulla magistratura onoraria. Invita pertanto a predisporre, nella programmazione dei lavori della settimana, una sede entro cui consentire alle relatrici di fornire alcune risposte sulla logica interna al testo (segnatamente gli articoli 1 e 31, nonché il regime vigente per coloro che non erano ancora giudici onorari nel 2017).

La senatrice **MODENA** (*FIBP-UDC*) evidenzia come la richiesta testé avanzata presupponga una dilazione del termine per la presentazione degli emendamenti, attualmente fissata per le ore 15 di giovedì 22 ottobre.

Il senatore **MIRABELLI** (*PD*) si oppone a dilazioni che non sarebbero comprensibili per i soggetti destinatari delle previsioni, che attendono da molto tempo una risposta legislativa.

La relatrice **EVANGELISTA** (*M5S*), pur dichiarandosi disposta a rendere ulteriori spiegazioni in ordine al testo base, ricorda che la riflessione è già stata compiuta e si tratta soltanto di darne ulteriore, compiuta illustrazione: non si oppone pertanto ad accordare la sede richiesta nella mattinata di giovedì.

Il **PRESIDENTE**, non facendosi ulteriori osservazioni, propone che - in conseguenza della disponibilità testé accordata dalla relatrice - il termine per la presentazione di emendamenti al testo base sulla magistratura onoraria sia prorogato di 24 ore.

La Commissione conviene quindi sulla data del 23 ottobre 2020, alle ore 15, come nuovo termine per la presentazione degli emendamenti al testo base adottato in ordine ai disegni di legge nn. 1438 e connessi.

*La seduta termina alle ore 17,10.*

## 1.3.2.1.16. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 198 (ant.) del 22/10/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**GIUSTIZIA (2ª)**  
GIOVEDÌ 22 OTTOBRE 2020  
**198ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**OSTELLARI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giorgis.*

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

### **PROCEDURE INFORMATIVE**

#### **Interrogazioni**

Il presidente **OSTELLARI** introduce l'interrogazione n. 3-01941 dando la parola al rappresentante del Governo per la risposta.

Il rappresentante del GOVERNO segnala che con l'atto di sindacato ispettivo n. 3-01941 si evidenziano le gravi problematiche connesse alla carenza di personale presso l'Ufficio della procura della Repubblica di Gorizia. Ciò consente al Governo di riferire sulla scoperta media nazionale del personale amministrativo e sulle misure volte a risolvere tale criticità: mobilità volontaria e obbligatoria, scorrimento di graduatorie da altre amministrazioni, riqualificazioni del personale già in servizio, assunzione mediante concorso. Per quanto riguarda le posizioni dirigenziali, su 8 posizioni previste nell'intero distretto, 6 sono coperte con incarico di titolarità ed una con incarico di reggenza; per la posizione vacante a Trieste è in corso interpello. Viene poi descritta l'inversione di tendenza in materia di concorsi, che si vale di un programma di assunzioni che prevede 8.756 nuovi ingressi.

Il senatore **DAL MAS** (*FIBP-UDC*) non si ritiene interamente soddisfatto della risposta, pur nell'ampiezza e nell'articolazione dei dati offerti in ordine alla dimensione nazionale del problema: non si riscontrano risposte immediate, in particolare, per l'area dirigenziale amministrativa specifica della procura segnalata.

Il presidente **OSTELLARI** introduce l'interrogazione n. 3-01324 dando la parola al rappresentante del Governo per la risposta.

Il rappresentante del GOVERNO segnala che con l'atto di sindacato ispettivo n. 3-01324 l'interrogante trae spunto da notizie di stampa in ordine a provvedimenti del tribunale per i minorenni dell'Aquila. Dopo aver descritto i compiti della squadra di giustizia per la protezione dei minori, istituita nel 2019 presso il Ministero della giustizia, smentisce recisamente l'ipotizzata adozione di provvedimenti ablativi sulla sola base delle relazioni del servizio sociale, nonché l'asserito mancato ascolto dei minori

e dei genitori da parte dell'autorità giudiziaria dell'Aquila.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) non si dichiara soddisfatto della risposta, lamentando che, al di là del caso concreto, la normativa sull'ascolto del minore è spesso disattesa, soprattutto quando operano deleghe a favore di magistrati non togati. Il Ministero dovrebbe verificare meglio il rispetto del codice di rito da parte dei Tribunali per i minorenni.

Il presidente [OSTELLARI](#) introduce l'interrogazione n. 3-01360 dando la parola al rappresentante del Governo per la risposta.

Il rappresentante del GOVERNO segnala che con l'atto di sindacato ispettivo n. 3-01360 l'interrogante introduce un caso specifico per conoscere le iniziative e le soluzioni che il Ministero della giustizia intende promuovere, per risolvere la problematica della sottrazione internazionale di minori. Dopo aver approfonditamente descritto gli strumenti offerti dalla Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, in ordine alle sanzioni civilistiche ed ai rimedi in forma specifica previsti per la sottrazione internazionale di minori infrasedicenni, ricostruisce la vicenda che nel 2016 portò all'archiviazione della domanda di misure ripristinatorie in ordine al trasferimento in Italia di una bambina nata in Grecia: la decisione della madre - di nazionalità greca, tornata provvisoriamente nel paese di origine allo scopo di partorire, e in seguito rifiutatasi di onorare la promessa di fare rientro in Italia - è dal Governo definita arbitraria, avendo severamente menomato i diritti fondamentali di genitore del consorte. Tuttavia le gravissime conseguenze dell'illecito, patite dal nostro connazionale, non sono risultate neutralizzabili ricorrendo ai rimedi processuali contemplati dalla convenzione e dal regolamento CE 2202/2003: il consolidato indirizzo interpretativo, dominante tra i giudici degli Stati aderenti alla convenzione, esclude infatti la possibilità di esercitare utilmente l'azione cautelare di rientro, qualora il fenomeno dell'allontanamento forzato del minore non ne comporti uno sradicamento materiale dal contesto ove si svolgeva in precedenza - o avrebbe dovuto svolgersi, secondo precisi piani familiari condivisi - la sua esistenza quotidiana.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta per l'approfondita istruttoria svolta; chiede al Governo di propiziare, attivando le autorità consolari, una maggiore uniformità nell'attuazione della normativa convenzionale ed europea, fronteggiando la resistenza delle autorità giurisdizionali straniere, che, soprattutto in Grecia e nella Repubblica ceca, non si adeguano ai principi sanciti dai Trattati.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara esaurito lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1438) Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria**

**(1516) IWOBI. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio e introduzione delle tutele previdenziali**

**(1555) MIRABELLI ed altri. - Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57 e al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza degli uffici giudiziari del giudice di pace e del tribunale**

**(1582) BALBONI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di riforma della magistratura onoraria e attuazione del principio di ragionevole durata del processo**

**(1714) ROMEO ed altri. - Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 6 ottobre.

Ai fini di una maggiore possibilità di riflessione, in funzione della presentazione di emendamenti condivisi, il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) ritorna sulla questione dei tre giorni lavorativi contenuta nella previsione del testo base, sulla quale aveva già manifestato le proprie perplessità in altre sedi: essa, a suo dire, creerebbe problemi pratici ed operativi nella gestione delle pratiche giudiziarie. Evidenzia poi le incongruenze del divieto di svolgere le funzioni presso il giudice di pace, per i magistrati onorari che siano già applicati all'ufficio del processo; solleva perplessità sulla previsione dell'articolo 8 del testo base, che dispone l'abrogazione del capo X del decreto legislativo n. 116 del 2017; lamenta che il sistema di retribuzione a cottimo porterebbe ad arbitrarie disparità di trattamento tra alcune categorie (giudice di pace e i magistrati onorari addetti all'ufficio del processo); preannuncia pertanto, in spirito collaborativo, la presentazione di emendamenti volti a migliorare i punti critici evidenziati.

La relatrice [VALENTE](#) (*PD*) precisa i termini della proposta legislativa, replicando alle osservazioni del senatore Caliendo: c'è la necessità di ridimensionare il ruolo dei giudici onorari uscendo dalla logica emergenziale che ha caratterizzato gli ultimi decenni e ponendo finalmente i termini della questione in maniera chiara ed esplicita, anche per coloro che in futuro intendano approcciarsi a questa professione. Occorre contenere l'impatto economico della riforma, soprattutto per i magistrati applicati all'ufficio del processo; ricorda l'obiettivo di evitare la sperequazione economica tra soggetti appartenenti alla medesima categoria; precisa poi nel dettaglio le varie voci del trattamento economico, spiegando le differenze di trattamento economico - tra il vecchio ed il nuovo regime - sulla scorta delle funzioni svolte.

La senatrice [MODENA](#) (*FIBP-UDC*) chiede chiarimenti in merito all'impatto della nota sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, pronunciata riguardo al problema della disciplina italiana della magistratura onoraria, ricordando che ne è stata dichiarata l'incompatibilità con le garanzie europee in materia di tutela dei lavoratori.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede chiarimenti in merito ai profili della durata dell'incarico del magistrato onorario ed ai profili di diritto intertemporale connessi all'entrata in vigore della riforma.

Dopo che il senatore [MIRABELLI](#) (*PD*) ha invitato coloro che hanno proposte ad esprimerle nella fase della presentazione ed esame degli emendamenti, la relatrice [VALENTE](#) (*PD*) ricorda che la sentenza della Corte di giustizia fu pronunciata in rapporto al regime giuridico anteriore e che nulla potrebbe caducarne gli effetti per i ricorrenti ma neppure si può desumerne un vincolo per le nuove situazioni, che andranno disciplinate dalla nuova legge (che in ogni caso non sarà retroattiva).

Non facendosi ulteriori osservazioni, si conviene di posticipare il termine per la presentazione degli emendamenti al testo base, adottato dalla Commissione, a mercoledì 28 ottobre, alle ore 12.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *SULLA COSTITUZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PARERI*

Il presidente [OSTELLARI](#) comunica che l'incarico di presidente della Sottocommissione pareri è conferito alla senatrice Elvira Lucia Evangelista.

Invita pertanto i Gruppi a designare i rispettivi componenti al più presto.

I capigruppo [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*), [MIRABELLI](#) (*PD*) e [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) designano,

direttamente in seduta, come componenti della Sottocommissione pareri rispettivamente i senatori Emanuele Pellegrini, Monica Cirinnà e Fiammetta Modena.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore [DAL MAS](#) (*FIBP-UDC*) pone all'attenzione della Commissione il problema, emerso recentemente nella prassi dei tribunali, legato alle necessità degli avvocati - che vengono posti in quarantena o in isolamento fiduciario per la pandemia in corso - di esser messi in condizione di adempiere alle scadenze dei termini processuali: chiede in proposito al Governo se sia all'orizzonte una proposta di intervento normativo volto a consentire la remissione in termini.

La senatrice [D'ANGELO](#) (*M5S*) ricorda che la tematica è già emersa nelle audizioni, svolte dall'Ufficio di Presidenza integrato nella seduta di ieri, sul disegno di legge n. 1474 a prima firma De Bertoldi.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) sottopone al Governo la questione connessa alla trattazione scritta delle udienze, che spesso implica il rischio che vi sia un difetto di notifiche, da parte delle cancellerie circa la fissazione dei termini successivi all'udienza di precisazione delle conclusioni.

La senatrice [MODENA](#) (*FIBP-UDC*) sottopone al Governo l'esigenza che venga sempre garantita l'udienza in presenza, nonostante le restrizioni dovute all'emergenza sanitaria, nei casi in cui gli avvocati manifestino la necessità di poter interloquire con il magistrato istruttore: per essi sarebbe veramente ultroneo non solo disattendere l'istanza, ma addirittura, come talvolta avviene, subire l'applicazione all'articolo 309 del codice di procedura civile.

Il presidente [OSTELLARI](#) - ipotizzato che l'intervento normativo auspicato dal senatore Dal Mas potrebbe estendersi anche all'utilizzo di un istituto già proprio del nostro codice, vale a dire il legittimo impedimento - auspica che il rappresentante del Governo si faccia tramite delle istanze emerse con le sedi competenti a valutarne la praticabilità.

*La seduta termina alle ore 10,35.*

## 1.3.2.1.17. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 206 (ant.) del 18/11/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)  
MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE 2020  
206ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[OSTELLARI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.*

*La seduta inizia alle ore 9,50.*

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Interrogazioni**

Il presidente [OSTELLARI](#) introduce l'interrogazione n. 3-02043 dando la parola al rappresentante del Governo per la risposta.

Il rappresentante del GOVERNO segnala che con riferimento all'atto parlamentare in oggetto si rappresenta che secondo l'orientamento all'epoca espresso dal Consiglio di Stato (si veda la sentenza della V Sezione 6/6/2011 n. 3377), nel 2015 l'affidamento del servizio di cassa era ritenuto una "concessione di servizi" in ragione del conferimento di funzioni pubblicistiche (maneggio del denaro pubblico, controllo sulla regolarità dei mandati).

E' stata pertanto indetta la gara per l'affidamento in concessione del servizio senza prevedere alcun corrispettivo economico a titolo di spese, commissioni o canoni.

L'avvio della suddetta gara è stato autorizzato con delibera del Comitato di presidenza del 16 luglio 2015 ed in esecuzione a tale delibera il 31 luglio 2015 è stata indetta procedura di gara aperta sotto soglia comunitaria, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con attribuzione di 50 punti all'offerta tecnica e 50 punti all'offerta economica.

Gli atti della gara sono stati resi disponibili sul sito del CSM ed alla procedura è stata data pubblicità secondo le disposizioni del codice degli appalti.

I requisiti di partecipazione previsti dal bando, oltre a quelli di carattere generale, erano il possesso del requisito di capacità economico-finanziaria "TIER 1 capital ratio almeno pari al 7 per cento" ed il possesso del requisito di capacità tecnica: "effettuazione nell'ultimo triennio a decorrere dalla data della pubblicazione: del bando di almeno 3 contratti stipulati con committenti pubblici aventi ad oggetto il servizio di cassa e/o tesoreria"

La Commissione giudicatrice, nominata con delibera del Comitato di Presidenza del 17 settembre 2015, si è riunita nelle date del 21 settembre, 12 e 29 ottobre e 9 novembre 2015 ed all'esito dei lavori ha proposto l'aggiudicazione provvisoria della gara alla BANCA POPOLARE DI BARI SOC. COOP. PER AZIONI che ha ottenuto complessivamente il punteggio di 85,40 rispetto al punteggio di 25,70

conseguito da Intesa San Paolo.

Con delibera dell'Assemblea plenaria del 18 novembre 2015 il Consiglio ha dunque definitivamente aggiudicato la gara alla Banca Popolare di Bari.

La Convenzione per l'affidamento in concessione del servizio di cassa del Consiglio Superiore della Magistratura per il periodo I gennaio 2016 - 31 dicembre 2020, è stata stipulata il 24 dicembre 2015. Ciò premesso, nulla risulta agli atti delle indagini della Procura di Bari, né risulta iscritto alcun procedimento risulta iscritto presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

Le procedure di carattere amministrativo poste in essere dall'organo di autogoverno della Magistratura, ivi compresa quella relativa all'affidamento del servizio di tesoreria ad un singolo istituto di credito esulano comunque dal possibile sindacato di questa Amministrazione; nella vicenda illustrata nell'atto di sindacato ispettivo in oggetto non sembrano peraltro enucleabili profili disciplinari.

L'ordinamento vigente riconosce peraltro "ampia autonomia" al Consiglio Superiore della Magistratura e che a tale ambito appaiono riconducibili sia l'autonomia contabile che quella contrattuale.

Il senatore [DE BERTOLDI](#) (*FdI*) si dichiara non soddisfatto della risposta.

Il presidente [OSTELLARI](#) introduce l'interrogazione n. 3-01983 dando la parola al rappresentante del Governo per la risposta.

Il rappresentante del GOVERNO segnala che con riferimento all'atto parlamentare in oggetto, si rappresenta che attualmente gli Uffici Giudiziari nella città di Terni sono articolati su due immobili di proprietà pubblica o assimilata; in particolare gli uffici del Tribunale e del Giudice di Pace sono ubicato presso un immobile di proprietà comunale e sito in Corso del Popolo n. 40, mentre gli uffici della Procura della Repubblica e l'Unep, di proprietà di altro ente pubblico, sono ubicati in Via del Teatro Romano n.13 (vi è poi un'autorimessa di proprietà di altro ente pubblico ubicata in Largo Giannelli).

L'immobile oggetto di interrogazione - censito al C.F. al Fg. 115 Part. 36, sub. 33, Part. 37 sub. 5, Part. 36 sub. 31, 31, 39 e Fg. 114 Part. 246 sub. 36, 37, 38, 39 e destinato a sede della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Terni e sede UNEP è di proprietà dell'A.T.E.R., contrattualmente competente per le manutenzioni di carattere straordinario di cui il compendio edilizio necessiterebbe.

Relativamente alla realizzanda Cittadella giudiziaria, ci si riporta alla ipotesi di acquisizione dell'Edificio 4 incluso nel nuovo impianto urbanistico di Corso del Popolo in Terni, proprietà della promotrice dell'intervento Corso del Popolo S.p.A., in cui localizzare la nuova sede della Procura della Repubblica e dell'UNEP.

In particolare, con nota congiunta del Presidente del Tribunale di Terni, del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Terni e del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni è stato evidenziato l'interesse da parte dell'Amministrazione comunale e dell'impresa di costruzioni Corso del Popolo S.p.A. di riprendere la realizzazione di un edificio in Corso del Popolo adiacente all'attuale Tribunale di Terni da destinare a sede della Procura della Repubblica.

Tale accordo ha visto un percorso di autorizzazioni e procedimenti iniziati già nel 2005 ed arrestatisi temporaneamente nel 2017, a seguito di un preavviso di diniego per il rilascio del permesso a costruire da parte del Comune di Terni.

Da allora l'Amministrazione comunale non ha formulato ulteriori comunicazioni per il rilascio o il diniego del permesso di costruire, fino alla definitiva approvazione del Piano particolareggiato relativo al comparto edilizio di riferimento, necessario per la realizzazione dell'intervento ed ha contestualmente rinnovato la manifestazione di volontà di procedere congiuntamente agli organi competenti nella ricerca di una soluzione finalizzata alla realizzazione della Cittadella giudiziaria. Al fine di acquisire ogni utile elemento finalizzato ad una compiuta rappresentazione dei termini economici, giuridici e tecnici della riproposta soluzione allocativa, con nota del 10 luglio 2020 la



Direzione Generale delle risorse materiali e delle tecnologie ha proposto l'istituzione di un Tavolo tecnico presso la competente Conferenza Permanente, quale idonea sede per avviare le necessarie interlocuzioni e la verifica dei presupposti di coerenza con l'indirizzo generale dei superiori organi di governo, nonché con l'Agenzia del Demanio quale soggetto istituzionalmente e funzionalmente competente nella materia *de qua*, nonché l'Amministrazione comunale.

Con successiva nota della Presidenza del Tribunale Ordinario di Terni è stata comunicata l'istituzione del Tavolo tecnico, come deliberato dalla competente Conferenza Permanente in accoglimento delle indicazioni fornite da questa Amministrazione ed è stata fissata la prima riunione operativa per la data del 24 settembre 2020.

Con nota del 2 novembre 2020 la proprietà ha comunicato che, come richiesto nel corso dell'ultima seduta del Tavolo Tecnico, la Società sta approfondendo le diverse ipotesi che possono essere percorse per addivenire al risultato voluto dall'Amministrazione.

Sono state quindi prospettate le ipotesi di una vendita di cosa futura ai sensi dell'articolo 1472, del codice civile, e quella di un contratto di disponibilità ai sensi dell'articolo 188, decreti legislativo 50 del 2016.

In tale contesto la proprietà si è riservata più approfondite considerazioni, dalle quali potranno in seguito discendere le conseguenti proposte economiche; ciò potrà consentire le successive valutazioni riguardanti lo strumento tecnico-giuridico da adottare e gli aspetti di carattere finanziario.

La senatrice [MODENA](#) (*FIBP-UDC*) si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara esaurito lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) chiede al rappresentante del Governo chiarimenti in merito alle tempistiche dello svolgimento dell'esame di abilitazione forense per la sessione originariamente prevista nel mese di dicembre 2020.

Il sottosegretario FERRARESI comunica che le prove scritte dell'esame di abilitazione forense saranno rinviate a primavera visto l'attuale e preoccupante quadro sanitario.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che la Commissione rimarrà in attesa di ulteriori comunicazioni sul punto da parte del Governo.

Il senatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) segnala l'importanza e l'urgenza della questione.

Il senatore [URRARO](#) (*L-SP-PSd'Az*), preso atto del rinvio dell'esame di abilitazione alla prossima primavera, chiede al sottosegretario se siano state già adottate delle adeguate iniziative per far fronte alle modalità di svolgimento dell'esame di abilitazione per le sedi di Corte d'Appello di grandi dimensioni dove si presume si presenteranno migliaia di candidati con rischi evidenti dal punto di vista sanitario qualora l'emergenza sanitaria non dovesse cessare entro la primavera.

La senatrice [PIARULLI](#) (*M5S*) chiede chiarimenti in merito alle modalità con cui verranno svolti gli esami di abilitazione, invitando il Governo a prevedere modalità di svolgimento alternative rispetto a quelle tradizionali.

Il senatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) auspica che lo svolgimento dell'esame di abilitazione forense possa svolgersi attraverso modalità che garantiscano serietà e meritocrazia garantendo l'accesso alla professione a persone preparate.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che non era sua intenzione aprire una discussione sulle modalità di svolgimento dell'esame ed assicura che verrà aperto un ampio dibattito in Commissione quando il Ministero renderà note ulteriori indicazioni circa le date e le modalità di svolgimento dell'esame di abilitazione.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) condivide l'opinione del senatore Cucca ed insiste affinché il Ministro comunichi la sua decisione in merito prima possibile.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che la richiesta del senatore Pillon di incardinare il disegno di legge n. 922 relativo al tema della ricerca delle origini biologiche, nel corso dell'ultimo Ufficio di Presidenza non aveva avuto un consenso unanime; chiede, pertanto, di formalizzare la votazione per la proposta di incardinamento.

La proposta messa ai voti non è approvata.

La senatrice [MODENA](#) (*FIBP-UDC*) chiede che nei prossimi Uffici di Presidenza si dedichi maggiore attenzione al possibile incardinamento ed alla trattazione della quota di disegni di legge di iniziativa della minoranza.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1438) Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria**

**(1516) IWOBI. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio e introduzione delle tutele previdenziali**

**(1555) MIRABELLI ed altri. - Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57 e al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza degli uffici giudiziari del giudice di pace e del tribunale**

**(1582) BALBONI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di riforma della magistratura onoraria e attuazione del principio di ragionevole durata del processo**

**(1714) ROMEO ed altri. - Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria**

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) propone che si proceda con l'illustrazione degli emendamenti non appena verrà comunicato il parere della 5a Commissione.

La senatrice [D'ANGELO](#) (*M5S*) preannuncia che probabilmente nel pomeriggio di oggi la 5a Commissione si riunirà per rendere il parere.

Il [PRESIDENTE](#) propone di rinviare l'illustrazione ed il voto alla prossima settimana dando atto che si procederà tramite un sollecito presso le Commissioni competenti affinché rendano parere, di modo da poter avviare al più presto l'illustrazione e il voto sulla proposta legislativa in oggetto.

Ricorda, tuttavia, che vi è la possibilità che nella Capigruppo di oggi pomeriggio si decida di portare avanti durante questa fase emergenziale, soltanto iniziative legislative connesse all'emergenza sanitaria Covid-19.

Invita pertanto i Commissari a sensibilizzare i rispettivi Capigruppo rispetto alla urgenza della materia nella sede della prossima riunione dei Capigruppo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(76) Loredana DE PETRIS ed altri. - Modifiche al codice civile e ulteriori disposizioni per la tutela degli animali**

**(81) Loredana DE PETRIS. - Nuove disposizioni in materia di delitti contro specie protette di fauna e flora**

**(298) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Introduzione del titolo XIV-bis del libro primo del codice civile e altre disposizioni per la tutela degli animali**

**(845) URSO ed altri. - Modifica al codice penale recante l'introduzione del divieto di consumo alimentare di carne di cane e di gatto**

**(1030) Rosellina SBRANA. - Modifiche al codice penale e alle altre norme a tutela degli animali**

**(1078) PERILLI ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice civile, nonché altre disposizioni in materia di tutela degli animali**

**(1344) Julia UNTERBERGER ed altri. - Disposizioni in materia di tutela degli animali**

**(1356) BRUZZONE ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, nonché ad altre disposizioni in materia di tutela degli animali domestici e di affezione**

- e delle petizioni nn. 406 e 622 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 ottobre.

Il senatore **LOMUTI** (M5S) propone di adottare come testo base il disegno di legge n. 1078 chiedendo un termine per emendamenti di almeno due settimane.

La senatrice **MODENA** (FIBP-UDC) chiede di poter disporre di un termine più ampio pari ad almeno tre settimane in considerazione del fatto che in questo periodo bisognerà lavorare anche su altre iniziative legislative.

Il **PRESIDENTE**, preso atto che la Commissione concorda all'unanimità con la proposta, apre la discussione sul disegno di legge.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il **PRESIDENTE**, accogliendo le sollecitazioni provenienti da diversi Commissari, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti a venerdì 11 dicembre alle ore 12.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(1402) BALBONI ed altri. - Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche**

(Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 4 novembre.

Il **PRESIDENTE** fa presente che è stata avanzata da parte dei senatori D'Angelo, Evangelista, Piarulli, Gaudiano e Lomuti una richiesta di rimessione all'Assemblea del disegno di legge in titolo. La

richiesta in oggetto risulta essere appoggiata da un numero di componenti della Commissione pari ad un quinto.

Il senatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) chiede di conoscere gli intendimenti della Commissione in merito a tale disegno di legge paventando il rischio che il passaggio in sede referente si traduca in un inevitabile allungamento dei tempi tecnici ricordando che si era precedentemente espressa condivisione per una trattazione celere del disegno di legge in questione.

La senatrice [D'ANGELO](#) (*M5S*) chiarisce che la richiesta di passaggio in sede referente non ha alcun intento dilatorio ma è dovuta alla necessità di approfondire alcuni aspetti tecnici del disegno di legge.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) ricorda che il Gruppo Lega non ha presentato emendamenti su questo disegno di legge ma coglie l'occasione per segnalare al relatore e al presentatore alcuni suggerimenti tecnici relativi alla nozione di natante e alla necessità di inibire il conseguimento della patente nautica per coloro che abbiano cagionato gravi incidenti alla guida di natanti che non richiedevano la necessità di patente nautica.

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) condivide l'osservazione.

*La seduta termina alle ore 10,45.*

## 1.3.2.1.18. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 213 (pom.) del 12/01/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)  
MARTEDÌ 12 GENNAIO 2021  
213ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[OSTELLARI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giorgis.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

IN SEDE REFERENTE

**(1662)** *Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie*  
(Rinvio del seguito dell'esame)

Il PRESIDENTE annuncia che, stanti concomitanti impegni delle relatrici, il seguito dell'esame sospeso nella seduta del 30 giugno 2020, è rinviato ad altra seduta.

**(311)** *CALIENDO ed altri. - Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura*  
(Rinvio del seguito dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 marzo 2019.

Il [PRESIDENTE](#) annuncia che la proposta di congiunzione dell'esame con quella del disegno di legge n. 1662, affacciata in Ufficio di Presidenza integrato, sarà trattata in altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1438)** *Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria*

**(1516)** *IWOBI. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio e introduzione delle tutele previdenziali*

**(1555)** *MIRABELLI ed altri. - Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57 e al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza degli uffici giudiziari del giudice di pace e del tribunale*

**(1582)** *BALBONI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di riforma della magistratura onoraria e attuazione del principio di ragionevole durata del processo*

**(1714)** *ROMEO ed altri. - Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura*

**onoraria**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 novembre 2020.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che tutti i proponenti danno per illustrati gli emendamenti (pubblicati in allegato), da essi presentati al testo unificato assunto come testo base nella seduta del 6 ottobre 2020.

La relatrice [EVANGELISTA](#) (M5S) affaccia l'eventualità di un rinvio della trattazione degli emendamenti, mentre il presidente [OSTELLARI](#) ne evidenzia l'obsolescenza rispetto all'evoluzione della materia, dopo gli interventi sul tema di varie autorità giurisdizionali, degli organi associativi della magistratura, fino alle massime cariche costituzionali della Repubblica.

Il senatore [BALBONI](#) (Fdl) concorda con il Presidente invitando ad accelerare l'*iter* anche eventualmente mediante il passaggio di sede alla deliberante; la funzione giurisdizionale dei magistrati onorari va riconosciuta con un trattamento economico e giuridico adeguato.

Il senatore [CALIENDO](#) (FIBP-UDC) evidenzia il grave *vulnus* che il "decreto Orlando" introdusse, fissando un limite temporale (di alcuni giorni della settimana) per l'attività di soggetti che - come non si dovrebbe mai dimenticare - sono incaricati di delicatissimi ruoli giurisdizionali. Si sarebbe dovuto aggiungere al cottimo una quota fissa, invece di banalizzare la questione con un mercanteggiamento orario che non tiene conto della funzione svolta.

Il presidente [OSTELLARI](#) dichiara che la Commissione è posta dinanzi a questioni ben precise, alle quali deve dare una risposta: come individuare gli impegni settimanali; se il tempo del rapporto di lavoro debba essere o meno indeterminato; chi siano i destinatari della retribuzione fissa; a che livello anagrafico l'età pensionabile debba essere collocata.

Il senatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) si dichiara per la prosecuzione dell'*iter* mediante la votazione degli emendamenti presentati, rispetto ai quali annuncia anche la possibilità di ulteriori aggiunte di firma.

Il senatore [MIRABELLI](#) (PD) riconosce l'esigenza di dare risposte in tempi rapidissimi, stanti anche le sentenze sopraggiunte.

La relatrice [VALENTE](#) (PD) avverte che entro la metà del mese prossimo i magistrati onorari dovranno esercitare l'opzione prevista dal "decreto Orlando". Nulla impedisce di soddisfare l'esigenza di provvedere prima di tale scadenza, con atto sovrano del Parlamento, ma è comprensibile che all'interno del Governo si ipotizzi - dinanzi al pericolo di non addivenire ad un'approvazione legislativa in tempo - l'emanazione di un decreto-legge che riproduca il testo unificato assunto come testo base da una Commissione parlamentare. Controbatte al senatore Caliendo dichiarando che il termine di due o tre giorni, all'interno della settimana di lavoro, non è unico o dirimente argomento delle complesse problematiche della tematica e ribadisce l'opzione tra il cottimo ed il fisso contenuta nel testo base.

Il senatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (L-SP-PSd'Az) ipotizza il ritiro di tutti gli emendamenti del Gruppo della Lega (eccettuato l'emendamento 1.1), convergendo anche sull'eventualità della sede deliberante affacciata nel dibattito.

Il senatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) difende l'emendamento 1.1 dall'accusa, rivolta dalla relatrice Valente, di strumentalità: ferma restando la possibilità di modificarne il testo, esso rappresenta una

risposta alla richiesta di stabilizzazione, alla determinazione temporale degli impegni settimanali, al quesito sull'età pensionabile ed ai contributi da versare. Tutto ciò avviene nel rispetto delle numerose pronunce giurisdizionali, che hanno riconosciuto il ruolo e la funzione svolta dai magistrati onorari.

Il senatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) riconosce che il testo base, così com'è, non accontenta la magistratura onoraria, ma rappresenta una valida base di partenza. La patologia della giustizia non è dovuta ai magistrati onorari, che hanno prestato con dignità il loro servizio in un contesto ordinamentale connotato da estrema precarietà: le sentenze sopraggiunte, a livello europeo nazionale, lo riconoscono, anche se non andrebbero sovraccaricate di significati ulteriori. L'invito a fare presto, avanzato dai senatori Valente e Mirabelli giunge opportuno, per cui va raccolto discutendo dei problemi concreti con la massima condivisione.

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) dichiara che l'unico segnale di condivisione che si può offrire, nel senso auspicato da tutti gli intervenuti, è quello di proporre immediatamente il passaggio alla sede deliberante.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) dichiara che - anche accettando la proposta di passaggio alla sede deliberante - non si eliminerebbero le gravi carenze del testo base.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*), il senatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*), il senatore [MIRABELLI](#) (*PD*) ed il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU*) si esprimono a favore di un'accelerazione procedurale che si valga dell'indubbio elemento propulsivo offerto dal passaggio di sede.

Il presidente [OSTELLARI](#) avverte che la proposta, in ordine al passaggio alla sede deliberante, a termini di Regolamento richiede l'unanimità della Commissione e l'assenso del Governo; avverte anche che essa va riferita al testo unificato assunto come testo base ed opera nel presupposto che non vi osti il parere della 5ª Commissione permanente, quando sarà espresso.

Il sottosegretario GIORGIS - dopo aver riconosciuto che il Governo non esclude l'emanazione di un decreto-legge laddove la tempistica parlamentare non consenta di far fronte alle esigenze di urgenza più volte rappresentate - non si oppone al passaggio di sede laddove vi convergano tutti i Gruppi.

Il [PRESIDENTE](#) constata che la Commissione unanime approva la proposta di richiedere alla Presidenza del Senato il trasferimento alla sede deliberante dei disegni di legge in titolo, nel presupposto che sia dato per acquisito l'esame congiunto già svolto e che sul testo base la Commissione bilancio esprima parere non ostativo ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il [PRESIDENTE](#) richiede se il Governo, nell'intervento testé svolto, abbia accordato formale assenso alla proposta.

Il sottosegretario GIORGIS acconsente.

Stante la clausola di riserva riferita all'espressione del parere della 5ª Commissione permanente, il [PRESIDENTE](#) invita tutti i rappresentanti di Gruppo ad essere conseguenti con la posizione unanime testé espressa, facendosi carico presso i loro omologhi in Commissione bilancio di una celere trattazione della sede consultiva.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

***(1474) DE BERTOLDI ed altri. - Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 dicembre scorso.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che tutti i proponenti danno per illustrati gli emendamenti proposti, il cui testo è pubblicato in allegato al resoconto.

La relatrice [D'ANGELO](#) (M5S) ravvisa, nel complesso degli emendamenti proposti, il pericolo di una dilatazione dell'oggetto dell'intervento normativo: tale criticità potrebbe comportare delle conseguenze a carico della pubblica amministrazione, che non sono state adeguatamente scerverate nel corso delle audizioni svolte. Propone pertanto una riapertura del ciclo di audizioni in Ufficio di Presidenza integrato, limitatamente all'interlocuzione con l'Agenzia delle entrate o con le altre competenti articolazioni del Ministero dell'economia e finanze.

Il senatore [CALIENDO](#) (FIBP-UDC) si dichiara favorevole.

La senatrice [PIARULLI](#) (M5S) ricorda che non è soltanto il Ministero dell'economia e delle finanze ad essere coinvolto, ma anche altre amministrazioni.

Il presidente [OSTELLARI](#) avverte che, se l'esigenza esposta è di tipo conoscitivo, le audizioni proposte la soddisferebbero; se però si vuole valutare l'impatto delle proposte normative avanzate con gli emendamenti, la proposta va fuori obiettivo e rischia di ritardare l'*iter*. La migliore valutazione di merito dei testi potrebbe, piuttosto, essere conseguita con la mera aggiunta, da parte del Governo, di una rappresentanza del Dicastero competente in sede di espressione dei pareri.

Il sottosegretario GIORGIS evidenzia che l'esigenza informativa può coinvolgere il Ministero dell'economia e delle finanze, ma la trattazione finale degli emendamenti riguarda la rappresentanza politica del Governo espressa, nella presente sede, dal Ministero della giustizia.

Si dichiarano favorevoli alla proposta della relatrice i senatori [MIRABELLI](#) (PD), [GRASSO](#) (Misto-LeU) e Grazia [D'ANGELO](#) (M5S), mentre il senatore [BALBONI](#) (FdI), il senatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) e il senatore [CALIENDO](#) (FIBP-UDC) si dichiarano contrari.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione conviene a maggioranza sulla proposta della relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

IL [PRESIDENTE](#) comunica che la Commissione giustizia è ulteriormente convocata domani, mercoledì 13 gennaio, alle ore 13.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE  
N. [1438](#), [1516](#), [1555](#), [1582](#), [1714](#)

**G/1438, 1516, 1555, 1582, 1714 NT/1/2**

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#)



Il Senato, in sede di discussione dell'A.S. 1438 e connessi,

valutata l'assenza di copertura previdenziale per la magistratura ordinaria,  
impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere per tutti i magistrati onorari in servizio:

la possibilità di optare per l'adesione alla previdenza della Cassa Nazionale Forense, ovvero alla Gestione Separata o, in ultimo, ad un fondo di previdenza privato (in analogia con quanto previsto dall'articolo 8 comma 7 lettera a) del D.lgs. 252/2005;

l'integrale deducibilità dei contributi ai sensi dell'articolo 10 comma 1 lettera e) del D.P.R. 917/1986, con lo stesso trattamento fiscale previsto per i contributi versati alla Cassa Nazionale di Assistenza Forense ed alla Gestione Separata;

la contribuzione dello Stato nella misura dei due terzi di quanto versato a titolo di contributi.

Art. 1

### 1.1

[Urraro](#), [Ostellari](#), [Pillon](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#)

*Sostituire gli articoli da 1 a 17 con i seguenti:*

«Art. 1

1. Tutti i magistrati onorari, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, esercitano la funzione giurisdizionale, con le medesime competenze, a tempo indeterminato, per tre impegni settimanali, con retribuzione fissa pari a 40.000 euro annui comprendente degli oneri previdenziali e assistenziali, e sino al raggiungimento del settantesimo anno di età.

Art. 2

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. Al fine di garantire il rispetto dell'invarianza finanziaria, la dotazione organica di cui al decreto del Ministro della giustizia 22 febbraio 2018, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2018, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è conseguentemente rideterminata nella misura di 5.200 unità.

3. Entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 31, comma 3-bis, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera h), numero 4), della presente legge, la dotazione organica può essere rideterminata, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 1, con decreto ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.

Art. 3

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.»

### 1.2

[Urraro](#), [Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#)

*Al comma 1, dopo le parole "tale compatibilità, ai magistrati onorari" aggiungere le seguenti:*

*" , nominati successivamente al presente decreto".*

### 1.3

[Balboni](#)

*Al comma 1, dopo la parola "onorari" inserire le seguenti "nominati successivamente al presente decreto"*

#### 1.4

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#)

*Al comma 1, capoverso, dopo le parole «magistrati onorari» aggiungere le seguenti:*

«, nominati successivamente al presente decreto,»

#### 1.5 (NT)

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#)

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1 comma 3 del decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116, dopo il terzo periodo è inserito il seguente:

«Ai fini del presente articolo l'impegno lavorativo corrispondente a tre giorni settimanali è pari ad una udienza settimanale e ad un numero di procedimenti civili e penali assegnati non superiore ad un terzo del numero medio nazionale, di cui all'articolo 11 comma 5 del presente decreto legislativo».

#### 1.6

[Balboni](#), [Ciriani](#)

*Dopo il comma 1 inserire il seguente comma:*

"1 bis. All'articolo 1 comma 3 del decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Ai fini del presente articolo l'impegno lavorativo corrispondente a tre giorni settimanali è pari ad una udienza settimanale e ad un numero di procedimenti civili e penali assegnati non superiore ad un terzo del numero medio nazionale di cui all'articolo 11 comma 5 del presente decreto legislativo».

#### 1.0.1

[Balboni](#)

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

*"Art.1 bis - (Stabilizzazione dei magistrati onorari che optano per la incompatibilità assoluta con altra attività lavorativa)*

1. I Giudici di Pace, i giudici onorari di tribunale e i viceprocuratori in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto che optino per la incompatibilità assoluta con altra attività lavorativa pubblica o privata, sono stabilizzati nelle loro funzioni, con verifiche solo ordinarie, mantenendo, anche in caso di modifica del loro status, le funzioni giudicanti autonome e requirenti fino al compimento del settantaduesimo anno di età svolte al momento della entrata in vigore del presente decreto, ma comunque non oltre il limite di età previsto per i magistrati di carriera, e con la gradualità della responsabilità disciplinare e civile prevista per quest'ultimi. Inoltre, gli stessi, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, potranno svolgere, nell'ambito delle proprie competenze acquisite, compiti di organizzazione e formazione dei nuovi giudici onorari.

2. Eventuali situazioni di incompatibilità devono essere rimosse entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.

3. I Giudici di Pace, i giudici onorari di tribunale e i viceprocuratori in servizio, alla data di entrata in vigore del presente decreto che non optino per la incompatibilità assoluta possono essere confermati alla scadenza del primo quadriennio di cui al D. lgs 31.5.2016 n° 92 o di cui all'art. 32 comma 8, a domanda ed a norma dell'art. 18 commi da 1 a 4 per ciascuno dei successivi quadrienni. In tal caso l'incarico cessa al raggiungimento del settantaduesimo anno di età. In ogni caso, l'incarico cessa al compimento del raggiungimento dei limiti di età come previsto dall'art. 1 del presente decreto.

4. I Giudici Onorari di Tribunale e i Vice Procuratori Onorari che ne facciano richiesta possono essere assegnati all'ufficio del Giudice di Pace."

Art. 2

#### 2.1 (A)

[Balboni](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

a) premettere la seguente lettera:

0a) all'articolo 5, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, comma 1, lettera e), sostituire le parole «che svolgono abitualmente tale attività nel circondario in cui il giudice di pace esercita le funzioni giudiziarie» con le parole «che svolgono abitualmente tale attività nell'ufficio del circondario in cui il magistrato onorario esercita le funzioni giudiziarie».

## **2.2 (A)**

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

*1. Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

a) premettere la seguente lettera:

0a) all'articolo 5, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, comma 1, lettera e), sostituire le parole "nel circondario in cui il giudice di pace" con le seguenti: "nell'ufficio del circondario in cui il magistrato onorario";

## **2.5**

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#)

*Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:*

0a) alla lettera e) del comma 1 dopo le parole «abitualmente tale attività» aggiungere le seguenti: «nell'ufficio del» e sostituire le parole «giudice di pace» con «magistrato onorario»

## **2.3**

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#)

*Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:*

"0a) al comma 1, la lettera e) è sostituita con la seguente: «e) coloro che svolgono abitualmente attività professionale per conto di o contro imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per o contro istituti o società di intermediazione finanziaria, oppure hanno il coniuge, da parte dell'unione civile, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o agli affini di primo grado che svolgono abitualmente tale attività nel circondario in cui il giudice di pace esercita le funzioni giudiziarie»"

## **2.4**

[Cucca](#)

*Al comma 1, prima della lettera a), premettere la seguente:*

«0a) al comma 1, lettera e), le parole: »per conto di« sono sostituite dalle seguenti: »in favore o contro«.

## **2.1 (B)**

[Balboni](#)

*1. Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

b) sostituire la lettera a) con la seguente: sostituire il comma 2 con il seguente: «I magistrati onorari non possono svolgere la professione di avvocato nello stesso circondario del tribunale nel quale esercitano le funzioni giudiziarie. Gli avvocati che esercitano la propria attività professionale nell'ambito di società o associazioni tra professionisti non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario nel circondario del tribunale nel quale la società o l'associazione forniscono i propri servizi, né possono svolgere la professione forense i loro associati di studio, i membri dell'associazione professionale, i soci della società tra professionisti, il coniuge, la parte dell'unione civile o i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado, a condizione che dette situazioni determinino un concreto ed effettivo pericolo di offuscamento delle funzioni e la reale lesione

dell'immagine di indipendenza ed imparzialità del magistrato onorario".

## **2.2 (B)**

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

*1. Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

b) sostituire la lettera a) con la seguente: «sostituire il comma 2 con il seguente: "2. I magistrati onorari non possono svolgere la professione di avvocato nello stesso circondario del tribunale nel quale esercitano le funzioni giudiziarie. Gli avvocati che esercitano la propria attività professionale nell'ambito di società o associazioni tra professionisti non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario nel circondario del tribunale nel quale la società o l'associazione forniscono i propri servizi, né possono svolgere la professione forense i loro associati di studio, i membri dell'associazione professionale, i soci della società tra professionisti, il coniuge, la parte dell'unione civile o i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado."»

## **2.6**

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

"a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «I magistrati onorari non possono svolgere la professione di avvocato nello stesso circondario del tribunale nel quale esercitano le funzioni giudiziarie. Gli avvocati che esercitano la propria attività professionale nell'ambito di società o associazioni tra professionisti non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario nel circondario del tribunale nel quale la società o l'associazione forniscono i propri servizi, né possono svolgere la professione forense i loro associati di studio, i membri dell'associazione professionale, i soci della società tra professionisti, il coniuge, la parte dell'unione civile o i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado.»"

## **2.7**

[Cucca](#)

*Al comma 1, lettera b), secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: « , e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti davanti al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio».*

## **2.1 (C)**

[Balboni](#)

*Sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) al comma 3, dopo le parole "primo grado", aggiungere le seguenti: « , fatta salva una valutazione in concreto anche in relazione allo specifico ambito di attività espletata dal professionista».

## **2.8**

[Modena](#)

*Al comma 1, alla lettera b) aggiungere infine le seguenti parole:*

« , fatta salva una valutazione in concreto anche in relazione allo specifico ambito di attività espletata dal professionista.»

## **2.1 (D)**

[Balboni](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

c) sostituire il comma 4 con il seguente: "I magistrati onorari che hanno tra loro vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinità fino al primo grado, di coniugio o di convivenza non possono essere assegnati allo stesso ufficio giudiziario oppure, ove suddivisi in sezioni, nella

medesima sezione di circondario. La disposizione del presente comma si applica anche alle parti dell'unione civile sempre a condizione che dette situazioni determinino un concreto ed effettivo pericolo di offuscamento delle funzioni e la reale lesione dell'immagine di indipendenza ed imparzialità del magistrato onorario".

## 2.2 (C)

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

*1. Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

c) sostituire la lettera c) con la seguente: «sostituire il comma 4 con il seguente: "4. I magistrati onorari che hanno tra loro vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinità fino al primo grado, di coniugio o di convivenza non possono essere assegnati allo stesso ufficio giudiziario oppure, ove suddivisi in sezioni, nella medesima sezione di circondario. La disposizione del presente comma si applica anche alle parti dell'unione civile."»

## 2.9

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

"c) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. I magistrati onorari che hanno tra loro vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinità fino al primo grado, di coniugio o di convivenza non possono essere assegnati allo stesso ufficio giudiziario oppure, ove suddivisi in sezioni, nella medesima sezione di circondario»."

Art. 3

## 3.1

[Balboni](#)

*Sostituire l'articolo 3 con il seguente:*

"Art. 3. (Coordinamento dell'ufficio del giudice di pace)

1. L'articolo 8 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è sostituito dal seguente: «Art. 8 - (Coordinamento ed organizzazione dell'ufficio del giudice di pace)

1. L'Ufficio del Giudice di Pace è coordinato dal Giudice di Pace Coordinatore, il quale provvede a tutti i compiti di gestione dell'ufficio del giudice di pace che ha sede nel circondario, distribuendo il lavoro tra i giudici, anche attraverso il ricorso a procedure automatiche, vigilando sulla loro attività e sorvegliando l'andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari. Al Giudice di Pace Coordinatore è attribuita ogni altra funzione di direzione che la legge attribuisce al dirigente dell'ufficio giudiziario.

2. La proposta di organizzazione è disposta con il procedimento di cui all'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Il Presidente della Corte di appello formula la proposta sulla base della segnalazione del presidente del tribunale, sentita la sezione autonoma per i magistrati onorari di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25.

3. Nello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 1, il Giudice di Pace Coordinatore si avvale dell'ausilio di un vice coordinatore individuato tra i giudici onorari di pace che esercitano le funzioni nel medesimo ufficio del giudice di pace. L'individuazione avviene sulla base del criterio dei maggiori titoli, ovvero della maggiore anzianità nelle funzioni giudiziarie esercitate o, in mancanza, della maggiore anzianità, avuto riguardo alla data di assunzione dell'incarico oppure, in caso di eguale anzianità, della maggiore anzianità di età.

4. L'incarico di cui al comma 1 non dà diritto al riconoscimento di alcuna indennità o emolumento."

## 3.2

[Cucca](#)

*Dopo l'alinea, al capoverso: «Art. 8», comma 3, sostituire le parole: «vice coordinatore individuato tra i giudici onorari di pace» con le parole: «vice coordinatore individuato tra i magistrati togati o tra i magistrati onorari».*

Art. 4

**4.1**

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#)

*Sopprimere l'articolo*

**4.0.1 (A)**

[Balboni](#)

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente articolo:*

"Art. 4-bis - (Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116)

1. All'art. 10 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 inserire il seguente comma: "1-bis. Non possono essere assegnati all'ufficio per il processo del tribunale, neppure per i motivi di cui al comma 4 del presente articolo, salvo domanda e previo interpello, i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale, i viceprocuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto"

b) dopo il comma 3 inserire il seguente comma: "3-bis. Ai Giudici di Pace in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto non si applicano le disposizioni in materia di ufficio del processo, né possono essere inseriti nell'organico dell'ufficio del processo, salvo domanda e previo interpello."

Art. 5

**5.4**

[Ostellari](#), [Pillon](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

*Al comma 1 premettere il seguente:*

01. All'articolo 18 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: "Alla scadenza, l'incarico non può essere confermato.";

b) sopprimere i commi 2 e 3.

**5.5**

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#)

*Al comma 1 premettere il seguente:*

«01. All'articolo 18 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n.116, al comma 7 dopo le parole »se necessario previa audizione dell'interessato« sono aggiunte le seguenti: » che invece deve essere obbligatoriamente effettuata in caso di parere negativo del capo dell'ufficio, «

**5.1 (B)**

[Balboni](#)

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

2. Al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:  
Al comma 9 dell'art. 18, dopo le parole "Il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il giudizio di cui al comma 7, delibera sulla domanda di conferma", è aggiunto il seguente periodo: «, in caso di parere negativo del capo dell'ufficio, previa audizione obbligatoria del magistrato onorario».

**5.2 (A)**

[Stefani](#), [Urraro](#), [Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#)

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Al comma 9 dell'art. 18, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, aggiungere infine le seguenti parole: ", in caso di parere negativo del capo dell'ufficio, previa audizione obbligatoria del magistrato onorario".

## **5.1 (C)**

[Balboni](#)

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

Al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

3. All'articolo 18, dopo il comma 14, è aggiunto il seguente: «14-*bis*. - I giudici onorari di pace ed i vice procuratori onorari possono chiedere il trasferimento presso altri uffici del giudice di pace, del tribunale o della procura della Repubblica che presentino vacanze in organico. Al magistrato onorario che presta assistenza secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano le disposizioni del comma 5 del medesimo articolo. Il Consiglio superiore della magistratura, con propria deliberazione, regola la procedura di assegnazione ad altra sede di cui al presente comma. Le domande di trasferimento hanno la priorità sulle domande di ammissione al tirocinio e sulle nuove nomine. Il trasferimento del magistrato onorario ad altro ufficio giudiziario può essere disposto d'ufficio per esigenze organizzative oggettive dei tribunali, degli uffici del giudice di pace e delle procure della Repubblica, che non siano altrimenti sopperibili, secondo i criteri e le modalità previste dal Consiglio Superiore della Magistratura. Il trasferimento è disposto con deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura e decreto ministeriale conferme di assegnazione al nuovo ufficio.»

## **5.2 (B)**

[Stefani](#), [Urraro](#), [Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#)

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1-*bis*. All'articolo 18 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, dopo il comma 14 è aggiunto il seguente: «14-*bis*. I giudici onorari di pace ed i vice procuratori onorari possono chiedere il trasferimento presso altri uffici del giudice di pace, del tribunale o della procura della Repubblica che presentino vacanze in organico. Al magistrato onorario che presta assistenza secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano le disposizioni del comma 5 del medesimo articolo. Il Consiglio superiore della magistratura, con propria deliberazione, regola la procedura di assegnazione ad altra sede di cui al presente comma. Le domande di trasferimento hanno la priorità sulle domande di ammissione al tirocinio e sulle nuove nomine. Il trasferimento del magistrato onorario ad altro ufficio giudiziario può essere disposto d'ufficio per esigenze organizzative oggettive dei tribunali, degli uffici del giudice di pace e delle procure della Repubblica, che non siano altrimenti sopperibili, secondo i criteri e le modalità previste dal Consiglio Superiore della Magistratura. Il trasferimento è disposto con deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura e decreto ministeriale conferme di assegnazione al nuovo ufficio".

## **5.6 (A)**

[Balboni](#), [Ciriani](#)

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

- a) al comma 1, alinea, sostituire le parole "è aggiunto il seguente" con "sono aggiunti i seguenti";
- b) dopo il capoverso 14-*bis* aggiungere i seguenti:

"14-*ter*. Il magistrato onorario può chiedere, con preavviso di almeno 3 mesi, all'Ufficio in cui presta servizio, l'assegnazione ad altra sede, per comprovate esigenze personali o familiari, diverse da quelle di cui al comma 14-*bis*, previo nulla osta dell'Ufficio di destinazione.

14-*quater*. Il Consiglio superiore della magistratura, con propria deliberazione, regola le procedure di assegnazione ad altra sede di cui ai commi 14-*bis* e 14-*ter* del presente articolo."

## **5.8**

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

"2-bis All'articolo 18 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:

«14-bis. I giudici onorari di pace ed i vice procuratori onorari possono chiedere il trasferimento presso altri uffici del giudice di pace, del tribunale o della procura della Repubblica che presentino vacanze in organico. Il Consiglio superiore della magistratura, con propria deliberazione, regola la procedura di assegnazione ad altra sede di cui al presente comma. Il trasferimento del magistrato onorario ad altro ufficio giudiziario può essere disposto d'ufficio per esigenze organizzative oggettive dei tribunali, degli uffici del giudice di pace e delle procure della Repubblica, che non siano altrimenti sopperibili, secondo i criteri e le modalità previste dal Consiglio Superiore della Magistratura. Il trasferimento è disposto con deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura.»

### **5.9 (A)**

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#)

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. All'articolo 18 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 dopo il comma 14 sono aggiunti i seguenti:

«14-bis. I giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari possono chiedere di essere assegnati presso altri uffici del giudice di pace, del tribunale o della procura della Repubblica che presentino vacanze in organico. Il presidente del tribunale e il procuratore capo possono esprimere parere negativo vincolante al trasferimento in presenza di gravi carenze di organico dell'ufficio di provenienza.

14-ter. La nuova assegnazione a seguito di procedura di mobilità è disposta con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.

14-quater. Il Consiglio superiore della magistratura, con propria deliberazione, regola le procedure di assegnazione ad altra sede di cui ai commi 14-bis e 14-ter del presente articolo».

### **5.3**

[Evangelista](#), [Valente](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 5

*(Agevolazioni per la condizione di disabilità del magistrato onorario o del familiare)*

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, dopo il comma 14 è aggiunto il seguente: «14-bis. Al magistrato onorario che si trovi nella condizione di cui al comma 3 dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o che presti assistenza secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 33 della medesima legge, si applicano le disposizioni dei commi 5 e 6 del medesimo articolo, limitatamente alla scelta della sede. Il Consiglio superiore della magistratura, con propria deliberazione, regola la procedura di assegnazione ad altra sede di cui al presente comma.»

2. La rubrica del capo V è sostituita dalla seguente: «Della conferma nell'incarico e dell'assegnazione ad altra sede del magistrato onorario che si trova in condizioni di disabilità o che assiste un familiare con disabilità».

### **5.6 (B)**

[Balboni](#), [Ciriani](#)

*Conseguentemente al comma 2 sopprimere le parole "che assiste un familiare con disabilità"*

### **5.1 (A)**

[Balboni](#)

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

"1. La rubrica del capo V è sostituita dalla seguente: «Della conferma nell'incarico e



dell'assegnazione ad altra sede del magistrato onorario».

## 5.7

[Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#), [Pillon](#), [Ostellari](#)

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

"2. La rubrica del capo V è sostituita dalla seguente: «Della conferma nell'incarico e dell'assegnazione ad altra sede del magistrato onorario»."

## 5.9 (B)

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#)

2- bis. La rubrica del capo V è sostituita dalla seguente: «Della conferma nell'incarico e dell'assegnazione ad altra sede del magistrato onorario».

## 5.10

[Balboni](#), [Ciriani](#)

*Dopo il comma 2 inserire il seguente comma:*

«2 bis. Dopo l'articolo 18 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è aggiunto il seguente:

"CAPO V-BIS.

MOBILITA' AD ALTRO UFFICIO

### **Art. 18-bis.**

*(Mobilità)*

1. I giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari possono chiedere di essere assegnati presso altri uffici del giudice di pace, del tribunale o della procura della Repubblica che presentino vacanze in organico. Le domande di mobilità hanno la priorità sulle domande di ammissione al tirocinio e sulle nuove nomine. Il presidente del tribunale e il procuratore capo possono esprimere parere negativo vincolante al trasferimento in presenza di gravi carenze di organico dell'ufficio di provenienza.

2. La nuova assegnazione a seguito di procedura di mobilità è disposta con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura e con decreto ministeriale di conferma di assegnazione al nuovo ufficio. "»

Art. 6

## 6.1

[Balboni](#)

*Sostituire l'articolo 6 con il seguente:*

"1. L'articolo 21 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è abrogato.

2. Ai Giudici di Pace, i giudici onorari di tribunale e i viceprocuratori onorari si applicano le disposizioni in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari."

## 6.2 (B)

[Balboni](#)

*1. Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:*

a) alla lettera a) premettere la seguente:

0a). All'articolo 21 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

b) Al comma 2 dell'art. 21, dopo le parole «l'esecuzione dell'incarico rimane sospesa», sono abrogate le parole «senza diritto all'indennità prevista dall'articolo 23»;

### 6.3 (A)

[Stefani](#), [Urraro](#), [Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#)

*1. Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:*

a) alla lettera a) premettere la seguente:

0a). Al comma 2 dell'art. 21, dopo le parole «l'esecuzione dell'incarico rimane sospesa» sopprimere le parole «senza diritto all'indennità prevista dall'articolo 23».

### 6.4

[Balboni](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

"a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nei confronti del magistrato onorario possono essere disposti i seguenti provvedimenti disciplinari:

a) il richiamo nei casi di: reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi e informatici adottate dagli organi competenti; indebito affidamento ad altri di attività rientranti nei propri compiti; grave o abituale violazione del dovere di riservatezza; divulgazione, anche dipendente da negligenza, di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione, nonché violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione, o sugli affari definiti, quando è idonea a ledere indebitamente diritti altrui;

b) la sospensione dal servizio da tre a sei mesi nei casi di: consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge; adozione di comportamenti che, a causa dei rapporti comunque esistenti con i soggetti coinvolti nel procedimento ovvero a causa di avvenute interferenze, costituiscano violazione del dovere di imparzialità; uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti; comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell'ambito dell'ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori; ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di altro magistrato; omessa comunicazione al capo dell'ufficio, da parte del magistrato destinatario, delle avvenute interferenze; indebito affidamento ad altri di attività rientranti nei propri compiti;

c) la revoca dall'incarico in ogni caso in cui risulta l'inidoneità ad esercitare le funzioni giudiziarie o i compiti dell'ufficio del processo»;"

### 6.5 (NT)

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#)

*Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso «3.» con il seguente:*

«3. Nei confronti del magistrato onorario possono essere disposti i seguenti provvedimenti disciplinari:

a) il richiamo nei casi di inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi e informatici adottate dagli organi competenti; l'ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni; comportamento scorretto nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell'ambito dell'ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o collaboratori;

b) la sospensione dal servizio da 3 a 6 mesi nei casi di: reiterazione dei comportamenti di cui alla lettera a) e di non rilevante gravità che possa giustificare la revoca dell'incarico, uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti; comportamenti gravemente scorretti nei confronti delle parti, di loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell'ambito dell'ufficio giudiziario ovvero nei confronti di altri magistrati e dei collaboratori; l'omissione della comunicazione del Presidente del tribunale o al Procuratore della repubblica o al Consiglio superiore della magistratura di una delle situazioni di incompatibilità; divulgazione dipendente da negligenza di

atti del procedimento di cui sia previsto il divieto di pubblicazione, nonché violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione; ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di altro magistrato; omessa comunicazione al capo dell'ufficio da parte del magistrato destinatario di interferenze;

c) la revoca dall'incarico in ogni caso in cui risulta l'inidoneità ad esercitare le funzioni giudiziarie o i compiti dell'ufficio del processo; in particolare il magistrato onorario è revocato quando, senza giustificato motivo, ha conseguito risultati che si discostano gravemente dagli obiettivi prestabiliti dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica a norma dell'articolo 23 ovvero, nel caso di assegnazione di procedimenti civili o penali a norma dell'articolo 11, non ha definito, nel termine di tre anni dall'assegnazione, un numero significativo di procedimenti, secondo le determinazioni del Consiglio superiore della magistratura. La revoca dell'incarico può essere altresì disposta in caso di rilevante gravità o di reiterazione dei comportamenti individuati per il richiamo o la sospensione dal servizio; indebito affidamento ad altri di attività rientranti nei propri compiti; grave o abituale violazione del dovere di riservatezza specie quando è idonea a ledere indebitamente diritti altrui; consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge; adozione di comportamenti che a causa di avvenute interferenze costituiscano violazione del dovere di imparzialità.».

## 6.6

[Evangelista](#), [Valente](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

a) alla lettera a), capoverso, lettera a), dopo le parole: «quando è idonea a ledere indebitamente diritti altrui» aggiungere, in fine, le seguenti: «. Il richiamo è altresì disposto quando, senza giustificato motivo, il magistrato onorario ha conseguito risultati che si discostano di oltre il 40 per cento dagli obiettivi prestabiliti dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica a norma dell'articolo 23 ovvero, nel caso di assegnazione di procedimenti civili o penali a norma dell'articolo 11, non ha definito, nel termine di tre anni dall'assegnazione, un numero significativo di procedimenti, secondo le determinazioni del Consiglio superiore della magistratura;»;

b) alla lettera a), capoverso lettera c), sopprimere le parole da "in particolare" a "Consiglio superiore della magistratura";

c) dopo la lettera b) inserire la seguente: «b-bis) al comma 6 dopo le parole: «della dispensa» sono inserite le seguenti: «del richiamo, della sospensione del servizio»».

## 6.8

[Balboni](#), [Ciriani](#)

*Al comma 1, capoverso 3, lettera c), il periodo che va dalle parole "in particolare il magistrato onorario« alle parole »secondo le determinazioni del Consiglio superiore della magistratura" è soppresso.*

## 6.2 (C)

[Balboni](#)

*1. Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:*

c) alla lettera a), capoverso «3.», lettera c), nel novellato comma 3 dell'art. 21 del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, dopo le parole «secondo le determinazioni del Consiglio superiore della magistratura», sono aggiunte le parole: «avuto riguardo alle peculiarità dimensionali dei vari uffici, ai compiti che effettivamente vengono attribuiti al magistrato onorario, nonché alle eventuali limitazioni temporali di utilizzo dello stesso previste dalla legge»;

## 6.3 (B)

[Stefani](#), [Urraro](#), [Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#)

*1. Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:*

b) alla lettera a), capoverso «3.», lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «avuto riguardo alle peculiarità dimensionali dei vari uffici, ai compiti che effettivamente vengono attribuiti al magistrato onorario, nonché alle eventuali limitazioni temporali di utilizzo dello stesso previste dalla legge».

## 6.9

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso "3.", alla lettera c) aggiungere infine le seguenti parole:*

«, avuto riguardo alle peculiarità dimensionali dei vari uffici, ai compiti che effettivamente vengono attribuiti al magistrato onorario, nonché alle eventuali limitazioni temporali di utilizzo dello stesso previste dalla legge».

## 6.2 (D)

[Balboni](#)

*1. Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:*

d) dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) il comma 4 dell'art. 21 del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, è sostituito dal seguente: "4.

Costituiscono, tra l'altro, circostanze di fatto rilevanti ai fini dell'applicazione delle sanzioni disciplinari in rubrica:

a) l'adozione di provvedimenti non previsti dalla legge ovvero fondati su grave violazione di legge o travisamento del fatto, determinati da ignoranza o negligenza.

b) l'adozione di provvedimenti affetti da palese e intenzionale incompatibilità tra la parte dispositiva e la motivazione, tali da manifestare una inequivocabile contraddizione sul piano logico, contenutistico o argomentativo;

c) la scarsa laboriosità se abituale o il grave e reiterato ritardo nel compimento degli atti relativi allo svolgimento delle funzioni ovvero nell'adempimento delle attività e dei compiti a lui devoluti;

d) l'assenza reiterata, senza giustificato motivo, alle riunioni periodiche di cui all'articolo 22, commi 1, 2 e 4, nonché alle iniziative di formazione di cui al comma 3 del predetto articolo. Al magistrato onorario che violi le norme di cui alle lettere c) e d) si applica la sanzione disciplinare della censura come definita dall'art.7 del D.Lgs 109/2006."

## 6.3 (C)

[Stefani](#), [Urraro](#), [Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#)

*1. Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:*

c) dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) al comma 4 dell'art. 21 del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, apportare le seguenti modifiche:

a) nell'alinea le parole «ai fini della valutazione di inidoneità di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «dell'applicazione delle sanzioni disciplinari in rubrica»;

b) alla lettera d) aggiungere infine il seguente periodo: "Al magistrato onorario che violi le norme di cui alle lettere c) e d) si applica la sanzione disciplinare della censura come definita dall'art.7 del D.Lgs 109/2006".

## 6.10

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#)

*Dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

"a-bis) al comma 4, le parole «ai fini della valutazione di inidoneità di cui al comma 3» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti parole «dell'applicazione delle sanzioni disciplinari in rubrica:

a) l'adozione di provvedimenti non previsti dalla legge ovvero fondati su grave violazione di legge o travisamento del fatto, determinati da ignoranza o negligenza.

b) l'adozione di provvedimenti affetti da palese e intenzionale incompatibilità tra la parte dispositiva e la motivazione, tali da manifestare una inequivocabile contraddizione sul piano logico, contenutistico o argomentativo;

c) la scarsa laboriosità «se abituale» o il grave e reiterato ritardo nel compimento degli atti relativi allo svolgimento delle funzioni ovvero nell'adempimento delle attività e dei compiti a lui devoluti;

d) l'assenza reiterata, senza giustificato motivo, alle riunioni periodiche di cui all'articolo 22, commi 1, 2 e 4, nonché alle iniziative di formazione di cui al comma 3 del predetto articolo."

### **6.2 (E)**

[Balboni](#)

*Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:*

e) alla lettera b), nel novellato comma 5 dell'art. 21 del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116 dopo le parole «La revoca» sono aggiunte «o la sospensione dal servizio in ragione della gravità della violazione»;

### **6.3 (D)**

[Stefani](#), [Urraro](#), [Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#)

*Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:*

d) alla lettera b), capoverso "5.", secondo periodo, dopo le parole «La revoca» sono aggiunte le seguenti: «o la sospensione dal servizio in ragione della gravità della violazione»;

### **6.3 (E)**

[Stefani](#), [Urraro](#), [Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#)

*1. Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:*

e) sostituire la lettera c) con la seguente: c) al primo periodo, dopo le parole «o la revoca» aggiungere le seguenti: «nonché le altre sanzioni disciplinari previste dalla presente normativa»; al secondo periodo, dopo le parole: "di decadenza, di dispensa o di revoca" aggiungere le seguenti: «nonché delle altre sanzioni disciplinari previste dalla presente normativa».

### **6.2 (F)**

[Balboni](#)

*Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:*

f) alla lettera c), nel novellato comma 9 dell'art. 21 del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116 dopo le parole «o la revoca» sono aggiunte le frasi «nonché le altre sanzioni disciplinari previste dalla presente normativa»;

### **6.7**

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) al comma 9, dopo le parole "o la revoca" aggiungere le seguenti: "nonché le altre sanzioni disciplinari previste dalla presente normativa"»

### **6.2 (A)**

[Balboni](#)

*1. Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:*

a) sostituire la lettera e) con la seguente: e) La rubrica dell'art. 21 del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116 è sostituita dalla seguente: «Decadenza, dispensa, revoca, ammonimento, censura sospensione dalle funzioni»;

### **6.3 (F)**

[Stefani](#), [Urraro](#), [Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#)

*1. Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:*

f) sostituire la lettera e) con la seguente: e) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Decadenza, dispensa, revoca, ammonimento, censura sospensione dalle funzioni»

## **6.11**

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#)

*Sostituire la lettera e) con la seguente:*

"e) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Decadenza, dispensa, revoca, richiamo e sospensione dalle funzioni»"

## **6.2 (G)**

[Balboni](#)

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

g) Dopo l'art. 21 del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116 è inserito il seguente:

«Articolo 21-bis. Le sanzioni disciplinari ed il procedimento disciplinare.

1. Le sanzioni disciplinari dei magistrati onorari possono consistere: a) nell'ammonimento; b) nella censura; c) nella sospensione dal servizio da tre a sei mesi; d) nella revoca dell'incarico.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capo I, sezione I, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109.

3. In caso di sospensione dal servizio, ovvero in altri casi nei quali debba ritenersi sussistere una situazione di incompatibilità ambientale, il Consiglio Superiore della Magistratura, sentito l'interessato, può disporre il trasferimento in altra sede.

4. Nei casi di cui al presente articolo il presidente della corte d'appello, per i giudici onorari di pace, o il procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello, per i vice procuratori onorari, acquisite preventivamente informazioni, laddove non ritenga doversi procedere all'archiviazione, propone alla sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 25 del 2006 l'applicazione del provvedimento disciplinare. La sezione autonoma, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, trasmette gli atti al Consiglio superiore della magistratura affinché deliberi sulla proposta di provvedimento disciplinare.

5. Con circolare del Consiglio Superiore della Magistratura è disciplinato il procedimento disciplinare in modo da garantire al magistrato onorario, in ogni fase del procedimento, l'esercizio del diritto di difesa e di contraddittorio.

6. Nel caso di revoca dell'incarico il Ministro della giustizia dispone con decreto, conformemente alla delibera del Consiglio Superiore della Magistratura».

### **6.0.1**

[Urraro](#), [Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-bis.

1. Dopo l'art. 21 del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, inserire il seguente:

Art. 21-bis

*(Le sanzioni disciplinari ed il procedimento disciplinare)*

«1. Le sanzioni disciplinari dei magistrati onorari possono consistere: a) nell'ammonimento; b) nella censura; c) nella sospensione dal servizio da tre a sei mesi; d) nella revoca dell'incarico.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capo I, sezione I, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109.

3. In caso di sospensione dal servizio, ovvero in altri casi nei quali debba ritenersi sussistere una situazione di incompatibilità ambientale, il Consiglio Superiore della Magistratura, sentito l'interessato, può disporre il trasferimento in altra sede.

4. Nei casi di cui al presente articolo il presidente della corte d'appello, per i giudici onorari di

pace, o il procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello, per i vice procuratori onorari, acquisite preventivamente informazioni, laddove non ritenga doversi procedere all'archiviazione, propone alla sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 25 del 2006 l'applicazione del provvedimento disciplinare. La sezione autonoma, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, trasmette gli atti al Consiglio superiore della magistratura affinché deliberi sulla proposta di provvedimento disciplinare.

5. Con circolare del Consiglio Superiore della Magistratura è disciplinato il procedimento disciplinare in modo da garantire al magistrato onorario, in ogni fase del procedimento, l'esercizio del diritto di difesa e di contraddittorio.

6. Nel caso di revoca dell'incarico il Ministro della giustizia dispone con decreto, conformemente alla delibera del Consiglio Superiore della Magistratura."

## 6.12

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#)

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

"1-bis. Dopo l'articolo 21 è aggiunto il seguente:

«Art. 21-bis (Sanzioni disciplinari ed il procedimento disciplinare)

1. Le sanzioni disciplinari dei magistrati onorari possono consistere: a) nel richiamo; b) nella sospensione dal servizio da tre a sei mesi; c) nella revoca dell'incarico.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capo I, sezione I, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109.

3. In caso di sospensione dal servizio, ovvero in altri casi nei quali debba ritenersi sussistere una situazione di incompatibilità ambientale, il Consiglio Superiore della Magistratura, sentito l'interessato, può disporre il trasferimento in altra sede.

4. Nei casi di cui al presente articolo il presidente della corte d'appello, per i giudici onorari di pace, o il procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello, per i vice procuratori onorari, acquisite preventivamente informazioni, laddove non ritenga doversi procedere all'archiviazione, propone alla sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 25 del 2006 l'applicazione del provvedimento disciplinare. La sezione autonoma, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, trasmette gli atti al Consiglio superiore della magistratura affinché deliberi sulla proposta di provvedimento disciplinare.

5. Con circolare del Consiglio Superiore della Magistratura è disciplinato il procedimento disciplinare in modo da garantire al magistrato onorario, in ogni fase del procedimento, l'esercizio del diritto di difesa e di contraddittorio.

6. Nel caso di revoca dell'incarico il Ministro della giustizia dispone con decreto, conformemente alla delibera del Consiglio Superiore della Magistratura.»

Art. 7

## 7.1 (A)

[Balboni](#)

*1. Sostituire l'articolo con il seguente:*

"Articolo 7 (Indennità)

"1. All'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, le parole: «con cadenza trimestrale» sono sostituite dalle seguenti: «cadenza mensile mediante NOIPA».

2. All'art. 24 dopo le parole «L'indennità prevista dall'articolo 23» sono aggiunte le parole «e dall'art. 31»."

## 7.2

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#)

*Al comma 1, sostituire le parole «cadenza bimestrale» con le seguenti:*

"cadenza mensile mediante NOIPA"

### 7.3

[Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#), [Pillon](#)

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. All'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, le parole: «con cadenza trimestrale» sono sostituite dalle seguenti: «con cadenza mensile».

### 7.4

[Modena](#)

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

"1. All'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 13 luglio 2017 n.116 le parole «con cadenza trimestrale» sono sostituite dalle seguenti «con cadenza mensile. "

### 7.5

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#)

*Al comma 1, sostituire la parola «bimestrale» con la seguente:*

«mensile»

### 7.6

[Balboni](#), [Ciriani](#)

*Al comma 1 sostituire la parola "bimestrale" con la seguente "mensile«*

### 7.7

[Balboni](#), [Ciriani](#)

*Dopo il comma 1 inserire il seguente comma:*

"1 bis. All'art. 24 del decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116 dopo le parole 'L'indennità prevista dall'articolo 23' sono aggiunte le parole 'e dall'art. 31"

### 7.0.1

[Balboni](#), [Ciriani](#)

*Dopo l'art.7 è aggiunto il seguente*

Art.7 bis

(Tutele sociali)

«Dopo l'art.7 è aggiunto l'art.7 bis:

1-All'articolo 25 del decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. «La malattia dei magistrati onorari non comporta la dispensa dall'incarico, la cui esecuzione rimane sospesa fino ad un anno, fermo il diritto al percepimento dell'indennità fissa prevista dagli artt.23 e 31».

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2.La gravidanza non comporta la dispensa dall'incarico, la cui esecuzione rimane sospesa, fermo il diritto al percepimento dell'indennità fissa prevista dagli artt.23 e 31, durante i due mesi precedenti la data presunta del parto e nel corso dei tre mesi dopo il parto o, alternativamente, a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto».

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3.Ai fini della tutela previdenziale e assistenziale i giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari, non iscritti alla Cassa forense, sono iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2 comma 1, della legge 8 agosto 1995, n.335, per cui il Ministero della giustizia è tenuto al versamento di una



contribuzione rapportata alla base imponibile, per un'aliquota di finanziamento, al netto degli incrementi contributivi di cui all'articolo 3, comma 24, della citata legge, complessivamente pari a 32 punti percentuali, di cui 8,20 punti a carico del dipendente».

d) al comma 4 è aggiunto il seguente periodo: «Il Ministero della giustizia è tenuto al versamento del contributo minimo integrativo di Cassa forense sull'indennità corrisposta al magistrato onorario, nella misura del 4% o in quella successivamente determinata dalla normativa, nonché la maggiorazione di cui all'art. 13, comma 10 L. 247/2012, nella misura stabilita dall'art. 2 D.M. n. 55/2014».

e) al comma 5 è aggiunto il comma 5 bis: «Le indennità di cui al presente decreto sono garantite anche in caso di sospensione delle attività per causa di forza maggiore, per esigenze degli uffici o dell'organizzazione giudiziaria».

## 7.0.2

[Modena, Caliendo, Dal Mas](#)

*Dopo l'art. 7 aggiungere il seguente:*

«Art. 7-bis (Tutele sociali)

1. All'articolo 25 del decreto legislativo 116 del 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «La malattia dei magistrati onorari non comporta la dispensa dall'incarico, la cui esecuzione rimane sospesa fino ad un anno, fermo il diritto al percepimento dell'indennità fissa prevista dagli artt.23 e 31».

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La gravidanza non comporta la dispensa dall'incarico, la cui esecuzione rimane sospesa, fermo il diritto al percepimento dell'indennità fissa prevista dagli artt.23 e 31, durante i due mesi precedenti la data presunta del parto e nel corso dei tre mesi dopo il parto o, alternativamente, a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto».

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:«3. Ai fini della tutela previdenziale e assistenziale i giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari, non iscritti alla Cassa forense, sono iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2 comma 1, della legge 8 agosto 1995, n.335, per cui il Ministero della giustizia è tenuto al versamento di una contribuzione rapportata alla base imponibile, per un'aliquota di finanziamento, al netto degli incrementi contributivi di cui all'articolo 3, comma 24, della citata legge, complessivamente pari a 32 punti percentuali, di cui 8,20 punti a carico del dipendente».

d) al comma 4 è aggiunto il seguente periodo: «Il Ministero della giustizia è tenuto al versamento del contributo minimo integrativo di Cassa forense sull'indennità corrisposta al magistrato onorario, nella misura del 4% o in quella successivamente determinata dalla normativa, nonché la maggiorazione di cui all'art. 13, comma 10 L. 247/2012, nella misura stabilita dall'art. 2 D.M. n. 55/2014».

e) al comma 5 è aggiunto il comma 5 bis: «Le indennità di cui al presente decreto sono garantite anche in caso di sospensione delle attività per causa di forza maggiore, per esigenze degli uffici o dell'organizzazione giudiziaria».

## Art. 8

## 8.4

[Modena, Caliendo, Dal Mas](#)

*Sostituire l'articolo 8 con il seguente:*

«Art. 8. (Tutela della gravidanza, malattia e infortunio. Iscrizione alla gestione separata presso l'INPS)

1. All'articolo 25 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «La malattia e l'infortunio dei magistrati onorari non comportano la dispensa dall'incarico, la cui esecuzione rimane sospesa, fermo il diritto al percepimento dell'indennità prevista dall'art. 23»;
- b) al comma 2 la parola «senza» è sostituita dalle parole «fermo il»;
- c) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Ai fini della tutela previdenziale e assistenziale, i giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari, «i quali non esercitano alcuna arte o professione e le cui indennità sono assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50 lett. f) D.P.R. n. 917/1986», sono iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. «I giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari che esercitano la professione di avvocato e sono iscritti alla Cassa Forense, e non optano per la scelta di cancellazione dalla stessa, continueranno a rimanere iscritti alla Cassa forense. Il contributo minimo soggettivo è interamente a carico dello Stato che verserà lo stesso in una unica soluzione secondo le determinazioni annuali della Cassa Forense»;
- d) l'ultimo periodo del comma 3 è soppresso;
- e) il comma 4 è abrogato;
- f) al comma 5 dopo le parole «l'importo mensile stabilito per la retribuzione di ragguglio», le parole da "pari al minimale" fino alla fine del comma sono soppresse.

2. Dopo l'art. 25 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 sono aggiunti i seguenti

«Art. 25-bis. (Iscrizione retroattiva)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i magistrati onorari possono chiedere l'iscrizione retroattiva alla competente Cassa o gestione separata INPS con effetto dalla data di inizio del servizio.

2. La domanda presentata ai sensi del comma 1 deve essere corredata, a pena di decadenza, da certificazione attestante l'ammontare dei compensi riscossi e dichiarati ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per ciascuno degli anni per cui si chiede la retrodatazione dell'iscrizione.

3. Entro sei mesi dalla data della comunicazione di accoglimento da parte della Cassa o della gestione separata INPS della domanda presentata ai sensi dei commi 1 e 2, il richiedente deve effettuare il versamento dei contributi dovuti in unica soluzione e nei modi indicati o se prevista con una dilazione del pagamento entro la data della cessazione dal servizio.

Art.25 ter (Norme generali di ricongiunzione)

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, trovano applicazione per gli iscritti alla Cassa le norme di cui alla legge 20 settembre 1980, n. 576, e successive modificazioni, e per gli iscritti alla gestione separata INPS le norme di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, relative alla ricongiunzione dei periodi assicurativi, senza alcun onere per l'assicurato.»

## 8.5

### Balboni

*Sostituire l'articolo 8 con il seguente:*

"Articolo 8 -

(Tutela della gravidanza, malattia e infortunio. Iscrizione alla gestione separata presso l'INPS)

1. All'articolo 25 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il comma 1 deve intendersi così modificato: «La malattia e l'infortunio dei magistrati onorari non comportano la dispensa dall'incarico, la cui esecuzione rimane sospesa, fermo il diritto al percepimento dell'indennità prevista dall'art. 23»;

b) Al comma 2 la parola «senza» è sostituita dalla locuzione «fermo il»;

c) Il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Ai fini della tutela previdenziale e assistenziale, i giudici onorari di pace e i vice procuratori

onorari, i quali non esercitano alcuna arte o professione e le cui indennità sono assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50 lett. f) D.P.R. n. 917/1986, sono iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. I giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari che esercitano la professione di avvocato e sono iscritti alla Cassa Forense, e non optano per la scelta di cancellazione dalla stessa, continueranno a rimanere iscritti alla Cassa forense. Il contributo minimo soggettivo è interamente a carico dello Stato che verserà lo stesso in una unica soluzione secondo le determinazioni annuali della Cassa Forense";

d) Il comma 4 è abrogato.

e) al comma 5 sono abrogate tutte le parole dopo «ragguaglio»;

2. Dopo l'art. 25 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 aggiungere:

"Art. 25-*bis*. - Iscrizione retroattiva e ricongiunzione dei periodi assicurativi

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i magistrati onorari possono chiedere l'iscrizione retroattiva alla competente Cassa o gestione separata INPS con effetto dalla data di inizio del servizio.

2. La domanda presentata ai sensi del comma 1 deve essere corredata, a pena di decadenza, da certificazione attestante l'ammontare dei compensi riscossi e dichiarati ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per ciascuno degli anni per cui si chiede la retrodatazione dell'iscrizione.

3. Entro sei mesi dalla data della comunicazione di accoglimento da parte della Cassa o della gestione separata INPS della domanda presentata ai sensi dei commi 1 e 2, il richiedente deve effettuare il versamento dei contributi dovuti in unica soluzione e nei modi indicati o se prevista con una dilazione del pagamento entro la data della cessazione dal servizio.

4. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, trovano applicazione per gli iscritti alla Cassa le norme di cui alla legge 20 settembre 1980, n. 576, e successive modificazioni, e per gli iscritti alla gestione separata INPS le norme di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e 11 successive modificazioni, relative alla ricongiunzione dei periodi assicurativi, senza alcun onere per l'assicurato."

### 8.0.1

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

Art. 8-*bis*.

1. All'articolo 25 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 la parola «senza» è sostituita dalle seguenti: "fermo il";

b) al comma 2 la parola "senza" è sostituita dalle seguenti: "fermo il";

c) sostituire il comma 3 con il seguente: "Ai fini della tutela previdenziale e assistenziale, i giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari, i quali non esercitano alcuna arte o professione e le cui indennità sono assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50 lett. f) D.P.R. n. 917/1986, sono iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. I giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari che esercitano la professione di avvocato e sono iscritti alla Cassa Forense, e non optano per la scelta di cancellazione dalla stessa, continueranno a rimanere iscritti alla Cassa forense".

d) sopprimere il comma 4;

e) al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole da « pari al minimale di legge per la liquidazione» fino a «non è frazionabile».

2. Dopo l'art. 25 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 aggiungere i seguenti:

Art. 25-*bis*.

Iscrizione retroattiva

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i magistrati onorari

possono chiedere l'iscrizione retroattiva alla competente Cassa o gestione separata INPS con effetto dalla data di inizio del servizio.

2. La domanda presentata ai sensi del comma 1 deve essere corredata, a pena di decadenza, da certificazione attestante l'ammontare dei compensi riscossi e dichiarati ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per ciascuno degli anni per cui si chiede la retrodatazione dell'iscrizione.

3. Entro sei mesi dalla data della comunicazione di accoglimento da parte della Cassa o della gestione separata INPS della domanda presentata ai sensi dei commi 1 e 2, il richiedente deve effettuare il versamento dei contributi dovuti in unica soluzione e nei modi indicati o se prevista con una dilazione del pagamento entro la data della cessazione dal servizio.

Art. 25 ter.

Norme generali di ricongiunzione

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, trovano applicazione per gli iscritti alla Cassa le norme di cui alla legge 20 settembre 1980, n. 576, e successive modificazioni, e per gli iscritti alla gestione separata INPS le norme di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, relative alla ricongiunzione dei periodi assicurativi.

Art. 7

### **7.9 (7.1 B)**

[Balboni](#), [Ciriani](#)

*Dopo il comma 1 inserire il seguente comma:*

"1-bis. All'art. 25 del decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116, al comma 1 sopprimere le parole "senza diritto all'indennità prevista dall'art. 23" e al comma 2 sopprimere le parole "senza diritto all'indennità prevista dall'art. 23".

### **7.8 (A)**

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#)

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

"1-bis. All'art. 25 del decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116 al comma 1 la locuzione "senza diritto all'indennità prevista dall'art. 23" è soppressa. Conseguentemente, al comma 2 del medesimo articolo, la locuzione "senza diritto all'indennità prevista dall'articolo 23" è soppressa".

Art. 11

### **11.12**

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

"1-bis. All'articolo 25 del D.lgs. 116/2017, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Il Ministero della giustizia provvede al rimborso, all'ente di appartenenza, dei contributi previdenziali previsti dalla legge. Per i magistrati onorari nominati tra gli avvocati, iscritti al relativo albo, il Ministro della giustizia provvede al rimborso, direttamente all'avvocato, dei contributi, commisurati alla indennità, da lui versati alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza.

5-ter. L'indennità di cui agli artt. 23 e 31 corrisposta ai magistrati onorari nominati tra gli avvocati iscritti al relativo albo è considerata a tutti gli effetti della legge 20 settembre 1980, n. 576, quale reddito professionale»".

### **11.13 (11.5 B)**

[Balboni](#), [Ciriani](#)

*Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:*

"1 bis. All'articolo 25 del decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti commi:

«5-bis. Il Ministero della giustizia provvede al rimborso, all'ente di appartenenza, dei contributi previdenziali previsti dalla legge. Per i magistrati onorari nominati tra gli avvocati, iscritti al relativo

albo, il Ministro della giustizia provvede al rimborso, direttamente all'avvocato, dei contributi, commisurati alla indennità, da lui versati alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza.

5-ter. L'indennità di cui agli artt. 23 e 31 corrisposta ai magistrati onorari nominati tra gli avvocati iscritti al relativo albo è considerata a tutti gli effetti della legge 20 settembre 1980, n. 576, quale reddito professionale» ";

Art. 8

### 8.0.2

[Balboni](#)

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente articolo:*

"8 bis - (Disposizioni in materia di imposte sui redditi)

1. L'articolo 26 del D. LGS.n. 116/17 è abrogato.

2. Le imposte sui redditi restano regolate dall'art.50, lett. f) dpr.n.917/86."

Art. 7

### 7.10 (7.1 C)

[Balboni](#), [Ciriani](#)

*Dopo il comma 1 inserire il seguente comma:*

"1-bis. All'articolo 26 del decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116, dopo la lettera b) è inserita la seguente lettera:

«b-bis) all'art. 53 dopo la lettera f bis) è aggiunta la seguente: 'f ter) Al reddito imponibile dei magistrati onorari si applica un'imposta unica, nella misura del 15%, sostitutiva di tutte le imposte previste (imposte sui redditi, addizionali, regionale e comunale ed Irap). Il reddito imponibile dei magistrati onorari si determina applicando all'ammontare dei compensi percepiti il coefficiente di redditività pari al 67%»"

### 7.8 (B)

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#)

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-ter. All'articolo 26 del decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116, dopo la lettera b) è inserita la seguente lettera:

«c) all'articolo 53 dopo la lettera f-bis) è aggiunta la seguente: "f-ter) Al reddito imponibile dei magistrati onorari si applica un'imposta unica, nella misura del 15%, sostitutiva di tutte le imposte previste (imposte sui redditi, addizionali regionale e comunale ed Irap). Il reddito imponibile dei magistrati onorari si determina applicando all'ammontare dei compensi percepiti il coefficiente di redditività pari al 67%»".

Art. 8

### 8.1

[Balboni](#), [Ciriani](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 8.2

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 8.3

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#)

*Sopprimere l'articolo.*

Art. 9

### 9.1

[Cucca](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

Art. 10

**10.1 (A)**

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#)

*Sostituire il comma 1, lettera a) con la seguente:*

"a) Il comma 1 è sostituito dal seguente: '1. Sino al raggiungimento del limite d'età ai sensi dell'articolo 29, il presidente del tribunale:

- a) non può assegnare all'ufficio per il processo del Tribunale i giudici onorari di pace già in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia come giudici onorari di tribunale che come giudici di pace, salvo che ne facciano richiesta ai sensi del successivo art.31 comma 3;
- b) assegna, anche se non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, e nel rispetto di quanto previsto dal comma 6, lettere a) e b), del predetto articolo e delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura, la trattazione dei nuovi procedimenti civili e penali di competenza del tribunale esclusivamente ai giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici onorari di tribunale che abbiano richiesto di esercitare le funzioni giudiziarie;
- c) assegna la trattazione dei procedimenti civili e penali di nuova iscrizione e di competenza dell'ufficio del giudice di pace esclusivamente ai giudici onorari di pace già in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- d) ai giudici onorari di pace di cui al comma 1 non si applicano i divieti e le limitazioni di cui all'art.11, ad eccezione di quelle di cui al comma 6 lettera a nn.1, 2 e 4 e lettera b, e all'art.12 del presente decreto."

**10.2 (A)**

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#)

*Sostituire il comma 1, lettera a) con la seguente:*

"a) Il comma 1 è sostituito dal seguente: '1. Sino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e anche successivamente per tutta la durata dell'incarico dei giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, il presidente del tribunale:

- a) può assegnare, «unicamente a domanda dell'interessato e previo interpello, e nel numero corrispondente nel massimo ad un 1/4 dei magistrati in servizio (oppure nel numero massimo di due per sezione) », con le modalità e in applicazione dei criteri di cui all'articolo 10, all'ufficio per il processo del tribunale «per i compiti di cui all'art. 10 comma 10», i giudici onorari di pace già in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici onorari di tribunale e come giudici di pace; «in assenza di candidati si procederà ai sensi dell'art. 10 comma 5»;
- b) può assegnare, «su domanda e previo interpello ai sensi dell'art. 10», la trattazione dei nuovi procedimenti civili e penali di competenza del tribunale esclusivamente ai giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto. «Non si applica a tale ipotesi il disposto dell'art. 11 del presente decreto»;
- c) assegna la trattazione dei procedimenti civili e penali di nuova iscrizione e di competenza dell'ufficio del giudice di pace esclusivamente ai giudici onorari di pace già in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici di pace e giudici onorari di tribunale, compresi coloro che risultano assegnati all'ufficio per il processo a norma della lettera a) del presente comma.'"

**10.3 (A)**

[Balboni](#)

*Sostituire il comma 1, lettera a) con la seguente:*

"a) Il comma 1 è sostituito dal seguente: '1. Sino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e anche successivamente per tutta la durata dell'incarico dei giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, il presidente del

tribunale:

- a) può assegnare, unicamente a domanda dell'interessato e previo interpello, e nel numero corrispondente nel massimo ad un quarto dei magistrati in servizio, con le modalità e in applicazione dei criteri di cui all'articolo 10, all'ufficio per il processo del tribunale per i compiti di cui all'art. 10 comma 10, i giudici onorari di pace già in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici onorari di tribunale e come giudici di pace. In assenza di candidati si procederà ai sensi dell'art. 10 comma 5;
- b) può assegnare, su domanda e previo interpello ai sensi dell'art. 10, la trattazione dei nuovi procedimenti civili e penali di competenza del tribunale esclusivamente ai giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto. Non si applica a tale ipotesi il disposto dell'art. 11 del presente decreto;
- c) assegna la trattazione dei procedimenti civili e penali di nuova iscrizione e di competenza dell'ufficio del giudice di pace esclusivamente ai giudici onorari di pace già in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici di pace e giudici onorari di tribunale, compresi coloro che risultano assegnati all'ufficio per il processo a norma della lettera a) del presente comma.'."

#### **10.5 (A)**

[Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#), [Pillon](#), [Ostellari](#)

*Sostituire il comma 1, lettera a) con la seguente:*

"a) Il comma 1 è sostituito dal seguente: '1. Sino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e anche successivamente per tutta la durata dell'incarico dei giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, il presidente del tribunale:

- a) può assegnare, «unicamente a domanda dell'interessato e previo interpello, e nel numero corrispondente nel massimo ad un quarto dei magistrati in servizio oppure nel numero massimo di due per sezione, con le modalità e in applicazione dei criteri di cui all'articolo 10, all'ufficio per il processo del tribunale "per i compiti di cui all'art. 10 comma 10", i giudici onorari di pace già in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici onorari di tribunale e come giudici di pace; "in assenza di candidati si procederà ai sensi dell'art. 10 comma 5";
- b) può assegnare, "su domanda e previo interpello ai sensi dell'art. 10", la trattazione dei nuovi procedimenti civili e penali di competenza del tribunale esclusivamente ai giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto. "Non si applica a tale ipotesi il disposto dell'art. 11 del presente decreto";
- c) assegna la trattazione dei procedimenti civili e penali di nuova iscrizione e di competenza dell'ufficio del giudice di pace esclusivamente ai giudici onorari di pace già in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici di pace e giudici onorari di tribunale, compresi coloro che risultano assegnati all'ufficio per il processo a norma della lettera a) del presente comma."

#### **10.4 (A)**

[Balboni](#), [Ciriani](#)

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

- 1) Al comma 1, lettera a) dopo il numero 1) aggiungere il seguente:  
"1-bis) la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) non può assegnare all'ufficio per il processo del Tribunale i giudici onorari di pace già in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia come giudici onorari di tribunale che come giudici di pace, salvo che ne facciano richiesta ai sensi del successivo art. 31 comma 3»;

#### **10.8 (10.6 A)**

[Balboni](#), [Ciriani](#)

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) inserire il seguente:*

"1-bis) la lettera a) dell'art. 30 comma 1 del D.lgs. 116/2017 è sostituita dalla seguente: «a) può

assegnare all'ufficio per il processo, esclusivamente a domanda dell'interessato, previo interpello, secondo i criteri dettati dall'articolo 10 i giudici onorari di pace già in servizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione, come giudici onorari di tribunale o come giudici di pace. In assenza di aspiranti, la scelta deve cadere su coloro ai quali è stato conferito l'incarico da minor tempo, anche se operanti in settori diversi da quello di destinazione»."

#### **10.9**

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#)

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) inserire il seguente:*

"1-bis) all'articolo 30, comma 1, del D.lgs. n. 116/2017, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) può assegnare all'ufficio per il processo, esclusivamente a domanda dell'interessato, previo interpello, secondo i criteri dettati dall'articolo 10 i giudici onorari di pace già in servizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione, come giudici onorari di tribunale o come giudici di pace. In assenza di aspiranti, la scelta deve cadere su coloro ai quali è stato conferito l'incarico da minor tempo, anche se operanti in settori diversi da quello di destinazione».

#### **10.7 (NT)**

[Mirabelli](#), [Cirinnà](#), [Rossomando](#)

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) inserire il seguente:*

"1-bis) dopo le parole « i giudici onorari di tribunale» sono aggiunte le seguenti: «, qualora prestino il loro consenso,»;

#### **10.2 (B)**

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#)

*Il comma 2 è sostituito dal seguente:*

"2. Resta ferma l'assegnazione dei ruoli autonomi relativamente ai procedimenti civili e penali ai giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici onorari di tribunale effettuata, in conformità alle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura, prima della predetta data nonché la destinazione degli stessi giudici a comporre i collegi già disposta antecedentemente alla medesima data.";

#### **10.1 (B)**

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#)

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

2) Al comma 1, lettera a), il numero 2) è sostituito dal seguente: "2) alla lettera b) le parole «può assegnare» sono sostituite con la parola «assegna»" e sono aggiunte le seguenti parole «che abbiano richiesto di esercitare le funzioni giudiziarie»;

#### **10.4 (B)**

[Balboni](#), [Ciriani](#)

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

2) Al comma 1, lettera a), il numero 2) è sostituito dal seguente: "2) alla lettera b) le parole «può assegnare» sono sostituite con la parola «assegna»" e sono aggiunte le seguenti parole «che abbiano richiesto di esercitare le funzioni giudiziarie»;

#### **10.5 (B)**

[Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#), [Pillon](#), [Ostellari](#)

*2) Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-bis. Al comma 2 dell'articolo 30 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, primo periodo, dopo le parole: "Resta ferma l'assegnazione dei" aggiungere le seguenti: "ruoli autonomi relativamente ai;



#### **10.4 (C)**

[Balboni](#), [Ciriani](#)

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

3) Al comma 1, dopo il numero 2) aggiungere i seguenti:

"2-bis. Alla lettera c) le parole «come giudici di pace, compresi coloro che risultano assegnati all'ufficio per il processo a norma della lettera a del presente comma» sono abrogate";

2-ter. Dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera c-bis): «ai giudici onorari di pace di cui al comma 1 non si applicano i divieti e le limitazioni di cui all'art.11, ad eccezione di quelle di cui al comma 6 lettera a nn.1, 2 e 4 e lettera b, e all'art.12 del presente decreto».

#### **10.1 (C)**

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#)

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) inserire il seguente:*

"2-bis). All'art. 30, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono abrogate le seguenti parole "compresi coloro che risultano assegnati all'ufficio del processo a norma della lett a) del presente comma";"

Art. 4

#### **4.0.1 (B)**

[Balboni](#)

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) inserire il seguente:*

"2-bis). All'art. 30, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono abrogate le seguenti parole "compresi coloro che risultano assegnati all'ufficio del processo a norma della lett a) del presente comma";"

Art. 10

#### **10.1 (D)**

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#)

*Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) nei commi successivi al comma 1:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il Presidente di Tribunale assegna i procedimenti civili e penali di competenza del Tribunale, mediante ruoli autonomi, ai giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici onorari di tribunale e può destinare gli stessi giudici a comporre i collegi penali e civili";

c) i commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono abrogati.»

#### **10.4 (D)**

[Balboni](#), [Ciriani](#)

*Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) nei commi successivi al comma 1:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il Presidente di Tribunale assegna i procedimenti civili e penali di competenza del Tribunale, mediante ruoli autonomi, ai giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici onorari di tribunale e può destinare gli stessi giudici a comporre i collegi penali e civili";

c) i commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono abrogati.»

#### **10.6 (B)**

[Balboni](#)

*All'articolo apportare le seguenti modificazioni:*

b. dopo la lettera b) è inserita la seguente:

"b-bis dopo il comma 2 dell'art. 30 del D.lgs. 116/2017 è inserito il seguente: 2-bis. «Ai magistrati

onorari in servizio all'entrata in vigore della presente legge non si applicano i limiti e le condizioni d'impiego di cui agli articoli 9, 10, 11, 12 del presente decreto legislativo»"

## 10.10

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#)

*Al comma 1 dopo la lettera b) inserire la seguente:*

"b-bis) dopo il comma 2 dell'art. 30 del D.lgs. 116/2017 è inserito il seguente:

«2-bis. Ai magistrati onorari in servizio all'entrata in vigore della presente legge non si applicano i limiti e le condizioni d'impiego di cui agli articoli 9, 10, 11, 12 del presente decreto legislativo.»".

## 10.11

[Balboni](#), [Ciriani](#)

*Al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:*

b bis) dopo il comma 2 dell'art. 30 del decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116 è inserito il seguente:

2 - bis. «Ai magistrati onorari in servizio all'entrata in vigore della presente legge non si applicano i limiti e le condizioni d'impiego di cui agli articoli 9,10,11,12 del presente decreto legislativo»

## 10.2 (C)

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#)

*Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) nei commi successivi al comma 2:

"1) Il comma 4 dell'articolo 30 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è così sostituito:  
«4. L'individuazione dei criteri di assegnazione degli affari ai giudici onorari di pace in servizio alla data del presente decreto spetta al presidente del tribunale. Il presidente del tribunale anche con l'ausilio del magistrato collaboratore assegna gli affari civili e penali ai magistrati onorari, in base ai criteri oggettivi e predeterminati contenuti nella proposta tabellare. A tal fine si avvale, se disponibili, di programmi informatici che assicurino che l'assegnazione degli affari abbia luogo secondo criteri di trasparenza e oggettività».

2) Il comma 5 dell'articolo 30 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è così sostituito:  
«5. I giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici onorari di tribunale possono essere destinati a comporre i collegi civili e penali del tribunale, anche quando non sussistono le condizioni di cui all'articolo 11, comma 1. La destinazione è mantenuta sino alla definizione dei relativi procedimenti, nonchè sino al persistere delle esigenze dell'ufficio e comunque rispettando il limite degli impegni settimanali prescelto dal singolo magistrato onorario».

3) Al comma 6 dell'articolo 30 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 sopprimere le parole "iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto" e "se, alla medesima data, sia stata esercitata l'azione penale".

4) Al comma 7, sopprimere le parole: «se la notizia di reato è stata acquisita dall'ufficio di procura prima dell'entrata in vigore del presente decreto.».

5) Al comma 8 sopprimere le parole «Nei procedimenti relativi a notizie di reato acquisite dall'ufficio di procura prima dell'entrata in vigore del presente decreto»."

6) i commi 9, 10 e 11 sono abrogati."

## 10.3 (B)

[Balboni](#)

*Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) nei commi successivi al comma 2:

- "1) Il comma 4 dell'articolo 30 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è così sostituito:  
«4. L'individuazione dei criteri di assegnazione degli affari ai giudici onorari di pace in servizio alla data del presente decreto spetta al presidente del tribunale. Il presidente del tribunale anche con l'ausilio del magistrato collaboratore assegna gli affari civili e penali ai magistrati onorari, in base ai criteri oggettivi e predeterminati contenuti nella proposta tabellare. A tal fine si avvale, se disponibili, di programmi informatici che assicurino che l'assegnazione degli affari abbia luogo secondo criteri di trasparenza e oggettività».
- 2) Il comma 5 dell'articolo 30 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è così sostituito:  
«5. I giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici onorari di tribunale possono essere destinati a comporre i collegi civili e penali del tribunale, anche quando non sussistono le condizioni di cui all'articolo 11, comma 1. La destinazione è mantenuta sino alla definizione dei relativi procedimenti, nonché sino al persistere delle esigenze dell'ufficio e comunque rispettando il limite degli impegni settimanali prescelto dal singolo magistrato onorario».
- 3) Al comma 6 dell'articolo 30 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 sopprimere le parole "iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto" e "se, alla medesima data, sia stata esercitata l'azione penale".
- 4) Al comma 7, sopprimere le parole: «se la notizia di reato è stata acquisita dall'ufficio di procura prima dell'entrata in vigore del presente decreto.».
- 5) Al comma 8 sopprimere le parole «Nei procedimenti relativi a notizie di reato acquisite dall'ufficio di procura prima dell'entrata in vigore del presente decreto».
- 6) i commi 9, 10 e 11 sono abrogati."

## 10.5 (C)

[Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#), [Pillon](#), [Ostellari](#)

2) Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

- "1-ter. Il comma 4 dell'articolo 30 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è così sostituito:  
«4. L'individuazione dei criteri di assegnazione degli affari ai giudici onorari di pace in servizio alla data del presente decreto spetta al presidente del tribunale. Il presidente del tribunale anche con l'ausilio del magistrato collaboratore assegna gli affari civili e penali ai magistrati onorari, in base ai criteri oggettivi e predeterminati contenuti nella proposta tabellare. A tal fine si avvale, se disponibili, di programmi informatici che assicurino che l'assegnazione degli affari abbia luogo secondo criteri di trasparenza e oggettività».
- 1-quater. Il comma 5 dell'articolo 30 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è così sostituito:  
«5. I giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici onorari di tribunale possono essere destinati a comporre i collegi civili e penali del tribunale, anche quando non sussistono le condizioni di cui all'articolo 11, comma 1. La destinazione è mantenuta sino alla definizione dei relativi procedimenti, nonché sino al persistere delle esigenze dell'ufficio e comunque rispettando il limite degli impegni settimanali prescelto dal singolo magistrato onorario».
- 1-quinquies. Al comma 6 dell'articolo 30 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 sopprimere le parole "iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto" e "se, alla medesima data, sia stata esercitata l'azione penale".
- 1-sexies. Al comma 7, sopprimere le parole: «se la notizia di reato è stata acquisita dall'ufficio di procura prima dell'entrata in vigore del presente decreto.».
- 1-septies. Al comma 8 sopprimere le parole «Nei procedimenti relativi a notizie di reato acquisite dall'ufficio di procura prima dell'entrata in vigore del presente decreto.»."

Art. 11

## 11.1

[Balboni](#)

*Sostituire l'art. 11 con il seguente:*

1. "All'art. 31, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Ai Giudici di Pace, i giudici onorari di tribunale e i viceprocuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore di cui al medesimo comma le indennità spettano fino alla cessazione dell'incarico, sostituendo l'importo dell'indennità lorda annuale in misura fissa di euro 24.210, di cui al comma 2 dell'articolo 23, con l'importo annuo fisso di euro 66.000,00, a cui vanno aggiunti gli oneri previdenziali ed assistenziali».

b) dopo il comma 2 inserire il seguente: "2-bis. Le indennità di cui al comma 2 sono rivalutate nella misura percentuale e alle scadenze previste per gli adeguamenti retributivi del personale di ruolo della magistratura professionale."

## **11.2**

### Modena

*Sostituire l'articolo 11 con il seguente:*

«Art.11 (Indennità spettante ai magistrati onorari in servizio)

1. All'articolo 31 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunti infine i seguenti periodi: «In ogni caso, quanto all'art. 4 del decreto legislativo 28.7.1989 n. 273, nella nozione di "udienza" deve intendersi ogni camera di consiglio, ogni seduta di attività di ufficio, anche inerente l'ufficio per il processo, o finalizzata allo studio preliminare delle udienze, o alla redazione delle sentenze e di altri provvedimenti, calcolati mediante mezzi di controllo fisici o digitali dell'orario di entrata e di uscita, o di connessione con la consolle del magistrato. Le indennità sono rivalutate secondo gli indici ISTAT. Per la liquidazione delle indennità dovute ai giudici onorari di tribunale in servizio alla medesima data si applicheranno le stesse indennità previste per i vice procuratori onorari, quanto all'udienza e all'attività extra udienza da svolgersi presso l'ufficio per il processo, o comunque finalizzata allo studio preliminare della stessa, nonché una indennità per ogni provvedimento decisorio emesso fuori udienza, quali sentenze, ordinanze e decreti.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Dalla scadenza del termine di cui al comma 1 i magistrati onorari in servizio potranno avvalersi delle seguenti opzioni nei quadrienni successivi alla scadenza:

a) tre impegni settimanali corrispondenti a:

a1) per i GOP, a non più di una udienza (o ad una di trattazione ed una di mero rinvio) a settimana, con esclusione dell'obbligo della presenza in ufficio per i giorni nei quali l'udienza non viene celebrata, o tre giorni a settimana da dedicare alle attività dell'ufficio per il processo;

a2) per i VPO, a non più di due udienze (o a tre udienze, trattazione e rinvio) a settimana, con esclusione dell'obbligo della presenza in ufficio per lo studio dei fascicoli, o a tre giorni da dedicare alle attività dell'ufficio per il processo;

b) quattro impegni settimanali, corrispondenti a non più di 2 udienze (per i Gop) o 3 udienze a settimana (per i Vpo), con esclusione dell'obbligo della presenza in ufficio per i giorni nei quali l'udienza non viene celebrata, o quattro giorni a settimana da dedicare alle attività dell'ufficio per il processo.»

c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Per i giudici onorari di pace l'impegno può ritenersi assolto, oltre all'udienza, utilizzando il restante tempo a disposizione per la redazione delle sentenze e degli altri provvedimenti, mentre per i vice procuratori onorari l'impegno può ritenersi assolto, oltre all'udienza, utilizzando l'intero tempo a disposizione per la preparazione e la celebrazione dell'udienza, tenuto conto dell'esigibilità del carico di lavoro, parametrato sulla base del numero complessivo dei fascicoli da trattare ed avuto riguardo

alla complessità degli stessi, come desumibile anche dalla scheda estrapolata da sistemi informatizzati. In alternativa sarà possibile con la necessità di utilizzare 5 ore del tempo a disposizione per l'espletamento dell'attività d'ufficio intesa come attività prevista dagli artt. 72 dell'ordinamento giudiziario, per gli atti del pubblico ministero previsti dagli artt. 15 e 25 del D.lgs 274/2000, per la richiesta dell'emissione del decreto penale di condanna di cui all'art. 558 del codice di procedura penale, per le competenze di cui all'art. 17 comma 5 del presente decreto.»;

*2-ter.* In conseguenza di quanto disposto dal comma *2-bis*:

a) per i magistrati che si avvarranno dell'opzione di cui alla lett. a) l'indennità annuale lorda sarà dovuta nella misura fissa di euro 40.000 euro comprensiva dei contributi previdenziali ed assistenziali dello Stato.

b) per i magistrati onorari che si avvarranno dell'opzione di cui alla lett. b) l'indennità annuale lorda sarà dovuta nella misura fissa di euro 52.000 comprensiva dei contributi previdenziali ed assistenziali dello Stato.

*2-quater.* Ai magistrati onorari in servizio non si applica la riduzione dell'indennità di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 23.»

## 11.4

### Balboni

*Sostituire l'articolo 11 con il seguente:*

"Articolo 11

(Indennità spettante ai magistrati onorari in servizio)

"1. All'articolo 31 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al termine del comma 1 è inserito il seguente capoverso: «In ogni caso, quanto all'art. 4 del decreto legislativo 28.7.1989 n. 273, nella nozione di udienza deve intendersi ogni camera di consiglio, ogni seduta di attività di ufficio, anche inerente l'ufficio per il processo, o finalizzata allo studio preliminare delle udienze, o alla redazione delle sentenze e di altri provvedimenti, calcolati mediante mezzi di controllo fisici o digitali dell'orario di entrata e di uscita, o di connessione con la consolle del magistrato. Le indennità sono rivalutate secondo gli indici ISTAT. Per la liquidazione delle indennità dovute ai giudici onorari di tribunale in servizio alla medesima data si applicheranno le stesse indennità previste per i vice procuratori onorari, quanto all'udienza e all'attività extra udienza da svolgersi presso l'ufficio per il processo, o comunque finalizzata allo studio preliminare della stessa, nonché una indennità per ogni provvedimento decisorio emesso fuori udienza, quali sentenze, ordinanze e decreti.»

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «1. Dalla scadenza del termine di cui al comma 1 i magistrati onorari in servizio potranno avvalersi delle seguenti opzioni nei quadrienni successivi alla scadenza:

a) tre impegni settimanali corrispondenti a:

1) per i GOP, a non più di una udienza, o a una di trattazione e una di mero rinvio, a settimana con esclusione dell'obbligo della presenza in ufficio per i giorni nei quali l'udienza non viene celebrata, o tre giorni a settimana da dedicare alle attività dell'ufficio per il processo;

2) per i VPO, a non più di due udienze, o a tre udienze di cui due di trattazione e un rinvio, a settimana, con esclusione dell'obbligo della presenza in ufficio per lo studio dei fascicoli, o a tre giorni da dedicare alle attività dell'ufficio per il processo;

3) quattro impegni settimanali, corrispondenti a non più di 2 udienze (per i Gop) o 3 udienze a settimana (per i Vpo), con esclusione dell'obbligo della presenza in ufficio per i giorni nei quali l'udienza non viene celebrata, o quattro giorni a settimana da dedicare alle attività dell'ufficio per il processo.»

c) Dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2 -bis. Per i giudici onorari di pace l'impegno può

ritenersi assolto, oltre all'udienza, utilizzando il restante tempo a disposizione per la redazione delle sentenze e degli altri provvedimenti, mentre per i vice procuratori onorari l'impegno può ritenersi assolto, oltre all'udienza, utilizzando l'intero tempo a disposizione per la preparazione e la celebrazione dell'udienza, tenuto conto dell'esigibilità del carico di lavoro, parametrato sulla base del numero complessivo dei fascicoli da trattare ed avuto riguardo alla complessità degli stessi, come desumibile anche dalla scheda estrapolata da sistemi informatizzati. In alternativa sarà possibile con la necessità di utilizzare 5 ore del tempo a disposizione per l'espletamento dell'attività d'ufficio intesa come attività prevista dagli artt. 72 dell'ordinamento giudiziario, per gli atti del pubblico ministero previsti dagli artt. 15 e 25 del D.lgs 274/2000, per la richiesta dell'emissione del decreto penale di condanna di cui all'art. 558 del codice di procedura penale, per le competenze di cui all'art. 17 comma 5 del presente decreto.»  
2-ter. In conseguenza di quanto disposto dal comma 2-bis:

a) per i magistrati che si avvarranno dell'opzione sub lett. a) l'indennità annuale lorda sarà dovuta nella misura fissa di euro 40.000 euro comprensiva dei contributi previdenziali ed assistenziali dello Stato;

b) per i magistrati onorari che si avvarranno dell'opzione di cui alla lett. b) l'indennità annuale lorda sarà dovuta nella misura fissa di euro 52.000 comprensiva dei contributi previdenziali ed assistenziali dello Stato. »

e) 2-quater. Ai magistrati onorari in servizio non si applica la riduzione dell'indennità di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 23.»

### 11.3

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art.11 (Indennità spettante ai magistrati onorari in servizio)

1. All'articolo 31 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n.116 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Ai magistrati onorari di cui al comma 1, che ne facciano richiesta con le modalità di cui ai commi 3 e 3-bis, a partire dal termine previsto dal comma 3 bis, l'importo annuo delle indennità è determinato nella misura fissa annuale pari ad euro 38.000,00, qualora il magistrato onorario abbia optato, con l'istanza di cui al successivo comma 3, per una disponibilità fino a tre impegni, sia per i magistrati onorari che avranno optato per l'esercizio delle funzioni giudiziarie che per i magistrati onorari inseriti, a domanda, rispettivamente nell'ufficio per il processo e nell'ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica. Tali indennità, cui vanno aggiunti gli oneri previdenziali e assistenziali, sono soggette a rivalutazione ISTAT.»;

2) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Al magistrato onorario di cui al comma 1 che opta per una disponibilità fino a tre impegni, ne dedicherà solo uno alla celebrazione delle udienze». ed è aggiunto il seguente terzo periodo: «I magistrati che abbiano optato per l'esercizio delle funzioni giudiziarie ai sensi dell'art.31 3° comma, svolgono i compiti e le attività ad esse connesse, senza obbligo di presenza in ufficio, secondo principi di autorganizzazione delle attività stesse»;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente «3. I magistrati onorari di cui al comma 1 optano per lo svolgimento di tre impegni, con istanza trasmessa al capo dell'Ufficio entro il termine di due mesi dalla data di presente disposizione. Relativamente all'ufficio del giudice di pace l'istanza è presentata al Coordinatore di cui all'art.8 del presente decreto. Con la medesima istanza il giudice onorario di pace e il Vice procuratore onorario scelgono tra lo svolgimento alternato o cumulativo delle attività derivanti dall'inserimento, rispettivamente, nell'ufficio per il processo e nell'ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica e l'esercizio delle funzioni giudiziarie sia in Tribunale che presso l'ufficio del Giudice di Pace. La medesima istanza viene rinnovata ad ogni quadriennio»;

4) Dopo il comma 3 inserire il seguente: «3-bis. Le indennità di cui al comma 2 del presente

articolo verranno corrisposte a partire dal terzo mese successivo all'entrata in vigore della legge di modifica del presente decreto legislativo e, in ogni caso, a decorrere dalla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.».

### **11.5 (A)**

#### Balboni

*All'articolo apportare le seguenti modifiche:*

a) al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) Il comma 2 è sostituito dal seguente: «Ai magistrati onorari di cui al comma 1, che ne facciano richiesta con le modalità di cui ai commi 3 e 3-bis, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'importo dell'indennità lorda annuale è determinato per un impegno lavorativo non superiore a quattro giorni settimanali, in misura onnicomprensiva fissa, pari a euro 48.420, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali, per i magistrati onorari che esercitano funzioni giudiziarie e per i magistrati onorari inseriti in via esclusiva nell'ufficio per il processo e nell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica. Ai fini del presente articolo l'impegno lavorativo corrispondente a quattro giorni settimanali è pari non più di due udienze settimanali e ad un numero di procedimenti civili e penali assegnati non superiore alla metà del numero medio nazionale di cui all'art. 11 co. 5. Ai magistrati onorari di cui al comma 1, che ne facciano richiesta entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con le modalità di cui ai commi 3 e 3-bis, l'importo dell'indennità lorda annuale per un impegno lavorativo non superiore a tre giorni settimanali è determinato in misura onnicomprensiva fissa, pari a euro 36.315, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali, per i magistrati onorari, per i magistrati onorari che esercitano funzioni giurisdizionali e per i magistrati onorari inseriti in via esclusiva nell'ufficio per il processo ed in quello di collaborazione del procuratore della Repubblica. Ai magistrati onorari che facciano richiesta, con le modalità di cui ai commi 3 e 3-bis, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di svolgere un impegno lavorativo non superiore a tre giorni settimanali ed ulteriori due udienze straordinarie mensili, l'importo dell'indennità lorda annuale è determinato in misura onnicomprensiva fissa, pari a euro 42.000, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali. Ai magistrati onorari che facciano richiesta, con le modalità di cui ai commi 3 e 3-bis, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione di svolgere le funzioni giudiziarie e di essere inseriti nell'ufficio per il processo, un impegno lavorativo non superiore a tre giorni settimanali, l'importo dell'indennità lorda annuale è determinato in misura onnicomprensiva fissa, pari a euro 42.000, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali. Ai fini del presente articolo l'impegno lavorativo corrispondente a tre giorni settimanali è pari ad una udienza settimanale e ad un numero di procedimenti civili e penali assegnati non superiore ad un terzo del numero medio nazionale di cui all'art. 11 co. 5. Le indennità sono rivalutate secondo gli indici ISTAT».

### **11.6**

#### Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro

*1. Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

a) sostituire la lettera b) con le seguenti:

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Dalla scadenza del termine di cui al comma 1 i magistrati onorari in servizio potranno avvalersi delle seguenti opzioni nei quadrienni successivi alla scadenza:

a) tre impegni settimanali corrispondenti a:

a1) per i GOP, a non più di una udienza (o ad una di trattazione ed una di mero rinvio) a settimana, con esclusione dell'obbligo della presenza in ufficio per i giorni nei quali l'udienza non viene celebrata, o tre giorni a settimana da dedicare alle attività dell'ufficio per il processo;

a2) per i VPO, a non più di due udienze (o a tre udienze, trattazione e rinvio) a settimana, con esclusione dell'obbligo della presenza in ufficio per lo studio dei fascicoli, o a tre giorni da dedicare

alle attività dell'ufficio per il processo;

b) quattro impegni settimanali, corrispondenti a non più di 2 udienze (per i GOP) o 3 udienze a settimana (per i VPO), con esclusione dell'obbligo della presenza in ufficio per i giorni nei quali l'udienza non viene celebrata, o quattro giorni a settimana da dedicare alle attività dell'ufficio per il processo.»

b-bis) Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2 -bis. Per i giudici onorari di pace l'impegno può ritenersi assolto, oltre all'udienza, utilizzando il restante tempo a disposizione per la redazione delle sentenze e degli altri provvedimenti, mentre per i vice procuratori onorari l'impegno può ritenersi assolto, oltre all'udienza, utilizzando l'intero tempo a disposizione per la preparazione e la celebrazione dell'udienza, tenuto conto dell'esigibilità del carico di lavoro, parametrato sulla base del numero complessivo dei fascicoli da trattare ed avuto riguardo alla complessità degli stessi, come desumibile anche dalla scheda estrapolata da sistemi informatizzati. In alternativa sarà possibile con la necessità di utilizzare 5 ore del tempo a disposizione per l'espletamento dell'attività d'ufficio intesa come attività prevista dagli artt. 72 dell'ordinamento giudiziario, per gli atti del pubblico ministero previsti dagli artt. 15 e 25 del D.lgs 274/2000, per la richiesta dell'emissione del decreto penale di condanna di cui all'art. 558 del codice di procedura penale, per le competenze di cui all'art. 17 comma 5 del presente decreto.»

«2-ter. In conseguenza di quanto disposto dal comma 2-bis:

a) per i magistrati che si avvarranno dell'opzione di cui alla lett. a) l'indennità annuale lorda sarà dovuta nella misura fissa di euro 40.000 euro comprensiva dei contributi previdenziali ed assistenziali dello Stato;

b) per i magistrati onorari che si avvarranno dell'opzione di cui alla lett. b) l'indennità annuale lorda sarà dovuta nella misura fissa di euro 52.000 comprensiva dei contributi previdenziali ed assistenziali dello Stato.»

«2- quater. Ai magistrati onorari in servizio non si applica la riduzione dell'indennità di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 23.»

## 11.7

[Balboni](#), [Ciriani](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

"b) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Ai magistrati onorari di cui al comma 1, che ne facciano richiesta con le modalità di cui ai commi 3 e 3-bis, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'importo dell'indennità lorda annuale è determinato per un impegno lavorativo non superiore a quattro giorni settimanali, in misura onnicomprensiva fissa, pari a euro 48.420, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali, per i magistrati onorari che esercitano funzioni giudiziarie e per i magistrati onorari inseriti in via esclusiva nell'ufficio per il processo e nell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica. Ai fini del presente articolo l'impegno lavorativo corrispondente a quattro giorni settimanali è pari non più di due udienze settimanali e ad un numero di procedimenti civili e penali assegnati non superiore alla metà del numero medio nazionale di cui all'art. 11 co. 5. Ai magistrati onorari di cui al comma 1, che ne facciano richiesta entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione con le modalità di cui ai commi 3 e 3-bis, l'importo dell'indennità lorda annuale per un impegno lavorativo non superiore a tre giorni settimanali è determinato in misura onnicomprensiva fissa, pari a euro 36.315, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali, per i magistrati onorari, per i magistrati onorari che esercitano funzioni giurisdizionali e per i magistrati onorari inseriti in via esclusiva nell'ufficio per il processo ed in quello di collaborazione del procuratore della Repubblica. Ai magistrati onorari che facciano richiesta, con le modalità di cui ai commi 3 e 3-bis, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di svolgere un impegno lavorativo non superiore a tre giorni settimanali ed ulteriori due udienze straordinarie mensili, l'importo dell'indennità lorda annuale è determinato in misura onnicomprensiva fissa, pari a euro 42.000, al netto degli oneri



previdenziali e assistenziali. Ai magistrati onorari che facciano richiesta, con le modalità di cui ai commi 3 e 3-bis, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione di svolgere le funzioni giudiziarie e di essere inseriti nell'ufficio per il processo, un impegno lavorativo non superiore a tre giorni settimanali, l'importo dell'indennità lorda annuale è determinato in misura onnicomprensiva fissa, pari a euro 42.000, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali. Ai fini del presente articolo l'impegno lavorativo corrispondente a tre giorni settimanali è pari ad una udienza settimanale e ad un numero di procedimenti civili e penali assegnati non superiore ad un terzo del numero medio nazionale di cui all'art. 11 co. 5 del presente decreto legislativo. Le indennità sono rivalutate secondo gli indici ISTAT".

## 11.8

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

" b) al comma 2, il primo periodo è sostituito dai seguenti:

«Ai magistrati onorari di cui al comma 1, che ne facciano richiesta con le modalità di cui ai commi 3 e 3-bis, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'importo dell'indennità lorda annuale è determinato per un impegno lavorativo non superiore a quattro giorni settimanali, in misura onnicomprensiva fissa, pari a euro 48.420, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali, per i magistrati onorari che esercitano funzioni giudiziarie e per i magistrati onorari inseriti in via esclusiva nell'ufficio per il processo e nell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica. Ai fini del presente articolo l'impegno lavorativo corrispondente a quattro giorni settimanali è pari non più di due udienze settimanali e ad un numero di procedimenti civili e penali assegnati non superiore alla metà del numero medio nazionale di cui all'art. 11 co. 5. Ai magistrati onorari di cui al comma 1, che ne facciano richiesta entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con le modalità di cui ai commi 3 e 3-bis, l'importo dell'indennità lorda annuale per un impegno lavorativo non superiore a tre giorni settimanali è determinato in misura onnicomprensiva fissa, pari a euro 36.315, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali, per i magistrati onorari, per i magistrati onorari che esercitano funzioni giurisdizionali e per i magistrati onorari inseriti in via esclusiva nell'ufficio per il processo ed in quello di collaborazione del procuratore della Repubblica. Ai magistrati onorari che facciano richiesta, con le modalità di cui ai commi 3 e 3-bis, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di svolgere un impegno lavorativo non superiore a tre giorni settimanali ed ulteriori due udienze straordinarie mensili, l'importo dell'indennità lorda annuale è determinato in misura onnicomprensiva fissa, pari a euro 42.000, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali. Ai magistrati onorari che facciano richiesta, con le modalità di cui ai commi 3 e 3-bis, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione di svolgere le funzioni giudiziarie e di essere inseriti nell'ufficio per il processo, un impegno lavorativo non superiore a tre giorni settimanali, l'importo dell'indennità lorda annuale è determinato in misura onnicomprensiva fissa, pari a euro 42.000, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali. Ai fini del presente articolo l'impegno lavorativo corrispondente a tre giorni settimanali è pari ad una udienza settimanale e ad un numero di procedimenti civili e penali assegnati non superiore ad un terzo del numero medio nazionale di cui all'art. 11 comma 5 del Decreto Legislativo 116/2017. Le indennità sono rivalutate secondo gli indici ISTAT.»".

## 11.9

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: b) al comma 2 il primo periodo è sostituito dal seguente:*

«Ai magistrati onorari di cui al comma 1, che ne facciano richiesta con le modalità di cui ai commi 3 e 3-bis, l'importo dell'indennità lorda annuale è determinata in misura onnicomprensiva fissa, pari a euro 31.473, al lordo degli oneri previdenziali ed assistenziali, per i magistrati onorari che esercitano funzioni giudiziarie, nonché per i magistrati onorari inseriti rispettivamente nell'ufficio per

il processo e nell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica e pari ad euro 25.178, al lordo degli oneri previdenziali ed assistenziali per i giudici onorari inseriti nell'ufficio per il processo a norma dell'articolo 9, comma 4.»

#### **11.10**

[Evangelista, Valente](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire la lett. b), con la seguente: «al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Ai magistrati onorari di cui al comma 1, che ne facciano richiesta con le modalità di cui ai commi 3 e 3-bis, l'importo dell'indennità lorda annuale è determinato in misura onnicomprensiva fissa, pari a euro 31.473, al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali, per i magistrati onorari che esercitano funzioni giudiziarie, e pari a euro 25.178, al lordo degli oneri previdenziali ed assistenziali, per i giudici onorari inseriti rispettivamente nell'ufficio per il processo e nell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica. Ai magistrati onorari che facciano richiesta, con le modalità di cui ai commi 3 e 3-bis, di svolgere le funzioni giudiziarie e di essere inseriti nell'ufficio per il processo e nell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica cumulativamente nel medesimo giorno, l'importo dell'indennità lorda annuale è determinato in misura onnicomprensiva fissa, pari a euro 38.000, al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali; in caso di eccedenza delle richieste di cui al periodo precedente rispetto al limite numerico sopra determinato, vengono accolte le richieste dei magistrati onorari con maggiore anzianità nel servizio. Negli altri casi le indennità non sono cumulabili»»;*

b) *alla lett. d), sostituire il capoverso «3-bis» con il seguente: «3-bis. L'opzione di cui al comma 3 deve essere esercitata entro e non oltre il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».*

#### **11.11**

[Mirabelli, Cirinnà, Rossomando](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

b. "al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Ai magistrati onorari di cui al comma 1, che ne facciano richiesta con le modalità di cui ai commi 3 e 3-bis, l'importo dell'indennità lorda annuale è determinato in misura onnicomprensiva fissa, pari a euro 31.473, al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali, per i magistrati onorari che esercitano funzioni giudiziarie, e pari a euro 25.178, al lordo degli oneri previdenziali ed assistenziali, per i giudici onorari inseriti rispettivamente nell'ufficio per il processo e nell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica. Ai magistrati onorari che facciano richiesta, con le modalità di cui ai commi 3 e 3-bis, di svolgere le funzioni giudiziarie e di essere inseriti nell'ufficio per il processo e nell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica cumulativamente nel medesimo giorno, l'importo dell'indennità lorda annuale è determinato in misura onnicomprensiva fissa, pari a euro 38.000, al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali. Negli altri casi le indennità non sono cumulabili. Per i magistrati di cui al secondo periodo l'impegno per lo svolgimento di funzioni giudiziarie e dell'attività nell'ufficio per il processo e nell'ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica non potrà superare le otto ore complessive giornaliere, dovendo garantire in ogni caso un impiego nell'ufficio per il processo e nell'ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica non minore a 9 ore settimanali.»

#### **11.0.1**

[Balboni](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente articolo:*

"11-bis - (Indennità spettante in caso di sospensione o malattia da Covid-19)

1. I Giudici di Pace, i giudici onorari di tribunale e i viceprocuratori in servizio negli uffici giudiziari ove, a seguito dell'emergenza COVID-2019 o per altra causa di forza maggiore, sia stata disposta la sospensione totale o parziale delle udienze, per tutto il periodo della sospensione totale o parziale percepiscono un'indennità forfettaria da parametrarsi all'importo annuo di euro 72.000,00.

2. In caso di affezione da COVID-19, ai Giudici di Pace, i giudici onorari di tribunale e i viceprocuratori, che ne facciano richiesta è riconosciuta un'indennità di malattia per i giorni di assenza, parametrata all'importo annuo di euro 72.000, nonché, in caso di lesione permanente, comprovata da apposita perizia, la malattia professionale".

## Art. 12

### 12.1

[Evangelista, Valente](#)

*All'articolo apportare le seguenti modifiche:*

a) al comma 1 dopo la lettera a) inserire la seguente: «a-bis) i commi 3, 4 e 5 sono soppressi»

b) alla lettera b) sostituire le parole: «dal presente decreto» con le seguenti: «dalla presente legge».

### 12.2

[Balboni, Ciriani](#)

*Al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:*

"b) al comma 2 il terzo periodo è abrogato e dopo il comma 12 è inserito il comma:

«12 bis. I magistrati onorari divenuti incompatibili con la sede di appartenenza per effetto di disposizioni introdotte dal presente decreto in materia di incompatibilità, ovvero divenuti incompatibili successivamente per motivi sopravvenuti, possono, in qualsiasi momento, chiedere l'assegnazione ad altre sedi che presentino vacanze in organico e in relazione alle quali non sussistano cause di incompatibilità. Le domande di assegnazione ad altre sedi hanno la priorità sulle domande di ammissione al tirocinio e sulle nuove nomine. La procedura di assegnazione di cui al presente comma è regolata con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura».

### 12.3

[Modena, Caliendo, Dal Mas](#)

*Sostituire la lettera b) con la seguente:*

a) al comma 2, il terzo periodo, è soppresso;

b) dopo il comma 12 è inserito il seguente:

«12-bis. I magistrati onorari divenuti incompatibili con la sede di appartenenza per effetto di disposizioni introdotte dal presente decreto in materia di incompatibilità, ovvero divenuti incompatibili successivamente per motivi sopravvenuti, possono, in qualsiasi momento, chiedere l'assegnazione ad altre sedi che presentino vacanze in organico e in relazione alle quali non sussistano cause di incompatibilità. Le domande di assegnazione ad altre sedi hanno la priorità sulle domande di ammissione al tirocinio e sulle nuove nomine. La procedura di assegnazione di cui al presente comma è regolata con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura».

### 12.4

[Mirabelli, Cirinnà, Rossomando](#)

*Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «in materia di incompatibilità» inserire le seguenti: «, ovvero in caso di esubero rispetto alla dotazione organica».*

### 12.5

[Balboni, Ciriani](#)

*Al comma 1, alla lettera b) sopprimere le parole "in via straordinaria".*

### 12.6

[Modena, Caliendo, Dal Mas](#)

*Al comma 1, alla lettera b), capoverso «12-bis» sopprimere le parole «in via straordinaria»*

## Art. 14

### 14.1

[Balboni, Ciriani](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

"Art. 14.

*(Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273)*

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «Ai giudici onorari di tribunale» sono sostituite dalle seguenti: «Ai giudici onorari di pace in servizio come giudici onorari di tribunale alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116»;

b) dopo il comma 1-*bis* sono inseriti i seguenti:

«1-*ter*. Ai giudici onorari di cui al comma 1 assegnati all'ufficio per il processo spetta un'indennità di euro 98 per le attività svolte nello stesso giorno.

1-*quater*. Ai giudici onorari di cui al comma 1 assegnati all'ufficio per il processo spetta un'ulteriore indennità di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo per le attività di cui al comma 1-*ter* superi le cinque ore»;

c) il comma 2 bis è sostituito dal seguente:

«2-*bis*.1 Ai vice procuratori onorari di cui al comma 2 assegnati all'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica spetta un'ulteriore indennità di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo per le attività svolte nella medesima giornata, incluse le deleghe di cui al comma 2, superi le cinque ore»;

d) dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente:

«2-*bis*.1 Ai vice procuratori onorari di cui al comma 2 assegnati in via esclusiva all'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica spetta un'indennità giornaliera di euro 98, nonché un'ulteriore indennità di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo per le attività di cui al presente comma superi le 5 ore»;

e) il comma 2-*ter* è sostituito dal seguente:

«2-*ter*. Ai fini dell'applicazione dei commi 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater*, 2-*bis* e 2-*bis*.1, la durata delle udienze e della permanenza in ufficio per l'espletamento delle attività inerenti l'ufficio per il processo e l'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica è rilevata dal capo dell'ufficio, o da un suo delegato, anche tenuto conto dei verbali di udienza e dell'attestazione scritta redatta dal magistrato onorario al termine delle attività»;

f) al comma 3, le parole: « commi 1 e 2 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 1, 1-*ter*, 2 e 2-*bis*.1 ».

## 14.2

[Modena, Caliendo, Dal Mas](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 14 (Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.273)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «Ai giudici onorari di tribunale» sono sostituite dalle seguenti:

«Ai giudici onorari di pace in servizio come giudici onorari di tribunale alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116»;

b) dopo il comma 1-*bis* sono inseriti i seguenti:

«1-*ter*. Ai giudici onorari di cui al comma 1 assegnati all'ufficio per il processo spetta un'indennità di euro 98 per le attività svolte nello stesso giorno.

1-*quater*. Ai giudici onorari di cui al comma 1 assegnati all'ufficio per il processo spetta un'ulteriore indennità di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo per le attività di cui al

comma 1-ter superi le cinque ore»;

c) il comma 2 bis è sostituito dai seguenti:

«2-bis. Ai vice procuratori onorari di cui al comma 2 assegnati all'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica spetta un'ulteriore indennità di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo per le attività svolte nella medesima giornata, incluse le deleghe di cui al comma 2, superi le cinque ore.

2-bis.1 Ai vice procuratori onorari di cui al comma 2 assegnati in via esclusiva all'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica spetta un'indennità giornaliera di euro 98, nonché un'ulteriore indennità di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo per le attività di cui al presente comma superi le 5 ore.»;

e) il comma 2-ter è sostituito dal seguente:

«2-ter. Ai fini dell'applicazione dei commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 2-bis e 2-bis.1, la durata delle udienze e della permanenza in ufficio per l'espletamento delle attività inerenti l'ufficio per il processo e l'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica è rilevata dal capo dell'ufficio, o da un suo delegato, anche tenuto conto dei verbali di udienza e dell'attestazione scritta redatta dal magistrato onorario al termine delle attività»;

f) al comma 3, le parole: «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 1-ter, 2 e 2-bis.1».

2. L'articolo 32 comma 2 d.lvo 116/17 è abrogato.»

### 14.3

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#)

*Sostituire l'articolo 14 con il seguente:*

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1, 1-bis, 2 e 2-bis le parole «98 euro» sono sostituite con le seguenti: «150 euro»;

b) al comma 1 è aggiunto il periodo: «ogni altra attività, diversa da quella d'udienza ma ad essa strumentale e connessa funzionalmente indipendentemente dal collegamento temporale e anche se svolte cumulativamente»; «Ai giudici onorari di tribunale spetta», si aggiunga la parola «sempre»;

c) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente comma 1ter: «Ai giudici onorari di tribunale spetta un'ulteriore indennità di euro 150 per l'espletamento delle seguenti attività: quelle assegnate o delegate da svolgersi nell'ufficio per il processo e da compiersi in ufficio, e per ogni provvedimento decisorio, quali sentenza, ordinanza e decreto, emessi fuori udienza»;

d) al comma 2 dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: "c) «ogni altra attività strumentale all'udienza»;

e) al comma 2-bis dopo la parola "spetta" è aggiunta la seguente «sempre»;

f) il comma 2-ter è sostituito dal seguente: «Ai fini dell'applicazione dei commi 1, 1-bis, 1-ter e 2-bis, la durata delle udienze è rilevata dai rispettivi verbali e ruoli di inizio e fine udienza e la durata della permanenza in ufficio per l'espletamento delle attività di cui ai commi 1 e 2, lettera b), è rilevata dal Presidente del Tribunale e dal Procuratore della Repubblica».

2. All'articolo 3 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 la parola «può» è sostituita dalla parola «deve».

### 14.4

[Urraro](#), [Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#)

*1. Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

a) ovunque ricorrano, sostituire le parole: «98 euro» con le seguenti: «150 euro»;

b) al comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, dopo le parole "Ai giudici onorari di tribunale spetta" aggiungere la parola "sempre" ;

c) al comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, aggiungere infine il seguente periodo: «ogni altra attività, diversa da quella d'udienza ma ad essa strumentale e connessa funzionalmente indipendentemente dal collegamento temporale e anche se svolte cumulativamente»;

d) dopo il comma 1-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, aggiungere il seguente:

1-ter. «Ai giudici onorari di tribunale spetta un'ulteriore indennità di euro 150 per l'espletamento delle seguenti attività: quelle assegnate o delegate da svolgersi nell'ufficio per il processo e da compiersi in ufficio, e per ogni provvedimento decisorio, quali sentenza, ordinanza e decreto, emessi fuori udienza»;

e) al comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: b-bis) «ogni altra attività strumentale all'udienza»;

f) al comma 2-bis dopo la parola spetta» si aggiunga «sempre»;

g) sostituire il comma 2-ter con il seguente: «Ai fini dell'applicazione dei commi 1, 1-bis, 1-ter e 2-bis, la durata delle udienze e' rilevata dai rispettivi verbali e ruoli di inizio e fine udienza e la durata della permanenza in ufficio per l'espletamento delle attività di cui ai commi 1 e 2, lettera b), e' rilevata dal Presidente del Tribunale e dal Procuratore della Repubblica»;

2. Al comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 sostituire la parola «può» con la seguente: «deve».

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 6.205.680 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

#### **14.5**

##### [Cucca](#)

*Al comma 1, dopo l'alea, aggiungere, ovunque ricorrano, dopo le parole: «euro 98» la parola: «lordi».*

#### **14.6**

##### [Cucca](#)

*Al comma 1, lettera f), capoverso «Comma 2-bis.1» è sostituito dal seguente: «2-bis.1 Ai vice procuratori onorari di cui al comma 2 assegnati all'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica spetta un'indennità di euro 98 lordi per le attività svolte nello stesso giorno, ove il complessivo impegno lavorativo per le suddette attività superi le otto ore».*

#### **14.0.1**

##### [Balboni](#)

*Dopo l'articolo 14, Inserire il seguente articolo:*

"Art. 14 bis - (Titoli di preferenza)

1. Ai Giudici di Pace, i giudici onorari di tribunale e i viceprocuratori onorari che hanno esercitato per otto anni le funzioni è riconosciuto titolo preferenziale nelle Commissioni Tributarie, da computarsi già nell'attuale graduatoria per lo scorrimento della stessa, e, a parità di merito, a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dalle amministrazioni dello Stato;

2. Ai Giudici di Pace, i giudici onorari di tribunale e i viceprocuratori onorari che hanno esercitato per otto anni le funzioni è prevista anche l'equiparazione al servizio prestato nella P.A. ai fini dell'accesso alla magistratura amministrativa."

#### **14.0.2**

##### [Modena, Caliendo, Dal Mas](#)

*Dopo l'art. 14 aggiungere il seguente:*

«Art. 14-bis (Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 50, comma 1, lettera f), sono aggiunte le parole: «ai magistrati onorari e» al posto delle soppresse: «ai giudici di pace e»;
- b) all'articolo 53, comma 2, alla lettera f-bis) sono aggiunte le parole: «che esercitano l'attività forense o altra arte o professione» dopo quelle: «le indennità corrisposte ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari»;
- c) all'articolo 54, comma 8, sono soppresse le parole: «o in natura».

#### **14.0.3**

[Balboni](#), [Ciriani](#)

*Dopo l'articolo 14 inserire il seguente :*

Art. 14 bis

(Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116)

Il comma 2 dell'art. 32 del decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116 è abrogato

Art. 15

#### **15.1**

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art.15 (Riduzione della dotazione organica)

1. Al fine di garantire il rispetto dell'invarianza finanziaria, la dotazione organica di cui al decreto del Ministro della giustizia 22 febbraio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.65 del 19 marzo 2018, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n.116, è conseguentemente rideterminata nella misura di 5.000 unità.

2. All'articolo 3, del decreto del Ministro della giustizia 22 febbraio 2019 il secondo comma è abrogato.

3. All'articolo 3 del D. Lgs.13 luglio 2017 n.116, al comma 5 è aggiunto il seguente periodo: «In nessun caso, le variazioni delle piante organiche e delle dotazioni organiche che comportino esuberanti per determinati uffici possono determinare la decadenza dei magistrati onorari».

4. All'articolo 54 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, al comma 8, ultimo periodo, dopo le parole: «periodo di imposta» sono aggiunte le seguenti: «ridotte del 40%».

#### **15.2**

[Balboni](#), [Ciriani](#)

«L'art.15 è sostituito dal seguente:

1-Al fine di garantire il rispetto dell'invarianza finanziaria, la dotazione organica di cui al decreto del Ministro della giustizia 22 febbraio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.65 del 19 marzo 2018, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n.116, è conseguentemente rideterminata nella misura di 5.000 unità.

2-L'art.3, 2° comma, del decreto del Ministro della giustizia 22 febbraio 2019 é abrogato.

3-All'art.3 del D.Lgs.13 luglio 2017 n.116, al comma 5 è aggiunto il seguente periodo: «in nessun caso, le variazioni delle piante organiche e delle dotazioni organiche che comportino esuberanti per determinati uffici possono determinare la decadenza dei magistrati onorari».

4-All'art.54, comma 8, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 ultimo periodo, dopo le parole: «periodo di imposta» sono aggiunte le seguenti: «ridotte del 40%».

#### **15.0.1**

[Unterberger](#), [Steger](#), [Durnwalder](#), [Bressa](#), [Laniece](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 15-bis

*(Disposizioni per le regioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste)*

1. Dopo l'articolo 32 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è inserito il seguente:

«Art. 32-bis. *(Disposizioni per le regioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste)*. 1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle regioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla *legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*.

2. Ulteriori disposizioni, dirette ad armonizzare la riforma della magistratura onoraria con la peculiarità degli ordinamenti regionali di cui al comma 1, sono adottate con norme di attuazione dei rispettivi statuti speciali.»

## 15.0.2

[Vitali](#), [Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«ART. 15-bis

1. La definizione dei procedimenti civili pendenti alla data del 31.12.2020, esclusi quelli assunti in decisione e quelli per i quali è prevista la riserva di collegialità ai sensi del terzo comma dell'art 48 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30-1-1941, n.12 e successive modificazioni, può essere affidata ai giudici onorari in servizio alla data del 31.12.2020.

2. Entro tre mesi dalla data in vigore della presente legge con decreto del Ministro della Giustizia, sentito il Consiglio Superiore della Magistratura, sono individuati i Tribunali presso i quali è necessario l'apporto dei giudici onorari, le relative piante organiche e personale ausiliario.

3. Ai giudici onorari è attribuita una indennità di euro 20.000 annui per l'attività svolta ai fini di cui al comma 1.

4. Nello stato di previsione del Ministero della Giustizia è istituito un fondo per la definizione del contenzioso civile pendente, con dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021-2023.»

## Art. 16

### 16.1

[Evangelista](#), [Valente](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Articolo 16

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede attraverso l'utilizzo dei risparmi di spesa conseguenti alla riduzione delle dotazioni organiche di cui all'articolo 15, nonché, quanto a euro 7.816.565 per l'anno 2021, ad euro 15.633.131 per l'anno 2022 e ad euro 13.127.353 a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.»

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1474](#)

## Art. 1

### 1.2

[Ostellari](#), [Pillon](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1



1. In caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale, il libero professionista o il suo cliente o assistito non rispondono delle conseguenze provocate dalla scadenza di un termine stabilito per l'adempimento di un obbligo posto a carico del cliente o del libero professionista nonché per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili, penali, amministrativi, contabili e tributari e che venga a scadenza entro i trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento che colpisca la persona del professionista.

2. Nei casi di mancato rispetto dei termini processuali di cui agli articoli 153 e 294 del Codice di Procedura Civile, all'articolo 175 del Codice di Procedura Penale, all'articolo 37 del Codice di Procedura Amministrativa e all'art. 43 del Codice di Giustizia Contabile, il ricovero in ospedale e le cure domiciliari sostitutive di cui al comma precedente nonché l'isolamento fiduciario e la quarantena precauzionale di cui all'articolo 11-ter della presente legge costituiscono causa di forza maggiore idonea a legittimare la relativa domanda di rimessione o restituzione nei termini.

### 1.3

[Ostellari](#), [Pillon](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1

1. In caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale, il libero professionista o il suo cliente o assistito non rispondono delle conseguenze provocate dalla scadenza di un termine stabilito per l'adempimento di un obbligo posto a carico del cliente o del libero professionista nonché per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili, penali, amministrativi, contabili e tributari e che venga a scadenza entro i trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento che colpisca la persona del professionista.

### 1.1

[Lomuti](#), [Mirabelli](#), [Endrizzi](#), [Cirinnà](#), [Evangelista](#), [Rossomando](#), [Gaudio](#), [Maiorino](#), [Piarulli](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1

1. In caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportino un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale, il termine stabilito in favore della pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista è sospeso a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio delle cure domiciliari, fino a quarantacinque giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari. La disposizione di cui al presente comma si applica per periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari non inferiori a tre giorni.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica al termine stabilito in favore della pubblica amministrazione che ha carattere di perentorietà e per il cui inadempimento è prevista una sanzione pecuniaria o penale nei confronti del libero professionista o del suo cliente.

3. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione.».

### 1.4

[Stefani](#), [Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Urraro](#)

*1. Al comma 1, sopprimere le parole « in favore della pubblica amministrazione ».*

### 1.5

[Stefani](#), [Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Urraro](#)

*Sopprimere il comma 2.*

#### **1.6**

[Dell'Olio](#)

*Al comma 2 sostituire le parole: «sanzione pecuniaria o penale nei confronti del libero professionista o del suo cliente» con le seguenti: «sanzione pecuniaria e/o penale nei confronti del libero professionista e/o del suo cliente».*

#### **1.7**

[Stefani](#), [Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Urraro](#)

*Al comma 4, sostituire le parole « Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro il» con le seguenti: «I termini sospesi in attuazione del presente articolo iniziano a decorrere dal».*

#### **1.0.4**

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 1-bis.

Nei casi di mancato rispetto dei termini processuali di cui agli articoli 153 e 294 del Codice di Procedura Civile, all'articolo 175 del Codice di Procedura Penale, all'articolo 37 del Codice di Procedura Amministrativa e all'art. 43 del Codice di Giustizia Contabile, il ricovero in ospedale e le cure domiciliari sostitutive di cui al comma precedente nonché l'isolamento fiduciario e la quarantena precauzionale di cui all'articolo 11-ter della presente legge costituiscono causa di forza maggiore idonea a legittimare la relativa domanda di rimessione o restituzione nei termini."»

#### **1.0.5**

[Stefani](#), [Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Urraro](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 1-bis.

All'81- bis disp. att. C.p.c. aggiungere infine il seguente comma:

"Quando risulta che l'assenza del difensore è dovuta ad assoluta impossibilità a comparire per legittimo impedimento dovuto a stato di malattia grave, accertata e certificata da un medico della competente Azienda U.S.L., o struttura convenzionata, purché prontamente comunicato, e nei casi di udienze istruttorie e che necessitano di trattazione orale della causa, si applica la disciplina del legittimo impedimento in quanto compatibile. Allo stesso modo, nel caso di malattia grave il giudice ai fini del computo dei termini per il deposito di atti e documenti processuali sospende la decorrenza per la durata del periodo di malattia grave, comunicandolo alle parti per la decorrenza dei termini a partire dal trentesimo giorno successivo a quello del decorso della malattia o infortunio. "»

#### **1.0.1**

[Stefani](#), [Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Urraro](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 1-bis.

All'81- bis disp. att. C.p.c. aggiungere infine il seguente comma:

"Quando risulta che l'assenza del difensore è dovuta ad assoluta impossibilità a comparire per legittimo impedimento dovuto a stato di malattia grave, accertata e certificata da un medico della competente Azienda U.S.L., o struttura convenzionata, purché prontamente comunicato, e nei casi di udienze istruttorie e che necessitano di trattazione orale della causa, si applica la disciplina del legittimo impedimento in quanto compatibile. Allo stesso modo, nel caso di malattia grave il giudice ai fini del computo dei termini per il deposito di atti e documenti processuali sospende la decorrenza per la durata del periodo di malattia grave, comunicandolo alle parti per la decorrenza dei termini a partire dal trentesimo giorno successivo a quello del decorso della malattia o infortunio. La medesima

disciplina si applica in quanto compatibile anche al processo amministrativo e tributario."»

#### **1.0.6**

[Balboni](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

"Art. 1-bis

*(Modifiche alle Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al Regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368)*

All'articolo 82, comma 3 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al Regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "La medesima disposizione si applica, anche per le udienze di discussione, nel caso di grave impedimento del difensore dovuto a malattia, infortunio o gravidanza là dove non sia possibile la sostituzione ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247."

#### **1.0.7**

[Caliendo](#), [Dal Mas](#), [Modena](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

"Art. 1-bis

*(Modifiche alle Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al Regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368)*

1. All'articolo 82, comma 3 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al Regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "La medesima disposizione si applica, anche per le udienze di discussione, nel caso di grave impedimento del difensore dovuto a malattia, infortunio o gravidanza là dove non sia possibile la sostituzione ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247."

#### **1.0.8**

[Stefani](#), [Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Urraro](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 1-bis.

Dopo il terzo comma dell'articolo 153 del codice di procedura civile, aggiungere il seguente comma:

"La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede ai sensi dell'art 294.

Se prima della costituzione delle parti il difensore incorre in decadenze per causa al medesimo non imputabile derivante da caso fortuito, forza maggiore o malattia, infortunio o gravidanza che non gli consentano in modo assoluto di delegare le funzioni e non vi sia altro procuratore indicato, il medesimo difensore o altro appositamente nominato può chiedere al Presidente del Tribunale di essere rimessa in termini. Dopo la costituzione delle parti, provvedere il Giudice Istruttore.»

#### **1.0.2**

[Stefani](#), [Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Urraro](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 1-bis.

Dopo l'articolo 155 del codice di procedura civile, aggiungere il seguente:

"Art 155-bis

(Rimessione in termini)

La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede ai sensi dell'art 294.

Se prima della costituzione delle parti il difensore incorre in decadenze per causa ad egli non

imputabile derivante da caso fortuito, forza maggiore o malattia, infortunio o gravidanza che non gli consentano in modo assoluto di delegare le funzioni e non vi sia altro procuratore indicato, la parte può chiedere al Presidente del Tribunale di essere rimessa in termini. Dopo la costituzione delle parti, provvede il Giudice Istruttore.

Conseguentemente sopprimere il secondo comma dell'articolo 153."»

### **1.0.3**

[Stefani](#), [Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Urraro](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 1-bis.

Dopo l'articolo 184-bis del codice di procedura civile, aggiungere il seguente:

"Art 184-ter

(Legittimo impedimento)

Quando il procuratore non si presenta all'udienza e risulta essere l'unico procuratore e che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore ed è comunque impossibilitato a delegarne la funzione per doveri di ufficio o di mandato per cause derivanti da malattia, infortunio o gravidanza, il giudice dispone il rinvio a nuova udienza."»

### **1.0.9**

[Stefani](#), [Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Urraro](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 1-bis.

Dopo l'articolo 184-bis del codice di procedura civile, aggiungere il seguente:

"Art 184-ter

(Rinvio udienza per impossibilità a comparire)

Quando il procuratore non si presenta all'udienza e risulta essere l'unico procuratore e che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore ed è comunque impossibilitato a delegarne la funzione per doveri di ufficio o di mandato per cause derivanti da malattia, infortunio o gravidanza, il giudice dispone il rinvio a nuova udienza."»

### **1.0.10**

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art 1-bis (Difensori)

1. Costituisce causa di rimessione in termini ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 153 e 294 del codice di procedura civile lo stato di grave malattia accertato e certificato da un medico della competente Azienda U.S.L., o struttura convenzionata.

2. La disciplina prevista dall'art 175 cpp si applica anche al difensore dell'imputato o della parte civile che abbia tempestivamente comunicato lo stato di grave malattia accertato e certificato da un medico della competente Azienda U.S.L., o struttura convenzionata.

3. La disciplina prevista dall'art 420-ter comma 5 cpp si applica anche al difensore dell'imputato o della parte civile che abbia tempestivamente comunicato lo stato di grave malattia accertato e certificato da un medico della competente Azienda U.S.L., o struttura convenzionata.

4. Lo stato di gravidanza, l'interruzione di gravidanza, il parto prematuro e il periodo temporale coincidente con i due mesi antecedenti al parto e i tre mesi successivi al parto, costituiscono ai sensi della disciplina del presente articolo stato di grave malattia.

5. Lo stato di contagio, quarantena, o isolamento fiduciari da Covid-19 costituisce ai sensi della disciplina del presente articolo stato di grave malattia.

6. La disciplina del legittimo impedimento si applica anche ai processi civile, amministrativo e

tributario.»

### 1.0.11

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 1-bis. (Professionisti dottori commercialisti ed esperti contabili, nonché consulenti del lavoro, iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103)

1. In caso di isolamento obbligatorio dovuto a contagio da virus Covid-19, di quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente risultante da idonea certificazione, che interessi professionisti dottori commercialisti ed esperti contabili, nonché consulenti del lavoro, iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, i termini degli adempimenti tributari, previdenziali e assistenziali, nonché quelli per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili, penali, amministrativi, contabili e tributari, ivi compresi i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, che scadono nel periodo tra il 1° gennaio 2021 e il 30 aprile 2021, sono differiti di trenta giorni.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai termini a carico dei professionisti ivi indicati per conto dei loro clienti, per effetto di mandato rilasciato in data anteriore all'inizio dell'isolamento obbligatorio, della quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente. Il mandato deve essere stato conferito al professionista o alla società di servizi di cui quest'ultimo sia unico socio avente il requisito di iscrizione di cui al comma.»

Art. 2

### 2.5

[Ostellari](#), [Pillon](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2

1. Ai fini della presente legge si intende:

a) per "libero professionista" la persona fisica che esercita una professione intellettuale come attività economica primaria per la quale è previsto l'obbligo di iscrizione ad un albo professionale.

b) per "infortunio" ogni lesione originata da causa violenta, riconducibile a condotta dolosa o colposa propria o di un terzo, o a causa naturale che determini la morte della persona o ne menomi parzialmente, totalmente o temporaneamente la capacità lavorativa. Sono parificati all'infortunio:

1) l'assideramento o il congelamento parziale, i colpi di sole e di calore e la folgorazione;

2) la sindrome respiratoria acuta derivante da infezione Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) o da altri sintomi comunque riconducibili alla medesima malattia e conseguente periodo di quarantena precauzionale, corrispondente ove necessario, al ricovero ospedaliero o all'isolamento a domicilio per uno stretto monitoraggio sanitario a distanza.

2. Ai fini di quanto disposto dal comma 1, per "malattia" si intende ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio, nonché uno stato patologico di salute la cui gravità sia tale da determinare la temporanea impossibilità di svolgere l'attività professionale».

### 2.1

[Modena](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «per le quali è previsto l'obbligo di iscrizione ai relativi albi professionali» aggiungere le seguenti: «e i professionisti, di cui dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4. »*

### 2.2

[Lomuti](#), [Endrizzi](#), [Evangelista](#), [Gaudiano](#), [Maiorino](#), [Piarulli](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «per le quali è previsto l'obbligo di iscrizione ai relativi albi professionali» aggiungere, in fine, le seguenti: «e i professionisti, di cui dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4.»*

## 2.6

[Dell'Olio](#)

*Sostituire il comma 2 con il seguente: «Ai fini della presente legge, per «infortunio» si intende l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili a condizione che il professionista non sia stato parte attiva nel generare lo stesso».*

## 2.7

[Caliendo](#), [Dal Mas](#), [Modena](#)

*Al comma 2, sopprimere la lettera b).*

## 2.3

[Lomuti](#), [Mirabelli](#), [Endrizzi](#), [Cirinnà](#), [Evangelista](#), [Rossomando](#), [Gaudiano](#), [Maiorino](#), [Piarulli](#)

*Al comma 2 sopprimere la lettera c).*

## 2.4

[de Bertoldi](#), [Balboni](#)

*Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:*

*e-bis) sindrome respiratoria acuta derivante da infezione Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) o da altri sintomi comunque riconducibili alla medesima malattia e conseguente periodo di quarantena precauzionale, corrispondente ove necessario, al ricovero ospedaliero o all'isolamento a domicilio per uno stretto monitoraggio sanitario a distanza.*

## 2.8

[de Bertoldi](#)

*Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:*

*e-bis) sindrome respiratoria acuta derivante da infezione Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) o da altri sintomi comunque riconducibili alla medesima malattia e conseguente periodo di quarantena precauzionale, corrispondente ove necessario, al ricovero ospedaliero o all'isolamento a domicilio per uno stretto monitoraggio sanitario a distanza.»*

## 2.9

[Caliendo](#), [Dal Mas](#), [Modena](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

*«4-bis. Lo stato di contagio, quarantena, o isolamento fiduciari da Covid-19 ai fini della presente legge si intende "grave malattia".»*

## 2.10

[Stefani](#), [Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Urraro](#)

*Al comma 5, aggiungere infine le seguenti parole:*

*"L'impossibilità di accesso agli Uffici Giudiziari il giorno dell'adempimento o dell'udienza a causa della temperatura corporea riscontrata superiore al limite consentito dalla legge per l'accesso"*

Art. 3

## 3.3

[Caliendo](#), [Dal Mas](#), [Modena](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

*«Art.3.*

*1. La sospensione dei termini disposta ai sensi dell'articolo 1 si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o all'inizio delle cure domiciliari.*

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge il libero professionista o un soggetto dallo stesso delegato deve inviare, ai competenti uffici della pubblica amministrazione, un certificato medico, entro trenta giorni dal suo rilascio da parte della struttura sanitaria o del medico curante, a mezzo PEC alla quale allegare anche copia del mandato professionale.».

### 3.4

#### [Dell'Olio](#)

*Al comma 1 sostituire le parole: «esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o all'inizio delle cure domiciliari» con le seguenti: «esiste un mandato professionale avente data certa antecedente di almeno un giorno rispetto alla data in cui si è manifestato l'evento di cui ai commi 2,3,4 e 6 dell'articolo 2.».*

### 3.5

#### [Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

*1. Al comma 1, dopo le parole «esiste un mandato» aggiungere le seguenti: «o un rapporto professionale».*

### 3.1

#### [Modena](#)

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Copia dei mandati professionali, insieme a un certificato medico rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, devono essere inviati dal libero professionista, o suo delegato, a mezzo di posta elettronica certificata (Pec), entro trenta giorni dal loro rilascio, ai competenti uffici della pubblica amministrazione».

### 3.2

#### [Mirabelli](#), [Lomuti](#), [Cirinnà](#), [Endrizzi](#), [Rossomando](#), [Evangelista](#), [Gaudiano](#), [Maiorino](#), [Piarulli](#)

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Copia dei mandati professionali, insieme a un certificato medico rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, sono inviati dal libero professionista, o da un soggetto dallo stesso delegato, mediante posta elettronica certificata (Pec), entro trenta giorni dal loro rilascio, ai competenti uffici della pubblica amministrazione».

### 3.6

#### [Gaudiano](#)

*Al comma 2 sostituire le parole: «o dal medico curante» con le seguenti: «pubblica o privata»*

Art. 4

### 4.1

#### [de Bertoldi](#), [Balboni](#)

*All'articolo, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: 1 "Alle ipotesi previste dall'articolo 2, commi 2, 3, 4, 5 e 6, è equiparato il parto prematuro della libera professionista; in tale caso i termini relativi agli adempimenti di cui all'articolo 3 comma 1, sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero per il parto o dal giorno di ingresso in famiglia del minore fino al centottantesimo giorno successivo. Il libero professionista deve depositare presso il proprio ordine o collegio professionale, la data del parto prematuro o la data del parto o la data dell'ingresso in famiglia del minore nonché le stesse informazioni riportate all'articolo 3 comma 2";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: 2" In caso di interruzione della gravidanza, avvenuta oltre il terzo mese dall'inizio della stessa, i termini relativi agli adempimenti di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi fino al quarantacinquesimo giorno successivo all'interruzione della gravidanza. La libera professionista, deve depositare presso il proprio ordine o collegio professionale un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante le stesse informazioni

riportate all'articolo 3 comma 2".

#### 4.2

[Maiorino](#), [Mirabelli](#), [Lomuti](#), [Cirinnà](#), [Endrizzi](#), [Rossomando](#), [Evangelista](#), [Gaudiano](#), [Piarulli](#)

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Per la libera professionista, i termini relativi agli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 1, sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero per il parto fino a quarantacinque giorni dopo la dimissione»*

*Conseguentemente:*

*Al comma 2, sostituire le parole: «fino al trentesimo giorno successivo all'interruzione» con le seguenti: «fino a quarantacinque giorni dopo l'interruzione»*

#### 4.3

[Modena](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «La libera professionista deve depositare presso il proprio ordine o collegio professionale» con le seguenti: «La libera professionista, o suo delegato, deve inviare a mezzo di posta elettronica certificata (Pec), ai competenti uffici della pubblica amministrazione.»*

*b) Al comma 2 secondo periodo, sostituire le parole: «La libera professionista, entro il quindicesimo giorno dall'interruzione di gravidanza, deve depositare presso il proprio ordine o collegio professionale» con le seguenti: «La libera professionista o suo delegato, entro il quindicesimo giorno dall'interruzione di gravidanza, deve inviare a mezzo di posta elettronica certificata (Pec), ai competenti uffici della pubblica amministrazione.»*

#### 4.4

[Mirabelli](#), [Maiorino](#), [Cirinnà](#), [Lomuti](#), [Rossomando](#), [Endrizzi](#), [Evangelista](#), [Gaudiano](#), [Piarulli](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «La libera professionista deve depositare presso il proprio ordine o collegio professionale» con le seguenti: «La libera professionista, o un suo delegato, invia mediante di posta elettronica certificata (Pec), ai competenti uffici della pubblica amministrazione.»*

*b) al comma 2 primo periodo, sopprimere le seguenti parole: ", avvenuta oltre il terzo mese dall'inizio della stessa," e al secondo periodo, sostituire le parole: «La libera professionista, entro il quindicesimo giorno dall'interruzione di gravidanza, deve depositare presso il proprio ordine o collegio professionale» con le seguenti: «La libera professionista, o un suo delegato, entro il quindicesimo giorno dall'interruzione di gravidanza, invia a mezzo di posta elettronica certificata (Pec), ai competenti uffici della pubblica amministrazione.»*

#### 4.5

[Caliendo](#), [Dal Mas](#), [Modena](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1 sostituire le parole: "depositare presso il proprio ordine o collegio professionale" con le seguenti: "inoltrare a mezzo PEC, ai competenti uffici della pubblica amministrazione".*

*b) al comma 2 sostituire le parole: "depositare presso il proprio ordine o collegio professionale" con le seguenti: "inoltrare a mezzo PEC, ai competenti uffici della pubblica amministrazione".*

#### 4.6

[Gaudiano](#)

*Al comma 1 sostituire le parole: «o dal medico curante» con le seguenti: «pubblica o privata»*

Art. 5

#### 5.1

[de Bertoldi](#), [Balboni](#)



*All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, sostituire le parole: " articolo 1", con le seguenti: "articolo 3";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2 Il cliente o l'erede professionista, deve depositare presso il competente ufficio della pubblica amministrazione, entro trenta giorni dal decesso del libero professionista, il relativo mandato professionale, nonché copia del certificato medico di morte rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico e l'eventuale copia del mandato professionale o di ogni documentazione idonea a comprovare il rapporto tra il professionista e il cliente in merito all'adempimento oggetto di richiesta di rinvio, devono essere depositati, anche tramite raccomandata con avviso di ricevimento, da un soggetto delegato o dall'erede del libero professionista, con indicazione degli adempimenti per cui si intende fruire della sospensione, nonché dei codici fiscali dei contribuenti per i quali viene chiesta detta sospensione, al proprio ordine o collegio professionale, il quale, entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione, deve darne comunicazione ai competenti uffici della pubblica amministrazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge".

## 5.2

[Lomuti](#), [Mirabelli](#), [Endrizzi](#), [Cirinnà](#), [Evangelista](#), [Rossomando](#), [Gaudiano](#), [Maiorino](#), [Piarulli](#)

*Al comma 2, sostituire le parole: «deve depositare presso il competente ufficio» con le seguenti: «invia mediante posta elettronica certificata, al competente ufficio»*

## 5.3

[Caliendo](#), [Dal Mas](#), [Modena](#)

*Al comma 2 sostituire la parola: ""depositare" con le seguenti: "inoltrare, eventualmente a mezzo PEC".*

## Art. 6

### 6.2

[Dell'Olio](#)

*Sostituire il comma 1 con il seguente: «Le norme di cui agli articoli 1,2,3,4 e 5 si applicano anche al professionista che esercita la libera professione in forma associata o societaria, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, qualora il numero complessivo dei professionisti associati o dei soci, iscritti allo stesso ordine professionale del professionista che necessita la sospensione, sia inferiore a tre».*

### 6.1

[Rossomando](#), [Lomuti](#), [Mirabelli](#), [Endrizzi](#), [Cirinnà](#), [Evangelista](#), [Gaudiano](#), [Maiorino](#), [Piarulli](#)

*Al comma 1, sostituire la parola «tre» con la seguente: «cinque».*

### 6.3

[Caliendo](#), [Dal Mas](#), [Modena](#)

*Al comma 1, dopo le parole "non sia superiore a tre" aggiungere le seguenti: ", ovvero il professionista infortunato o malato sia nominativamente responsabile dello svolgimento dell'incarico professionale."*

## Art. 7

### 7.3

[Dell'Olio](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 7.1

[Mirabelli](#), [Lomuti](#), [Cirinnà](#), [Endrizzi](#), [Rossomando](#), [Evangelista](#), [Gaudiano](#), [Maiorino](#), [Piarulli](#)

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. I soggetti di cui al comma 1, o loro delegati, inviano la documentazione prescritta agli articoli 3, 4 e 5, mediante posta elettronica certificata (Pec), agli uffici competenti della pubblica amministrazione.»

## 7.2

### [Modena](#)

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, o loro delegati, inviano la documentazione prescritta agli articoli 3, 4 e 5, a mezzo di posta elettronica certificata (Pec), agli uffici competenti della pubblica amministrazione. »

### 7.0.1

#### [Stefani](#), [Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Urraro](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 7-bis.

All'articolo 420 -bis del codice di procedura penale, 5 comma, aggiungere infine il seguente periodo:

"Allo stesso modo il difensore che abbia comunicato prontamente il proprio stato di malattia grave, accertata e certificata da un medico della competente Azienda U.S.L., o struttura convenzionata, si ritiene legittimamente impedito a comparire per la durata del periodo necessario alle cure mediche cui dovrà essere sottoposto e per un mese successivo alla loro conclusione."»

### 7.0.2

#### [Stefani](#), [Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Urraro](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 7-bis.

All'articolo 420 -bis del codice di procedura penale, 5 comma, aggiungere infine il seguente periodo:

"Allo stesso modo il difensore che abbia comunicato prontamente il proprio stato di malattia grave, accertata e certificata da un medico della competente Azienda U.S.L., o struttura convenzionata, si ritiene legittimamente impedito a comparire per la durata del periodo necessario alle cure mediche cui dovrà essere sottoposto e per un mese successivo alla loro conclusione"».

### 7.0.3

#### [Balboni](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

"Art. 7 bis

(*Modifiche al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137*)

1. Al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 23 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, dopo il comma 9-ter è inserito il seguente: «9-quater. Ad ogni effetto di legge, si considera assoluto il legittimo impedimento a comparire del difensore dovuto a sottoposizione a regime di restrizione dovuto all'emergenza sanitaria SARS-CoV-2 per quarantena obbligatoria, isolamento fiduciario e casi ad essi riconducibili e/o parificabili come specificati nella circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020. Il difensore, nei casi di sospetto contatto con il virus Sars-Covid-19 nelle ipotesi diverse dal riscontro sanitario con tampone positivo, potrà fornire prova della propria condizione allegando dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la quale dovrà indicare le ragioni che giustificano l'isolamento fiduciario o la sottoposizione a quarantena obbligatoria.»;

b) all'articolo 23-bis, comma 1, le parole «per l'assenza del testimone» sono sostituite dalle seguenti: «per l'assenza dell'imputato, del difensore, del testimone».".

### 7.0.4

#### [Caliendo](#), [Dal Mas](#), [Modena](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

"Art. 7-bis

*(Modifiche al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176)*

1. Al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 23, dopo il comma 9-ter è inserito il seguente: «9-quater. Ad ogni effetto di legge, si considera assoluto il legittimo impedimento a comparire del difensore dovuto a sottoposizione a regime di restrizione dovuto all'emergenza sanitaria SARS-CoV-2 per quarantena obbligatoria, isolamento fiduciario e casi ad essi riconducibili e/o parificabili come specificati nella circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020. Il difensore, nei casi di sospetto contatto con il virus Sars-Covid-19 nelle ipotesi diverse dal riscontro sanitario con tampone positivo, potrà fornire prova della propria condizione allegando dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la quale dovrà indicare le ragioni che giustificano l'isolamento fiduciario o la sottoposizione a quarantena obbligatoria.»;

b) all'articolo 23-bis, comma 1, le parole «per l'assenza del testimone» sono sostituite dalle seguenti: «per l'assenza dell'imputato, del difensore, del testimone»."

Art. 8

## 8.2

[Mirabelli](#), [Lomuti](#), [Cirinnà](#), [Endrizzi](#), [Rossomando](#), [Evangelista](#), [Gaudio](#), [Maiorino](#), [Piarulli](#)

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «dalla scadenza originaria» con le seguenti: «dalla scadenza termine del periodo di sospensione»*

### 8.0.1

[de Bertoldi](#), [Balboni](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

Art. 8-bis

1. La sospensione dei termini disposta ai sensi dell'articolo 1 per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212."

Art. 10

## 10.1

[Ostellari](#), [Pillon](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 10.

1. Chiunque induca in errore l'organo abilitato al rilascio del certificato medico di cui agli articoli 3 e 4, al fine di beneficiare della sospensione per decorrenza dei termini di cui alla presente legge, è punito ai sensi dell'art. 480 del codice penale.

2. Chiunque formuli una dichiarazione o attestazione non veritiera, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 al fine di beneficiare della sospensione per decorrenza dei termini di cui alla presente legge, è punito ai sensi dell'articolo 483 del codice penale.

3. Salvo che non costituisca reato, la violazione dei altri divieti contenuti nella presente legge è punita con la sanzione amministrativa da 250 a 2500 euro.».

*Conseguentemente, agli articoli 3 e 4, ed ovunque ricorra una comunicazione da parte del*

*beneficiario, aggiungere le seguenti parole: "resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445".*

## 10.2

[Balboni](#), [Caliendo](#)

*L'art. 10 è sostituito dal seguente:*

«Chiunque attesta falsamente una grave malattia, o un infortunio, o un intervento chirurgico al fine di ottenere la sospensione dei termini o la rimessione in termini di cui alla presente legge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 51 a € 516.»

## 10.3

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

*1. Al comma 1, dopo le parole «sospensione della decorrenza di termini» aggiungere le seguenti: «e della rimessione in termini».*

## Art. 11

### 11.0.1

[Ostellari](#), [Pillon](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:*

«CAPO II

DISPOSIZIONI SPECIALI PER LA PANDEMIA DA COVID-19

Art. 11-bis.

*(Disposizioni in materia di sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia Covid-19)*

1. In caso di ricovero del libero professionista di cui all'articolo 2 in ospedale per malattia da Covid-19, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale, non è imputata nessuna responsabilità a carico del libero professionista o del suo cliente o assistito a causa della decorrenza di un termine perentorio stabilito in favore della pubblica amministrazione, nonché per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili, penali, amministrativi, contabili e tributari, in adempimento di una prestazione professionale, nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento morboso.

2. Dal mancato adempimento del termine perentorio previsto al comma 1 non scaturisce alcuna sanzione amministrativa, civile o penale nei confronti del libero professionista o del suo cliente o assistito. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 3, il libero professionista inoltra apposita comunicazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche a mezzo di posta elettronica certificata (Pec), al competente ufficio della pubblica amministrazione in merito alla sospensione della decorrenza del termine perentorio previsto al comma 1, ovvero la deposita alla cancelleria dell'organo giurisdizionale competente sui procedimenti civili, penali, amministrativi, contabili e tributari di cui al comma 1.

3. La decorrenza dei termini relativi agli adempimenti di cui al comma 1 resta sospesa dal giorno del ricovero in ospedale fino a un massimo di quarantacinque giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari. La disposizione di cui al presente comma si applica per periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari non inferiori a tre giorni.

4. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo sono eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione.

Art. 11-ter.

*(Disposizioni per il libero professionista contatto stretto con contagiato da Covid-19)*

1. In caso di isolamento dovuto a contatto stretto con soggetto colpito da contagio da virus Covid-19, di quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente, che interessi il libero professionista di cui all'articolo 2, i termini di cui all'articolo 11-bis comma 1 sono differiti di quindici

giorni dall'inizio dell'isolamento.

2. Al caso di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11-*bis* e dell'articolo 11-*quater*, a condizione che il libero professionista, prima di inoltrare la comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 11-*bis*, trasmetta al Dipartimento di Prevenzione della azienda sanitaria locale territorialmente competente, anche mediante il proprio medico di medicina generale, la dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di versare nelle condizioni di contatto stretto di cui alla circolare del ministero della salute n. 2018584 del 29 maggio 2020 e di collocarsi in isolamento fiduciario ai sensi della circolare del Ministero della salute 12 ottobre 2020. Si applica il comma 2 dell'articolo 10.

Art. 11-*quater*.

*(Disposizioni speciali)*

1. Per quanto non altrimenti disposto nel presente Capo, si applica la disciplina di cui agli articoli da 1 a 11 della presente legge.».

## **1.4. Trattazione in consultiva**

## 1.4.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 1516  
**XVIII Legislatura**

---

Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio e introduzione delle tutele previdenziali

**Titolo breve:** *Magistratura onoraria*

---

Trattazione in consultiva

### **Sedute di Commissioni consultive**

Seduta

1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 101 \(pom.\)](#)

10 novembre 2020

**Sottocomm. pareri**

[N. 197 \(pom.\)](#)

10 novembre 2020

5<sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio)

[N. 368 \(pom.\)](#)

13 gennaio 2021

## **1.4.2. Resoconti sommari**



## **1.4.2.1. 1<sup>^</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali)**

## 1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 101 (pom., Sottocomm. pareri) del 10/11/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)  
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 10 NOVEMBRE 2020  
101ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[PARRINI](#)

*La seduta inizia alle ore 14,05*

**[\(1922\)](#) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Commissione europea sulla sede del Centro di controllo Galileo in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 19 novembre 2019 e a Bruxelles il 28 novembre 2019***

(Parere alla 3ª Commissione. Esame Parere non ostativo)

Il relatore [PARRINI](#) (PD) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**[\(1935\)](#) *Adesione al Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali, fatto a Utrecht il 16 novembre 2009***

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PARRINI](#) (PD) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**[\(1959\)](#) *Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 novembre 2016*, approvato dalla Camera dei deputati**

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PARRINI](#) (PD) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(1438) Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria**

**(1516) IWOBI. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio e introduzione delle tutele previdenziali**

**(1555) MIRABELLI ed altri. - Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57 e al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza degli uffici giudiziari del giudice di pace e del tribunale**

**(1582) BALBONI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di riforma della magistratura onoraria e attuazione del principio di ragionevole durata del processo**

**(1714) ROMEO ed altri. - Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria**

(Parere alla 2ª Commissione su testo unificato ed emendamenti. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il relatore [PARRINI](#) (PD) illustra il testo unificato riferito ai disegni di legge in titolo e i relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, rilevando, all'articolo 14, comma 1, lettera *h*), che l'espressione "commi precedenti" dovrebbe essere sostituita dall'indicazione espressa del numero dei commi, al fine di evitare problemi di coordinamento e dubbi di individuazione in caso di modifiche successive al testo in oggetto.

Illustra quindi gli emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sull'emendamento 12.1 parere non ostativo, a condizione che sia soppressa la lettera *b*), in quanto la lettera *b*) alla quale è riferita la modifica proposta reca una novella all'articolo 32 del decreto legislativo n. 116 del 2017;
- sui restanti emendamenti, parere non ostativo.

La senatrice [PIROVANO](#) (L-SP-PSd'Az) chiede che l'esame del provvedimento e dei relativi emendamenti venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

*La seduta termina alle ore 14,15.*

## 1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 197 (pom.) del 10/11/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)  
MARTEDÌ 10 NOVEMBRE 2020  
197ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[PARRINI](#)

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Variati e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.*

*La seduta inizia alle ore 14,20.*

IN SEDE CONSULTIVA

**(1438)** *Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria*

**(1516)** *IWOBI. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio e introduzione delle tutele previdenziali*

**(1555)** *MIRABELLI ed altri. - Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57 e al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza degli uffici giudiziari del giudice di pace e del tribunale*

**(1582)** *BALBONI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di riforma della magistratura onoraria e attuazione del principio di ragionevole durata del processo*

**(1714)** *ROMEO ed altri. - Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria*

(Parere alla 2ª Commissione su testo unificato ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo; parere in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo su emendamenti)

Il presidente [PARRINI](#) (PD) relatore, riferisce sul testo unificato relativo ai disegni di legge in titolo, rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e sui relativi emendamenti.

Propone, quindi, di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo rilevando, all'articolo 14, comma 1, lettera h), che l'espressione "commi precedenti" dovrebbe essere sostituita dall'indicazione espressa del numero dei commi, al fine di evitare problemi di coordinamento e dubbi di individuazione in caso di modifiche successive al testo in oggetto.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti

pareri:

- sull'emendamento 12.1 parere non ostativo, a condizione che sia soppressa la lettera *b*), in quanto la lettera *b*) alla quale è riferita la modifica proposta reca una novella all'articolo 32 del decreto legislativo n. 116 del 2017;
- sui restanti emendamenti, parere non ostativo.

La senatrice [PIROVANO](#) (*L-SP-PSd'Az*) annuncia, a nome del Gruppo, un voto di astensione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo con osservazioni sul testo unificato e in parte non ostativo con condizioni e in parte non ostativo sui relativi emendamenti, avanzata dal relatore e pubblicata in allegato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2020, nel capitolo 2309 - piano gestionale 1 ( [n. 213](#) )**

(Parere al Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Esame. Parere favorevole con condizioni)

Il relatore [CORBETTA](#) (*M5S*) illustra lo schema di decreto ministeriale, predisposto di concerto tra il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze, di ripartizione dello stanziamento previsto per l'anno 2020 a favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno.

Si tratta del piano gestionale 1 del capitolo di previsione del bilancio del Ministero dell'interno n. 2309 con il quale, in ragione del sostegno alle finalità istituzionali e alle attività di promozione sociale e di tutela degli associati, di cui alla legge n. 93 del 1994 e all'articolo 1 della legge n. 549 del 1995, si assegna la cifra complessiva di 1.956.197 euro a favore delle predette associazioni combattentistiche. Le associazioni destinatarie dei contributi sono: l'Associazione nazionale vittime civili di guerra, l'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti e l'Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti, che riceveranno contributi, rispettivamente, per 1.525.833,66, 234.743,64 e 195.619,70 euro.

Sulla base delle istanze di richiesta di contributo per l'anno 2020 presentate, con il provvedimento in esame si provvede al riparto delle risorse tra le citate Associazioni seguendo il criterio già applicato negli anni precedenti, corrispondente, sostanzialmente, al numero degli iscritti alle associazioni medesime.

Unitamente allo schema di decreto ministeriale, è stata trasmessa alle Camere la rendicontazione dell'attività svolta nell'anno 2019 dalle associazioni destinatarie dei contributi. L'articolo 1, comma 42, della legge n. 549 del 1995, dispone, infatti, che gli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, che non abbiano fatto pervenire alla data del 15 luglio di ciascun anno il conto consuntivo dell'anno precedente, da allegare allo stato di previsione dei singoli ministeri interessati, siano esclusi dal finanziamento per l'anno cui si riferisce lo stato di previsione stesso.

Si rileva, in particolare, che lo stanziamento previsto per l'anno 2020 risulta lievemente superiore a quanto previsto per il 2019, confermando un andamento di crescita in atto dal 2015. Le risorse disponibili, peraltro, sono state assegnate in identica percentuale rispetto agli anni scorsi.

Segnala, infine, che il Ministero dell'economia e delle finanze, chiamato a esprimere avviso favorevole ai fini del successivo concerto, ha trasmesso il parere del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che propone le seguenti modifiche:

- tra le premesse al testo del decreto, il "Considerato" andrebbe riscritto in questo modo: «Considerato che il capitolo di bilancio su cui sono allocate le risorse del Ministero dell'interno di cui all'articolo 1,

commi 40 e 43, della legge n. 549/1995, è il n. 2309, piano gestionale 1 "Somma da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi", iscritto nell'unità di voto 5.1 "Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose", della Missione "Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti";  
- l'articolo 2 del decreto andrebbe riscritto nel seguente modo: «L'erogazione del contributo in argomento, pari ad euro 1.956.197,00, grava sul capitolo 2309, piano gestionale 1, iscritto nell'unità di voto 5.1 "Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose", della Missione "Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti", dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 2020». Propone pertanto di esprimere un parere favorevole sullo schema di decreto ministeriale, a condizione che vengano accolte le modifiche illustrate.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*), pur concordando con i rilievi espressi dal relatore, ritiene opportuno integrare la proposta di parere con le seguenti condizioni: «che l'atto sottoposto a parere venga integrato da una relazione svolta dal Ministero che esercita funzioni di vigilanza ai sensi del D.P.R. 27 febbraio 1990, che valuti positivamente i contenuti dei rendiconti finanziari e dell'attività svolta, relativi all'anno 2019, verificandone la rispondenza agli obiettivi statuari e che l'esito di tale valutazione sia riportato esplicitamente nell'atto sottoposto a parere; che si intervenga con un atto normativo affinché, a partire dall'anno 2021, i contributi statali a favore delle associazioni combattentistiche siano erogati previa vincolante valutazione positiva, da parte del ministero vigilante, del rendiconto finanziario e delle attività svolte ai fini di promozione sociale e di tutela degli associati».

A suo avviso, infatti, è indispensabile che il Ministero dell'interno eserciti una effettiva vigilanza sull'attività svolta dalle associazioni combattentistiche, per verificarne la congruità con gli obiettivi statuari. Nota che la spesa più significativa effettuata dall'ANED, nonostante il bilancio in passivo per il secondo anno consecutivo, è relativa alle riunioni del Consiglio nazionale, con relative spese per pernottamenti in albergo e rimborsi delle spese di trasferta dei consiglieri. Critica, inoltre, la scelta dell'Associazione di accostare il nome del segretario della Lega, Matteo Salvini, a Mussolini. Ritiene opportuno vigilare anche sulle attività di promozione svolte dall'ANPPIA, che impiega i contributi statali, tra l'altro, per la pubblicazione di un giornale la cui tiratura è piuttosto esigua. Anche questa Associazione, infatti, nello svolgimento delle sue meritorie iniziative antifasciste, finisce per ampliare l'ambito delle iniziative editoriali al fine di denigrare il segretario della Lega e, più in generale, rivolgere critiche ai partiti della destra italiana e internazionale.

Il senatore [BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) sottolinea che l'ANED svolge soprattutto l'importante funzione di conservare la memoria sulla deportazione nei campi di concentramento, che costituisce una parte importante della storia d'Italia e d'Europa. A tal fine, l'Associazione organizza incontri nelle scuole e visite guidate ai luoghi della memoria. Ritiene quindi piuttosto sconcertante che il senatore Augussori abbia volutamente trascurato di indicare qual è l'attività principale dell'ANED, per finalità di strumentalizzazione politica.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD*) si associa alle considerazioni del senatore Bressa. Pur nella comprensibile differenza di opinioni politiche, a suo avviso, occorrerebbe maggior cautela nell'esprimere giudizi sull'attività di questa Associazione, dedicata alla conservazione della memoria storica. Tali iniziative, infatti, sono preziose per gli studenti e meritevoli del massimo rispetto, in quanto svolte da persone che hanno vissuto personalmente la tragedia della deportazione.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*) ritiene inaccettabili le polemiche alimentate a fini di strumentalizzazione politica riguardo l'attività di due associazioni che rappresentano la memoria storica del Paese e propugnano quei valori antifascisti su cui è fondata la Repubblica italiana. Ricorda che già nella scorsa legislatura è stata effettuata un'attenta verifica della corrispondenza delle

attività delle associazioni combattentistiche agli obiettivi statutari, nonché dell'adeguatezza delle risorse.

Ritiene quindi inopportune le critiche formulate dal senatore Augussori, in quanto sembrerebbero celare finalità di tipo censorio.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*), pur riconoscendo che l'attività svolta dall'ANED è particolarmente meritoria, soprattutto per l'impegno nelle scuole, ritiene inopportuno che si propongano accostamenti impropri di esponenti politici attuali a personaggi del passato, anche perché l'attività politica non rientra le finalità istituzionali dell'Associazione.

A suo avviso, una verifica delle modalità di utilizzo dei contributi statali non sminuirebbe il valore e il significato dell'impegno dell'ANED.

Il senatore [GRASSI](#) (*L-SP-PSd'Az*) evidenzia che le considerazioni critiche del senatore Augussori sono circoscritte alle modalità di comunicazione dell'ANED e dell'ANPPIA, attraverso la carta stampata e l'uso dei *social media*, proprio per la responsabilità e l'autorevolezza di queste due associazioni che discende dalla loro storia ispirata dai principi antifascisti e democratici e, per questo, meritevole di profondo rispetto. Tuttavia, ritiene che accusare di fascismo l'avversario politico finisca per minare alle radici la pacifica convivenza democratica.

Ribadisce, quindi, l'opportunità di un approfondimento sull'attività svolta dalle due associazioni.

Il senatore [RUOTOLO](#) (*Misto*) concorda con le considerazioni espresse dalle senatrici De Petris e Valente. Pur convenendo sulla inopportunità di estremizzare il confronto politico, sottolinea che le verifiche richieste dal senatore Augussori sembrano incidere sulle scelte editoriali delle due associazioni, condizionando l'erogazione dei contributi statali.

Il sottosegretario VARIATI precisa che il Governo intende recepire le condizioni formulate dal relatore, le quali peraltro non modificano in modo sostanziale il testo, limitandosi a inserire riferimenti normativi più precisi.

Nel sottolineare l'importanza di alimentare la memoria storica e i valori antifascisti su cui è basata la Repubblica italiana, conferma che la vigilanza del Ministero dell'interno è circoscritta alla regolarità dei bilanci delle associazioni combattentistiche e non incide in alcun modo sulle rispettive attività editoriali.

Il relatore [CORBETTA](#) (*M5S*) si associa alle considerazioni espresse dai colleghi della maggioranza e dal rappresentante del Governo. Sarebbe pericoloso, infatti, prevedere una verifica da parte dell'Esecutivo delle opinioni espresse dalle associazioni combattentistiche nelle rispettive linee editoriali.

Pertanto, per queste ragioni, non può accogliere la proposta di integrazione dello schema di parere avanzata dal senatore Augussori.

Si passa alla votazione.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) rileva che la ragione delle proprie considerazioni critiche è stata solo parzialmente compresa. In ogni caso, ritiene sufficiente che sia stata richiamata, quanto meno per il futuro, la necessità di vigilare con più attenzione sulle modalità di utilizzo dei contributi statali da parte delle associazioni vigilate dal Ministero dell'interno.

Pertanto, nel concordare con i rilievi del relatore nella proposta di parere, annuncia a nome del Gruppo un voto favorevole.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere favorevole con condizioni avanzata dal relatore e pubblicata in allegato.

*La seduta, sospesa alle ore 15, riprende alle ore 15,10.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1970) Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 4 novembre scorso.

Il **PRESIDENTE** ricorda che nella seduta antimeridiana del 4 novembre è iniziata la votazione degli emendamenti.

Comunica che l'emendamento 1.27 (testo 3) è stato rinumerato in 3.0.300. Comunica altresì che sono state presentate le riformulazioni 1.0.100/12 (testo 3) e 3.0.17 (testo 3), nonché le riformulazioni della relatrice 1.500 (testo 2) e 1.501 (testo 2), pubblicate in allegato.

Sono stati presentati inoltre i subemendamenti 1.500 (testo 2)/1, 1.500 (testo 2)/2, 1.501 (testo 2)/1, 1.501(testo 2)/2, 1.501(testo 2)/3 e 1.501(testo 2)/4, nonché gli emendamenti 1.900 e 3.900, di mero *drafting*, anch'essi pubblicati in allegato.

Avverte che i subemendamenti 1.501(testo 2)/3 e 1.501(testo 2)/4 sono improponibili per estraneità di materia.

Comunica che è pervenuto il parere della Commissione bilancio su alcuni emendamenti accantonati. Resta tuttavia sospeso il parere su ulteriori emendamenti.

Avverte, pertanto, che riferirà in Assemblea sulla necessità di proseguire l'esame del provvedimento domani, mercoledì 11 novembre, subito dopo la seduta della Commissione bilancio, convocata per le ore 9, e di chiedere pertanto un posticipo della seduta dell'Assemblea alle ore 11,30.

La Commissione conviene.

Il senatore **AUGUSSORI** (*L-SP-PSd'Az*) dichiara di non aver ricevuto la comunicazione circa la presentazione delle riformulazioni della relatrice e del relativo termine per i subemendamenti.

Il **PRESIDENTE** assicura che sarà effettuata una verifica dell'effettivo invio della comunicazione per posta elettronica al Gruppo della Lega.

In ogni caso, propone di prevedere un nuovo termine dopo la scadenza di quello fissato stamattina, per la presentazione di eventuali subemendamenti agli emendamenti della relatrice 1.500 (testo 2) e 1.501 (testo 2) per le ore 19 di oggi, martedì 10 novembre.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI INFORMALI*

Il **PRESIDENTE** comunica che, al termine delle audizioni informali sull'affare assegnato n. 588 (Modalità più efficaci per l'esercizio delle prerogative costituzionali del Parlamento nell'ambito di un'emergenza dichiarata) che si sono svolte nella riunione dell'Ufficio di Presidenza del 5 novembre scorso, alcuni dei soggetti invitati hanno depositato della documentazione, che sarà resa disponibile



per la pubblica consultazione, al pari di ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tale argomento.

*La seduta termina alle ore 15,25.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 1438, 1516, 1555, 1582 E 1714 E  
SUI RELATIVI EMENDAMENTI**

La Commissione, esaminato il testo unificato relativo ai disegni di legge in titolo, esprime parere non ostativo, rilevando, all'articolo 14, comma 1, lettera *h*), che l'espressione "commi precedenti" dovrebbe essere sostituita dall'indicazione espressa del numero dei commi, al fine di evitare problemi di coordinamento e dubbi di individuazione in caso di modifiche successive al testo in oggetto.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sull'emendamento 12.1 parere non ostativo, a condizione che sia soppressa la lettera *b*), in quanto la lettera *b*) alla quale è riferita la modifica proposta reca una novella all'articolo 32 del decreto legislativo n. 116 del 2017;
- sui restanti emendamenti, parere non ostativo.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 213**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto ministeriale in titolo, premesso che:

lo schema di decreto, predisposto di concerto tra il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede a ripartire lo stanziamento previsto per l'anno 2020 a favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno;

si tratta del piano gestionale 1 del capitolo di previsione del bilancio del Ministero dell'interno n. 2309 con il quale, in ragione del sostegno alle finalità istituzionali e alle attività di promozione sociale e di tutela degli associati, di cui alla legge n. 93 del 1994 e all'articolo 1 della legge n. 549 del 1995, si assegna la cifra complessiva di 1.956.197 euro a favore delle predette associazioni combattentistiche; le associazioni destinatarie dei contributi sono: l'Associazione nazionale vittime civili di guerra, l'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti e l'Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti, che riceveranno contributi, rispettivamente, per 1.525.833,66, 234.743,64 e 195.619,70 euro;

sulla base delle istanze di richiesta di contributo per l'anno 2020 presentate, con il provvedimento in esame si provvede al riparto delle risorse tra le citate Associazioni seguendo il criterio già applicato negli anni precedenti, corrispondente, sostanzialmente, al numero degli iscritti alle associazioni medesime,

rilevato, inoltre, che:

il testo del provvedimento trasmesso dal Governo al Senato differisce da quello presentato presso l'altro ramo del Parlamento: in particolare, non include alcuni rilievi avanzati dal Ministero dell'economia e delle finanze,

esprime parere favorevole, con le seguenti condizioni:

- alle premesse, occorre riformulare il "CONSIDERATO" come segue: «CONSIDERATO che il capitolo di bilancio su cui sono allocate le risorse del Ministero dell'interno di cui all'articolo 1, commi 40 e 43, della legge n. 549/1995, è il n. 2309, piano gestionale 1 "Somma da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi", iscritto nell'unità di voto 5.1 "Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose", della

Missione "Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti");  
- occorre riformulare l'articolo 2 come segue: «L'erogazione del contributo in argomento, pari ad euro 1.956.197,00, grava sul capitolo 2309, piano gestionale 1, iscritto nell'unità di voto 5.1 "Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose", della Missione "Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti", dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 2020».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)  
N. [1970](#)

Art. 1

**1.500 (testo 2)/1**

[Gallone](#)

*All'emendamento 1.500 (testo 2), sostituire il capoverso "comma 4-bis" con il seguente:*

« 4-bis. In ragione dell'emergenza da Covid-19, dalla data del 17 marzo 2020, e sino al 31 gennaio 2021, non si applica l'articolo 11, comma 15, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Nel suddetto periodo, agli organi delle società in house si applicano gli articoli 2385, comma 2, e 2400, primo comma, ultimo periodo, del codice civile. Nel medesimo periodo sono fatti salvi gli atti posti in essere da tali organi e la loro eventuale cessazione, per scadenza del termine, non produce effetti fino a quando gli stessi non sono stati ricostituiti».

**1.500 (testo 2)/2**

[Grimani](#)

*All'emendamento 1.500 (testo 2), apportare le seguenti modificazioni:*

*1) le parole "aggiungere il seguente", sono sostituite dalle seguenti: "aggiungere i seguenti";*

*2) dopo il capoverso "4-bis", aggiungere il seguente:*

«4-ter. In ragione dell'emergenza da Covid-19, fino all'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 6 dell'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è sospesa per le società controllate dalle regioni o dagli enti locali l'efficacia del comma 7 dell'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Il compenso degli amministratori delle società di cui al periodo precedente è determinato in misura pari all'ottanta per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013 ovvero in proporzione alle frazioni dell'anno 2013 di permanenza in carica calcolate in dodicesimi pari ai mesi o frazioni di mesi in cui sono state corrisposte mensilità agli amministratori. Nelle more dell'adozione della deliberazione dell'assemblea dei soci, è facoltà degli amministratori delle società controllate dalle regioni o dagli enti locali di determinare il compenso ai sensi e per gli effetti del presente comma.».

**1.500 (testo 2)**

Il Relatore

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

« 4-bis. In ragione dell'emergenza da Covid-19, dalla data del 17 marzo 2020, e sino al 15 dicembre 2020, non si applica l'articolo 11, comma 15, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Nel suddetto periodo, agli organi delle società *in house* si applicano gli articoli 2385, comma 2, e 2400, primo comma, ultimo periodo, del codice civile. Nel medesimo periodo sono fatti salvi gli atti posti in essere da tali organi e la loro eventuale cessazione, per scadenza del termine, non produce effetti fino a quando gli stessi non sono stati ricostituiti».

**1.501 (testo 2)/1**

[Collina](#)

*All'emendamento 1.501 (testo 2), il comma 4-quater è sostituito dal seguente:*

"4-quater. Le consultazioni elettorali concernenti le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d-bis), del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, sono rinviate, anche ove già indette, e si svolgono entro sessanta giorni dal turno di elezioni comunali del primo semestre 2021, mediante l'integrale rinnovo del relativo procedimento elettorale."

**1.501 (testo 2)/2**

[Ferrari](#)

*All'emendamento 1.501 (testo 2), sostituire il comma 4-quater con il seguente:*

"4-quater. Le consultazioni elettorali concernenti le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d-bis), del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, sono rinviate, anche ove già indette, e si svolgono entro il 31 marzo 2021, mediante l'integrale rinnovo del relativo procedimento elettorale."

**1.501 (testo 2)/3**

[Iannone, Totaro](#)

*All'emendamento 1.501 (testo 2), dopo il comma 4-quinquies, aggiungere i seguenti:*

4-sexies. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali sono eletti a suffragio universale e diretto con il sistema elettorale previsto dagli articoli 74 e 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, i commi da 58 a 78 sono abrogati.

4-septies. Il sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano sono eletti a suffragio universale e diretto con il medesimo sistema elettorale previsto per le province, di cui all'articolo 1 della presente legge. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, i commi 19, 22 e da 25 a 39 sono abrogati.

4-opties. L'indennità spettante al presidente della provincia e al sindaco metropolitano non può superare quella del sindaco del comune capoluogo della stessa provincia. I consiglieri provinciali e metropolitani percepiscono un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito mensilmente da un consigliere può superare l'importo pari a un sesto dell'indennità massima prevista per il rispettivo presidente della provincia o sindaco metropolitano.

**1.501 (testo 2)/4**

[De Bonis](#)

*All'emendamento 1.501 (testo 2), dopo il comma 4-quinquies aggiungere il seguente:*

«4-sexies. All'articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 8, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: "8. Alla lista collegata al candidato alla carica di sindaco che ha riportato il maggior numero di voti sono attribuiti il 50 per cento più uno dei seggi assegnati al consiglio, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da assegnare alla lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste collegate ai candidati sindaci.»

**1.501 (testo 2)**

Il Relatore

*Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:*

4-bis. Le elezioni dei comuni i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già indette per le date del 22 e 23 novembre 2020, sono rinviate e si svolgono entro il 31 marzo

2021 mediante l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione di tutte le liste e candidature a sindaco e a consigliere comunale. Fino al rinnovo degli organi di cui al primo periodo è prorogata la durata della gestione della Commissione straordinaria di cui all'articolo 144 del decreto legislativo n. 267 del 2020.

*4-ter.* Limitatamente all'anno 2020, in caso di rinnovo del consiglio del comune capoluogo, il termine per procedere a nuove elezioni del consiglio metropolitano, di cui all'articolo 1, comma 21, della legge 7 aprile 2014, n. 56, è fissato in centottanta giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo.

*4-quater.* Le consultazioni elettorali concernenti le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d-bis), del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, si svolgono entro il 31 marzo 2021.

*4-quinquies.* Fino al rinnovo degli organi di cui ai commi 4-ter e 4-quater è prorogata la durata del mandato di quelli in carica.

*Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*"1-bis.* Il decreto-legge 7 novembre 2020, n. 148 è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 7 novembre 2020, n. 148.

### **1.900**

Il relatore

*Al comma 3, lettera b), numero 8), capoverso 34-bis, dopo le parole: «n. 104» aggiungere le seguenti: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126».*

### **1.0.100/12 (testo 3)**

[Dell'Olio](#)

*All'emendamento 1.0.100, capoverso «Art. 1-bis », al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

*a) dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) al comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;»;*

*b) alla lettera b), apportare le seguenti modifiche:*

*1) all'alinea, sostituire le parole: «dopo il comma 4, è aggiunto il seguente» con le seguenti: «dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti»;*

*2) al capoverso «4-bis », lettera b), sopprimere l'ultimo periodo;*

*3) dopo il capoverso «4-bis», aggiungere, in fine, il seguente: «4-ter. Relativamente ai termini di decadenza e prescrizione degli atti della riscossione in scadenza nell'anno 2020 si applica quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 159.»*

Art. 3

### **3.900**

Il Relatore

*Al comma 1, sostituire le parole: «recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia"» con le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126».*

### **3.0.300 [già 1.27 (testo 3)]**

[L'Abbate](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis**

*(Proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza)*

*«1. Fermo quanto previsto dall'articolo 8, comma 10, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, all'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti*

modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "il 31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19";

b) dopo il comma 2-*quinqüies* è inserito il seguente:

«2- *sexies*, Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2.»;

2. Le previsioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 non si applicano ai documenti unici di regolarità contributiva di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, che continuano ad essere assoggettati alla disciplina ordinaria di cui al medesimo decreto ministeriale.

3. I permessi di soggiorno e i titoli di cui all'articolo 103, commi 2-*quater* e 2-*quinqüies*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, compresi quelli aventi scadenza sino al 31 dicembre 2020 conservano la loro validità fino alla cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 e avente scadenza il 31 gennaio 2021.»

### **3.0.17 (testo 3)**

[Grimani](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

*( Disposizioni in materia di tutela della salute negl i ambienti di lavoro non sanitari)*

1. Stante l'esigenza superiore di tutela della salute pubblica, fino al 31 gennaio 2021 e comunque fino al termine dello stato di emergenza, le attività di sorveglianza sanitaria dei lavoratori da parte del Medico Competente di cui al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dovranno essere svolte, ove possibile, anche attraverso il ricorso a strumenti telematici.»

## **1.4.2.2. 5<sup>^</sup> Commissione permanente (Bilancio)**

## 1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 368 (pom.) del 13/01/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
MERCOLEDÌ 13 GENNAIO 2021  
**368ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[PESCO](#)

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Misiani.*

*La seduta inizia alle ore 14,20.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**[\(1271\)](#) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica di Afghanistan, fatto a Kabul il 19 aprile 2016**

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana dell'11 novembre 2020.

Il relatore [CALANDRINI](#) (FdI), sulla base delle indicazioni emerse nel corso della discussione, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione dell'articolo 3 con il seguente: "Art. 3. (Disposizioni finanziarie) - 1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 4, 6, 12, 13 e 19 dell'Accordo di cui all'articolo 1, della presente legge, valutati in euro 24.000 a decorrere dall'anno 2021 e valutati in euro 10.400 a decorrere dall'anno 2021 ogni tre anni, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16 e 17 dell'Accordo stesso, pari a euro 251.220 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".

Il vice ministro MISIANI esprime un avviso conforme alla proposta del relatore.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è posta in votazione e approvata.

**(1658) VERDUCCI ed altri. - Dichiarazione di monumento nazionale dell'ex campo di prigionia di Servigliano**

(Parere alla 7a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione una nota istruttoria della Ragioneria generale dello Stato, che segnala la necessità dell'inserimento nel testo di una apposita clausola di neutralità finanziaria.

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in sostituzione del relatore Manca, sulla base degli elementi istruttori forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'aggiunta, dopo l'articolo 1, del seguente: «Articolo 1-bis (Disposizioni finanziarie) - 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.»".

In assenza di richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere, messa ai voti, risulta approvata.

**(1571) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare")**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) richiama i rilievi formulati, nella seduta di ieri, con riguardo gli emendamenti accantonati riferiti agli articoli 1 e 2.

Il vice ministro MISIANI esprime un avviso di contrarietà, in mancanza di una relazione tecnica necessaria a verificare gli effetti finanziari, sulle proposte 2.4, 2.24 (che presenta inoltre problemi di copertura), 2.5, 2.6, 2.10, 2.28 (identico al 2.29) e 2.0.1.

Si pronuncia altresì in senso contrario, per incapienza delle risorse utilizzate per la copertura finanziaria, sull'emendamento 2.21 (testo 2).

Ritiene invece adeguata una valutazione di semplice contrarietà sulle proposte 2.11, 2.25 e 2.14 (testo 2).

Concorda quindi con la relatrice sull'inserimento di una clausola di varianza finanziaria sulla proposta 2.13 (testo 2).

Conviene infine sull'assenza di osservazioni, dal punto di vista finanziario, per le proposte 1.2 (testo 2), 2.18 (testo 2) e 2.100.

La senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az), con riguardo all'emendamento 2.4, chiede di valutare la



possibilità di un ulteriore approfondimento, al fine di consentire la predisposizione di una relazione tecnica, segnalando che la misura proposta è diretta a colmare una lacuna del provvedimento.

Il [PRESIDENTE](#), dopo un rapido approfondimento della portata normativa e finanziaria dell'emendamento 2.4, rileva che la realizzazione di nuove strutture di raccolta, prevista dall'emendamento in questione, solleva un problema di copertura finanziaria, tenuto conto che il provvedimento in titolo pone i costi di gestione dei rifiuti e delle strutture di raccolta a carico di una componente della tassa sui rifiuti. Reputa, pertanto, inevitabile l'espressione di un parere contrario per i profili finanziari, in assenza di una relazione tecnica che verifichi la neutralità degli effetti.

La senatrice [ACCOTO](#) (M5S) formula una richiesta di delucidazioni sulla valutazione espressa dal Governo rispetto alla proposta 2.14 (testo 2).

Il rappresentante del GOVERNO, tenuto conto che l'emendamento 2.14 (testo 2) non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, ritiene che in effetti si possa esprimere anche un parere non ostativo.

Non essendovi ulteriori interventi sul punto, dopo aver ricapitolato le valutazioni relative ai primi due articoli, la relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) richiama le richieste di chiarimento formulate sugli emendamenti riferite all'articolo 3.

Il vice ministro MISIANI si esprime in senso contrario sulla proposta 3.4, per assenza di relazione tecnica e criticità nella copertura finanziaria, che non reca sufficienti disponibilità.

Con riferimento all'emendamento 3.5, manifesta un giudizio non ostativo, segnalando tuttavia l'esigenza di aggiornare la copertura finanziaria al nuovo bilancio triennale.

Condivide, infine, la valutazione di nulla osta della relatrice sulla proposta 3.1 (testo 2).

A una richiesta di chiarimenti avanzata dal senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) sugli emendamenti 4.1 e 4.2, non segnalati né dalla relatrice né dal Governo, risponde il [PRESIDENTE](#), rilevando l'assenza di criticità per quanto di competenza della Commissione.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S), precisate le conclusioni sull'articolo 3, riepiloga le questioni sollevate, nella seduta di ieri, sugli emendamenti riferiti agli articoli 5, 10, 11 e 12.

Il rappresentante del GOVERNO, con riguardo all'articolo 5, formula un avviso di nulla osta sugli emendamenti 5.0.1 (testo 2) e 5.0.2 (testo 3), segnalando al riguardo la necessità di aggiornare la copertura finanziaria al nuovo bilancio triennale, e conferma l'assenza di effetti finanziari sulla proposta 5.0.3.

Con riguardo all'articolo 10, ritiene sufficiente l'espressione di un parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 10.0.2, 10.0.4 e 10.0.5.

Concorda infine con la relatrice sulla valutazione non ostativa delle proposte 11.0.2 (testo 2) e 12.1 (testo 2).

La senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az), in relazione all'emendamento 10.0.2, che vieta di utilizzare per il prelievo e il trasporto dei prodotti ittici le cassette di polistirolo espanso, dopo aver espresso forti perplessità nel merito, segnala in prospettiva il rischio di effetti negativi sul gettito erariale, con riguardo alla cosiddetta "plastic tax".

Il vice ministro MISIANI, nel far presente che analogo aspetto è stato considerato dal Dipartimento delle finanze, ribadisce l'adeguatezza di una valutazione di contrarietà semplice.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S), sulla base degli elementi emersi nel dibattito, formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo accantonati nella seduta del 18 novembre 2020, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.4, 2.5, 2.6, 2.10, 2.24, 2.28, 2.29, 2.0.1, 2.21 (testo 2) e 3.4. Sull'emendamento 2.13 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'aggiunta, infine, del seguente periodo: "Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.". Sull'emendamento 3.5, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione del comma 3-bis con il seguente: "3-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro annui per il triennio 2021-2023, preordinato ad incentivare la ricerca sulla presenza delle microplastiche nelle acque lacuali, lo studio dei danni arrecati alla ittiofauna, all'avifauna e alla catena alimentare, nonché l'individuazione delle opportune modalità di intervento. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.". Sull'emendamento 5.0.1 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione del comma 3 con il seguente: "3. Per le attività di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.". Sull'emendamento 5.0.1 (testo 3), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione del comma 3 con il seguente: "3. Per le attività di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.". Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 2.11, 2.25, 10.0.2, 10.0.4 e 10.0.5. Il parere è non ostativo sulle proposte 1.1 (testo 2), 2.14 (testo 2), 2.18 (testo 2), 2.100, 3.1 (testo 2), 5.0.3, 11.0.2 (testo 2) e 12.1 (testo 2).".

Il PRESIDENTE pone in votazione la proposta della relatrice.

La Commissione approva.

**(1438) Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria**  
**(1516) IWObI. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio e introduzione delle tutele previdenziali**  
**(1555) MIRABELLI ed altri. - Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57 e al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza degli uffici giudiziari del giudice di pace e del tribunale**

**(1582) BALBONI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di riforma della magistratura onoraria e attuazione del principio di ragionevole durata del processo**  
**(1714) ROMEO ed altri. - Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria**

(Parere alla 2a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Esame del testo unificato e rinvio. Richiesta relazione tecnica. Rinvio esame emendamenti)

Il presidente **PESCO** (M5S), in qualità di relatore, illustra il testo unificato dei disegni di legge in titolo, rilevando, per quanto di competenza, in via preliminare, che il nuovo testo unificato è sprovvisto della relazione tecnica, mentre il testo del disegno di legge n. 1438, di iniziativa governativa, è corredato di relazione tecnica positivamente verificata. Come il testo del disegno di legge n. 1438, anche il nuovo testo unificato prevede, all'articolo 7, la corresponsione degli emolumenti ai magistrati onorari non più su base trimestrale, ma su base bimestrale. Al riguardo, occorre avere conferma che non ne derivino effetti negativi in termini di cassa. In aggiunta alle modifiche delle indennità già previste dal disegno di legge n. 1438, viene introdotta, all'articolo 11, la possibilità, da parte dei magistrati onorari che ne facciano richiesta, di svolgere le funzioni giudiziarie e di essere inseriti nell'ufficio per il processo cumulativamente nel medesimo giorno, con un'indennità lorda annuale onnicomprensiva di 38.000 euro. Al riguardo, andrebbe confermato che ciò non determini una corresponsione complessiva di maggiori emolumenti. A tal fine, sarebbe opportuno l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria. All'articolo 15 viene prevista la riduzione di organico in misura superiore rispetto al disegno di legge n. 1438, con un passaggio da 6.500 a complessive 5.300 unità (a legislazione vigente, l'organico è definito in complessive 8.000 unità). Infine, nell'articolo 16, viene soppressa la clausola di invarianza già presente nel disegno di legge n. 1438 e, per la copertura dell'onere nel 2020, peraltro non quantificato, si utilizzano i risparmi di spesa conseguenti alla riduzione delle dotazioni organiche dei magistrati onorari, mentre, per la parte eccedente nel 2021, si utilizzano i fondi speciali di parte corrente. Al riguardo, per quanto di competenza, occorre avere conferma che le economie di spesa utilizzate per la copertura finanziaria si riferiscano alla soppressione di dotazioni organiche di fatto a fronte delle quali sussistono in bilancio le relative risorse finanziarie e non a mere posizioni fittizie sprovviste delle conseguenti risorse finanziarie. Va inoltre chiarito se le ulteriori riduzioni di organico previste siano sufficienti a coprire le modifiche introdotte dal testo unificato rispetto al disegno di legge n. 1438. Segnala, altresì, la necessità di aggiornare al bilancio triennale 2021-2023 la copertura finanziaria per gli oneri decorrenti dal 2021. In conclusione, per quanto riguarda le quantificazioni e le economie che costituiscono la copertura finanziaria, rileva che la relazione tecnica allegata al disegno di legge n. 1438 risulta superata dalle modifiche introdotte nel testo unificato e che pertanto risulta necessario acquisire una nuova relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

La Commissione conviene di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul testo unificato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1201) Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli ulteriori emendamenti. Seguito del riesame del testo e dell'esame degli ulteriori emendamenti e rinvio )

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [PESCO](#) (*M5S*), in considerazione dell'esigenza di effettuare, in tempi contenuti, le necessarie verifiche sui profili finanziari del provvedimento in titolo, propone di richiedere formalmente la predisposizione di una relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, sul testo del provvedimento.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Schema di decreto legislativo recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali ( n. 229 )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86. Esame e rinvio)

Il relatore [NANNICINI](#) (*PD*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, segnalando, in via preliminare, che l'atto è, al momento, privo dell'intesa della Conferenza unificata. Per quanto di competenza, in merito ai profili di quantificazione, osserva che le disposizioni in esame recano misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali, riproponendo e innovando la normativa contenuta nella legge n. 363 del 2003, di cui si dispone l'abrogazione. Ciò premesso, riguardo agli adempimenti in capo ai soggetti pubblici interessati (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, regioni, province autonome, comuni, Polizia, Carabinieri, corpo della Guardia di finanza, corpi di polizia locali), non ha osservazioni da formulare atteso che le disposizioni in esame appaiono perlopiù riprodottrici di compiti già previsti a legislazione vigente. Per quanto riguarda l'apparato sanzionatorio, rileva che il provvedimento in esame conferma l'importo, minimo e massimo, di alcune sanzioni già fissato a legislazione vigente (ad esempio, per la produzione o commercializzazione di caschi non conformi o per l'omissione di soccorso); per altre fattispecie (ad esempio, per il sorpasso o per il transito e risalita), invece, fissa direttamente gli estremi degli importi la cui definizione, a legislazione vigente, è invece demandata alle regioni, sempre in una gamma definita. Al riguardo, non formula osservazioni circa le sanzioni riprodottrici di quelle già previste a legislazione vigente; per quanto riguarda, invece, le sanzioni relative alle violazioni degli obblighi degli utenti delle piste, la determinazione dei cui importi passa dalle Regioni allo Stato, pur considerando che le entrate da sanzioni hanno carattere eventuale e che il provvedimento in esame non sconta - coerentemente - effetti di gettito, sarebbe utile acquisire una valutazione volta ad escludere eventuali variazioni del gettito da sanzioni. Infine, relativamente alla possibilità che i soggetti affidatari di impianti sciistici rinegozino le condizioni dell'affidamento con i soggetti appaltanti o recedano dalla concessione, di cui all'articolo 39, evidenzia che le proposte di rinegoziazione (che la norma correla esplicitamente alla finalità di recuperare i maggiori costi che i gestori sopportano per gli adeguamenti al decreto in esame) appaiono presentare carattere potenzialmente oneroso - ove assentite - per gli enti concedenti. In proposito, pur rilevando che gli enti affidanti hanno facoltà di accettare o meno le proposte di rinegoziazione, andrebbero acquisiti elementi di valutazione riguardo a possibili profili di onerosità per i soggetti pubblici concedenti interessati derivanti dalle disposizioni in questione e dalla correlata disciplina applicabile in caso di recesso, con relativi obblighi di rimborso dei costi sostenuti dall'operatore economico, ai sensi del medesimo articolo 39. Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla Nota dei Servizi del bilancio del Senato e della Camera dei deputati.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di dare risposta ai rilievi fatti dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15.*

